

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA

Facoltà di Giurisprudenza
Corso di laurea in Giurisprudenza

Tesi di laurea specialistica:

DE JURE OECONOMICO IN BELLO BALCANICO

Il Relatore:

Chiar.mo Prof.
Mauro Giusti

Il Candidato:

Matilde Giovani

Anno Accademico: 2006/2007

AL MIO BABBO,
PRESENTE SEMPRE, ANCHE QUANDO ASSENTE.
SEI STATO ESEMPIO E SEI INSEGNANTE NEL VIVERE
E NEL LOTTARE CON IMPEGNO, DIGNITÀ ED UMILTÀ
, MA CON FERMEZZA E DETERMINAZIONE NEL
RAGGIUNGERE OGNI OBIETTIVO. CON QUESTO
TRAGUARDO SPERO DI AVER REALIZZATO UN
SOGNO CHE AVRESTI MERITATO DI VIVERE ANCHE
TU. GRAZIE .
TI VOGLIO BENE.

A DUE PERSONE CHE HANNO INCROCIATO LA MIA
VITA E CHE MI HANNO INSEGNATO A NON MOLLARE
MAI E AD AFFRONTARE LA VITA CON UN SORRISO E
TANTA SERENITÀ NONOSTANTE LE AVVERSITÀ.

A TUTTI COLORO CHE QUESTA ESPERIENZA
L'HANNO AFFRONTATA, VISSUTA E VINTA, MA
ANCHE A CHI NON CE L'HA FATTA, PERCHÈ IL LORO
RICORDO POSSA VIVERE TRA QUESTE PAGINE.

.PER ASPERA AD ASPERA.

RINGRAZIO IL DECANO MAURO GIUSTI, MAESTRO DI UNA MATERIA ANCORA ALLA RICERCA DEI PROPRI CONFINI, CHE HA CREDUTO IN ME E MI DATO LA POSSIBILITÀ DI AFFRONTARE L'ESPERIENZA ACCADEMICA CON "EDUCATA SAGACIA" E "RAFFIANATA SFRONTATEZZA" . SPERO CHE LEI POSSA ESSERE ORGOGLIOSO DEL MIO LAVORO.

RINGRAZIO IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA DIFESA GIOVANNI LORENZO FORCIERI E TUTTO IL SUO STAFF PER LA DISPONIBILITÀ DIMOSTRATA NELL'AIUTARMI A REPERIRE IL MATERIALE, ANCHE PER FONTE DIRETTA.

DE JURE OECONOMICO IN BELLO BALCANICO
CONSIDERAZIONI GIURIDICO - ECONOMICHE SULLA MISSIONE ITALIANA IN KOSOVO

PREMESSA	PAG. 1
-----------------------	---------------

PARTE PRIMA

INTRODUZIONE	PAG. 5
---------------------------	---------------

CAPITOLO PRIMO

NUOVE FRONTIERE DEL DIRITTO DELL'ECONOMIA

1. DIRITTO, ECONOMIA, VITA.....	PAG. 11
2. LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE	PAG. 15
3. LEGGI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE E FINANZIAMENTO DELL'ITALIA A MISSIONI INTERNAZIONALI NEL QUADRO DELLE PEACE SUPPORT OPERATIONS.....	PAG. 20
4. FATTI , DIRITTI E STRATEGIE PROCESSUALI.....	PAG. 28

CAPITOLO SECONDO

DAI BALCANI ALLA SINDROME DEI BALCANI

1. LA "PIETRA DELLO SCANDALO": L'URANIO IMPOVERITO..	PAG. 47
2. CAUSE E CONSEGUENZE ECONOMICHE E STRATEGICHE DI UNA SCELTA TECNICO-POLITICA.....	PAG. 52
3. LA SINDROME DEI BALCANI.....	PAG. 54
3.1 LE" CAUSE" STORICHE.....	PAG. 56
3.2 DICEMBRE 2000: GLI EFFETTI DELLA POLEMICA.....	PAG. 60
3.3 GENNAIO - FEBBRAIO 2001.....	PAG. 62
3.4 LA CHIAMATA IN CAUSA DELLA NATO.....	PAG. 62
3.5 LE MORATORIE INTERNAZIONALI.....	PAG. 64
3.6 LE LEGGI ITALIANE.....	PAG. 66

CAPITOLO TERZO

I PROBLEMI GIURIDICI

1. IL CUORE DEL DIBATTITO.....PAG. 71
 - 1.1 LA CODIFICAZIONE INTERNAZIONALE IN TEMA DI ARMI NON CONVENZIONALI.....PAG. 71
 - 1.2 RISCHI NON PREVISTI E RESPONSABILITÀ.....PAG. 76
 - 1.3 IL PRINCIPIO DI PREVENZIONE.....PAG. 77
2. IL DIRITTO AD UNA PENSIONE: UNA NUOVA FORMULAZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTOPAG. 81
 - 2.1. UN’IPOTETICA NUOVA SOLUZIONE LEGISLATIVA.....PAG. 83

CAPITOLO QUARTO

URANIO IMPOVERITO E “SINDROME DI QUIRRA”

1. IL POLIGONO SPERIMENTALE E DI ADDESTRAMENTO INTERFORZE DI PERDASDEFUGU (SARDEGNA).....PAG. 95
2. TUTELA DELL’AMBIENTE E TUTELA DELLA SALUTE: IL DECRETO LEGISLATIVO 230/1995.....PAG. 117
3. AMERICA E GRAN BRETAGNA: PROBLEMI VICINI DA UNA GUERRA LONTANA.....PAG. 123

PARTE SECONDA

CAPITOLO QUINTO

IL “SISTEMA ITALIA” E L’INTERESSE ECONOMICO NELLE PEACE SUPPORT OPERATION

1.	ECONOMIA PER LA GUERRA O GUERRA PER L'ECONOMIA?.....	PAG. 129
2.	LOGISTICA DELLE OPERAZIONI MILITARI.....	PAG. 130
	2.1 LA LOGISTICA COME PONTE TRA L'ECONOMIA NAZIONALE E OPERAZIONI MILITARI.....	PAG. 130
	2.2 IL PROBLEMA DELL'INTEGRAZIONE DELLA LOGISTICA MILITARE NEL TESSUTO DI UN PAESE INDUSTRIALIZZATO.....	PAG. 134
3.	IL SISTEMA ITALIA.....	PAG. 137
	3.1 UN ESEMPIO DEL SISTEMA ITALIA : L'AEROPORTO DI GIACOVA – DJAKOVICA.....	PAG. 141
	3.2 RAPPORTI BILATERALI ITALIA – BALCANI.....	PAG. 142
4.	IL CORRIDOIO 8 : UNA GRANDE RETE INFRASTRUTTURALE INTERMODALE TRANS – EUROPEA.....	PAG. 145
	4.1 UN'IPOTESI CHE SPIEGA LA GUERRA COME CONFLITTO ECONOMICO PER IL CONTROLLO DEI "CORRIDOI BALCANICI" CHE COLLEGANO L'EUROPA ALL'AREA CAUCASICA E CASPITA.....	PAG. 148
5.	INCE.....	PAG. 155

CAPITOLO SESTO

IMPEGNO ECONOMICO INTERNAZIONALE PER LA RICOSTRUZIONE IN KOSOVO : CONFLITTO DI INTERESSI O BUONA DIPLOMAZIA ECONOMICA?

1.	BREVE QUADRO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA POST-BELLUM IN KOSOVO.....	PAG. 157
2.	PARTNERSHIP ECONOMICA DELL'UNIONE EUROPEA ED INTERVENTI RICOSTRUTTIVI NEL QUADRO DELL'ATTUALE ECONOMIA KOSOVARA.....	PAG. 163
	2.1. IL PATTO EUROPEO DI STABILITA' DEI BALCANI – COLONIA,10 GIUGNO 1999.....	PAG. 163

2.2 THE ECONOMIC POLICY OFFICE (EPO) OF THE EU
PILLAR.....PAG. 167

3. BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO
(BERS).....PAG. 170

3.1 IL RUOLO DELL'ITALIA: UNO DEI PAESI FONDATORI DELLA
BERSPAG. 171

3.2 LINEE DIRETTRICI DELLA POLITICA ESTERA DELLA
BANCA.....PAG. 172

4. INTERVENTI NEL SETTORE ENERGETICO.....PAG. 172

CONCLUSIONI.....PAG. 175

BIBLIOGRAFIA

ALLEGATI

PREMESSA

Il presente elaborato sintetizza l'analisi dell'incidenza economica in negativo ed in positivo che la missione italiana nei Balcani , più precisamente in Kosovo, ha avuto sul bilancio dello Stato Italiano sin dall'inizio della missione.

Il filo conduttore è rappresentato dagli effetti scaturiti dalla presenza italiana nei Balcani: dal punto di vista economico elementi positivi sono stati forniti dalla partecipazione attiva dell'Italia alla ricostruzione dei territori che erano stati teatro di guerra, riuscendo ad avere un ottimo ritorno di immagine grazie al lavoro che i militari italiani hanno svolto in qualità di *peacemakers* e di *peacebuilders* e alla possibilità che tale buon lavoro ha dato a numerose aziende italiane di aggiudicarsi gli appalti di opere di ricostruzione. All'interno della missione balcanica, sia al fianco dell'Onu che al fianco della Nato , l'Italia ha avuto modo di distinguersi anche a causa del forte impegno adoperato nelle attività di finanziamento della ricostruzione dei territori promosse dall'Unione Europea.

La nota dolente della missione balcanica è stata però rappresentata dalla scoperta che durante i bombardamenti, prima in Bosnia e poi in Kosovo , erano stati utilizzati dei munizionamenti all'uranio impoverito considerati la causa principale, od almeno concausa, dell'insorgenza di patologie mortali in capo ai militari operanti in teatro. Così lo spettro di

un nuovo materiale bellico (ma, come si vedrà, di uso duale) ha portato a conoscenza dell'opinione pubblica , soprattutto grazie al lavoro svolto dai media, il dramma vissuto da molti militari e dalle rispettive famiglie e della lotta ingaggiata da questi per ottenere il diritto ad una pensione o ad un risarcimento per “causa di servizio”. Il problema uranio impoverito non è rimasto però semplicemente circoscritto al teatro bellico o ai militari di ritorno dalla missione : l'attenzione dei media e delle istituzioni si è focalizzata anche su alcuni poligoni di tiro militari e depositi di stoccaggio di armi, a causa della presunzione che in questi siti potessero essere depositate nanoparticelle di sostanze tossiche o radioattive, e quindi anche munizioni ad uranio impoverito, tali da provocare ingenti danni sia all'ambiente circostante che alla salute delle persone abitanti zone limitrofe a tali siti.

Nella prima parte della tesi saranno quindi analizzati gli aspetti dell'economia “negativa” ossia delle diseconomie derivanti della missione italiana nei Balcani, ovvero la problematica inerente l'uranio impoverito e l'incidenza che l'utilizzo di tali munizionamenti o la presenza di questo minerale in alcuni poligoni di tiro potrebbe avere all'interno del sistema economico-istituzionale della Repubblica.

Per converso, nella seconda parte saranno analizzati gli aspetti economici positivi scaturiti dalla partecipazione italiana alla missione , ovvero le ragioni economiche sottese alla missione stessa espressa dall'attività di leadership condotta nella ricostruzione dei territori teatro di guerra, che dalle ottime operazioni di diplomazia economica condotte in loco affinché l'Italia potesse trarre benefici di natura economica anche dalla stipulazione di protocolli d'intesa con i Paesi colpiti dalla guerra.

PARTE PRIMA

RISVOLTI NEGATIVI DELLA MISSIONE

ITALIANA NEI BALCANI

INTRODUZIONE

Questa prima parte della tesi si prefigge l'intento di intersecare il diritto dell'economia ad un fatto storico comportante risvolti in materia economica, poiché la risoluzione giudiziale delle controversie generate da tale fatto dovrebbe comportare un esborso economico da parte dello Stato per garantire la tutela del diritto alla salute dei lavoratori, come previsto dalla Costituzione attraverso il combinato degli articoli 32 comma 1 e 38 comma 2 : il fine ultimo è quello di comprendere se il ruolo della finanza pubblica in tale vicenda intervenga con un inutile “ esborso a fondo perduto” oppure se possa rappresentare un investimento per gli anni a venire a vantaggio della macchina produttiva italiana.

E' stato preso ad esempio il problema causato dall'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito durante la passata guerra balcanica nel teatro kosovaro, i quali , data la propria natura chimica, potrebbero aver causato l'insorgenza di malattie di ceppo tumorale in capo al personale militare italiano impiegato nella missione internazionale .

L'Italia aveva, infatti, preso parte all'Operazione (di peacekeeping) *Allied Force* della NATO tra il 23 marzo ed il 10 giugno 1999 in Kosovo, alla quale poi era succeduta un'operazione di *peace support operation* volta a svolgere compiti sia di ricostruzione materiale ed istituzionale del territorio che di polizia militare.

L'intervento economico dello Stato Italiano all'interno della missione kosovara si è rivelato quindi orientato su due matrici diverse: da una parte, l'esborso per l'invio delle truppe e di rappresentanti della Repubblica e delle sue istituzioni nel Teatro di guerra, la cui efficiente attività ha portato alla realizzazione di importanti relazioni volte all'instaurazione di positivi rapporti economici e d'impresa ; dall'altra si è sviluppato un fattore economico derivato ed imprevisto, ovvero l'esborso statale per i (futuri ma ancora non certi) risarcimenti ai militari, e agli altri soggetti italiani impiegati nella missione, rimborsi dovuti all'utilizzo di proiettili contenenti uranio impoverito e collegati al conseguente diffondersi tra coloro che avevano prestato servizio in Kosovo, di alcune gravi patologie di diversa natura.

Dopo la scoperta dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito, s'iniziò ad ipotizzare un nesso di causalità tra questi e l'insorgenza delle malattie del personale militare di ritorno dalla missione ma le istituzioni internazionali in prima istanza negarono anche solo l'esistenza del problema (anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità smentì la pericolosità dell'uranio impoverito) , sino alla diramazione di un documento della NATO-SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe) il 1° luglio 1999. Tale documento, conteneva la descrizione dei

rischi associati all'esposizione ad uranio impoverito e delle precauzioni consigliate per il personale militare alla presenza di siffatti rischi, al punto da innescare preoccupazioni circa la possibilità che, almeno per il periodo pregresso, e segnatamente per le operazioni condotte dai contingenti precedentemente impiegati in Bosnia-Erzegovina, non vi sia stata da parte dei Comandi militari una corretta percezione del problema, causando trascuratezza nella divulgazione di notizie circa l'adozione dei necessari accorgimenti tecnici per l'eventualità dell'esposizione a residui di munizioni ad uranio impoverito: tali precauzioni adesso sono ritenute indispensabili come dimostrato dalla direttiva ACE 80-63 della NATO denominata " Policy ACE per le misure difensive contro i pericoli dalle radiazioni a basso livello durante le Operazioni Militari", cui è seguita l'elaborazione dello STONAG 2473 denominato " Guida per i Comandanti sull'esposizione alle radiazioni di basso livello¹ nelle Operazioni Militari", volto a chiarire compiti, responsabilità e procedure. Tale normativa è stata quindi inserita all'interno del D.lgs 230/95 riguardante la normativa radioprotezionistica civile nazionale. Tutto ciò emerge da una circolare inviata ai vari comandi di Stato Maggiore, elaborata nell'aprile 2000 da parte del CISAM (centro studi interforze e

¹ LLR – Low Level Radiation

applicazioni militari) di concerto con la Scuola interforze per la Difesa Nucleare Biologica Chimica ed intitolata “ Configurazione degli elementi del rischio conseguente al possibile impiego dell’uranio impoverito”.

Si pose, di conseguenza, un nuovo problema di responsabilità per lo Stato Italiano in merito sia al periodo in cui non operava il regime di prevenzione dei rischi, che al periodo successivo, poiché, nel caso in cui fosse stato dimostrato il nesso di causalità tra la malattia insorta e l’esposizione all’uranio impoverito, lo Stato avrebbe dovuto provvedere alla tutela risarcitoria nei confronti di coloro i quali avessero agito in giudizio per il riconoscimento della “causa di servizio”,creando un precedente giuridico.

Un problema in merito a ciò, è costituito inoltre dalla discrasia normativa e procedurale riguardo alle forme di tutela offerte ai militari che, presumibilmente, abbiano contratto neoplasie da uranio impoverito: infatti, le Forze Armate ed il Ministero della difesa forniscono un’assistenza sanitaria e un riconoscimento economico, qualora sia accertato il nesso di causalità tra la malattia e l’esposizione. L’intervento risarcitorio dello Stato, invece, avviene esclusivamente qualora ci siano cause vinte dai militari contro il Ministero della Difesa: tale risarcimento dovrà però essere decurtato dall’ eventuale beneficio corrisposto ai

militari o ai loro beneficiari in caso di riconoscimento di morte od invalidità permanente ai sensi della legge n. 302 del 20 agosto 1990 e successive modifiche.

Oltretutto, gli strumenti istruttori di cui lo Stato si è avvalso, si sono rivelati inefficaci ed inefficienti per il fine cui furono predisposti , (ovvero l'accertamento del nesso di causalità); alcuni di tali metodi operavano in base a criteri di comparazione tra soggetti scelti “a campione “ tra coloro che risultavano esposti all'uranio impoverito e coloro che sicuramente non lo erano mai stati. Questa fu l'attività della c.d. Commissione Mandelli, che lavorò su mandato della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulle morti da uranio impoverito e che non riuscì a pervenire a conclusioni univoche sulle questioni affrontate.

Un altro sistema di monitoraggio dei soggetti militari era, ed è tuttora, costituito dal c.d. Protocollo Signum (Studio dell'impatto genotossico nelle unità militari), attività svolta di concerto tra Ministero della Salute e Ministero della Difesa; il controllo viene effettuato su base volontaria degli stessi militari e annovera (ovviamente) poche segnalazioni.

Altro grave problema anche economico e finanziario relativo all'uranio impoverito, è stato creato allo Stato dalla bonifica di alcune aree

di pertinenza vicine ai poligoni di tiro o ai depositi di stoccaggio di munizionamenti contenenti nanoparticelle tossiche o radioattive ove è stato riscontrato un pericoloso tasso di inquinamento ambientale tale da intaccare l'ecosistema di quelle aree.

CAPITOLO PRIMO

NUOVE FRONTIERE DEL DIRITTO DELL'ECONOMIA

1. *DIRITTO, ECONOMIA, VITA*

Il presupposto principale dal quale muovere, è costituito dalla correlazione di tre parole: *diritto, economia, vita*.

Se pure è vero che una delle branche fondamentali del diritto è costituita dai diritti patrimoniali caratterizzanti la tutela contrattuale, pure è vero che non solo in questo ambito si può rintracciare l'ingerenza di fattori economici nel diritto . Quando il legislatore decide di legiferare in ordine ad una determinata materia dovrebbe , anche solo in astratto, porsi come obiettivo quello di realizzare la tutela giuridica in modo tale che non vengano disattese le aspettative che il Legislatore stesso crea in capo ai consociati. Come si può pensare di realizzare una legge che, per trovare applicazione, necessita di mezzi economici tali da renderla attuabile ,qualora tali mezzi non siano reperibili in concreto²? L'idea di “*stato assistenziale*”³ che caratterizza la visione dell'apparato istituzionale

² F. DENOZZA, *NormeEfficienti*, Milano Giuffrè, 2002

³ MAURO GIUSTI, *Stato “finanziatore” e politiche di aiuto pubblico: dallo Stato sociale allo Stato assistenziale*, in M. GIUSTI, *Fondamenti di diritto dell'economia*, Padova, Cedam, 2005.

italiano, potrebbe essere rafforzata dalla nuova concezione di *Stato come imprenditore* che si sta delineando, in special modo negli ultimi anni, grazie agli interventi legislativi dei moderni governi così da apprestare degli strumenti economico-finanziari di reperimento delle risorse al fine di garantire la tutela che costituzionalmente esso riserva ai propri cittadini. Proprio mutuando dal linguaggio giusprivatistico ed economico l'idea di bene tangibile oggetto di tutela si può ben definire quindi anche la tutela di un bene giuridico intangibile⁴, la vita umana⁵. Vi sono infatti interventi pubblici il cui output fondamentale è costituito da benefici non facilmente valutabili e misurabili in termini economici. Qualsiasi analisi giuridica che ometta la valutazione monetaria di questi benefici o dei costi che essi comportano conduce ad un sistema di scelte che non rappresenta il reale beneficio netto per la collettività. Per questo, a partire dagli anni Novanta le pubbliche amministrazioni sono state chiamate a riorganizzarsi in senso imprenditoriale per garantire ai cittadini, che si configurano come veri e propri clienti, un sistema capace di assicurare

⁴ Un bene intangibile è un bene non economico il quale non ha mercato sul quale è scambiato, quindi non ha un prezzo e non è riducibile in quantità fisiche (esempi ne sono la vita ed il tempo).

⁵ ISABELLA PIERANTONI, "Analisi economica della vita umana", Milano, Giuffrè, 1986, p. 5 ss.

una maggiore libertà di scelta e maggiori risorse disponibili⁶: nel settore sanitario si pensi alla possibilità di poter effettuare delle visite specialistiche c.d. *intra moenia* , oppure alla possibilità di usufruire dei vantaggi di una struttura privata all'interno di una struttura pubblica laddove le capacità economiche del soggetto degente (un certo e proprio cliente in questo caso) siano in grado di sostenere i costi maggiori dati dal surplus di servizi offerti privatamente dalla struttura pubblica.

L'analisi costi benefici è infatti una tecnica che permette al decisore pubblico di ripartire risorse scarse tra progetti alternativi , che perseguono un obiettivo sociale in modo assai più difficoltoso rispetto ad un investitore privato che si basa sull'analisi della redditività degli investimenti⁷. In questa ottica quindi lo stato imprenditore trova la sua ragion d'essere per poter reperire ulteriori risorse economiche da allocare successivamente in progetti di pubblico interesse al fine di perseguire e garantire la solvibilità dell'obiettivo sociale. In questo senso, il riconoscimento del ruolo indispensabile dei pubblici poteri, tuttavia, ne impone una radicale revisione dei tradizionali modi di organizzazione e di azione.

⁶ G. CORSO, *Lo stato come dispensatore di beni: criteri di distribuzione, tecniche giuridiche ed effetti*, in *Scritti in memoria di Giovanni Tarallo*, Milano, Giuffrè, 1990, II, p.177 ss.

⁷ S. CASSESE, *Giuristi ed economisti: metodo e metodi nello studio del diritto*, in *Giorn. Dir. Amm.*, 2002, p. 341-342

La valutazione economica della vita umana , ossia l'identificazione del valore monetario da attribuirgli, è il principale problema per ogni intervento pubblico che abbia come fine diretto o indiretto quello di salvare o rendere comunque più sicura la vita umana. “Quale valore può essere attribuito alla vita umana?” : la soluzione a questo quesito è necessaria ogni qual volta si abbiano interventi pubblici alternativi che producano effetti sulla longevità degli individui , sul loro benessere in termini di salute come quando il Legislatore si trova a legiferare in tema di Sanità.

Quindi l'intersezione quasi geometrica tra diritto, economia e vita non è altro che un modo con il quale lo Stato può intraprendere scelte legislative o tutele giuridiche che, a fronte di una corretta analisi economica di costi e benefici ex ante, in riferimento alle scelte possibili, possa garantire ex post una reale ed effettiva tutela della vita dei cittadini, od almeno forme di tutela risarcitoria dove non può farsi di meglio, spaziando a seconda della necessità dalla salute all'ecologia finanche a lavoro ma sempre nel modo più corretto nei confronti dei consociati e più conveniente per lo Stato⁸.

⁸ A mio avviso la teoria dei “*vasi comunicanti*” non può essere applicata agli interventi pubblici perché rischierebbe di far collassare la già fragile situazione finanziaria dello Stato italiano.

Così si apre la discussione per stabilire una nuova frontiera del diritto, un confine labile tra diritto dell'economia ed economia del diritto: un diverso punto di vista in prima istanza più cinico, ma sicuramente più conveniente e pratico, per affrontare e tentare di risolvere quei problemi che spesso trovano soluzione solo in accademiche e farraginose dissertazioni piuttosto che in concreti interventi legislativi.

2. LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE

La polemica sorta in seguito alla scoperta sia dell'utilizzo che della pericolosità delle munizioni contenenti particelle tossiche durante la "guerra" kosovara ha alimentato a lungo (e tuttora continua a farlo) un'indagine oltre che istituzionale anche giornalistica. E' grazie ad associazioni di familiari delle vittime e a diverse testate giornalistiche che hanno sempre mantenuto viva l'attenzione in merito alla vicenda che l'opinione pubblica è rimasta costantemente aggiornata su quanto accadeva ai militari vittime della c.d. "Sindrome dei Balcani" e dell'incidenza ecologica che i munizionamenti in questione provocavano nelle zone limitrofe ai poligoni di tiro e di stoccaggio dei munizionamenti.

Ma la possibilità di indagare a fondo e bene è comunque sempre stata condizionata dalla scarsa reperibilità di fonti ufficiali che documentassero la cronistoria della vicenda. A ben vedere sembra quindi che le istituzioni siano rimaste a guardare e che il mondo politico non abbia saputo gestire o quantomeno indagare su un fenomeno che ci ha colpiti così da vicino (sia perché ha colpito militari italiani sia perché il Kosovo è una regione transadriatica) : in realtà così non è stato, ed una analisi attenta dimostra che il Parlamento, nelle deleghe di finanziamento delle varie missioni estere, era sempre stato cosciente della possibile insorgenza di generici danni alla salute del personale impiegato, riferendosi anche alla pericolosità delle munizioni utilizzate durante le missioni, arrivando ad adottare accorgimenti specifici in merito all'utilizzo di uranio impoverito⁹.

In conclusione si può quindi affermare che il profilo soggettivo delle persone interessate da questa specifica problematica si ponga trasversalmente rispetto alla qualifica di civile o di militare degli individui e rispetto anche al territorio di presunta contrazione della sindrome , qualificato sia come nazionale che come estero: la normativa principale di riferimento sarà quindi quella applicabile a livello generale in tema di

⁹ Si vedano oltre i paragrafi riservati alla materia specifica

tutela del diritto alla salute come costituzionalmente garantito dall'ordinamento e rivolto alla intera collettività.

Infatti , si può notare la centralità della tutela della salute pubblica dall'analisi dell'art. 32 Cost. e dell'art. 35 CEDU, i quali delineano un rilievo giuridico proprio della tutela della salute in quanto bene collettivo *tout court* .

Il diritto alla salute è, nel nostro ordinamento , disciplinato dall'articolo 32 della Costituzione il quale stabilisce che la Repubblica deve farsi carico di tutelare il diritto alla salute come diritto fondamentale dell'individuo nell' interesse della collettività, realizzando a pieno le garanzie degli articolo 3 II comma e 2 della Costituzione, realizzando tutela e garanzia per un diritto inviolabile e l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà: tutto ciò a livello amministrativo viene garantito dal Sistema Sanitario Nazionale e dalle sue ramificazioni a livello locale come sancito dal nuovo 117 II comma della stessa Costituzione, potendo assicurare a tutti ed in modo territorialmente uniforme la disponibilità effettiva dei mezzi indispensabili alla protezione del diritto alla salute¹⁰.

¹⁰ M. COCCONI, *il diritto alla tutela della salute*, Padova, Cedam, 1998

A livello Comunitario, la Commissione Europea ha già da tempo avviato una stretta collaborazione con la Organizzazione Mondiale della Sanità al fine di coordinare a livello globale il processo secondo cui tutti i popoli debbono poter godere del più elevato livello di salute possibile . Ma quale salute si intende garantita? La salute è qui intesa come un completo stato di benessere fisico, mentale e sociale, al di là della semplice assenza di malattia .

Per ciò che concerne i profili rilevanti ai fini dell'indagine di questa tesi, non si può prescindere dalla considerazione che , nonostante il trattato Ceca del 1951 non prevedesse alcuna disciplina in tema di diritto alla salute, il trattato Euratom del 1957 dedichi un intero capitolo alla sanità e alla sicurezza dei lavoratori, con riferimento all'energia atomica e nucleare (ed estensivamente per i derivati). Bisognerà aspettare però il 1992, con il Trattato istitutivo della Comunità Europea, per vedere tra le finalità della Comunità l'inclusione del diritto alla salute collettiva ed in particolare con l'impegno ad offrire un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione alla salute; tutto ciò sempre sviluppato con una ottica di coordinamento tra le discipline dei vari Stati membri.

La prospettiva prescelta dalla Comunità Europea è quindi , anche in questo ambito , quella della prevenzione come previsto dall'art. 152 trattato Ce modificato dalla conferenza di Nizza del 2000.

Il rapporto tra Comunità e Stati si esplica sotto un duplice profilo di sussidiarietà da un lato e di esclusività della materia dall'altro. Viene confermato il rapporto di sussidiarietà tra Comunità e Stati membri per quanto riguarda i principi generali e di coordinamento tra le singole normative statali , ferma restando la competenza esclusiva degli Stati in tema di organizzazione e fornitura dei servizi sanitari ed assistenza medica . In via esclusiva alla Comunità è riservato il compito di integrare e completare le politiche nazionali, di favorire la loro cooperazione e di appoggiare la loro azione nel rispetto dell'obiettivo di miglioramento della salute pubblica , di prevenzione delle malattie e delle affezioni e di eliminazione delle fonti di pericolo per la salute umana¹¹.

Oltre tutto, come stabilito da ogni ordinamento nazionale o sopranazionale, la salute umana deve essere tutelata anche dalla garanzia ad un ambiente salubre, nell'accezione di "ambiente come fonte di effetti che coinvolgono una generalità imprecisata di soggetti e uno spazio di

¹¹ R.FERRARA P.M.VIPIANA , *Principi di diritto Sanitario*, Torino, Giappichelli, 1991

estensione indeterminato”¹²: non si può quindi prescindere dalla intersezione tra diritto alla salute e diritto ad un ambiente salubre, in quanto il diritto fondamentale del diritto alla salute del singolo, come della collettività, si va ad intersecare con l’interesse collettivo del diritto ad un ambiente salubre secondo un rapporto di continenza del secondo all’interno del primo.

3. LEGGI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE E FINANZIAMENTO DELL’ITALIA A MISSIONI INTERNAZIONALI NEL QUADRO DELLE PEACE SUPPORT OPERATIONS.

Le missioni estere cui l’Italia ha preso parte¹³, sono state sempre precedute da interventi legislativi finalizzati alla gestione economica delle stesse missioni , in modo tale da prevedere l’ammontare dell’esborso statale anche in riferimento al trattamento economico corrisposto ai militari operanti nei teatri e ai trattamenti in tema di assistenza e previdenza in caso di problemi medici intervenuti per “cause di servizio” : ciò è dimostrato dalle numerose disposizioni in merito inserite

¹² M. LUCIANI, *Diritto alla Salute*, in *Enc. Giur.* , XXVII, Roma, 1991, pag. 7

¹³ GRASSI F. , *la partecipazione italiana ad operazioni militari. brevi considerazioni giuridico-economiche*, in *Iura Oeconomica*, CEDAM, 2003 pagg.6-8

all'interno delle leggi di autorizzazione della partecipazione italiana a missioni di peacekeeping¹⁴ e peacebuilding.

La partecipazione delle Forze Armate italiane ad una missione estera, solitamente richiesta a seguito della sollecitazione all'intervento da parte di una organizzazione internazionale, è sottoposta ad un particolare iter secondo il quale in primis è prevista una delibera di approvazione da parte delle Camere; dopodiché spetta al Governo emanare un decreto legge con il quale stanziare i fondi necessari alla copertura finanziaria delle spese necessarie alla realizzazione delle operazioni. Tale Decreto viene in seguito rinviato alle Camere per essere convertito in Legge dello Stato secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 77 della Costituzione. All'interno del Decreto (divenuto ormai Legge) devono essere determinati gli elementi giuridici e normativi atti a regolamentare la stessa missione, così come devono essere indicate le ragioni a fondamento della richiesta di intervento alla quale le Forze Armate sono chiamate a rispondere, nonché le posizioni assunte dal Governo in merito alla questione ed il sostegno di queste emerso durante il dibattito parlamentare. Il cuore del Decreto è costituito dalla definizione del trattamento economico spettante ai soggetti operanti all'interno della

¹⁴ si veda in allegato la TABELLA A.

missione (indennità di missione) e più in particolare devono essere indicate le norme di regolamentazione in materia previdenziale ed assicurativa riservate al personale delle Forze Armate e al personale di Polizia. Sono inoltre indicate le facilitazioni riservate ai contingenti italiani in materia di fruibilità delle strutture militari per fini personali. Il Decreto disciplina anche quali norme penali si considerano applicabili al personale del contingente e la disciplina da applicare in caso di morte, prigionia o dispersione dei militari durante l'attività operativa in Teatro.

Il Decreto individua altresì le modalità con cui far fronte alla copertura finanziaria della missione oggetto dello stesso decreto, con precisa indicazione degli oneri che debbono essere sostenuti per il periodo di attività determinato: gli stanziamenti necessari all'attuazione del Decreto, ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1998 n. 549, sono posti a carico del "Fondo di Riserva delle spese impreviste" , nel quale devono confluire gli stanziamenti elargiti da parte di ciascun dicastero interessato, e previa autorizzazione da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze, investito di questo potere dalla stessa Legge di Conversione.

Ogni decreto (e la legge attuativa) deve indicare con certezza la durata della missione ed il numero dei soggetti impiegati: nel caso di

rendesse necessaria una proroga della missione, oppure l'incremento (o la diminuzione) del numero dei militari impiegati nel contingente, al Parlamento sarà sottoposta la conversione di un nuovo Decreto contenente gli stessi elementi formali del precedente e le ragioni del proseguimento della missione, inclusi i nuovi oneri finanziari che dovranno essere sopportati.

Alla luce di questa premessa è possibile proporre l'analisi dei decreti attuativi della missione italiana in Kosovo.

Dopo l'atto di indirizzo politico derivante dal Governo, il Parlamento nel caso di specie ha deliberato due Decreti convertiti poi in Leggi dello Stato recanti le regole d'ingaggio per i militari inviati in missione NATO in Kosovo ed Albania, rispettivamente le leggi 18 giugno 1999, n. 186 e 2 agosto 1999, n. 180. Entrambi i corpus normativi presentano affinità strutturali , in quanto viene indicato il numero esatto di militari che andranno a formare il contingente della missione ed inoltre vengono indicati i trattamenti economici ed assicurativo-previdenziali. A seguito dell'indicazione degli scopi della missione stessa, ovvero lo svolgimento di compiti umanitari e di protezione militare per conto della NATO nel caso della prima legge, e di proroga della missione stessa con

la delibera di stanziamento di ulteriore personale militare da dislocare nei territori macedoni e da affiancare al personale presente in Kosovo.

E' da notare una particolarità nell'articolo 2 comma 2-bis della legge n. 269 del 2000: vengono indicati dei rinvii normativi per quanto attiene ai casi di decesso e di invalidità per causa di servizio connessi all'espletamento della missione kosovara¹⁵.

I limiti temporali indicati nei decreti non superano mai la durata di nove mesi circa, mentre per quanto riguarda il "fondo speciale" da

¹⁵ LEGGE 2 AGOSTO 1999, N. 269 : art. 2 -bis. Al medesimo personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perche' in stato di prigionia o disperso, continuano ad essere attribuiti il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 2, nonche' lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso e' computato per intero ai fini del trattamento di pensione e con determina detrazioni di anzianita'. In caso di decesso per causa di servizio, connesso all'espletamento della missione in Kosovo ed in Macedonia, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidita' per la medesima causa si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidita' si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 2 del presente articolo, nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 giugno 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Al personale militare di cui al comma 1 del presente articolo si applica il codice penale militare di pace. Foro competente e' il Tribunale militare di Roma. Al medesimo personale, ai fini del rilascio del passaporto di servizio, non si applicano le norme di cui all'articolo 3, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185. 2 -ter. Al comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come da ultimo sostituito dall'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, dopo le parole: "Per il coniuge superstite e per i figli del personale" sono inserite le seguenti: "delle Forze armate,".

prevedersi nelle missioni, possiamo trovare traccia di questo nella Legge 7 marzo 2000, n. 44 dove, all'art. 3 comma 2 lettera b), è previsto lo stanziamento di 161,932 miliardi di lire da reperire utilizzando il fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 2000¹⁶ : ciò in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge 28 dicembre 1995 n. 549 all'art. 1 comma 63 in cui si afferma che per le spese connesse all'intervento dei militari all'estero, anche di carattere umanitario¹⁷, autorizzate dal parlamento, in correlazione ad accordi internazionali, è concessa l'adozione della procedura ex. Art. 9 della legge 5 agosto 1978 n. 468¹⁸ previa

¹⁶ LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N.488

¹⁷ nel caso della missione kosovara l'intervento militare era stato preceduto dall'invio di 150 soggetti in qualità di osservatori OSCE come previsto dalla LEGGE 29 MARZO 1999 N. 77 in ottemperanza a quanto sancito dalla risoluzione ONU 1203 del 1998.

¹⁸ LEGGE N. 468 DEL 5 AGOSTO 1978 Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio .

Art. 9. Fondo di riserva per le spese impreviste.

Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, è istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per le spese impreviste», per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui al precedente articolo 7 (punto 2), ed al successivo articolo 12 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

Il trasferimento di somme dal predetto fondo e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato un elenco da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, delle spese per le quali può esercitarsi la facoltà di cui al comma precedente.

Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.

deliberazione del Consiglio dei Ministri e su proposta del Ministero del Tesoro (attuale ministro per la programmazione economica).

Tutto ciò a significare che, secondo una fine strategia di rinvii normativi, è ben difficile poter quantificare in termini precisi il vero esborso che lo Stato deve sostenere per finanziare una missione di Pace, poiché alle indennità di missione che vengono già erogate dallo Stato

9-bis. Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa.

Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito un «Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa», il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

Con decreto del Ministero del tesoro, su proposta del Ministro interessato, che ne dà contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal Fondo ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, i decreti sono trasmessi alla Corte dei conti al solo fine della parificazione del rendiconto generale dello Stato. I medesimi decreti di variazione sono trasmessi al Parlamento.

9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.

Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è istituito il «Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni», il cui ammontare è annualmente determinato dalla legge finanziaria.

Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro interessato, che ne dà contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal Fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di spesa delle unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni delle unità medesime, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica.

Italiano ai sensi della stessa legge 549/1995 sono da aggiungere le eventuali indennità erogate da NATO od ONU od altri enti che dispongono le regole d'ingaggio per i contingenti.

Ovviamente fino alle leggi erogate entro l'anno 2000 la previsione di un fondo speciale per gli imprevisti durante la missione era utile più che altro a "far cassa" all'interno dei Dicasteri che mettono a disposizione della missione il proprio personale.

Fu così fino a quando non si iniziò a parlare di "Sindrome dei Balcani". Da quel momento in poi all'interno di ogni legge di finanziamento , per quanto riguarda la parte della copertura finanziaria, solitamente posta alla fine del decreto di delega della missione, erano stati previsti ulteriori fondi di pertinenza interministeriale da parte del ministero della Difesa del ministero dell'Interno e del Ministero della Salute al fine di poter effettuare un monitoraggio sanitario dei soggetti operanti nella missione¹⁹.

E' comunque possibile tracciare al momento un primo quadro generale riguardante il nesso economico tra l'impiego di militari italiani nella missione kosovara come risultante dalle leggi di Delega ed il piano

¹⁹ Si veda in seguito il capitolo inerente le problematiche giuridiche scaturite dalla manifestazione della "Sindrome dei Balcani".

finanziario stabilito di volta in volta nelle stesse leggi di delega alla missione in considerazione del fatto che tali leggi avevano previsto la permanenza del contingente sino al 30 giugno 2000: un numero approssimativo di circa 5.550 soggetti del personale della Forze Armate e del Ministero dell'Interno a cui, oltre alla normale retribuzione, erano corrisposte indennità di missione mensile pari all'80% del trattamento previsto dal regio decreto 241 del 1926 ed il trattamento assistenziale previsto dalla legge n. 310 del 18 maggio 1982.

4. FATTI, DIRITTI E STRATEGIE PROCESSUALI

Per quanto riguarda l'oggetto dell'indagine che ci interessa è utile fare riferimento al quadro normativo disposto in proposito dal nostro Legislatore in tema sia di protezione dei militari operanti in teatri bellici che in materia di messa al bando di alcuni armamenti.

Nel 1997 l'Italia ha dato attuazione ad una trattato internazionale stipulato a Parigi nel 1993, e ratificato dall'Italia nel 1995, volto alla

messa al bando di armi di natura chimica o tossica²⁰, successivamente alla ratifica di un memorandum d'intesa stipulato tra l'Italia e l'Onu²¹.

Questo strumento si è però rivelato inefficace ed inefficiente per quei militari che, di ritorno dalla missione balcanica (e forse non solo), si sono ammalati di una forma grave di leucemia, il linfonodo Hodgkin, di tumore al polmone o tumore alla tiroide. Apparentemente inspiegabile il nesso tra la permanenza del personale FF.AA. (e delle ONG O.N.U. e non; e di UNHCR) impiegato nella missione. Inspiegabile, certo, perché il verificarsi di tali patologie all'interno della popolazione militare (che per definizione dovrebbe disporre di un target salute superiori alla media standard) è prospettato solo in soggetti che operino in Teatri colpiti ufficialmente da armi radioattive o tossiche. Già nel 1993 era stato messo al bando l'utilizzo di tali armi dai paesi NATO; in realtà si scoprirà in seguito che il trattato del 1993 fu eluso sistematicamente, poiché l'uranio impoverito (la cui natura radioattiva era controversa in dottrina) era

²⁰ LEGGE 4 APRILE 1997 N. 93 "Norme di attuazione e modifiche della legge 18 novembre 1995, n. 496, concernente la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, adottata a Parigi il 13 gennaio 1993"

²¹ LEGGE 4 MARZO 1997, N. 62 " Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative, fatto a Roma il 23 novembre 1994"

ridotto ad una nanoparticella e perciò considerato ininfluenza, come se fosse stato una comune polvere da sparo. Aggirato così l'ostacolo, rimanevano però le conseguenze materiali dell'utilizzo di queste armi.

Dopo che il problema fu reso noto anche dalle competenti autorità internazionali²² si iniziò ad intervenire in tema di sicurezza "del lavoro" per il personale operante in Teatro, prevedendo anche un monitoraggio (su base volontaria) delle condizioni sanitarie del personale armato schierato: intanto l'Italia si impegnava a ratificare nuove convenzioni internazionali contro l'utilizzo di armi chimiche o tossiche, come poi è stato fatto con la legge 13 aprile 2004, n. 131 e dalla ratifica dell'Emendamento all'articolo 1 della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente dannose o aventi effetti indiscriminati (CCW) del 10 ottobre 1980, adottato a Ginevra il 21 dicembre 2001. Comunque, nel 1997 l'Italia aveva dato attuazione al già citato trattato di Parigi del 1993, ratificato nel 1995, volto alla messa al bando di armi di natura

²² documento NATO-SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe) del 1° luglio 1999

chimica o tossica²³, successivamente alla ratifica di un memorandum d'intesa stipulato tra l'Italia e l'Onu²⁴.

La legislazione Italiana prevede tutele di natura previdenziale e anche di natura direttamente risarcitoria per quei militari che abbiano dimostrato di aver contratto determinate malattie anche ad esito mortale nel periodo in cui erano stati impiegati in missioni estere. Dobbiamo risalire ad un regio decreto del 1926 per valutare in termini legislativi disposizioni in merito al trattamento economico in caso di pensione di guerra, modificato nel corso del tempo con diversi interventi , i quali non hanno mai mutato la sostanziale struttura del testo normativo se non in riferimento a criteri di valutazione monetaria e di diversificazione terminologica data la differenza delle epoche di redazione.

In più il Legislatore Italiano ha sempre previsto in ogni decreto di finanziamento di un intervento militare, una Speciale Elargizione a favore di coloro che durante il servizio rimangono colpiti da invalidità od

²³ LEGGE 4 APRILE 1997 N. 93 "Norme di attuazione e modifiche della legge 18 novembre 1995, n. 496, concernente la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, adottata a Parigi il 13 gennaio 1993".

²⁴ LEGGE 4 MARZO 1997, N. 62 " Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative, fatto a Roma il 23 novembre 1994"

inabilità tale da pregiudicare l'attitudine al lavoro ; attualmente ciò è disciplinato dalla legge n. 302 del 1990, estesa progressivamente ai "soggetti equiparati" di cui all'articolo 2 del D.P.R. 243/2006²⁵, secondo cui in caso di decesso per causa di servizio o di invalidità permanente possono essere elargiti ai congiunti della vittima fino ad Euro 200.000 oppure un assegno vitalizio da cui decurtare l'eventuale risarcimento del danno corrisposto, in caso di invalidità sono invece riconosciuti Euro 774,69 per ogni punto percentuale di invalidità accertato; ovviamente per tali soggetti è prevista l'esenzione del pagamento del ticket per ogni prestazione sanitaria. La progressività dell'estensione dei soggetti destinatari è disciplinata dai commi 562-565 della legge n. 266 del 23 Dicembre 2005, secondo i quali l'equiparazione è destinata ad operare entro il limite di spesa annua di 10 milioni di euro in conformità a una graduatoria unica nazionale redatta annualmente dal Ministero dell'Interno ; i benefici possono essere attribuiti " in ragione della

²⁵ per i soggetti equiparati dal decreto 243/2006 a quelli destinatari dei benefici della legge 302/1990 si debbono intendere *" quanti abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso in occasione o al seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini internazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali o operative"* sulla base di un giudizio formulato dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ai sensi dell'articolo 6 dello stesso D.P.R. 243/2006.

successione temporale delle leggi... fino ad esaurimento delle risorse annuali disponibili (artt . 3 e 4 D.P.R. 243/2006).

Ciò che però è difficile da dimostrare, nel caso della “sindrome dei Balcani”, non riguarda tanto il nesso di causalità per coloro che abbiano contratto determinate malattie in una specifica circostanza (compito affidato a commissioni di scienziati), quanto giustificare un intervento legislativo *ad hoc* mirato a garantire un trattamento equo e non discriminatorio verso coloro che sono stati ingaggiati nel teatro Balcanico posteriormente alla dichiarazione NATO del giugno 1999, quando furono imposte delle protezioni ai militari e furono somministrate loro delle vaccinazioni volte a prevenire eventuali malattie che potevano essere contratte . Per questo, il rispetto dei protocolli imposti in materia di protezione dell’operatore nelle aree esposte all’uranio impoverito rappresenta sicuramente una scriminante favorevole al soggetto o all’ente che potrebbe essere incriminato come responsabile : ovviamente questo è uno sviluppo di natura processualistica che potrebbe essere ben utile a livello probatorio . Purtroppo, anche risolvendo il dubbio circa l’ipotesi di reato da configurare è difficile riuscire a determinare con certezza il profilo soggettivo attinente all’imputabilità e quindi il livello di responsabilità anche economico-risarcitoria del soggetto pubblico.

Per cui, anche alla presenza di norme certe del diritto, il congelamento dell'attuazione delle stesse crea profili di incertezza, andando poi ad incidere sui consociati in modo infruttifero ed inutile. La tutela del bene vita, anche in questo caso, è mortificata da una logica di risparmio apparente, che tende solo a posticipare ma non ad annullare il profilo economico di una norma che prima o poi troverà la sua piena e concreta applicazione .

Altro problema sorge riguardo alla natura prettamente previdenziale ed al suo profilo civilistico, poiché qualora fosse riconosciuta l'indennità di servizio si potrebbe incorrere in quanto affermato dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale n 125/1985 in tema di pensioni di guerra²⁶: tale decisione configura i profili riguardanti la prescrizione del diritto di cui richiedere la tutela in un arco temporale di cinque anni dalla

²⁶ SENT. 125/85 PRESIDENTE *ELIA* , RELATORE *BORSELLINO* , DECISIONE DEL 29/04/1985 in tema di pensioni di guerra - termine quinquennale di prescrizione per la richiesta - condizione ritenuta lesiva del principio di eguaglianza con riferimento agli altri trattamenti pensionistici - insussistenza - esigenza di un tempestivo accertamento della dipendenza da un fatto di guerra - giustificazione - differente natura delle fattispecie raffrontate - errata individuazione del "tertium comparationis" - non fondatezza della questione. IN SITO INTERNET WWW.CONSULTA.IT

verificazione del fattore scatenante l'inabilità di servizio, il quale deve essere tempestivamente riconosciuto²⁷.

Questa sentenza potrebbe essere utile al caso in oggetto, poiché si potrebbe aprire un dibattito in merito al profilo dell'interruzione della prescrizione in presenza di inchiesta od indagine di tipo istituzionale, volta ad accertare scientificamente il motivo della richiesta di pensione od altro indennizzo: allora, data la qualificazione delle commissioni di inchiesta quale organo dotato di pieni poteri inquirenti, le attività delle

²⁷ *"Stante l'esigenza di un tempestivo accertamento della dipendenza della morte o della invalidità da causa di servizio o da fatto di guerra ad opera delle competenti autorità amministrative o sanitarie, trova giustificazione l'art. 99, comma secondo, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (e quindi anche, per la parte che interessa, l'art. 25 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834), a norma del quale il diritto a richiedere la liquidazione della pensione (di guerra) si prescrive trascorsi cinque anni dal servizio di guerra ovvero dagli eventi che ai fatti bellici si riconnettono. Ne consegue che il giusto "tertium comparationis" va ricercato - nella disciplina dei trattamenti ordinari - per fattispecie d'analogia natura, cioè nell'ambito del trattamento privilegiato, per il quale occorrono, come per le pensioni di guerra, tempestivi accertamenti medico-legali. Ma in tale materia l'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non consente la sospensione dei termini nei confronti dei minori o dei dementi come, invece, prescritto, per la pensionistica di guerra), testualmente stabilisce l'inammissibilità della domanda di liquidazione ove "il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione del servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza dalle infermità o delle lesioni contratte", sicché appare razionalmente ed incontrovertibilmente garantito nel diritto positivo vigente il processo di omogeneizzazione nella tutela delle pretese pensionistiche. Pertanto, non è fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 99, comma secondo e 116, comma primo (nel testo sostituito dall'art. 25 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834) del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui prevedono un termine quinquennale di prescrizione per la richiesta della pensione di guerra; questione sollevata sotto il profilo della disparità di trattamento tra i titolari di pretese in materia di pensioni di guerra ed i titolari di pretese in materia di pensioni ordinarie per i quali, diversamente dai primi, il diritto al trattamento di quiescenza, diretto o di reversibilità, "non si perde per prescrizione" (art. 5, d.P.R. n. 1092/1973). - S. n. 149/1979."*

commissioni parlamentari potrebbero essere considerate come attività istruttorie ai fini processuali? Sarebbe davvero paradossale se, una volta accertati nesso di causalità, imputabilità ed indennizzo insorgesse una preclusione di tipo prescrizione tale da mortificare l'esito del processo di merito.

Tante domande rimangono sempre aperte quindi, accogliendo la tesi della tossicità dell'uranio: qualcuno sapeva e non ha fatto nella per evitare? Il rischio è stato sottovalutato o non era conosciuto?

Per questo è stato molto utile analizzare alcuni documenti dai quali si evince la strategia processuale dell'avvocato Angelo Fiore Tartaglia²⁸, difensore di molte delle vittime innanzi al T.A.R. Lazio, competente per tutti i casi in esame. Davanti al T.A.R.²⁹, infatti, l'avvocato delle vittime ha agito contro il ministero della Difesa, contro lo Stato Maggiore Difesa e contro lo Stato Maggiore dell'Esercito Italiano al fine di ottenere il risarcimento dei danni fisici e morali e di quello biologico subito da vittime e parenti delle vittime.

²⁸ le affermazioni di seguito riportate sono tratte da un'intervista fatta in data 18 febbraio 2005 allo stesso avvocato Tartaglia da parte della Dott.ssa Stefania Divertito e riportate nel libro di quest'ultima, *"Uranio, il nemico invisibile"*, Infinito edizioni, 2005

²⁹ viene preso come esempio per tutto il ricorso fatto dai familiari del caporale dell'esercito Luca Sepe, deceduto nel 2004 a causa di leucemia.

Il primo passo della difesa è stato quello di accertare, ricostruendo in modo specifico i fatti, l'incidenza dei diversi fattori di rischio riscontrati nei territori scenario di guerra sulla salute del ricorrente e quindi il tasso di incidenza dell'ambiente sullo scatenarsi di tumori e linfonodi, tenendo sempre presente che nel caso delle missioni internazionali i soggetti coinvolti sono esposti ad una molteplicità di fattori di rischio. Posto che davanti al tribunale amministrativo la colpa del datore di lavoro si presume, occorre anche precisare che, per definizione, la nozione di responsabilità del datore attiene alla mancata, o difettosa, osservanza di un obbligo fonte di un danno per il soggetto destinatario dell'obbligo; inoltre deve essere tenuto presente anche quanto stabilito dall'articolo 2087 del codice civile che sancisce l'obbligo per il datore di lavoro di adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Obbligo di tutela del dipendente che, come affermato dalla giurisprudenza, vale anche per i pubblici dipendenti e quindi anche per i militari.

Un punto fondamentale è il nesso costituito dagli obblighi e dalle responsabilità posti in capo al datore di lavoro ossia il Ministero della

Difesa con i fattori concorrenti lo scatenarsi degli stati di malattie. Questo elemento unito alla definizione del concetto di “ambiente di lavoro” che non è solo il luogo della prestazione, bensì, in senso lato, ciò che circonda il lavoratore durante lo svolgimento dell’attività lavorativa individua l’altra premessa della responsabilità del soggetto pubblico. La tutela va estesa ad ogni momento in cui l’integrità del lavoratore può essere messa in pericolo dall’attività e dell’ambiente in cui il medesimo si trova ad operare³⁰. Qualunque luogo, quindi, anche all’estero, anche presso terzi³¹ ha rilevanza quale luogo di produzione del danno. Inoltre, gli obblighi di tutela dell’imprenditore devono tenere conto sia dei rischi insiti nell’ambiente, sia dei rischi derivanti dall’azione di fattori esterni e inerenti la località in cui il lavoro si espleta³². Per cui, risulta pienamente applicabile l’articolo 2087 c.c. il quale istituisce l’obbligo di sicurezza da parte del datore di lavoro, un obbligo non riconducibile meramente ad un *non facere*, ma all’adozione e all’applicazione di tutte le misure necessarie suggerite dalla particolarità del lavoro, dell’esperienza e della tecnica. E’

³⁰ Cassazione Penale, 6 luglio 1989, in *Rivista Penale*, 1990, pag. 503.

³¹ Cassazione Penale, 22 febbraio 1991 n° 2298, in *Diritto e Pratica lavoro*, 1991, pag. 1225.

³² Cassazione Civile, 29 maggio 1990 n° 5002, in *Diritto e Pratica lavoro*, 1990, n. 41, pag. 2573.

poi la stessa Cassazione³³ a fornire la definizione di “misure necessarie” :
le misure necessarie sono quelle consigliate dal ricorso alle norme ordinarie di prudenza e diligenza, e comunque funzionali all’obiettivo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, desunte dalla effettiva pericolosità delle lavorazioni e dai suggerimenti della tecnologia.

Dal 1994, in aiuto di tutti i lavoratori compresi i militari³⁴, è entrata in vigore la legge 626 in tema di sicurezza sul lavoro che elenca delle aggiunte agli obblighi a carico del datore di lavoro: l’eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico oppure, laddove ciò non fosse possibile, la loro riduzione al minimo; la riduzione dei rischi alla fonte; la programmazione della prevenzione; l’aggiornamento delle misure di prevenzione, in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza. Dopo di ciò, sono definiti i dispositivi di protezione individuale, che sono quelle attrezzature destinate ad essere indossate dal lavoratore per proteggerlo. Il livello di sicurezza da adottare e garantire

³³ Cassazione Penale, 17 giugno 1991, in *Diritto e Pratica lavoro*, 1991, pag. 2181.

³⁴ La *ratio legis* si applica anche alle Forze Armate laddove la deroga contenuta nell’articolo 1, comma 4, del d.lgs 277 del 15 agosto 1991 e nell’articolo 1, comma 2, del d.lgs 626/94 afferma che “Nei riguardi delle Forze Armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato [...]”. Il decreto ministeriale 14 giugno 2000, n° 284 applica poi la normativa sulla tutela del lavoratore anche al personale della Difesa.

nei confronti del personale militare deve essere individuato con maggiore puntualità proprio vista la specialità delle mansioni. Eppure da molte parti si sottolinea la mancata applicazione di adeguate misure di sicurezza nel Teatro di guerra balcanica, differentemente da quanto poteva essere constatato negli altri contingenti Alleati : forse ancora non era stato chiarito l'utilizzo dell'uranio impoverito, anche perché la legislazione italiana classifica da trenta anni come tossico e pericoloso l'uranio di qualsiasi specie.

Nella legislazione italiana esiste, infatti, una lunga classificazione dell'uranio (naturale ed impoverito) come elemento tossico³⁵. Nella direttiva europea del 15/12/1998, l'uranio e suoi composti vengono riconosciuti come “molto dannosi per l'ambiente” : “ può procurare a

³⁵ Ecco un elenco delle principali leggi, tutte pubblicate in Gazzetta Ufficiale: il D.M. 6/6/1968 (G.U. del 30/8/1968) fissa, “ ai fini della protezione sanitaria dei pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti dei lavoratori professionalmente esposti”, le concentrazioni massime ammissibili in aria e in acqua dall'uranio. Nel D.M. 17/12/1977 (G.U. 31/01/1978) “ Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi , in attuazione delle direttive emanate dal consiglio e dalla commissione della Cee ”, l'uranio e suoi composti vengono definiti: “Altamente tossici per inalazione, ingestione, pericoloso per gli effetti cumulativi”. Il simbolo a forma di teschio, raffigurante la tossicità, compare accanto all'elemento uranio nel successivo adeguamento del 1993, ma questa volta la T di tossico viene sostituita da T + , molto tossico. Il supplemento alla G.U. n. 136 del 13/06/1995 determina le condizioni di applicazione del decreto per le materie radioattive. I singoli isotopi del Du sono classificati come: radiotossicità molto elevata (U234); radiotossicità elevata (U236); radiotossicità moderata (torio 234 e protattinio 234, figli del decadimento dell'uranio impoverito), U235 e U238 sono a radiotossicità debole.

lungo termine effetti per l'ambiente acquatico e terrestre, è un elemento da conservare sotto chiave, non mangiare o bere e non fumare durante l'impiego, in caso di malessere consultare immediatamente il medico, e, non liberare nell'ambiente”.

Il 3 maggio 2000 fu emanata una circolare interna da parte del Comando Forze di Proiezione/ Stato Maggiore - ufficio logistico (prot. N. 4236/318) nella quale sono state diramate ai vari comandi interforze impiegati in Kosovo i provvedimenti cautelativi da adottare in merito alle problematiche Nbc (nucleari - biologiche e chimiche), con la specifica avvertenza che le direttive “ *devono essere oggetto di dettagliata informazione, per il personale designato per l'impiego nell'area interessata* “. In particolare, è descritta minuziosamente la pericolosità del munizionamento all'uranio impoverito, sia per la tossicità manifestata dal punto di vista chimico che radioattivo. Si legge nell'informativa: “ *in relazione alla partecipazione del contingente italiano alle attività di supporto pace in Kosovo, può essere definito soggetto a rischio di contaminazione interna da uranio, colui che abbia soggiornato od operato in prossimità di un obiettivo colpito da colui che abbia soggiornato od operato in prossimità di un obiettivo colpito da munizionamento a uranio impoverito o in aree dove siano individuati proiettili a Du o frammenti. [...]. Il rischio maggiore di*

contaminazione di potrà avere in presenza di terreno secco o polveroso e in condizioni che favoriscono la risospensione della polvere di uranio”.

Eppure alcuni rappresentanti della Difesa , sostengono tutt’oggi la non pericolosità dell’uranio impoverito.

Quindi a questo punto il nesso su cui deve essere rivolta l’indagine non è più quello tra la presenza di uranio impoverito in teatro di guerra e la “ Sindrome dei Balcani”, è quello tra l’omissione e l’evento: avendo preso atto dell’omissione delle prestazioni di tutela, ci si chiede se in presenza di tale tutela l’evento lesivo si sarebbe verificato ugualmente.

Intanto il T.A.R. Lazio sezione II , con la sentenza 11351 del 10 ottobre 2001, aveva esteso l’indagine prognostica sulla pluralità delle condizioni che hanno contribuito al determinarsi con il processo eziologico, al fine di accertare se l’insorgenza delle patologie fosse stata provocata o anche solo favorita dall’azione di uno dei fattori possibili.

In conclusione, stando a quanto affermato si arriva al seguente risultato: considerando la presenza di uranio, l’inquinamento ambientale chimico cui il teatro di guerra era soggetto, e altri fattori, tipo i vaccini che avevano indebolito i soldati, lo stress di operare in una situazione di rischio, considerato che, come afferma l’art. 2087 c.c. il datore di lavoro deve continuamente aggiornare le misure di prevenzione e tutela “

l'amministrazione diviene responsabile, in sede civile, sia dal punto di vista contrattuale, per tutti danni eziologicamente connessi all'attività prevista dal contratto di lavoro, sia dal punto di vista extracontrattuale, per violazione del principio generico del *neminem laedere*, con conseguente diritto del lavoratore a ottenere il risarcimento del danno". Da questa posizione, nel caso in cui fosse accolta e confermata in successive sedi di giudizio potrebbero derivare effetti significativi sotto il profilo dell'incidenza sulla finanza pubblica . Quindi , per i 30 militari³⁶ deceduti presumibilmente a causa della "sindrome dei Balcani" lo Stato avrebbe dovuto elargire, secondo quanto previsto dalla n. 266 del 23 dicembre 2005, circa Euro 200.000 pro capite pari ad un ammontare di circa 3 milioni di Euro soggetti a rivalutazione ISTAT come definito dalla legge 302/1990.

Fin qui si è parlato dei soggetti militari interessati dal problema uranio, ma cosa dire riguardo ai soggetti civili operanti all'interno del Teatro durante lo svolgimento della missione?

Per questi soggetti potrebbe essere configurato un grado di esposizione alle basse radiazioni dell'uranio tale però da comportare anche in capo a questi soggetti le stesse malattie riscontrate nei soggetti

³⁶ Dati riferiti alle morti accertate fino all'anno 2005

militari e quindi potrebbero anch'essi essere legittimati a chiedere un trattamento analogo a quello previsto dalle Speciali Elargizioni per il personale delle Forze Armate. La risposta a questa domanda è stata offerta in data 1 giugno 2007, quando , su proposta del Ministro della Difesa, la Direzione Generale della Sanità Militare ha diramato la circolare applicativa dell'articolo 1, comma 902 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 con la quale sono assicurati i necessari interventi sanitari di carattere eccezionale al personale militare e civile che, a seguito di attività di servizio svolta sul territorio nazionale o nell'ambito di missioni internazionali, in particolare contesti operativi, *risulti affetto da stati morbosi gravi e complessi.*

Il personale sovracitato, così come gli stretti congiunti di coloro che hanno perso la vita per esito letale delle infermità, potranno beneficiare di rimborsi delle spese sanitarie sostenute o di anticipazioni di quelle da sostenere, che non siano già normalmente rimborsabili da parte dell'Amministrazione della Difesa o dal Servizio Sanitario Nazionale: tutto ciò, a prescindere dal riconoscimento tecnico della dipendenza da causa di servizio e attraverso un percorso rispondente al criterio

dell'urgenza delle prestazioni sanitarie da corrispondere³⁷. Un primo passo per ammettere che , uranio o non uranio, coloro che si sono ammalati di ritorno dalle missioni internazionali possono godere dei

³⁷ OGGETTO: Rimborso spese di cura ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007). Art. 1, comma 902. Circolare applicativa.

BENEFICIARI:

Personale militare e civile dell'A.D. in servizio o in quiescenza, che a seguito di attività di servizio svolto in patria o nell'ambito di missioni internazionali risulti affetto da uno stato morboso grave e complesso assimilabile a patologie inquadrabili dalla 1^ alla 3^ ctg. , della tabella A e B annesse al DPR 30.12.1981 n. 834 e successive modificazioni, indipendentemente dal giudizio di riconoscimento della causa di servizio e che necessiti di interventi sanitari aventi carattere eccezionale o supporti terapeutici o prestazioni sanitarie in centri di eccellenza.

I familiari di 1° grado di coloro che perdano la vita per infermità letali, in aderenza al DM 31.10.2000.

REQUISITI SOGGETTIVI:

Ricompresi al punto 1).

PRESTAZIONI EROGABILI E LIMITI:

A decorrere dal 2007, ove non già attribuiti ad altro titolo, ovvero mediante il rimborso da parte dell'A.D. o del Servizio Sanitario Nazionale, il personale militare e civile di cui al precedente punto, potrà avere titolo, fino alla concorrenza delle risorse annuali disponibili ai rimborsi delle spese sostenute/ da sostenere per :

spese sanitarie ivi comprese quelle relative all'assistenza ed al sostegno di natura psicologica (per queste ultime fino alla concorrenza di Euro 6.000(seimilaeuro/00);

assistenza sanitaria a favore dei familiari di 1° grado di coloro che perdano la vita per infermità letali e sostegno di natura psicologica per un limite massimo di Euro 6.000 (seimilaeuro/00);

Il limiti di spesa saranno di volta in volta stabiliti da questa D.G.\Comando Generale a seconda del carattere eccezionale degli interventi sanitari richiesti e dietro valutazione della documentazione probatoria presentata.

In ogni caso non sono rimborsabili i farmaci ed i tickets come confermato dal Consiglio di Stato con parere n. 1547/99 del 19/11/1999.

L'erogazione delle somma per tali interventi prescinde dalla dipendenza da causa di servizio, che qualora sussista farà ricadere le spese in quelle previste dal comma 555 della stessa Legge.

privilegi accordati ai soggetti indicati nelle leggi in tema di Speciali Elargizioni, nonostante ciò non è stato ancora riconosciuto un formale nesso di causalità tra la permanenza dei soggetti nei Teatri e l'insorgenza delle malattie letali causate probabilmente dalle radiazioni dell'uranio e non è quindi possibile attribuire a questi una “ causa di servizio” atta giustificare la corresponsione di una forma di indennizzo di natura previdenziale o risarcitoria.

CAPITOLO SECONDO

DAI BALCANI ALLA SINDROME DEI BALCANI

1. LA “PIETRA DELLO SCANDALO”: L’URANIO IMPOVERITO

La *quaestio* riguardante i proiettili all’uranio impoverito insorse successivamente all’intervento N.A.T.O. in Kosovo nel 1999 , quando fu acclarato l’utilizzo di proiettili al D.U. durante le incursioni delle forze alleate in questo teatro . Sarà dunque opportuno chiarire la natura di questa sostanza chimica ed i suoi usi per poterne analizzare meglio la connessione con la tutela proposta per il personale militare italiano impegnato nel teatro kosovaro al tempo del conflitto .

L’uranio impoverito (*Depleted Uranium – DU*) è il prodotto di scarto, altamente tossico e radioattivo, del processo di arricchimento dell’uranio. E’ chiamato “impoverito” perché il suo contenuto di “uranio 234” fissionabile è ridotto dallo 0,7% allo 0,2% in seguito al processo di arricchimento. L’uranio impoverito ha circa il 60% della radioattività rispetto all’uranio naturale e un tempo di decadimento pari alla metà, cioè 4,5 miliardi di anni. Ma perché si impiega l’uranio impoverito ? Perché si

tratta di un materiale tanto economico quanto efficace, tratto dalle barre usate come combustibile nelle turbine nucleari. Durante l'estrazione perde una parte di radioattività. “È un sottoprodotto, una materia poco costosa. Le sue proprietà fisiche conferiscono ai proiettili una straordinaria capacità di penetrazione: sono capaci di perforare la corazza di un tank come il burro”. La rivista militare «Jane's» spiega che dentro un carro colpito “si sviluppa la temperatura di 10 mila gradi centigradi” (altre stime dicono da 3 a 6 mila). La sua notevole densità lo rende poi adatto a impieghi civili. È usato ad esempio sui Boeing 747 e nel telaio degli yacht. Si trova negli arsenali di Gran Bretagna, Stati Uniti, Francia, Russia, Grecia, Turchia, Israele, Arabia Saudita, Bahrein, Egitto, Kuwait, Pakistan, Thailandia, Iraq, Taiwan e Italia. Nonostante il suo tasso di radioattività sia basso, il metallo è altamente pericoloso: la minaccia maggiore è dovuta alle micropolveri e alle nanopolveri che si generano nell'impatto del proiettile. Dopo cinquant'anni di uranio arricchito per le armi e i reattori nucleari, gli Stati Uniti d'America hanno un eccesso di 500.000 tonnellate di uranio impoverito da smaltire. All'inizio degli anni Settanta, il governo americano cominciò a studiare delle soluzioni per smaltire il *DU* senza doverlo immagazzinare in reparti per scorie a bassa radioattività. Negli anni Settanta / Ottanta i test condotti, in oltre una

dozzina di località americane, dimostrarono che i proiettili di calibro grande e piccolo fatti di *DU*, grazie al loro altissimo peso specifico, erano quanto mai efficaci nel perforare le corazze e gli edifici blindati; fu pure scoperto che incorporando il *DU* nelle corazze dei carri armati le si rendeva meno vulnerabili alla penetrazione dei proiettili convenzionali. Oggi esistono proiettili di piccolo calibro, tra cui quelli da 30 mm. che possono essere utilizzati dagli aerei *A10* e dagli elicotteri *AH-Apache*, nonché munizioni per carri armati da 105 e 120 mm. che possono essere usate dagli *M1* americani, dai *Leopard* tedeschi e dai *Challenger* inglesi.



Il contenuto di uranio impoverito cambia con il calibro da 300 grammi fino a cinque chili. I proiettili a *DU*, realizzati per distruggere carri armati (la cui corazza viene bucata come fosse cartone), possiedono un'energia cinetica che, scaricata sul veicolo, provoca la morte istantanea

dell'equipaggio a causa del terrificante effetto piroforico³⁸ e la conseguente temperatura elevatissima. I proiettili anticarro sono costituiti da un sottile cilindro di *DU* in lega con lo 0,75% di titanio contenuto in un involucro di materiale più leggero. Quando il proiettile colpisce il bersaglio si frammenta per una porzione compresa tra il 10 ed 35 per cento in un *aerosol* di ossidi di uranio che si disperde in un'area di circa cento metri intorno al punto d'impatto. Nel teatro balcanico i penetratori ad uranio impoverito, di circa 100 millimetri di lunghezza e 330 grammi di massa, sono stati impiegati come componente inerte dei proiettili calibro 30 millimetri utilizzati dagli aerei A-10 nel 1994-1995 in Bosnia-Erzegovina e nel 1999 in Kosovo.

In Bosnia-Erzegovina, l'impiego di proiettili ad uranio depleto risulta essere avvenuto su 12 siti, per un totale che assommerebbe a circa 10.000 colpi sparati, corrispondenti circa 3.000 chilogrammi di uranio depleto.

In Kosovo, l'impiego di proiettili ad uranio depleto risulta aver riguardato 85 siti, per un totale di circa 31.000 colpi sparati,

³⁸ Effetto secondo il quale la sostanza impiegata, infiammandosi, produce la perforazione dei materiali con i quali viene a contatto.

corrispondenti ad una massa totale di uranio depleto di circa 10.200 chilogrammi.

La dispersione in atmosfera dell'uranio impoverito determina, in un primo tempo, una contaminazione superficiale del suolo che, in una seconda fase, si diffonde nell'ambiente e negli alimenti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità si dice che “nessun effetto sulla riproduzione e sullo sviluppo è stato segnalato negli umani”. La relazione è del 2003. Uno studio del 2005, pubblicato sulla rivista scientifica online Environmental Health, condotto da Rita Hindin dell'Università del Massachusetts, conclude che “l'uranio impoverito è teratogeno” (provoca cioè deformità nei nascituri). Diane Stearns, biochimica dell'Università dell'Arizona Settentrionale, in uno studio pubblicato quest ' anno sulla rivista Mutagenesis and Molecular Carcinogenesis, ha concluso che l'uranio danneggia il DNA a prescindere dalla sua radioattività: il metallo si lega al DNA e la cellula prende a mutare provocando errori a valanga nella produzione delle proteine. Lo scienziato britannico Keith Baverstock, esperto di radiazioni, lo aveva già detto : in una relazione all'Europarlamento del 2005, aveva spiegato che “le particelle inalate di ossido di uranio impoverito possono penetrare a fondo nei polmoni

provocando non solo un rischio di intossicazione da radiazione ma anche una tossicità chimica a livello genetico”.



2. CAUSE E CONSEGUENZE ECONOMICHE E STRATEGICHE DI UNA SCELTA TECNICO-POLITICA

La questione riguardante i rischi sorti a causa dell'utilizzo di una tecnologia di munizionamenti composta da nanoparticelle radioattive comporta *de facto* una riflessione sui motivi di questa scelta tecnico-politica³⁹, alla quale soggiacciono i due fattori di evoluzione tecnologica e di valutazione del rischio .

³⁹ B. REBER , “ *Ethique du future et concertation démocratique*”, in *Le risques :les choix technopolitiques*, in Revue Quaderni, Parigi, Francia, autunno 2002

Quali sono stati gli interessi economici che hanno portato alla scelta e all'utilizzo di munizioni all'uranio impoverito?

Per poter rispondere a questa domanda , bisogna partire dal presupposto che a livelli giuridico-economico esiste un responsabile “ di produzione” , ovvero gli Stati Uniti d’America : questa nazione è stata in sé produttore ed utilizzatore di questo tipo di armamento. Tutto questo sviluppò alcune considerazioni di carattere principalmente socio-economico , per quanto riguarda la ponderazione dei rischi generati dall'uranio impoverito sulla salute e sull'ambiente, al motivo sotteso al proseguimento della produzione. In primis bisogna ricordare il ruolo primario nell'industria nucleare occupato proprio dagli Stati Uniti , e la necessità di ridurre egli elevatissimi costi di smaltimento delle scorie derivate dall'arricchimento dell'uranio per la produzione di energia nucleare (con uso duale⁴⁰), le quali nel frattempo venivano “depositate” in grandi stock . L'alto costo di smaltimento era dato dalla intersezione di fattori diversi tra loro , ovvero la decontaminazione dei siti interessati ; un indennizzo da corrispondere alle persone (civili e militari) che avevano lavorato a contatto con queste sostanze; la produzione di armi a buon

⁴⁰ l'uso duale di una tecnologia è costituito dal duplice utilizzo della stessa in ambito militare e civile. Solitamente tali tecnologie vengono testate prima in ambito militare e poi cedute all'utilizzo civile.

mercato (la sostituzione con un altro materiale ugualmente efficiente sarebbe stata troppo costosa, così poteva essere giustificato l'utilizzo di un materiale già posseduto) ; l'estrema efficienza e potenza di un proiettile all'uranio impoverito. In pratica, un buon rapporto qualità/prezzo.

3. LA SINDROME DEI BALCANI

Per contestualizzare la polemica intorno all'uranio impoverito è necessario chiarire il fatto che esso emerge come un dibattito sui generis verso la fine dell'anno 2000.

Infatti l'opinione pubblica, principale motore di pubblicizzazione della questione, non si è limitata alla contestazione dell'utilizzo di questo tipo di munizioni, ma si è spinta oltre iniziando a parlare di "sindrome dei Balcani". Questo nome prende origine da una polemica anteriore , quella sull'esistenza di una potenziale "sindrome del Golfo" , per indicare l'insieme delle patologie mediche riscontrate in alcuni reduci americani di ritorno dalla prima guerra del Golfo, sintomi presumibilmente riconducibili all'utilizzo in quel teatro di munizionamenti contenenti gas nervino o uranio impoverito e poi riconosciuti anche in capo ad alcuni

militari delle truppe inglesi. I problemi sanitari che furono denunciati dai *veterans* americani (che nel frattempo si erano costituiti in un'associazione specifica , che si occupava anche di informare i media su quanto stava loro accadendo) furono estremamente eterogenei tra loro: problemi neurologici come la difficoltà a concentrarsi o a comprendere, problemi di udito e di memoria, cecità, ipertensione , problemi ematici, paralisi , problemi respiratori , lesioni muscolari, tubercolosi , epilessia , malformazione dei feti dei figli, leucemia. Proprio a causa della molteplicità delle potenziali malattie si arrivò a parlare di “sindrome”: l'origine di queste problematiche rimaneva comunque dubbia. Dai numerosi elementi raccolti e diffusi dall'opinione pubblica e dalle associazioni di reduci che nel frattempo si erano costituite, la causa primaria della sindrome pareva essere la somministrazione di gas nervino nei teatri bellici, le multiple vaccinazioni polifunzionali cui erano stati sottoposti i militari, l'esposizione a gas tossici dovuti all'incendio di pozzi petroliferi , il contatto diretto con munizioni all'uranio impoverito.

Ad ogni modo, non fu possibile stabilire scientificamente un nesso di causalità tra questi fattori e le conseguenti malattie.

In Europa, il dibattito sull'uranio impoverito fu sollevato in primis dall'opinione pubblica italiana intorno al dicembre del 1999 , dopo che

alcuni militari che avevano preso parte alle missioni balcaniche si ammalarono di leucemia e a tutt'oggi rimane ancora irrisolto.

Per quanto riguarda il profilo scientifico, si sono avvicinate tra loro tesi divergenti sugli effetti del DU in seno alla popolazione civile e militare che ne veniva a contatto, nel momento in cui gli scienziati coinvolti in ricerche sulla materia cominciarono a rendere noti i motivi per cui sarebbe stato opportuno o meno qualificare secondo un rapporto di causalità diretta l'utilizzo di queste armi ed il verificarsi delle malattie .

3.1 LE "CAUSE" STORICHE

Fra l'agosto e il settembre 1994 aerei A-10 della NATO bombardarono la Bosnia con proiettili all'uranio impoverito; quindi esattamente un anno dopo le forze alleate tornarono a colpire la Repubblica bosniaca con missili Tomahawk e circa 10.000 munizioni all'uranio impoverito. Le zone maggiormente danneggiate risulterebbero quelle intorno a Sarajevo e nella Bosnia centrale e centro-meridionale. Lo stesso Dipartimento della Difesa statunitense avrebbe riconosciuto in diverse occasioni le responsabilità della NATO in relazione all'uso di armi al Depleted uranium nel corso dei bombardamenti sulla Bosnia nel

1995. Inoltre anche un comunicato ufficiale dell'epoca, l'Allied Forces Southern Europe Fact sheet, fornisce una stima delle munizioni all'uranio impoverito impiegate nel corso dell'operazione Deliberate Force, fra il 29 agosto e il 14 settembre 1995. Nel periodo compreso fra marzo e giugno 1999 la NATO ricorse nuovamente ai proiettili al Depleted uranium nei bombardamenti contro il Kosovo e la Jugoslavia, e nel febbraio 2000 le forze alleate ammisero pubblicamente l'utilizzo di queste munizioni nel corso dell'operazione Allied Force. Il Segretario Generale della NATO, Lord Robertson, comunicò, infatti, i relativi dati in una lettera indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan. Secondo quanto riportato nella lettera, la NATO avrebbe sparato circa 31.000 munizioni all'uranio impoverito nel corso di quasi 100 missioni. Queste informazioni furono quindi esaminate da un gruppo di scienziati istituito nel 1999 all'interno dell'United Nations Environment Programme (UNEP) allo scopo di analizzare le conseguenze ambientali della guerra del Kosovo. Il gruppo, del quale facevano parte esperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e dell'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati, concluse tuttavia che i nuovi dati non fossero sufficienti per formulare una valutazione scientifica attendibile riguardo all'impatto dell'uranio

impoverito sull'ambiente e sulla popolazione kosovara. Ad ogni modo, gli esperti suggerirono che fossero adottate corrette misure per impedire alle autorità locali e ai civili l'accesso ai luoghi a rischio contaminazione. In seguito, al fine di approfondire sul campo gli effetti provocati in Kosovo dall'impiego del pericoloso agente chimico, alcune agenzie ONU istituirono un team di 14 scienziati, che nel novembre 2000 condusse un'inchiesta in undici dei centododici siti - fra cui cinque nel settore italiano e sei in quello tedesco - nei quali la NATO aveva dichiarato di aver sparato munizioni all'uranio spento. Lo studio fu effettuato in collaborazione con la missione ONU per il Kosovo (UNMIK) e le forze NATO in Kosovo (KFOR), che fornirono il loro contributo soprattutto in campo logistico. Occorre menzionare, però, che il lavoro fu in parte ostacolato dalla presenza di mine e bombe a grappolo sul territorio. Nel corso del sopralluogo gli scienziati raccolsero campioni d'acqua, suolo, vegetazione, edifici, veicoli militari distrutti e penetratori. In tre siti prelevarono anche latte direttamente dalle mucche. Tutti questi campioni furono quindi analizzati in cinque laboratori differenti, fra cui lo Swedish Radiation Protection Institute (SSI) di Stoccolma, l'AC Laboratorium-Spiez svizzero e il Bristol University's Department of Earth Sciences inglese. Gli esperti esaminarono sette involucri e sette penetratori

all'uranio impoverito, registrando un aumento del livello di radiazioni beta in otto siti. Il suolo sotto i penetratori, tuttavia, risultò solo lievemente contaminato. Di conseguenza, il team concluse che nelle aree considerate i rischi chimici e radiologici fossero minimi, pur sottolineando la necessità di effettuare ulteriori indagini per approfondire punti controversi, quali ad esempio la sicurezza delle falde acquifere. In particolare, gli scienziati raccomandarono di estendere le ricerche a tutti i siti contaminati dall'uranio impoverito in Kosovo, effettuare la decontaminazione delle zone interessate dalla presenza di radioattività e comunicare alla popolazione civile eventuali rischi rilevati. I risultati di questo studio sono quindi apparsi nel rapporto dell'UNEP del marzo 2001.

Tipo di munizione (si tratta di proiettili sparati da aerei o carri armati)	Utilizzato in:	Peso del penetratore (pounds)
M829A2 Armor Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot with Tracer (APFSDS-T) (120mm)	Carri armati: M1A1, M1A2	10,5
M900 e SB60-24 (APFSDS-T) (105mm)	Carri armati: M1, M60A3	8,5
PGU-14 Armor-Piercing Incendiary (API) (30mm)	Aereo: A-10 Warthog Elicottero: AH 64 Apache	0,67

3.2. DICEMBRE 2000: GLI EFFETTI DELLA POLEMICA

La polemica sull'utilizzazione delle armi all'uranio impoverito da parte dei militari al servizio NATO in Bosnia ed in Kosovo fu sollevata intorno al dicembre del 2000 dai mass media italiani, inglesi e spagnoli, mentre le autorità italiane annunciavano pubblicamente che alcuni casi di leucemie riscontrati in capo ai militari che avevano preso parte alle missioni balcaniche. Prese così piede la polemica intorno alla "sindrome dei Balcani", che si collocava temporalmente appena dopo il dibattito mediatico ed istituzionale che sul fronte internazionale era stato aperto in seno alla questione della "sindrome del Golfo". Fu per questo che l'allora ministro della Difesa italiano dichiarò all'opinione pubblica che alcuni militari di ritorno dai Balcani si erano ammalati e già qualcuno era morto.

Si spostava quindi sul piano europeo la stessa questione che prima era rimasta isolata nei confini americani, ed ogni Stato europeo iniziava a diventarne attore principale grazie anche alla campagna mediatica di informazione che era stata avviata soprattutto da parte degli organi di stampa italiani.

Ma un altro fattore assimilò la gestione della polemica in Italia a quella americana: se per l'America è tradizione che i reduci di qualche

guerra o missione umanitaria diventino un punto di riferimento e di orgoglio per la popolazione e che da questa siano considerati come degli “eroi”, diversamente in Italia non si era mai verificato un preciso associazionismo riferito al settore militare (comprensivo di soldati e famiglie). Infatti in Italia, anche grazie al sostegno politico di cui poteva vantarsi, l'Associazione delle vittime e dei familiari delle vittime militari si era resa portavoce presso le istituzioni e presso l'opinione pubblica di un problema nascente di ordine giuridico: quale sostegno economico poteva essere offerto alle vittime della “sindrome dei Balcani” e alle loro famiglie? Fondamentalmente gli strumenti di intervento giuridico erano già presenti nella legislazione italiana, ma bisognava riuscire a dimostrare oggettivamente e scientificamente la “causa di servizio” per fare in modo che i soggetti interessati potessero accedere agli ausili e ai benefici economici riservati ai militari invalidati o deceduti a causa dello svolgimento del proprio servizio.

3.3. GENNAIO - FEBBRAIO 2001

Dopo la diramazione della notizia della morte di alcuni militari italiani reduci dal Kosovo, l'allora primo ministro Amato adì direttamente

la NATO per domandare chiarimenti in merito alla questione, sostenuto anche dai governi portoghese e belga. Parallelamente l'Alto Rappresentante delle Nazioni Unite in Kosovo aveva richiesto spiegazioni in merito al deposito di detriti di uranio impoverito sul territorio Kosovaro e sulla localizzazione delle zone in cui tali munizionamenti erano stati usati.

3.4. LA CHIAMATA IN CAUSA DELLA NATO

A causa delle pressioni medianiche ed istituzionali anche la NATO dovette intervenire nel dibattito, anche per via di sollecitazioni formali da parte degli Stati interessati dai problemi. Veniva appunto imputato alla NATO e agli Stati – Uniti il fatto di aver taciuto con gli Alleati sulla natura degli armamenti utilizzati nel Teatro kosovaro. Di conseguenza un altro dibattito si sviluppò in merito alla mancanza di informazione da parte di questi soggetti sui rischi che potevano scaturire dall'impiego di proiettili all'uranio impoverito, e sui motivi per cui non furono predisposte adeguate misure di sicurezza per la protezione dei militari che entravano in contatto con quelle sostanze e sulle conseguenze ecologiche che avrebbero portato notevoli danni anche tra la popolazione civile.

Fondamentalmente il problema della tossicità di queste armi nasceva, poiché all'interno dei proiettili all'uranio impoverito erano contenute anche delle particelle di plutonio, il che riconduceva queste munizioni all'interno del macro-insieme delle armi nucleari, con tutti i rischi e le conseguenze che erano pacificamente note. L'uranio impoverito non era altro che il prodotto di scarto del processo di arricchimento dello stesso uranio durante la produzione di combustibili nucleari in America, che aveva fornito alla NATO le munizioni incriminate e che aveva taciuto in merito ai rischi della (seppur minima) radioattività di queste.

Fu proprio l'attività di pressing mediatico che costrinse quindi la NATO a riconoscere, in data 18 febbraio 2001, che le munizioni ad uranio impoverito utilizzate nei Balcani contenevano *anche* delle particelle di plutonio. Così, se fino a quel momento si era tentato di disconoscere la potenzialità radioattiva dell'uranio impoverito per non imputare a questo le leucemie dei militari, non si poteva più nascondere che queste malattie erano dovute all'esposizione a fattori radioattivi.

3.5. *LE MORATORIE INTERNAZIONALI*

Nell'ambito della richiesta di moratorie internazionali per la messa al bando di armi contenenti uranio impoverito , e quindi deleterie per la salute sia delle truppe alleate che per l'ecosistema dell'ambiente in cui sono utilizzate, anche questa volta l'Italia si è dimostrata il principale interlocutore sulla vicenda presso la Commissione Europea, al punto che l'allora presidente della stessa Commissione propose l'interdizione delle armi contenenti uranio impoverito qualora avessero rappresentato un rischio : così istituì un comitato scientifico per la valutazione scientifica dei rischi di questo tipo di armi.

Il Parlamento Europeo votò quindi una risoluzione la quale chiedeva una moratoria alla NATO sulle armi all'uranio impoverito : anche la NATO istituì una commissione scientifica incaricata di studiare le possibili conseguenze sanitarie dovute all'utilizzazione di uranio impoverito predisponendo una sistema di interscambio di dati ed informazioni con gli Stati Membri , congelando la richiesta di moratoria dell'ambasciatore italiano fino a che non fossero pervenuti i risultati di questo studio.

Ma l'Italia, con il sostegno di Germania, Grecia e Belgio, presentò una richiesta di moratoria per la messa al bando delle armi all'uranio impoverito anche al Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea, ma anche il Consiglio si allineò alla NATO rispondendo che prima di predisporre misure interdittive avrebbe atteso i risultati del comitato scientifico costituito dalla NATO.

Si arrivò così (in Italia con la legge 28 APRILE 2004, N. 131), attraverso una lunga querelle politica ed istituzionale , alla ratifica dell'Emendamento all'articolo 1 della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente dannose o aventi effetti indiscriminati (CCW) del 10 ottobre 1980, adottato a Ginevra il 21 dicembre 2001. L'importanza di questa Convenzione nasce dal riconoscimento da parte della Comunità Internazionale di alcune tipologie di armi come dannose anche per chi le deve gestire ed utilizzare.

3.6. *LE LEGGI ITALIANE*⁴¹

Per quanto riguarda la legislazione italiana , non si può dire che esista una precisa normativa posta a tutela del personale civile e militare risultato esposto all'uranio impoverito. Si possono rintracciare embrioni di norme all'interno di leggi delega di finanziamento alla missione, che parlano di indennizzo in caso di inabilitazione per cause di servizio, oppure di monitorizzazione dello stesso personale qualora risultasse operativo in Teatri potenzialmente esposti. Sono state avviate ben tre commissioni parlamentari in materia che hanno attraversato tre diversi governi alternativi tra loro ; l'ultima commissione è stata costituita dal Senato nell'ottobre 2006 con l'intento di sbloccare questo empasse legislativo che formalmente impedisce la redazione di un corretto disegno di legge in materia sia di prevenzione che di regolamentazione dei controlli effettuati. Le precedenti commissioni si sono occupate , infatti , di fare controlli a macchia di leopardo , non riuscendo, o non potendo, sul piano statistico e scientifico a dimostrare l'effettività della "causa di

⁴¹ Si rimanda a quanto descritto nel capitolo primo

servizio” per molti dei militari esposti al DU che si sono successivamente ammalati.

I più importanti studi effettuati prima del 2006 sull’uranio impoverito sono stati due: quello effettuato dalla Commissione Mandelli, istituita dal Governo Italiano, e quello effettuato dalla Sanità Militare dell’Esercito a firma del Colonnello medico Mario Peragallo.

La “Commissione Mandelli”, istituita dal Ministro della Difesa con D.M. 22/12/2000, ha esaminato ed approfondito le problematiche, emerse negli ultimi mesi dell’anno 2000, relative alle segnalazioni di un eccesso di casi di neoplasie maligne, in particolare leucemie acute e linfomi, che si sarebbero verificate nel personale militare impiegato dal 1995 in Bosnia e dal 1999 in Kosovo. Le conclusioni della Commissione sono state rese pubbliche in una serie di relazioni,⁴².

I risultati della relazione finale⁴³, hanno evidenziato, nel personale militare impiegato in Bosnia e Kosovo, da una parte un numero di tumori maligni significativamente inferiore a quello atteso, calcolato sulla base dei dati di incidenza dei Registri Tumori italiani relativi al periodo 1993-97 e, dall’altra, un eccesso significativo di casi di linfoma di Hodgkin. Tale

⁴² rilasciate in data 19/03/2001 (relazione preliminare), in data 23/05/2001 (seconda relazione) e 11/06/2002 (relazione finale)

⁴³ pubblicati sul Notiziario dell’Istituto Superiore di Sanità (vol. 16, n° 7/8, luglio/agosto 2003)

eccesso di casi è stato messo da alcuni in relazione ad una possibile esposizione a radiazioni ionizzanti, conseguente alla dispersione di proiettili contenenti uranio impoverito (DU) in molte aree geografiche della Bosnia e del Kosovo, nelle quali sono state successivamente dislocate le truppe italiane impiegate nelle missioni SFOR e KFOR.

Lo studio condotto dalla Sanità Militare dell'Esercito , ultimato a distanza di più di un anno dalla relazione finale della “Commissione Mandelli” si proponeva essenzialmente di determinare l’effettiva incidenza delle neoplasie maligne nella totalità del personale militare delle FFAA in un periodo sufficientemente lungo (1996-2002), al fine di consentire raffronti non solo con i dati dei Registri Tumori nazionali, ma anche all’interno della popolazione militare stessa (un vero e proprio studio di coorte ⁴⁴, come quelli effettuati dai ricercatori americani ed inglesi ; inoltre , si proponeva anche di verificare nel tempo la persistenza o meno dell’eccesso di casi di linfoma di Hodgkin, così come anche l’eventuale presenza in eccesso di altre patologie tumorali, nella coorte dei militari impiegati nel teatro balcanico.

⁴⁴ lo studio di coorte corrisponde allo studio effettuato su una certa percentuale di militari considerata come esemplificativa, al fine di poter raggiungere le finalità statistiche per il quale viene predisposto.

Al termine di questo studio poterono essere tratte le seguenti conclusioni: in accordo con le conclusioni della “Commissione Mandelli”, la popolazione militare sembra essere caratterizzata, specie nella fascia 45-64 anni, da un’incidenza di tumori maligni inferiore a quello della popolazione italiana, anche limitando il confronto con i dati dei Registri Tumori delle province meridionali (Napoli, Ragusa e Sassari)(effetto della selezione fisica all’atto dell’ arruolamento, detto “healty workers effect”) ; l’eccesso di casi di linfoma di Hodgkin osservati nei militari esposti, evidenziato dalla “Commissione Mandelli”, si è successivamente ridotto in maniera considerevole, sia per il modesto aumento dei casi osservati (da 12 a 14), sia per l’ampliamento della popolazione studiata (da 43.058 a 59.923 soggetti), sia per la considerevole dilatazione del periodo di osservazione (da 115.037 a 228.771 anni/persona), sia anche per la scelta di utilizzare un gruppo di controllo probabilmente più adeguato; tanto che attualmente tale eccesso di casi non è più statisticamente significativo.

Sembra che la Sanità Militare non si sia fatta trovare impreparata come testimoniato anche dalla messa a punto di iniziative relative al monitoraggio biologico dei militari italiani e allo sviluppo di un servizio di ematologia militare in grado di rispondere alla continua e crescente

richiesta in termini di prevenzione diagnosi e cura: infatti, è stato dato il via al progetto SIGNUM (Studio Impatto Genotossico Nelle Unità Militari), attualmente in corso (già terminata la prima fase dei prelievi in Patria e a buon punto la seconda con i prelievi in territorio irakeno).

Il SIGNUM è il primo studio prospettico seriale rivolto all'individuazione di eventuali tracce di uranio e/o altri elementi sulle matrici biologiche, (sangue, urine, capelli) dei militari impegnati in operazioni al fine di accertare o meno eventuali contaminazioni e di valutarli sotto l'aspetto medico, ai fini della prevenzione e della tutela della salute del personale impegnato e per i notevoli risvolti medico-legali. L'indagine prevede due tempi ben distinti con prelievi a ridosso dell'invio in teatro e poco prima del rientro in Patria, configura una complessa organizzazione con il coinvolgimento di numerose istituzioni scientifiche civili e militari. Un controcampione di queste matrici biologiche sarà conservato, per congelamento, per 30 anni a maggior tutela del personale militare impegnato fuori area.

CAPITOLO TERZO

I PROBLEMI GIURIDICI

1. IL CUORE DEL DIBATTITO

Il cuore del dibattito giuridico riguardo agli effetti delle armi all'uranio impoverito, si sostanzia fundamentalmente nell'imputazione della responsabilità giuridica e nelle richieste risarcitorie avanzate da coloro che hanno sofferto delle malattie incluse all'interno del complesso sintomatico, oltre che nell'applicazione tardiva del "principio di prevenzione".

1.1. LA CODIFICAZIONE INTERNAZIONALE IN TEMA DI ARMI NON CONVENZIONALI

La problematica riguardante le armi all'uranio impoverito in relazione alla legislazione internazionale sugli armamenti non convenzionali, potrebbe essere rapportata alla legislazione riguardante le mine anti-uomo. Il parallelismo tra questi due tipi di armamenti scaturisce

dalla similitudine degli effetti a lungo termine che da essi scaturiscono: come le mine anti - uomo , l'uranio impoverito continua a diffondere i propri effetti nocivi per la salute per un lungo tempo successivo all'arresto di un conflitto , ed inoltre un paragone può essere operato se si considera la grande difficoltà che si pone nelle operazioni di bonifica del territorio da queste armi e nell'incidenza che le stesse possono avere sotto il profilo ambientale.

Le armi all'uranio impoverito sono state per questo inserite all'interno del protocollo 3 della Convenzione di Ginevra in tema di armi non convenzionali del 1980, modificata nel 2001 , ovvero quelle armi capaci di essere eccessivamente dannose o aventi effetti indiscriminati a livello sanitario di chi ne è vittima e di chi le usa. Questo protocollo limita oltretutto l'utilizzo di armi esplosive in zone prevalentemente abitate da popolazione civile⁴⁵.

Infatti, prima del 2001 il trattato di Ginevra non includeva nella definizione di “armi non convenzionali” anche quelle contenenti uranio impoverito , si prevedeva la proibizione dell'impiego di mine anti-uomo all'interno dei conflitti armati (non la produzione), poiché riconosciute

⁴⁵ Per popolazione civile si intenda quella parte di popolazione estranea alle parti opposte in un conflitto e risiedente all'interno di un teatro di guerra.

come lesive dell'integrità umana anche in un periodo successivo al termine di un conflitto , ma nulla si diceva riguardo a quegli armamenti che allo stesso modo fossero in grado di sviluppare danni alla salute in un arco temporale medio- lungo rispetto alla fine del conflitto in cui erano state impiegate. Per questo nel 2001 , anche sulla base di numerose moratorie che erano state presentate alla comunità internazionale , fu prevista l'estensione della definizione di “arma non convenzionale” anche alle armi contenenti uranio impoverito , grazie all'inserimenti di un emendamento al primo articolo dello stesso protocollo.

Tale parallelismo potrebbe essere applicato anche a livello legislativo, se ci si riferisce ai protocolli applicabili a specifiche convenzioni internazionali in tema di *mine action* e estensibili in via analogica anche alle armi all'uranio impoverito.

Il documento base delle Nazioni Unite “*International Management for Mine Action*” edito dall'UNMAS definisce come attività di *Mine Action*⁴⁶

⁴⁶ L'attività di *mine action* comprende alcuni gruppi di attività principali e in particolare:

- educazione ed istruzione a difendersi dal pericolo delle mine (*Mine Risk Education - MRE*);
- ricognizione e controllo del territorio (attività di *survey*), rilevamento delle aree a rischio (attività di *mapping*), segnalazione e recinzione delle aree pericolose (attività di *fencing*), accompagnate da immediati interventi EOD, laddove necessario;
- sminamento umanitario, che prevede tutto ciò che è necessario per individuare ed eliminare le mine;

(MA) gli interventi specialistici tesi a ridurre l'impatto socio economico ed i vincoli che la presenza delle mine e degli ERW (*Explosive Remain of the War* - ERW) , in generale inducono sulle popolazioni emergenti da un periodo bellico. Non si tratta quindi solo di attività di sminamento o di semplice bonifica del territorio intesa come “pulizia da ciò che inquina, ma di attività integrate finalizzate a garantire ai civili di vivere e lavorare in sicurezza, consci dei possibili pericoli connessi con la presenza di mine, di UXO (*Unexploded Ordnance* - UXO), e, più in generale, di ERW.

Immediatamente in coincidenza al post conflitto e nella fase di emergenza vera e propria, le attività di MA sono generalmente gestite dalle Nazioni Unite, qualora insediate nel teatro delle operazioni. L'attore principale è l'UNMAS nella fase di emergenza iniziale, che immediatamente avvia il processo di insediamento di strutture di coordinamento destinate a funzionare fino al soddisfacimento dell'esigenza specifica. Tali strutture sono riconducibili ai *Mine Action Coordination Centre* (MACC) nazionali. Le forze militari presenti sul territorio possono giungere ad assumere un ruolo preminente se, in

-
- bonifica del campo di battaglia (*Battle Area Clearance* - BAC), dove l'accento è invece posto sull'individuazione e l'eliminazione di UXOs ed ERW in generale;
 - assistenza alle vittime;
 - gestione delle risorse allocate per le attività specifiche;
 - individuazione e realizzazione di strumenti e materiali necessari per le attività di bonifica.

assenza di una struttura governativa locale o di strutture delle Nazioni Unite, dovesse essere assicurata l'efficienza funzionale di una specifica struttura sociale afferente al teatro d'operazioni, nel rispetto degli obblighi previsti dalla quarta Convenzione di Ginevra (art. 55) per i contingenti militari che operano in paesi terzi, in particolare se truppe di occupazione. In questo caso, le attività di MA arrivano a configurarsi come parte precipua degli interventi prioritari essenziali per garantire la ripresa socio-economica, in sovrapposizione ed a premessa della ricostruzione o del ripristino di opere d'arte primarie (acquedotti, elettrodotti, scuole, ecc.) e, successivamente, per rendere sicuro lo svolgimento delle attività vitali da parte della popolazione residente. Dopo la fase di emergenza, ed all'atto del trasferimento della gestione all'amministrazione locale o ad un governo regolarmente insediato, le forze militari in teatro, coordinandosi con l'UNMAS, o con le altre Agenzie presenti sul territorio e/o semplicemente con l'eventuale MACC nazionale, possono vigilare sulle attività di formazione degli ex-militari smobilitati locali, nel quadro dei programmi di "riconversione professionale".

L'intervento a favore della popolazione è comunque limitato ad interventi urgenti, su chiamata o di iniziativa, per fronteggiare casi in cui esista un imminente e grave pericolo per i residenti civili.

1.2. RISCHI NON PREVISTI E RESPONSABILITÀ

Dopo l'emersione del problema uranio impoverito sono state sollecitate e formalizzate alcune attività di indagine sulla responsabilità delle istituzioni in merito a questa vicenda.

Le richieste formulate non vertono sul riconoscimento come “causa di guerra” dello sviluppo di un nesso di causalità tra le patologie osservate e l'esposizione nel teatro operativo alle munizioni all'uranio impoverito. L'imputazione della causalità è necessaria per poter garantire alle persone colpite da questa sindrome l'accesso alla tutela di tipo previdenziale come predisposta dal nostro ordinamento. Altre richieste però sono state avanzate in sede penale, poiché si è tentato anche di ricondurre lo sviluppo di dette patologie come conseguenza dell'utilizzo di armi proibite ipotizzando la configurazione giuridica di un crimine di guerra, con tutte le conseguenze implicate dall'applicazione non solo del codice

penale militare ma anche delle sanzioni previste dalle convenzioni internazionali in materia di utilizzo di armi proibite .

1.3. IL PRINCIPIO DI PREVENZIONE

In riferimento ai rischi nucleari , in passato era già stato possibile applicare delle misure preventive rispetto a coloro che operavano all'interno di poligoni di tiro.

Il principio di prevenzione nasce intorno agli anni '70 con la concettualizzazione di certi rischi che avrebbero potuto svilupparsi in capo ad alcuni lavoratori operanti in certi ambienti, o posti a contatto con talune sostanze potenzialmente pericolose per la propria salute, ma anche in riferimento ai rischi ambientali puri, pericolosi anche per l'equilibrio ecologico oltre che sanitario. Questo è stato giuridicamente riconosciuto a livello mondiale durante la conferenza internazionale sulla protezione del mare del Nord del 1987.

Ciò scaturì come una risposta alle incertezze date dal rapporto tra il progresso tecnologico in materia di sviluppo economico e i rischi da questo causati conoscibili potenzialmente ma non certi e conosciuti scientificamente.

La protezione e la prevenzione dei rischi opera nel settore di applicazione tecno-scientifica , ma si riferisce ai diversi materiali adottati ed applicati, suscettibili di provocare degli effetti sanitari nocivi sviluppabili in un medio-lungo periodo , come ad esempio quelli causati dall'esposizione all'amianto (asbestosi e silicosi) .

Data la specificità della materia , si rivelava quindi indispensabile la determinazione del nesso di causalità tra l'impiego di determinati materiali e le conseguenze sanitarie secondo criteri di tipo statistico, basati sull'analisi di lavoratori , materiali e malattie e l'intersecazione di questi fattori, al fine di poter delineare con certezza i tratti di una possibile “malattia professionale”.

La caratteristica della prevenzione quindi riguarda la limitazione dei rischi professionali mediante l'utilizzo di specifici accorgimenti protettivi.

Per quanto riguarda l'uranio impoverito quindi fu formulata la stessa richiesta di prevenzione del rischio rispetto ai militari che si trovavano a lavorare a contatto con queste armi e negli ambienti contaminati da tali sostanze : si rendeva necessaria l'applicazione anche in campo militare degli stessi principi che già operavano in campo ambientale ed industriale.

Prevenire però significa anche eliminare la fonte di un rischio potenziale, cioè sopprimere l'utilizzo di ciò che *ab origine* costituisce un

rischio sanitario per i lavoratori. La certezza di queste definizioni è rappresentata dunque dal riconoscimento da parte della comunità scientifica dell'esistenza di taluni rischi e di specifiche conseguenze potenzialmente negative sulla salute umana ed ambientale e prodotte da un materiale o da una sostanza impiegate in un'attività lavorativa, in modo tale che l'applicazione del principio di prevenzione rappresenti la linea di demarcazione tra un pericolo potenziale ed un pericolo effettivo.

In proposito alla vicenda uranio impoverito allora sembra davvero inquietante che l'utilizzo di questo tipo di armi non sia stato ricompreso tra i rischi tradizionali connessi all'esercizio dell'attività militare, con la conseguenza che i problemi da esso derivati non possano essere tutelati in via previdenziale (quale che sia il meccanismo giuridico applicato , se di tipo preventivo o di tipo successivo basato sul verificarsi dell'effetto dato dal nesso di causalità) .

Oltre a ciò , così come nel caso dell'amianto, si rende doveroso anche un intervento di bonifica da operare sia nell'ambiente in cui tali armi sono state impiegate ma anche nelle zone limitrofe ai poligoni di tiro e ai depositi in cui armi potenzialmente radioattive sono state stoccate.

Il principio di prevenzione rappresenta poi uno dei cardini del diritto internazionale in tema di ambiente: esso può essere definito come

l'imposizione gravante sul Legislatore di valutare in via preventiva le conseguenze negative che possono riverberarsi sull'ambiente a fronte di una specifica attività umana e nel caso siano prospettati dei danni all'ecosistema l'autorità è tenuta ad agire per sopprimere o ridurre tali conseguenze negative. Poiché non è sempre possibile prevedere ex ante, e con certezza scientifica, i rischi causati da una certa attività tecnica e scientifica dell'uomo, l'articolo 15 della Convenzione ONU di Rio de Janeiro del 1992 in tema di sviluppo sostenibile (U.N. doc. A/CONF.151/26) stabilisce che “ *al fine di proteggere l'ambiente , l'approccio precauzionale sarà ampiamente applicato dagli Stati secondo le rispettive capacità. Qualora sussistano minacce di danno grave ed irreversibile, il difetto di una piena certezza scientifica non sarà utilizzato quale ragione per ritardare l'adozione di misure efficaci, in rapporto ai costi, per prevenire il degrado ambientale*”⁴⁷.

Si può proteggere l'ambiente durante un conflitto armato? Certamente, come previsto tra l'altro dall'articolo 35 paragrafo 3 del Protocollo di Ginevra (reso esecutivo in Italia dalla legge 22 dicembre 1985 n. 762): secondo tale norma è previsto un divieto generale di impiegare mezzi e metodi di guerra concepiti con lo scopo di

⁴⁷ GESTRI , voce *Diritto Ambientale Internazionale*, in *Dizionario di Diritto Pubblico*, diretto da S. CASSESE, Milano, Giuffrè editore, 2006, pag. 215 ss.

provocare, o dai quali ci si può attendere che provochino, danni estesi, durevoli e gravi sull'ambiente naturale. La Corte Internazionale di Giustizia, nel parere dell'8 luglio 1996 relativo alla liceità della minaccia o dell'uso di armi nucleari, ha affermato l'esistenza di un "obbligo generale di proteggere l'ambiente naturale contro i danni estesi, durevoli e gravi"⁴⁸.

2. IL DIRITTO AD UNA PENSIONE: UNA NUOVA FORMULAZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO

La normativa italiana prevede che i militari operanti in un Teatro Bellico possano usufruire di una pensione privilegiata nel caso risultino "vittime del dovere". Cos'è una vittima del dovere? Nel gergo militare è un soggetto reso inabile al lavoro, invalido, o deceduto durante lo svolgimento del proprio servizio ma come si vedrà, tale concetto si è modificato nel corso degli anni a seguito di numerosi interventi di modifica sia per quanto riguarda i presupposti soggettivi che i presupposti oggettivi di integrazione di questa fattispecie.

⁴⁸ RONZITTI, *Diritto Internazionale dei conflitti armati*, II ed., Torino, Giappichelli, 2001.

La disciplina concernente le pensioni privilegiate è inserita all'interno delle Leggi in materia di Speciale Elargizione (di seguito S.E.) previste dal Legislatore Italiano ed operanti a partire dal 1973.

Fulcro della normativa in tema di applicazione delle S.E. ai soggetti operanti all'interno di missioni internazionali è costituito dalla legge 15 del 27 febbraio 2002. Ai sensi di questa legge è prevista l'applicazione dell'articolo 3 della legge 308/1981 anche in caso di decesso del personale militare nel corso dello svolgimento di missioni internazionali, e per questi soggetti è disposta l'attribuzione del trattamento di reversibilità raggugliato al trattamento di attività del pari grado in servizio, o , qualora più favorevole, del grado immediatamente superiore: si esplicita quindi che anche questi soggetti sono da considerare vittime del dovere ai sensi dell'articolo 5 della stessa legge 308/1981. Beneficiari di tale reversibilità saranno le vedove ed gli orfani dei “ caduti vittime del dovere” in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili o militari, ovvero in operazioni di soccorso.

Ulteriore passo verso l'estensione di tale trattamento, ovvero una speciale elargizione e un assegno vitalizio non reversibile, anche ai soggetti vittime di eventi occorsi al di fuori del territorio nazionale ex art. 3 legge 466/1980, è rappresentato dalla legge 369/2003 la quale, con

l'interpretazione autentica dell'art. 82 co. 1 legge 388/2000, è andata a modificare e ad estendere l'ambito di applicazione delle leggi 302/1990 e 407/1998.

Infine , è con la legge finanziaria per l'anno 2006 che definitivamente viene enucleata una summa di tutte le leggi precedentemente succedutesi: si elencano infatti le categorie di soggetti cui applicare i benefici offerti dalla qualifica di vittima del dovere, e tra questi anche a coloro i quali abbiano subito una invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento di funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi [...] a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di "ostilità" , ovvero in operazioni di soccorso.

2.1. UN'IPOTETICA NUOVA SOLUZIONE LEGISLATIVA

In relazione a quanto espresso nei precedenti paragrafi in tema di affinità tra gli effetti a medio/lungo termine causati dall'esposizione all'amianto e all'uranio impoverito si propone di seguito una soluzione

ipotetica con riguardo ad un possibile trattamento previdenziale riservato alle presunte e probabili vittime del D.U.

Il punto di partenza per l'elaborazione di tale analogia normativa rappresentato dal disegno di legge n. 23⁴⁹ della XV Legislatura contenente “ *disposizioni in favore dei lavoratori e dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto e ai loro familiari*”, con modifiche riferite al d.lgs 25 luglio 2006 n. 257⁵⁰ .

Già dal titolo di questo disegno di legge si evince che la tutela (previdenziale) offerta ai soggetti indicati nell'art. 1 dello stesso riguardi non solo i lavoratori che siano risultati esposti all'amianto per uno specifico periodo temporale, ma che tali benefici siano estesi anche a quei cittadini che abbiano vissuto delle situazioni abitative, ambientali o familiari in cui sia stata provata l'esposizione alle fibre d'amianto.

In tema di uranio questa equiparazione potrebbe essere ben dimostrata dalla tutela risarcitoria ottenuta dai veterani americani di ritorno dalla Guerra del Golfo nel 1991 (già da allora si era cominciato a parlare di uranio impoverito negli Stati Uniti) attraverso una *class action*.

⁴⁹ Con la speranza che possa terminare il proprio iter legislativo senza infangarsi in qualche commissione parlamentare come già accaduto al disegno di legge *n. 2553* su iniziativa degli Onorevoli Senatori Palella, Smuraglia, Grosso, Battafarano, Donise, De Martino, Bretoni e presentato alla presidenza del Senato della Repubblica in data 25 luglio 1997

⁵⁰ Attuazione della DIRETTIVA 2005/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro.

Questi militari lamentarono infatti neuroplasie ed altre nefaste malattie causate da esposizione o contatto a munizioni contenenti D.U. , ma fu richiesta la medesima tutela anche per i propri familiari attraverso la dimostrazione che, a causa dello status biogenetico del reduce alterato dagli effetti del D.U., erano state trasmesse loro durante la fecondazione , delle particelle nefaste al punto da procurare tumori all'utero delle mogli e deformazioni gravi nei nascituri.

Non occorre spostarci però in territori troppo lontani, dove una lobby di veterani riesce ad ottenere quanto un sindacato italiano in rivolta non riuscirebbe neanche a sperare, si può passare adesso all'analisi della situazione italiana.

Infatti, in occasione di quanto verrà riferito a proposito del poligono di Perdasdefogu in Sardegna, si avrà modo di venire a conoscenza della c.d. "Sindrome di Quirra", ovvero un complesso sintomatico di malattie riscontrate nella popolazione civile residente allo stesso Poligono ed assimilabili alle malattie contratte dai militari reduci della missione Balcanica. Per di più , in Italia iniziano proprio in questo periodo (anno 2007) ad emergere le prime denunce provenienti dal personale civile impiegato nelle missioni estere in cui è stato utilizzato munizionamento al D.U. , poiché anche questi soggetti si stanno ammalando di quella stessa

“Sindrome dei Balcani” che ha colpito in un primo momento solo i militari del contingente. Se è possibile arrivare a circoscrivere un numero quasi esatto di militari impiegati nella missione, di sicuro non sarà affatto semplice se non impossibile, censire con approssimativa esattezza il personale civile impiegato all'interno delle missioni umanitarie per poter almeno prevedere l'esborso statale per provvedere ad eventuali richieste risarcitorie.

Se poi l'uranio, al pari dell'amianto, viene considerato come un elemento inquinante e danneggiante dell'ecosistema, è ben comprensibile che anche coloro i quali non abbiano avuto contatto diretto con munizioni al D.U. o schegge di questi, ma che abbiano vissuto all'interno di una situazione ambientale compromessa dalle “basse radiazioni” emesse dal D.U., possono essere legittimate a richiedere una adeguata tutela previdenziale o risarcitoria basata sulla esposizione indiretta al D.U. in caso di insorgenza di malattie assimilabili al ceppo di quelle incluse nella “Sindrome dei Balcani”. Tra l'altro, parte della letteratura medica americana, ha inteso il linfonodo di Hodgkin come generato da un ceppo virale potenzialmente sviluppabile in determinate situazioni di inquinamento ambientale, e trasmissibile per esempio attraverso l'inquinamento di falde acquifere: quindi, indipendentemente dalla

sostanza specifica che abbia comportato l'inquinamento e le conseguenti malattie, sicuramente l'effetto causato da alcune sostanze radioattive, tossiche od altamente inquinanti (chimicamente assimilabili tra loro) potrebbe essere ricondotto all'interno di una medesima macrostruttura.

Tale premessa per dimostrare che i presupposti soggettivi per l'identificazione dei beneficiari dell'ipotetica tutela prospettata, potrebbero essere rappresentati dall'insieme dei soggetti esposti a tale sostanza indipendentemente dalla qualificazione civile o militare della propria attività. In base a ciò, prendendo spunto da quanto affermato scientificamente dai detrattori della teoria della radioattività dell'uranio impoverito, potrebbe essere escluso il nesso di causalità tra munizioni all'uranio e neuroplasie, ma non si certo negare che il verificarsi di un complesso di effetti comuni in capo a soggetti equiparabili tra loro per contemporanea permanenza in una determinata area, od esercenti una medesima attività stanti condizioni lavorative simili, possa essere causato dalla esposizione ad indeterminate sostanze utilizzate durante operazioni belliche o simulazioni di esse e riconducibili sotto la dicitura di armi CCW o LLR.

In tale modo la tutela potrebbe essere offerta a tutti questi soggetti, e la procedura per l'attribuzione di eventuali benefici potrebbe essere

parzialmente snellita stante la non indispensabile e precisa ammissione da parte dell'Amministrazione della Difesa dell'utilizzo di un particolare tipo di munizionamento: in questo modo il presupposto oggettivo dell'eventuale normativa predisposta ad hoc potrebbe essere di più agevole individuazione.

Seguendo l'impostazione della legge in materia di amianto sarebbe in tal modo assicurato anche lo stesso principio di prevenzione mutuato dal diritto ambientale e applicato sotto forma di tutela previdenziale.

La copertura economica per una legge di questo tipo potrebbe essere garantita dal comma 902⁵¹ della legge finanziaria per l'anno 2007, legge 296/2006 e sostenuta a livello legislativo dalla circolare attuativa del ministero della difesa promulgata in data 10 giugno 2007⁵².

Disegno di legge

⁵¹ 902. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 finalizzata ad interventi sanitari che si rendano eventualmente necessari in favore di personale affetto da infermita' letali ovvero da invalidita' o inabilita' permanente nonche' al monitoraggio delle condizioni sanitarie del personale militare e civile italiano impiegato e delle popolazioni abitanti in aree interessate da conflitti per i quali siano in corso missioni internazionali e di assistenza umanitaria, nonche' in poligoni di tiro nazionali, e nelle zone adiacenti, nei quali siano sperimentati munizionamento e sistemi di armamento.

⁵² MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' MILITARE, II REPARTO, Rimborso spese di cura ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007). Art. 1, comma 902. Circolare applicativa.

Articolo 1 *Definizioni:*

ai fini della presente legge si intendono per soggetti esposti od ex esposti all'uranio impoverito (o ad altra sostanza assimilabile per struttura ed effetti cagionati sulla salute umana e sull'ambiente) :

- i cittadini italiani i quali in occasione di una prestazione di lavoro in ambito militare o civile, all'interno o all'esterno del territorio Nazionale ma comunque alle dipendenze o al servizio di una pubblica amministrazione, di una organizzazione non governativa o di una organizzazione internazionale o di un ente, associazione o società privata appaltatrice di servizi per conto dell'Amministrazione Difesa o sotto la supervisione della stessa, debbano eseguire o abbiano eseguito operazioni di manipolazione di materiali contenenti uranio impoverito, di individuazione e bonifica dei siti ,o che siano stati a contatto con esso in modo diretto od indiretto;

- i cittadini civili o militari che si trovino o che si siano trovati in situazioni abitative, ambientali in cui sia stata provata l'esposizione a nanoparticelle di uranio impoverito.

Articolo due: *Fondo per le vittime da uranio impoverito*

Si prevede l'istituzione di un Fondo per le vittime dell'uranio impoverito (modellato sulla struttura di un "Fondo di riserva per le spese

impreviste ex art.1 legge 28.12.1998”) con contabilità autonoma e separata presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti al fine di coordinare le attività in materia normalmente spettanti ad INPS ed INAIL (includendo altresì nel Fondo ciò che le Leggi dello Stato riservano a tali enti per questa determinata materia) a favore dei soggetti che ai sensi del D.P.R. n. 243 del 7.7.2006, abbiano contratto malattie a causa dell’uranio impoverito o, in caso di loro decesso a causa della malattia, ai loro superstiti, ai quali l’ente assicuratore di dipendenza abbia liquidato una rendita ai sensi dell’articolo 1 commi 562-565 della legge 266 del 23.12.2005.

Scopo del Fondo è quello di erogare tali elargizioni ed altre prestazioni accessorie di cui all’articolo 902 legge 296 del 27.12.2006.

Il Finanziamento del Fondo sarà a carico dei ministeri interessati nella misura percentuale risultante dalle previsioni di bilancio dello Stato ma le prestazioni erogate dovranno essere comunque tali da assicurare l’equilibrio finanziario del Fondo stesso. Per l’anno 2007 si considerano destinate a confluire nel Fondo le disponibilità finanziarie di cui agli articoli 566⁵³, 898⁵⁴,902,1238,1239,1249,1241 della legge 296 del

⁵³ **566.** Al fine di dare continuità alle attività di sorveglianza epidemiologica, prevenzione e sperimentazione di cui alla legge 19 gennaio 2001, n. 3, gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono autorizzati a procedere all’assunzione di personale a

27.12.2006 per la quota relativa all'utilizzo dei fondi destinati alla ricerca in questo ambito, art. 15 comma 6 legge 298 del 27.12.2006⁵⁵

Articolo 3: *coefficienti pensionistici*

tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica all'uopo rideterminata e del finanziamento complessivo deliberato annualmente dal CIPE, integrato dalla quota parte della somma di cui al terzo periodo del presente comma. Nelle procedure di assunzione si provvede prioritariamente alla stabilizzazione del personale precario, che sia in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 ovvero che sia stato in servizio per almeno tre anni anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge purché abbia superato o superi prove selettive di natura concorsuale. A far data dal 2007 lo stanziamento annuo della legge 19 gennaio 2001, n. 3, è rideterminato in euro 30.300.000. Il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti gli Istituti zooprofilattici sperimentali, definisce con apposito programma annuale le attività da svolgere nonché i criteri e i parametri di distribuzione agli stessi di quota parte del predetto stanziamento.

⁵⁴ **898.** Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa è istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di 25 milioni di euro, destinato alle bonifiche delle aree militari, sia dismesse che attive, e di pertinenza dei poligoni militari di tiro, nonché delle unità navali, effettuate d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche mediante l'impiego del genio militare. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al presente comma.

⁵⁵ 6. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri della salute, dell'interno e della difesa, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri della salute, dell'interno e della difesa il "Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area Bosnia-Erzegovina e Kosovo, nonché per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area" iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base "Missioni internazionali di pace" di pertinenza del centro di responsabilità "Dipartimento dell'innovazione" dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2007.

I cittadini i quali dispongano dei requisiti soggettivi stabiliti sub Articolo 1 e che si siano trovati ad essere indirettamente esposti o che abbiano avuto contatto indiretto con uranio impoverito od affini per un periodo incerto, allo stato attuale non scientificamente determinabile, ma superiore a mesi uno, ovvero che abbiano avuto diretto contatto con la sostanza (in entrambi i casi in possesso di certificazioni rilasciate ad hoc dal Ministero della Difesa e depositate presso l') e che in un arco temporale di circa 10 anni potrebbero aver manifestato patologie imputabili a questa , dispongono della facoltà di chiedere alternativamente che ai fini dell'anticipazione all'accesso alla pensione o ai fini della determinazione dell'importo della pensione secondo modalità di maggiorazione del coefficiente pensionistico nella misura di 1,10 ; 1,15; 1,25 a seconda del grado di esposizione e dell'arco temporale di esposizione accertati e scientificamente determinabili (allo stato attuale ciò non è ancora possibile perché il dibattito scientifico a monte è ancora aperto e fondato su posizioni inconciliabili tra loro).

Articolo 4: provvidenze economiche nei casi di neoplasie causate da uranio impoverito ed affini

I lavoratori ed i cittadini affetti da neoplasie professionali ed ambientali delle quali l'uranio impoverito o sostanze ad esso assimilabili

siano state causa o concausa, denunciate e riconosciute, hanno diritto alla Speciale Elargizione ex art. 5 commi 1,2,3,4 ed art. 6, comma 1 della legge n. 206 del 3.8.2004

Articolo 5: Prestazioni Sanitarie

Si rimanda a quanto affermato dalla circolare applicativa dell'articolo 902 legge 296 del 27.12.2006 ed allegati alla stessa ma con estensione dei benefici predisposti anche a coloro che non siano in possesso del requisito soggettivo della dipendenza lavorativa dall' A.D.

Articolo 6: Assistenza legale gratuita

Si prevede per i soggetti di sub. Art. 1 il diritto all'assistenza legale gratuita prestata da avvocati liberi professionisti, anche mediante convenzioni stipulate tra associazioni di categoria siano esse di natura sindacale o meno ed associazioni dei cittadini e dei lavoratori esposti od ex esposti alla sostanza.

Articolo 7: Copertura finanziaria

L'intero onere finanziario di copertura del Fondo e delle disposizioni della presente legge è posto a carico :

- dei singoli Dicasteri interessati a mezzo delle dotazioni elargite dalle leggi in tema di Bilancio Statale;

- dello Stato secondo quanto previsto dalle leggi in tema di Bilancio.

Ulteriori finanziamenti, qualora ritenuti necessari, potrebbero essere reperiti in misura proporzionale all'interno di parte delle plusvalenze realizzabili dallo Stato attraverso l'impiego di società sue partecipate, anche in via esclusiva, operanti all'interno di Paesi oggetto di *mission* ovvero derivanti dalle plusvalenze realizzate attraverso la stipula tra l'Italia ed i suddetti Paesi di Convenzioni bilaterali economicamente convenienti e tali da offrire possibilità di impiego di società partecipate, anche in via esclusiva, dallo Stato Italiano.

Il deposito del Fondo presso la Gestione Separata della C.d.P. S.P.A. garantirebbe altresì la fruttuosità dei capitali confluiti nel Fondo qualora inutilizzati anche temporaneamente.

CAPITOLO QUARTO

URANIO IMPOVERITO E “SINDROME DI QUIRRA”

1. IL POLIGONO SPERIMENTALE E DI ADDESTRAMENTO INTERFORZE DI PERDASDEFOGU (SARDEGNA)

Il Poligono sperimentale e di addestramento interforze di Salto di Quirra, in Sardegna, ha come simbolo un missile di tre colori, che sta a dimostrare che la sua attività si svolge su cielo, terra e mare. Dal punto di vista storico, il Poligono nasce nell'agosto del 1956, per l'esigenza dell'Aeronautica di iniziare la sua avventura nello spazio, e diventa interforze nel 1959. Da questa data comincia concretamente la sua vita.

A suo tempo fu scelto il sito di Perdasdefogu (che significa pietre di fuoco ed inizialmente si chiamava Foghesu) al centro della Sardegna, per la scarsità della popolazione (scarsissima all'epoca e scarsa ancora adesso) e per gli ampi spazi disponibili.

Per quanto riguarda la dipendenza gerarchica del PISQ (l'acronimo con cui viene indicato il Poligono Interforze di Salto di Quirra), esso dipende dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica (al vertice vi sono lo

Stato Maggiore della Difesa e il Ministro della Difesa), dal Comando logistico (il Poligono è una struttura logistica), dal Centro sperimentale di Pratica di Mare e dal Comando della III Regione aerea dal punto di vista logistico, di gestione dei mezzi e per gli aspetti infrastrutturali.

I compiti del Poligono interforze di Salto di Quirra, che sono tratti dalla tabella ordinativa ed organica della Forza armata, sono i seguenti: curare la preparazione specifica e il livello addestrativo del personale assegnato, come tutti i reparti militari; predisporre l'effettuazione dei cicli di sperimentazione e addestramento approvati dallo Stato Maggiore della Difesa (è il compito principale); garantire le condizioni di sicurezza per il regolare svolgimento delle attività in questa sede. Il PISQ, inoltre, assicura la raccolta dei dati e la presentazione degli stessi agli utenti (si tratta in sostanza di dati tecnici ed operativi relativi alle sperimentazioni e all'addestramento effettuati nel sito); mantiene rapporti con enti di sperimentazione e addestramento nazionali ed esteri e svolge azioni di informazione sulle proprie capacità ed attività, anche in contatto con i Poligoni situati all'estero ed appartenenti alla NATO; verifica e propone modifiche ed ammodernamenti del Poligono.

Per quanto riguarda l'organigramma del PISQ, il suo Comandante è responsabile della sicurezza di tutte le attività di addestramento e

sperimentazione che si svolgono sul Poligono. Il Comandante si avvale, per l'analisi e la pianificazione di dettaglio delle attività proposte, di uno staff composto da ufficiali di tutte le Forze armate che, a loro volta, sono a capo di articolazioni dipendenti (come risulta dalla pubblicazione della tabella ordinativa ed organica del Poligono).

Per quanto riguarda la programmazione delle attività, il programma annuale delle attività, sia sperimentali che addestrative, è approvato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa su proposta del Comitato interforze per il Poligono, composto dai capi reparto logistica degli Stati Maggiori delle tre Forze armate e presieduto dal capo del reparto logistica dello SMD. In realtà, il processo di pianificazione delle tre Forze armate, ed eventualmente delle ditte che intendono compiere sperimentazioni nel Poligono, fa capo agli Stati Maggiori di Forza armata, i quali preparano un programma di viene esaminata la fattibilità (si tratta del ciclo di pianificazione e realizzazione del programma). Quest' ultimo viene presentato nel mese di novembre per l'anno successivo .

Oltre all'approvazione militare, il programma delle attività sperimentali ed addestrative a fuoco viene presentato semestralmente al COMIPA, Comitato misto paritetico regionale (nel caso specifico quello della Sardegna),per l'autorizzazione allo svolgimento. Come recita la

legge, viene presentato in via di pianificazione, nel senso che non è prevista alcuna attività a consuntivo.

Il personale militare in forza al Poligono è ripartito nel seguente modo: per il 50 per cento si tratta di personale dell'Aeronautica, per il 15 per cento di personale della Marina e per il 35 per cento di personale dell'Esercito.

Gli stanziamenti necessari a garantire il funzionamento del Poligono sono assicurati dall'Aeronautica.

Sono approssimativamente presenti 600 militari e circa 80 civili; sia a Salto di Quirra questo sito che al poligono di Capo San Lorenzo.

Inoltre, intorno al Poligono ruota anche il personale delle ditte che si interessano della parte tecnica e logistica del Poligono; come la Vitrociset, la Galileo Avionica, la Socam, una ditta che si occupa di logistica, e altre piccole aziende che gestiscono i circoli.

Per quanto riguarda la collocazione del Poligono di terra rispetto a Perdasdefogu bisogna precisare che l'area interessata per dimensioni corrisponde a circa 12.000 ettari di terreno. Il terreno è stato a suo tempo comprato dallo Stato ai Comuni, alcuni dei quali erano proprietari e altri competenti per territorio.

Nella sua totalità il Poligono ha rapporti con 15 Comuni e 2 Province.

Con l'istituzione della nuova Provincia di Ogliastro, si sono aggiunti i rapporti con essa a quelli con la Provincia di Nuoro; la zona di Capo San Lorenzo rientra invece nell'ambito della Provincia di Cagliari.

In alcune aree interessate dalle sezioni terrestri , aeree e marittime, si trovano alcuni sensori radar e ottici che seguono le traiettorie dei sistemi d'arma. Attualmente il personale che opera permanentemente sul posto è limitatissimo e viene attivato soltanto nel caso in cui ciò si renda necessario, sia che si tratti di personale interno che di personale di ditte esterne. L'area costiera meridionale comprende le zone limitrofe al paese di Villaputzu; la baia di Capo San Lorenzo con la vicina spiaggia in cui avvengono gli sbarchi e si effettuano i lanci missilistici. Nella parte settentrionale presso Serralunga, è collocata una postazione di sensori, mentre più in basso, presso Torre Murtas, si trova una postazione di osservazione. Infine, ancora più in basso si trova lo scoglio di Quirra, che da il nome al fiume omonimo.

Tra i compiti e le attività del Poligono vi è quello di rendere disponibili ad enti nazionali ed esteri, civili e militari personale, esperienza, aree, infrastrutture ed apparecchiature per garantire lo

sviluppo di test e prove di missili, razzi e pressoché ogni tipo di sistema d'arma in dotazione alle Forze armate per attività aria-aria, aria-suolo, superficie-superficie e superficie-aria, guidati e non guidati.

Si prevede, inoltre, l'addestramento all'utilizzo delle armi da parte di unità operative, la sperimentazione di nuove tecnologie, la sicurezza nelle aree interessate dall'attività, la registrazione e il calcolo di dati telemetrici e traiettografici dei sistemi di arma e l'elaborazione di filmati e diagrammi.

In definitiva, il lavoro tecnico viene effettuato tramite sensori, sia radar che infrarossi ed ottici, disseminati sul territorio. Vengono ricavate delle traiettorie accuratissime, dall'analisi delle quali si possono ricavare i dati cinematici del sistema d'arma.

Ovviamente, nel corso dello svolgimento di tali attività viene garantita la sicurezza tramite un'attività di sgombero. In pratica le navi, gli aeroplani e le persone – sostanzialmente i pastori – che si trovano in zona vengono allontanati nel momento in cui ciò si rende necessario e al termine dell'attività viene nuovamente consentito l'accesso all'area del Poligono.

Il territorio del Poligono non è recintato e dunque l'accesso intorno al Poligono è libero.

Esistono molteplici misure da adottare per far fronte alle necessità di sicurezza, da intendersi nel senso di attività volte soprattutto ad evitare che qualcuno possa riportare danni fisici durante le operazioni a fuoco. A tale proposito, da anni in Poligono si svolgono attività di sperimentazione, condotte da ditte civili, che nulla o poco hanno a che fare con attività legate alle Forze armate. Ad esempio, è da molti anni che il CSM di Roma svolge

nel Poligono sperimentazioni sulle condotte del gas. Vengono effettuati test distruttivi sulle condutture; sostanzialmente si aumenta la pressione nella condotta per verificare il livello al di sopra del quale essa rischia di esplodere. Da parte loro viene richiesta l'autorizzazione ad effettuare sperimentazioni in tal senso, mentre gli organi amministrativi del poligono curano tutti gli aspetti legati alla sicurezza, comprese, quando necessarie, eventuali operazioni di sgombero. Per quanto riguarda l'attività di sicurezza, vengono presi contatti preliminari

con gli utenti per l'individuazione delle potenziali aree di rischio e delle eventuali misure mitiganti. Con il termine «aree di rischio» si intende

fare riferimento ad un rischio per l'incolumità rispetto alle sperimentazioni

che si vogliono porre in atto in una data area. Successivamente si verifica la disponibilità delle strutture del Poligono e degli spazi aerei, sempre che ciò sia necessario. Una volta gli spazi aerei erano riservati soltanto al Poligono, ma nel corso degli anni è stata attivata una sorta di permeabilità dello spazio aereo, a disposizione di chi ne richiede l'utilizzo, relativamente ad attività specifiche. Se si rende necessario svolgere un'attività aerea viene circoscritto lo spazio aereo, quando poi gli operativi vanno via viene nuovamente riaperto.. Il monitoraggio delle attività è affidato alla palazzina di comando e controllo, che si trova lungo il viale al termine del quale si arriva nella parte antistante il Poligono.

il Poligono dispone di riserve di munizioni, una presso la sede di Perdasdefogu, l'altra presso Capo San Lorenzo. Queste strutture, oltre a servire alla protezione delle installazioni, nel senso che contengono il quantitativo di munizioni necessario alla protezione delle stesse installazioni, sono anche utilizzate dagli utenti durante lo svolgimento dell'attività. Nel caso vi siano reparti schierati, viene richiesto loro di conservare razzi o munizionamenti di altro genere presso le riserve delle munizioni, a differenza delle armi che, invece, si conservano presso le armerie.

Sul Poligono deve (o dovrebbe) essere utilizzato solo armamento convenzionale.

L'armamento convenzionale utilizzato è in parte inerte. Ad esempio, nella piana del Cardiga, è presente un bersaglio laser per l'addestramento e per la validazione delle tattiche di impiego di armamento guidato (anche noto come armamento intelligente), per il quale non è necessario che avvenga la sua deflagrazione. E' sufficiente verificare il luogo dell'impatto ed utilizzare una bomba da esercitazione o addirittura contenente cemento e priva di carica esplosiva. Nel 25 per cento dei casi circa si utilizzano armamenti inerti convenzionali che contengono tritolo, compound B o altri materiali di comune impiego per esercitazioni.

La bonifica⁵⁶ è un processo volto alla rimozione di ordigni inesplosi utilizzati dagli utenti. Il Poligono non dispone di reparti specializzati che

⁵⁶ *organizzazione ed esecuzione della bonifica dei poligoni.* La bonifica dei poligoni ha lo scopo di ricercare, individuare e distruggere i manufatti esplosivi inesplosi che al termine di una esercitazione a fuoco risultano rimasti sul terreno. I suddetti manufatti possono trovarsi nella posizione di interrati o in superficie. Sono da considerare in superficie tutti i manufatti inesplosi, comunque affioranti, purché sia possibile distruggerli in sito, senza dover eseguire lavori di rimozione di terra, per applicarvi la carica distruttiva. Le cause, per le quali al termine di una esercitazione a fuoco può accadere che rimangono nel poligono manufatti inesplosi, sono fondamentalmente due , ovvero l'omessa distruzione o recupero di manufatti impiegati a scopo addestrativo (mine, cariche esplosive ecc) e la mancata distruzione automatica di manufatti impiegati (mancato scoppio di bombe o di protetti dopo il lancio). La prima causa può essere eliminata mediante una costante ed efficace azione disciplinare, accompagnata da oculata sorveglianza e controllo da parte dei Quadri. La seconda causa, di natura essenzialmente

si occupano della bonifica dei proiettili inesplosi: la bonifica è infatti a carico degli utilizzatori del Poligono. Viene comunque stilato sempre un rapporto di bonifica da cui risultano tutti i colpi sparati. Dal giugno del 2004 è stata adottata una scheda, che viene sottoposta agli utenti, che certifica l'obbligo che il munizionamento impiegato non contenga certi residui tossici. In particolare, ricordo che sono stati aggiunti *l'amianto, l'uranio e il torio*.

L'archiviazione dei dati relativi al munizionamento impiegato e ai sistemi d'arma utilizzati – in sostanza missili e razzi – nelle esercitazioni di enti militari nazionali ed esteri e nelle sperimentazioni condotte da ditte avviene su supporto informatico.

tecnica, solo in parte ed in condizioni favorevoli può essere prevenuta. In ogni caso, al termine dell'esercitazione, quando non può essere fornita certezza che il poligono sia completamente sgombero da manufatti inesplosi, si deve procedere alla bonifica del poligono stesso.

Le operazioni di bonifica di un poligono, in ragione della loro pericolosità, dell'ausilio di mezzi tecnici con cui sono eseguite, delle procedure che debbano essere attuate, si distinguono in operazioni di bonifica di 1° grado e di 2° grado.

Operazioni di bonifica di 1° grado: Vengono eseguite dall'Unità che ha svolto l'esercitazione. Vi provvede il servizio di bonifica, che viene di volta in volta appositamente costituito con personale dei reparti convenientemente inquadrato e diretto secondo l'importanza e la vastità delle operazioni da compiere, da un Ufficiale appositamente comandato: oppure dallo stesso direttore dell'esercitazione, che assume i due incarichi nelle esercitazioni di minore entità.

Operazioni di bonifica di 2° grado: Debbono aver luogo con tempestività, onde ridurre al minimo possibile il tempo di interdizione all'agibilità delle zone del poligono dichiarate pericolose al termine delle operazioni di bonifica di 1° grado. Vengono disposte dal Comando Militare Territoriale competente che ne incarica dell'esecuzione il nucleo bonifica competente.

Per quanto riguarda la questione del monitoraggio ambientale , l'Università di Siena ha effettuato nel corso del 2002 alcuni rilievi sulla situazione ambientale del territorio. Gli esiti degli studi sono stati resi pubblici nel 2004

Il Poligono interforze del Salto di Quirra è uno strumento unico ed importante per le esigenze operative, attuali e future, delle Forze armate italiane. E' una struttura fondamentale a supporto dello sviluppo di sistemi d'arma, dello svolgimento di programmi addestrativi realistici ed attuali e anche di sperimentazione industriale, nel caso in cui ci venga richiesto.

Le operazioni sono condotte con una costante attenzione agli aspetti connessi alla sicurezza e nel modo più compatibile possibile con le esigenze delle comunità locali.

Oltre ad un acquedotto è stata poi realizzata anche una strada militare che dal Poligono arriva fino al distaccamento di Capo San Lorenzo. E' stata realizzata già da diversi anni ed ha in sé una particolarità rispetto alle convenzionali strade militari: pur trattandosi infatti di una strada militare dato che si snoda sostanzialmente lungo il perimetro del Poligono, è aperta al traffico, e viene chiusa soltanto nel momento in cui ciò si rende necessario. Circa 30 pastori hanno la possibilità di «co-

utilizzare» il territorio del Poligono. Sono stati costruiti, compatibilmente con le esigenze del Poligono, degli ovili che di norma possono essere utilizzati.

Nei Poligoni Sardi ed in particolare a Perdasdefogu, però, si esercitano anche Forze armate straniere, nei confronti delle quali vengono effettuati i dovuti controlli, tenendo conto di quanto descritto nella relazione che accompagna la richiesta di impiego del Poligono. Viene controllato il munizionamento impiegato dalle Forze armate straniere per verificare che effettivamente non si utilizzi uranio impoverito?

Questi controlli sono garantiti all'interno del Poligono di Capo Teulada poiché al termine delle esercitazioni la bonifica viene effettuata da personale della base militare.

Se qualcuno usasse munizionamento improprio, nel momento della bonifica, il colpo inesplosivo, le schegge o altro verrebbero identificate come materiale non autorizzato. Ma, dato che le bonifiche in questo Poligono sono effettuate dagli utenti, non è possibile avere una conferma che effettivamente non è stato usato questo munizionamento, mancando il riscontro dei residui (schegge o altro) che vengono trovati a terra inesplosi e che permettono il riconoscimento del proiettile impiegato.

Ma le esercitazioni effettuate a Perdasdefogu devono essere approvate dallo Stato Maggiore della Difesa, quindi nella pianificazione è escluso l'utilizzo di certi esplosivi ; i dirigenti del Poligono non hanno poteri autorizzatori in materia. Risulta infatti che fino al 2002 l'Aeronautica Militare non abbia mai fatto bonifica, non abbia mai avuto la possibilità di far brillare esplosivi inesplosi, non abbia mai fatto quello che tecnicamente viene chiamato EOD-EOR, delegandolo all'Esercito. Dopodiché l'Aeronautica ha cominciato a fare la bonifica operativa in teatro.

Di fatto il Poligono non dispone di personale qualificato a fare questa operazione.

Ecco i dirigenti del Poligono si devono assicurare che sia fatta la bonifica (nel senso militare del termine) di materiale inesplosivo nel Poligono.

I munizionamenti provenienti dall'esterno arrivano per via terrestre sopra dei camion che vengono fatti entrare nel Poligono a cura dei reparti schierati. Il Poligono è logistico, nel senso che accoglie e presta infrastrutture e mezzi tecnici per fare in modo che tutto avvenga in sicurezza.

Al termine dell'esercitazione l'utente (in realtà si tratta del reparto schierato, anche se viene impiegato normalmente il termine «utente») fa fisicamente la pulizia del posto, con personale del Poligono presente che si assicura venga fatta. Viene infine redatta una dichiarazione «liberatoria» che attesta che il Poligono è stato bonificato e che viene conservata agli atti.

In merito all'attività svolta da unità straniere nel Poligono, è opportuno puntualizzare che, in buona parte, non è attività di artiglieria o di reparti terrestri. Si tratta di unità navali, sempre e comunque occasionali, che svolgono attività di lancio missili superficie-superficie o superficie-aria da navi verso bersagli o trainati con delle chiatte a mare oppure contro i radio bersagli utilizzati normalmente. Oppure si tratta, ad esempio, di reparti di velivoli americani che vengono a fare combattimento aereo in bianco, ossia senza utilizzo di armamento. Quindi, sono unità straniere che utilizzano il Poligono, ma non usano munizionamento sul Poligono di terra.

Per quanto riguarda l'impatto ambientale delle attività del Poligono può essere ben fatto riferimento alle operazioni concernenti lo scoppio dei tubi i quali sono riempiti con il gas metano e poi fatti scoppiare; quindi, i residui sono quelli metallici delle condutture, che poi vengono

prelevati e portati via perché si procede all'esame dell'esplosione. I controlli non distruttivi sono quelli che prevedono la rilevazione delle crepe. Cioè: nel tubo c'è una certa pressione, questa viene aumentata fino a quando il tubo non si crepa, dopodiché si vede, con i liquidi penetranti o le correnti come si è deformato e quanto può resistere. E' chiaro che se la sollecitazione raggiunge il livello di rottura il tubo si spacca; allora si verifica come si è rotto: quello è il controllo distruttivo. Tecnicamente gli utilizzatori hanno la necessità di farlo esplodere e raccolgono i pezzi per verificare come si è rotto. La zona è sempre la stessa.

Dato tra le attività del Poligono si annovera la sperimentazione di modelli d'arma innovativi è lecito pensare che forse qualche utilizzatore potrebbe aver sperimentato l'uranio impoverito in qualche realtà; esistono luoghi dove si compiono le sperimentazioni. Le sperimentazioni di qualcosa di nuovo di certo non possono essere messe a disposizione del pubblico, e quindi potrebbero essere protette da riservatezza. Il Poligono potrebbe essere un luogo dove riservatamente si possono compiere sperimentazioni, ma sembra che l'unica attività riservata, per ovvi motivi, riguardi i risultati traiettografici, in quanto da essi nasce il brevetto industriale.

Dato che soltanto di recente il decreto legislativo n. 626 del 1994 è stato recepito in pieno dalle Forze armate, è da notare che per lungo tempo è intervenuta una fase di adattamento, in attesa di poter ottemperare concretamente alla normativa.

Con riferimento alla questione dell'impatto ambientale, la sezione antinfortunistica per la prevenzione e la protezione ambientale ogni volta che è presente una ditta si preoccupa di verificare la conformità agli adempimenti di legge.

Per ciò che concerne l'attività di sperimentazione svolta all'interno del Poligono , mi sembra opportuno riportare pedissequamente quanto dichiarato nel novembre 2005 Gen. C.A. Molteni , comandante del Poligono, alla commissione d'inchiesta parlamentare che indagava sull'uranio impoverito e che si era recata in Sardegna per condurre delle attività ispettive⁵⁷, il Generale si trovava a riferire in merito alle attività di sperimentazione dei sistemi d'arma:

⁵⁷ COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE MILITARE ITALIANO IMPIEGATO NELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE, SULLE CONDIZIONI DELLA CONSERVAZIONE E SULL'EVENTUALE UTILIZZO DI URANIO IMPOVERITO NELLE ESERCITAZIONIMILITARI SUL TERRITORIO NAZIONALE.
MISSIONE IN SARDEGNA
2° Resoconto stenografico, SEDUTA DI MARTEDI` 18 OTTOBRE 2005

‘MOLTENI. Parlare di sperimentazione significa fare riferimento a questioni ad amplissimo spettro, a 360 gradi. Ricordo che in passato

sono stati sperimentati razzi e missili che percorrevano specifici percorsi e traiettorie. Per quanto riguarda i proiettili ad uranio impoverito o penetranti che dir si voglia, e` possibile che siano stati utilizzati, ma certamente non in questo Poligono o in Italia. Non mi risulta che in questo Poligono si siano mai svolte prove di penetrazione. Non vi e` la necessita` di sperimentare proiettili perforanti, magari per verificare la resistenza di specifiche corazze. Non si effettuano prove o sperimentazioni balistiche per verificare quanto il proiettile penetra nella corazza. Non lo abbiamo mai fatto. Con il termine sperimentazione si intende comunque una realta` ad ampio spettro, come del resto avviene per la ricerca. Non e` mai stata fatta e non risulta in alcun modo, neanche andando indietro negli anni, dal materiale di documentazione a nostra disposizione. D'altro canto, se si fosse fatta una sperimentazione estesa, si sarebbero individuate delle tracce in tal senso: anche indirettamente cio` rappresenta una conferma. [...].

Parlare di sperimentazione e ritenere che questo Poligono sia un luogo chiuso in cui si sperimentano armi segrete e classificate non corrisponde al vero. La riservatezza riguarda le traiettorie, nient'altro. Cio` non significa che chi entra nel Poligono puo` fare cio` che vuole, anche perche` ogni programma deve essere approvato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e, immagino, comunicato anche al Ministro competente.

Non esistono segreti. Vi e` comunque la massima apertura nei confronti di tutti. Come Forze armate lavoriamo a beneficio di tutti e operiamo secondo quanto ci viene indicato di fare, nei limiti del possibile e delle nostre capacita`.

FORCIERI (DS-U). Per quale motivo rispetto a tante sperimentazioni quella non si e` mai fatta?

MOLTENI. Sinceramente non lo so. In base alla mia conoscenza professionale quel munizionamento e` utilizzato da un aeroplano americano che viene impiegato nella lotta anticarro. Serve per penetrare le corazze stratificate, i compound o altro, ma e` un campo che conosco poco. Si dice che i proiettili da 30 millimetri conterrebbero uranio impoverito. In questo Poligono proiettili con calibro da 30 millimetri aria-superficie non ci sono. Potrebbe essere stato questo. Qui l'Aeronautica ha il Tornado con un proiettile perforante convenzionale di 27 millimetri. Qui dentro non e` che passano tutti gli aerei esistenti al mondo e chiunque viene spara! C'e` un Poligono da bomba guidata laser, in grado di discriminare il luogo di arrivo del laser e il movimento del puntamento laser sul bersaglio.

E` una sperimentazione di carattere tecnico: si vede il margine di errore per verificare se la bomba e` cosi` precisa come viene detto. Entriamo nel dettaglio tecnico, ma in quel caso non si spara nulla; ovviamente si puo` utilizzare perche` nessuno lo guarda, stiamo attenti che non faccia male agli occhi.

Non so perché non è stato provato, non ne ho idea, non è mai successo. A mia memoria in trent'anni non è mai successo.

BERTINO. Quanto all'artiglieria, penso sia una questione economica perché altrettanto efficace e di costo notevolmente inferiore è una granata a carica cava, che ottiene molto di più del proiettile all'uranio impoverito; infatti, oltre a perforare il carro, esplose dentro portando la temperatura interna del carro a circa 2.500-3.000 gradi. E`

più efficace che trapassare un carro con un proiettile solo ad energia cinetica. Presumo che sia per questo motivo che in artiglieria il proiettile ad uranio impoverito in Italia non venga utilizzato. Ma non possiamo sapere se non sia stato sperimentato in qualche altro Poligono in Italia.

FORCIERI (DS-U). Per ora tutti ci dicono «qui no, può darsi in quell'altro Poligono».

Al di là del costo, la temperatura che si raggiunge con una granata a carica cava è superiore a quella che si realizza con un proiettile ad uranio impoverito?

BERTINO. L'uranio impoverito ha soltanto un effetto cinetico, lo passa da parte a parte.

FORCIERI (DS-U). Sì, però mentre passa sviluppa una temperatura...

BERTINO. L'attrito sviluppa calore, ma la carica cava è una lancia in cui in un forellino microscopico entra tutto il calore, e all'interno fa esplodere tutto.

FORCIERI (DS-U). *Non ho alcuna difficoltà a spiegare il motivo della mia domanda: uno dei filoni su cui stiamo indagando è che non sia pericolosa, come ormai è chiaro, tanto la radioattività residua dell'uranio impoverito, quanto proprio la formazione di nanoparticelle di metalli pesanti che si possono sviluppare nella combustione ad elevata temperatura, come quella che ad esempio si ottiene quando una munizione di*

quel tipo impatta con una corazza. Lei ha detto che si sviluppano 2.500 gradi anche con una munizione tradizionale: vuol dire che lo stesso effetto di formazione di nanoparticelle di metalli pesanti, che vengono vaporizzate attraverso la formazione di aerosol e possono essere ingerite, non è più legato soltanto all'uranio impoverito, ma all'esplosione di un proiettile convenzionale che colpisce una corazza. Questo apre un nuovo filone d'inchiesta.

BERTINO. *Non le so dire se quando un proiettile o una granata esplose si formino delle nanoparticelle. Per la mia cultura personale non sono in possesso di queste informazioni. Io le posso dire come funziona una granata HE o una a carica cava, perché mi è stato insegnato alla scuola di artiglieria, in modo da poter utilizzare la granata più adatta a seconda delle esigenze. Comunque, al Poligono di Ciriè a Torino, dove sono stato per cinque anni, ho visto sperimentare cannoni con proiettili al tungsteno:*

servivano a provare la foratura delle corazze. Probabilmente l'uranio è ancora più costoso del tungsteno e non so che tipo di sperimentazione ne abbiano fatto.

FORCIERI (DS-U). C'è una teoria che dice che non è così costoso, perché deriva dal processo di formazione di scorie dalle centrali ad energia nucleare.

BERTINO. E quante centrali nucleari ci sono in Italia?

FORCIERI (DS-U). Noi non ne abbiamo.

BERTINO. Quindi per noi è costoso comprarlo.

FORCIERI (DS-U). Questa è una teoria già sentita.

MALABARBA (Misto-RC). C'è dello stoccaggio in giro.

FORCIERI (DS-U). Le vorrei riportare la frase usata nelle risposte del Ministero. Si dice che «nei Poligoni italiani non è previsto, ne' autorizzato l'impiego di munizionamento speciale», compreso quello all'uranio impoverito. Non si dice che non è mai stato utilizzato. «Non è previsto, ne' autorizzato»: non fa riferimento al passato, fa riferimento al presente. Questa è la formula magica usata. Voi avete utilizzato una formula molto più netta e questo non può che farci piacere.»

A seguito della denuncia da parte delle amministrazioni locali che hanno segnalato diversi casi di gravi patologie la ASL ha effettuato delle rilevazioni. Il sindaco di Villaputzu ha parlato di 20 casi di tumore, un'incidenza altissima rispetto alla popolazione. In una risoluzione del Consiglio regionale si indicano 14 casi, però fino al 2003; quindi, può

darsi che in seguito se ne siano manifestati altri. Comunque, che siano 14 o 20, si tratta di un'incidenza molto elevata. Naturalmente ci sono delle supposizioni: la causa può essere l'attività mineraria svolta nel passato, l'arsenico che si è prodotto, o tante altre. Sicuramente c'è attenzione anche sull'attività esercitata nel Poligono, che può essere di sperimentazione di munizionamento oppure di altro tipo.

Alcune delle persone che si sono ammalate sembra abbiano lavorato nel Poligono: ecco che quindi , affianco alla “sindrome dei Balcani” , nasce la ”sindrome di Quirra”⁵⁸ , per indicare un'anomala casistica di leucemie e nascite deformi nell'area adiacente al Poligono militare. Cosa hanno in comune queste due sindromi? Ufficialmente solo un dato: la causa della morte di molte persone, poi nient'altro perché come affermato dalle stesse Autorità responsabili del Poligono non sono mai stati usati proiettili all'uranio.

Questa premessa rappresenta il punto focale per poter rappresentare alcune ipotesi possibilmente configurabili se fosse accertato un danno da inquinamento ambientale causato dalla sperimentazione di armi non

⁵⁸ definizione data dal giornalista di Rai Report, dott. Sigfrido Ranucci e manifesto della battaglia intrapresa dal comitato sardo “ Gettiamo le basi”, nato dall'associazione di abitanti dei luoghi limitrofi al Poligono e dai parenti di alcune vittime delle malattie imputate presumibilmente agli effetti della sperimentazione di armi non convenzionali all'interno del poligono.

convenzionali emananti radiazioni ionizzanti, oltre che un danno alla salute delle persone abitanti nell'area di pertinenza del poligono stesso.

***2. TUTELA DELL'AMBIENTE E TUTELA DELLA SALUTE: IL
DECRETO LEGISLATIVO 230/1995***

Ragionando per assurdo, in base a quanto affermano i comitati che si sono costituiti in Sardegna ed alcuni giornalisti e scienziati, nonostante le smentite delle Autorità responsabili del Poligono, si potrebbe pensare che il perimetro del Poligono e le zone limitrofe possano essere state inquinate a causa dell'utilizzo di particolari tipi di munizionamenti contenenti sostanze altamente tossiche se non addirittura radioattive. Inoltre, sempre avanzando ipotesi in merito all'utilizzo di armi non convenzionali e sperimentali all'interno del Poligono, si potrebbe pensare anche che siano stati utilizzati dei munizionamenti all'uranio impoverito da parte di utilizzatori stranieri, dato che in Italia sia le fonti di energia nucleare sono bandite da una legge dello stato ed attuativa della volontà popolare che si espresse tramite un referendum.

Per quanto riguarda le radiazioni ionizzanti che potrebbero essere emesse dall'origine nucleare di alcuni munizionamenti, la normativa di

riferimento italiana è il decreto legislativo n. 230 del 1995, attuativo di alcune direttive Euratom e riguardanti l'inquinamento ambientale e la tutela della popolazione abitante nelle aree colpite da questo tipo di radiazioni.

L'oggetto di questo decreto , nella parte che interessa questo studio, è definito dall'articolo 1 e riguarda la tutela da pratiche che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti provenienti da un sorgente artificiale o da una sorgente naturale , la tutela nelle attività lavorative che implicano la presenza di sorgenti naturali di radiazioni e gli interventi in caso di emergenza radiologica o nucleare o in caso di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza⁵⁹. Secondo l'articolo 2 invece l' obiettivo della normativa in esame è quello di mantenere l'esposizione a tali radiazioni al livello più basso ragionevolmente ottenibile tenuto conto di fattori economici e sociali: nel nostro caso l'interesse è quello della Difesa nazionale. Le categorie di pratiche

⁵⁹ A tal proposito si tengano presenti due elementi : in primis che all'interno del poligono di Salto di Quirra potrebbero essere state effettuate delle attività di simulazione di guerra (in offesa ed in difesa) anche da parte di soggetti utilizzatori di natura militare ma di paesi esteri; in secondo luogo si tenga presente che, per regolamento, «nei Poligoni italiani non è previsto, ne' autorizzato l'impiego di munizionamento speciale», compreso quello all'uranio impoverito. Non si dice che non è mai stato utilizzato. «Non è previsto, ne' autorizzato»: non fa riferimento al passato, fa riferimento al presente.

comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti devono essere inoltre supportate da idonea giustificazione (soggetta a verifica continua, qualora emergano nuove prove della loro efficacia e delle loro conseguenze) , anteriormente alla loro utilizzazione , in riferimento a vantaggi economici , sociali o di altro tipo conseguibili , e confrontati con il detrimento sanitario che può derivare dalla loro utilizzazione; ma se già per regolamento interno del poligono non possono essere utilizzati munizionamenti non convenzionali (quindi anche contenenti uranio impoverito) e, dato che le operazioni di bonifica sono a carico degli stessi utilizzatori , sarebbe davvero impossibile dimostrare la presenza di radiazioni ionizzanti nelle zone limitrofe al Poligono e quindi non troverebbe applicazione questa normativa e in specie la tutela predisposta.

Sotto il profilo del riparto di competenze Stato/Regioni ai sensi dell'art. 177 della Costituzione, la materia è di competenza prevalentemente statale , essendo prevista la costituzione di un Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione per i problemi relativi all'impiego pacifico di energia nucleare e di una Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti composta da esperti, costituita presso l'Agenzia nazionale per la

protezione dell'Ambiente (ANPA) , divenuta APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e dei servizi tecnici) a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs 300 del 1999 .

A tale agenzia sono affidati poteri ispettivi ai sensi degli articoli 8, 9 e 10, mentre le Regioni devono individuare le zone ad elevata probabilità di alte concentrazioni di radon, la cui esposizione è esclusa dall'elenco di cui all'articolo 1 dello stesso decreto 230.

Il capo V negli articoli da 18 a 26 del decreto è dedicato all'importazione, produzione, commercio trasporto e detenzione di materie radioattive. Sono previsti specifici obblighi di notifica, di comunicazione, di informativa, di registrazione relativi alle diverse attività, le più rilevanti delle quali sono soggette ad autorizzazione. Il VI capo della legge, negli articoli da 27 a 35 è dedicato sia all'installazione che ai rifiuti radioattivi (giusta qualificazione per eventuali frammenti dei proiettili ad U.I.): tali rifiuti sono soggetti infatti a specifiche autorizzazioni e ad obblighi di registrazione.

Ciò che risulta essere ancor più importante di questo decreto ai fini dell'argomento trattato , è senz'altro il profilo riguardante la protezione sanitaria della popolazione, attraverso un'attività di vigilanza ovvero un monitoraggio. In particolare sono stabiliti divieti di produzione,

commercializzazione e utilizzazione di determinati prodotti cui siano state aggiunte materie radioattive e l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti non effettuato a scopo diagnostico, terapeutico o di ricerca scientifica. Se quindi le attività del Poligono condotte da utilizzatori civili per sperimentazioni industriali o da enti di ricerca fossero considerate ricerca scientifica, qualora le aree limitrofe al poligono (come pure le aree di pascolo interne, esistenti e dichiarate formalmente della stessa amministrazione del Poligono) fossero soggette agli stessi agenti inquinanti delle aree interne, allora i prodotti agricoli e della pastorizia prodotti in queste zone non potrebbero essere commerciabili e si riscontrerebbe un notevole danno economico per la già precaria economia della zona. Ovviamente ciò non sarebbe possibile , poiché i rilievi effettuati in loco (nelle zone civili limitrofe al Poligono) dall'Università di Siena nel 2002 per conto del ministero della Difesa , hanno smentito qualsiasi danno ambientale causato dalle attività del Poligono nelle aree limitrofe allo stesso. Differentemente la dottoressa Gatti dell'università di Modena⁶⁰, che si occupa dello studio di nanoparticelle radioattive, aveva rilevato in una sua analisi sui tessuti degli

⁶⁰ Questi dati sono stati resi noti all'opinione pubblica dalla trasmissione "Primo Piano" di Rai Tre nel 2004, e precisamente erano stati inseriti all'interno del servizio del dott. Sigrifido Ranucci (inventore tra l'altro del termine " sindrome di Quirra").

animali da pascolo stanziati nella zona e nati deformati , le stesse nanoparticelle rinvenute nei tessuti di alcuni militari morti a causa della sindrome di Balcani.

Secondo quanto previsto dagli articoli da 97 a 103 del decreto, inoltre, è previsto che in caso di una contaminazione radioattiva non prevista, o un evento accidentale che comporti un significativo aumento del rischio di esposizione, nell'ambito di un'installazione o nel corso di un trasporto, l'esercente o il vettore ne comunicano gli estremi al Prefetto e prendono le misure idonee ad evitare l'aggravamento del rischio.

I controlli sono invece articolati in reti di sorveglianza regionale e reti di sorveglianza nazionale, ferme restando le competenze regionali e dell'APAT, il controllo sulla radioattività ambientale è esercitato dal Ministero dell'Ambiente, mentre quello su alimenti e bevande è esercitato dal Ministero della Salute.

4. AMERICA E GRAN BRETAGNA: PROBLEMI VICINI DA UNA GUERRA LONTANA

In Gran Bretagna, l'uranio impoverito (DU) viene trattato come sostanza ad altissimo rischio. In Iraq, dopo la prima guerra del Golfo, al contrario, si trova ancora sparso sul terreno. I dati cui si fa riferimento sono stati resi noti dal quotidiano Independent già nel 1998, quando ancora non si era iniziato a parlare né di sindrome del Golfo, né di sindrome dei Balcani.

Nelle sabbie dell'Iraq meridionale i residui dei proiettili contenenti uranio impoverito (DU - Depleted Uranium) lasciati dagli attacchi degli Alleati pare stessero giacendo ancora a terra mentre, in Gran Bretagna, il Governo si adoperava per fare tutto il possibile per proteggere i propri cittadini dai risultati dei test militari che avevano impiegato le stesse armi ritenute responsabili dell'aumento esponenziale dei tumori nei bambini iracheni. Un documento del Governo, pubblicato all'inizio del 1998 ma passato pressoché inosservato, rivelava che i test militari effettuati sulle testate al DU in Gran Bretagna venivano condotti in un edificio in cemento, aperto sui lati, chiamato il 'tunnel' e che i residui radioattivi venivano successivamente asportati con acqua, sigillati in contenitori di

cemento e trasportati nelle discariche della Cumbria. Decine di migliaia di proiettili contenenti DU sono stati sparati contro gli iracheni nel febbraio 1991 nei campi a sud della città di Bassora, la terra fertile che fornisce nutrimento a milioni di iracheni. Molti dei bambini che oggi stanno morendo di leucemia e linfomi maligni non erano neppure nati all'epoca della guerra. Né gli USA né la Gran Bretagna si sono mossi repentinamente e per scoprire la causa dell'aumento di tumori in Iraq, benché i gruppi organizzati di veterani americani abbiano indicato le testate al DU, realizzate in leghe più resistenti del tungsteno che sublimano all'interno dei mezzi corazzati, come responsabili delle migliaia di casi di "Sindrome del Golfo" (specie riguardo ai tumori linfatici) riscontrati fra i soldati statunitensi che hanno partecipato alla guerra. Secondo il National Gulf Resource Centre, sono ben 40,000 i soldati americani che hanno subito un'esposizione alla polvere di DU sui campi di battaglia. Tony Flint, portavoce dell' Associazione Famiglie Reduci Britannici della Guerra del Golfo, indica nelle stesse testate la probabile causa della morte di 30 reduci britannici

Un esame delle procedure per la gestione e lo smaltimento delle scorie radioattive adottate dal Ministero della Difesa britannico, pubblicato dal Dipartimento per l'Ambiente nel dicembre 1997, mostrava

come le precauzioni adottate dagli specialisti del governo contro rischi di contaminazione in Gran Bretagna fossero state ben più serie. Secondo il rapporto del Comitato Consultivo per la Gestione dello Smaltimento delle Scorie, i proiettili rivestiti in DU testati al poligono di Eskmeals, sulla costa della Cumbria, vengono sparati in uno speciale tunnel rivestito con un sistema di filtraggio e lavati con acqua ad alta pressione per evitare la contaminazione. Secondo il rapporto, "I residui del lavaggio sono poi trasferiti in cisterne di raccolta e quindi definitivamente smaltiti in fusti di cemento a Drigg". Se il proiettile in DU è conficcato in una corazza, è l'intera corazza a essere inviata a Drigg per lo smaltimento. Le autorità britanniche sono talmente preoccupate dei rischi per la salute derivanti dalle testate al DU che al poligono di Eskmeals esiste un laboratorio medico di monitoraggio permanente del personale militare. Stando al rapporto del Dipartimento per l'Ambiente, i test con munizioni al DU vengono condotti al poligono dal 1981, ed "è stato recuperato poco più del 90% del peso totale delle testate". Al contrario, non è stato fatto alcun tentativo di recupero dei residui contaminati dai campi di battaglia della Guerra nel Golfo del 1991.

Il poligono di Eskmeals è dotato di sette stazioni di monitoraggio dell'aria ad alta capacità, che analizzano mille campioni d'aria ogni anno.

Una stazione apposita controlla quello che il documento chiama "il gruppo critico tra la popolazione identificato con gli abitanti di Monk Moors". Le armi al DU sono testate anche a Kirkcudbright, in Scozia, dove 1.5 tonnellate di proiettili vengono ogni anno sparati nel Fiordo di Solway. Tali proiettili, secondo l'allarmante testimonianza del rapporto ufficiale, "rimangono sul fondo del mare, dove gradualmente si corrodono formando un una fanghiglia insolubile composta di ossido idrato di uranio. Nel 1993 sono stati fatti, ma senza esito, dei tentativi di recuperare alcuni proiettili per stabilire il loro grado di corrosione." Una piccola quantità di scorie di DU si trova anche nel sito di Fort Halstead in Kent, un sito della Defence Evaluation and Research Agency; anch'essa, come le scorie di Eskmeals, viene inviata per lo smaltimento a Drigg nella Cumbria. Secondo un'altra associazione di Veterani Americani del Golfo, la "Swords to Plowshares", quando un proiettile rivestito di DU perfora una corazza, fino al 70% brucia, spandendo polvere radioattiva e chimicamente tossica attorno all'obiettivo militare. Il gruppo cita un rapporto ufficiale dell'Esercito degli Stati Uniti che attesta come "l'esposizione dei soldati ai vapori di DU sul campo di battaglia potrebbe essere stata notevole, con potenziali effetti tossicologici e radiologici per cui gli effetti a breve termine di dosaggi alti possono causare la morte,

mentre gli effetti a lungo termine di dosaggi bassi causano il cancro". Un rapporto del 1993, del General Accounting Office degli Stati Uniti attesta che i militari della 144esima Compagnia di Rifornimento della Guardia Nazionale non vennero informati dei rischi di radiazioni quando furono inviati a recuperare i veicoli americani del Golfo vittime di attacchi di "fuoco amico" condotti con proiettili al DU.

Le prove raccolte in Occidente riguardo al DU , dunque, stavano già confermando i sospetti dei medici iracheni riguardo al grave rischio per la salute rappresentato dai residui di testate alleate al DU rimasti sui campi di battaglia della Prima Guerra del Golfo. L'efficacia delle munizioni perforanti dipende principalmente dalla densità del materiale con cui sono fabbricate, e il rapporto ufficiale del Governo britannico afferma espressamente che il Du mostra "notevoli vantaggi nelle prestazioni rispetto agli altri metalli".

PARTE SECONDA

ECONOMIA POSITIVA DELLA MISSIONE

ITALIANA NEI BALCANI

CAPITOLO QUINTO

IL “SISTEMA ITALIA” E L’INTERESSE ECONOMICO NELLE PEACE SUPPORT OPERATION

1. ECONOMIA PER LA GUERRA O GUERRA PER L’ECONOMIA?

Il nuovo concetto di guerra (a volte preventiva, altre interveniva) è caratterizzato dalla particolare struttura e finalità di *peace keeping* e *peace building* in teatri belligeranti (operazioni inglobate all’interno delle *peace support operation*), nei quali le forze internazionali decidono di intervenire al fine di porre fine con lo specifico a situazioni di evidente abuso dei diritti umani. Un nobile intento, ma a ben vedere gli interventi vengono dislocati per lo più in zone economicamente ricche od economicamente strategiche: non è cinismo, ma una raffinata forma di globalizzazione economica, in quanto questa da molti anni si sviluppa parallelamente ai “conflitti di civiltà (*rectius interculturali*)”.

Ponendo, infatti, come punto di partenza quanto l’economia di determinate aree sia mortificata ed egemonizzata da regimi oligopolici (a volte anche totalitari) oppure da un mancato sfruttamento delle

potenzialità territoriali, si potrebbe giustificare l'azione della diplomazia economica operata in primis dai soggetti militari dispiegati delle aree di interesse ed in seconda battuta dalle imprese che, grazie all'apertura di canali di comunicazione politico-economica, posso investire in queste zone , creando anche occasioni di lavoro per le popolazioni locali.

Uno dei presupposti delle missioni internazionali, specialmente quelli di *peace building*, è quello di creare, in seno alle popolazioni vittime di guerra, la consapevolezza di poter costruire un sistema politico/economico a base democratica volto al raggiungimento di una futura indipendenza con l'ausilio, a medio -lungo termine, di strutture governative create ad hoc da Nato ed Onu.

2. LOGISTICA DELLE OPERAZIONI MILITARI

2.1. LA LOGISTICA COME PONTE TRA L'ECONOMIA NAZIONALE E OPERAZIONI MILITARI.

Dalla seconda guerra mondiale in poi il termine “Logistica” ha cessato di essere di esclusivo uso militare ed ha avuto, ed ha tuttora, un ampio e diffuso impiego anche in campo civile. *La Logistica è divenuta nella sua intima essenza un anello vitale tra affari economici ed esigenze militari.* In

concreto la Logistica opera come “economia militare” nel senso più ampio della parola e come tale deve essere osservata e studiata. Essa ha le sue radici nella economia nazionale; in questo settore è dominata e influenzata dalle autorità civili ove il principio più importante è la potenzialità produttiva. D’altro canto i prodotti finali della Logistica si ritrovano nelle operazioni delle forze combattenti, dove essa è dominata e influenzata dalle autorità militari. In questo settore il principio più importante della Logistica è la sua efficienza e capacità nel sostenere le forze di combattimento.

Dal punto di vista militare si tratterà di formulare previsioni, definire programmi, richiedere finanziamenti.

Dal punto di vista civile vi saranno problemi di produzione, di ricerche di mercato e di fonti di approvvigionamento.

Quale elemento militare nella economia della nazione è la Logistica che interviene, come substrato comune, in ogni attività del campo civile che abbia, direttamente e indirettamente, influenza sulla validità dell’organizzazione militare. E’ in questi interventi che si manifesta appieno la capacità dei capi, intesa non solo come profonda maturità professionale, ma anche, soprattutto, come conoscenza delle incidenze

tecnologiche, scientifiche, politiche ed economico-finanziarie sullo strumento militare visto nel contesto nazionale.

Il potenziale bellico di una nazione dipende in gran parte dalle sue capacità e possibilità di mobilitare ed impiegare ogni frazione delle sue risorse economiche ed industriali e che questa mobilitazione industriale deve essere una massiccia operazione logistica.

In tale ottica la Logistica civile diventa, in guerra, “mobilitazione della economia nazionale per sostenere le Forze Armate “, imponendo così che l’economia moderna, per ragioni di mercato, orienti l’apparato industriale verso una specializzazione sempre più spinta. Questa, se da un lato è un fatto altamente positivo, crea, per contro, problemi tecnici da capogiro quando si pensa di convertire ed espandere l’industria di pace in industria di guerra.

L’automazione, la specializzazione e le sofisticate tecnologie oggi necessarie per la produzione di mezzi bellici moderni, in definitiva, costituiscono un limite notevole alla possibilità di riconversione. Appare chiaro che in futuro non sarà più possibile fronteggiare le complesse e crescenti esigenze della guerra se non a condizione di una meditata preparazione.

L'organizzazione logistica di pace deve essere tale che, quando si è in guerra, non sorgano difficoltà né per l'alimentazione della popolazione, né per il soddisfacimento dei bisogni militari. Tale principio teorico può essere tradotto in atto attraverso i due il metodo della *Mobilizzazione* (predisposizione delle misure per la rapida trasformazione dello strumento logistico in attesa dello scoppio delle ostilità per applicare le misure medesime) e quello della *Predisposizione e apprestamento dei mezzi di guerra* (durante la pace per essere pronti all'apertura delle ostilità è necessario attrezzare metodicamente lo strumento logistico nazionale orientandolo sistematicamente per questo scopo).

La scelta dell'uno o dell'altro sistema dipenderà essenzialmente dalla collocazione della nazione in campo economico - industriale e dalla disponibilità di riserve che condizionano, inesorabilmente, il grado di economia, o se si vuole, di autarchia, che in caso di conflitto deve tendere sempre a livelli elevati.

Da quando sin qui detto, appare chiaro che lo smantellamento della struttura logistica avversaria rappresenti l'obiettivo di più rilevante ed essenziale contenuto ai fini del successo delle operazioni. In tempo di pace, invece, la funzione logistica ha assunto importanza condizionante non solo l'efficienza e la credibilità dello strumento militare, ma lo stesso

armonico sviluppo economico, industriale, tecnologico e sociale di un determinato paese.

2.2. IL PROBLEMA DELL'INTEGRAZIONE DELLA LOGISTICA MILITARE NEL TESSUTO DI UN PAESE INDUSTRIALIZZATO.

In un paese industrializzato ed evoluto, in un paese cioè ad alto tenore di vita, la produzione dei servizi deve essere considerata ed armonizzata con la produzione dei beni, secondo un disegno politico generale di sviluppo e di progresso sociale.

Come logica conseguenza ne deriva che la gestione del servizio Difesa non può prescindere dal contesto economico - industriale del paese, ma, al contrario, deve tendere ad integrarsi nelle linee programmatiche di sviluppo di esso, concorrendo, ove necessario, ad accomodamenti delle stesse.

Il necessario coordinamento spetta al governo, ed è indubbio che dal positivo e felice esito di tale funzione dipendano, in buona parte, sia la qualità dello strumento militare, sia lo sviluppo del potenziale tecnologico, economico ed industriale del paese.

In altri termini, il bilancio della Difesa, mentre nei paesi non industrializzati, ancorché ricchi, può rappresentare soltanto un investimento passivo, cioè quanto si deve pagare se si vuole ottenere una certa capacità bellica, offensiva o difensiva che sia, nei paesi industrializzati, il bilancio della Difesa rappresenta, in larga misura, un investimento produttivo ed acceleratore del progresso tecnologico, economico e, quindi, sociale. Per questo principale motivo, la Logistica, in pace, da funzione essenzialmente complementare e di supporto, è divenuta oggi anche funzione attiva, trainante e condizionante qualunque attività operativa.

Il concetto di Logistica quale ponte tra economia nazionale ed operazioni militari, si è dunque ulteriormente trasformato e va inteso non nel senso di collegamento tra le due sfere di influenza, ma come un diffuso substrato di interconnessione ed interdipendenza tra organizzazione civile e quella militare e viceversa.

Il Trasporto si rivela sempre più determinante per l'operatività dei Reparti ed ha assunto una importanza fondamentale sia in campo civile che militare.

Tale importanza è andata sempre più crescendo soprattutto per l'aumentata entità degli eserciti e del dinamismo delle operazioni militari;

per l'ampliamento dei teatri operativi e le conseguenti esigenze di rapida mobilità; per l'aumentata quantità dei materiali necessari alle operazioni; per le accresciute distanze tra le fonti di approvvigionamento, le industrie e gli utenti.

Organizzare il trasporto significa predisporre quanto necessario per ottenere da esso il massimo rendimento, sfruttando le possibilità che ciascun tipo di sistema offre.

I Trasporti possono essere distinti sia in base all'oggetto da trasportare (persone o cose) che in relazione all'elemento naturale attraverso il quale essi vengono effettuati.

In questo ultimo caso i Trasporti vengono distinti in **aerei** (aviotrasporto, aérotrasporto, aerorifornimento, ecc.); **marittimi**, fluviali, canali interni, ecc.; **terrestri** (per via ordinaria, per ferrovia, oleodotti, ecc.).

Ogni sistema di trasporto presenta caratteristiche diverse in termini di costo, di rendimento, di tempestività e di sicurezza.

La preferenza di un sistema rispetto ad un altro è perciò motivata in concreto dalla natura del trasporto, dall'urgenza delle esigenze da soddisfare, dalla distanza tra i luoghi da collegare, dalla situazione generale dei trasporti al momento, dal grado di sicurezza garantito.

3. *IL SISTEMA ITALIA*

Sono proprio le “missioni NATO” a giustificare la presenza italiana all'estero sia sul piano strettamente militare che, più in generale, sul versante economico; queste peculiari missioni hanno visto una massiccia partecipazione italiana anche in ragione del fatto che si sono sviluppate in maniera pressoché esclusiva nella zona dei Balcani coincidente all'incirca con il territorio della ex Jugoslavia e dell'Albania, zone strategicamente vicine alla penisola e di cui non avremmo potuto non occuparci con vigile attenzione essendo quelle la “porta dell'Europa verso l'est ed il sud-est” (ossia l'Europa orientale e la Turchia e Middle Est) ed al contempo rappresentando per gli interessi economici dell'Italia delle teste di ponte verso mercati ancora arretrati ma di possibile futuro importante sviluppo. Nel quadro delle missioni Nato si possono ricordare la SFOR e KFOR in Bosnia-Erzegovina, Kosovo ed Albania .

Nella nuova ottica così delineata si procede all'individuazione, non sempre facile ma comunque possibile, di una linea d'espansione della presenza politico-economica italiana nelle zone in cui essa ha interesse ad installarsi o ad incrementare la propria presenza.

L'incremento delle capacità operative non è più, quindi, soltanto di carattere bellico, ma si esplica in modi e forme nuove che vanno appunto dal controllo dell'ordine pubblico nelle zone di conflitto al rafforzamento della pace. La lodevole attività delle Forze Armate si realizza anche attraverso la presenza sui teatri di operazione permettendo allo stesso tempo l'instaurarsi un rapporto di diretta conoscenza delle realtà socio-economiche locali, che possono risultare utili per una più coerente azione da parte degli organi direttamente interessati (in particolare il Ministero degli Esteri, il Ministero dell'Industria, il Dipartimento per il Commercio con l'Estero, il Ministero dell'Ambiente, quello dei Beni Culturali e più in generale l'intera Presidenza del Consiglio dei Ministri) cui dovrebbe fare da corollario, nel momento in cui la situazione raggiunga livelli adeguati di sicurezza e garanzia per l'incolumità individuale, la presenza di esponenti di tali Dicasteri, i quali dovrebbero affiancarsi alle forze militari per sviluppare ed attuare programmi di carattere economico creando un trampolino di lancio per le imprese italiane interessate ad operare, non appena possibile, nelle aree oggetto dell'intervento. In sostanza si potrebbe affermare che i "soggetti militari italiani", inviati ad operare in zone di conflitto ed in zone recentemente pacificate, dovrebbero svolgere, senza per questo motivo trascurare la loro primaria missione

che è e deve rimanere in senso lato bellica, un'attività sussidiaria di raccolta di dati ed informazioni ed una limitata attività di analisi socio-economica del territorio in cui vengono ad operare fornendo così importanti elementi di valutazione ai soggetti istituzionalmente a ciò preposti. Ovviamente questo presuppone capacità di intelligence che le nostre Forze Armate hanno in più occasioni dimostrato di possedere cui dovrà unirsi una comprensione dei fenomeni giuridici ed economici di cui dovranno essere dotati in modo specifico i più alti gradi delle forze che operino in tali teatri.

Non bisogna neanche trascurare un altro elemento molto significativo legato proprio alla presenza di militari italiani che operano in quelle missioni all'estero: l'immagine che essi forniscono del nostro Paese. Essa può rappresentare una capitalizzazione rilevante della capacità e dell'efficienza del "Sistema Italia" creando le condizioni favorevoli, anche sul piano psicologico-sociale, per una percezione positiva delle nostre imprese che là intendano operare e dei funzionari da esse incaricati di realizzare la penetrazione in quei territori. Sullo stesso versante si deve pure sottolineare che proprio l'operatività sul campo in operazioni spesso complesse ed in territori culturalmente e socialmente differenti dalla nostra tradizione quando si raggiungono buoni risultati,

come avvenuto sinora, rappresenta un importante stimolo per gli appartenenti alle Forze Armate sul piano della motivazione personale che costituisce la chiave di volta per un incremento dell'efficienza dell'intera struttura della Difesa.

In tale ottica possiamo quindi affermare che si realizza una sorta di investimento a lungo termine per il Paese in cui all'esborso immediato sul versante della finanza pubblica corrisponde la possibilità concreta di costruire un'immagine internazionale che ripaghi, attraverso i normali meccanismi di funzionamento dell'economia e del commercio internazionale, dei sacrifici sopportati e, grazie ad una diretta conoscenza dei molti aspetti sociali ed economico-giuridici delle zone in cui i militari hanno efficacemente operato, l'intero sistema economico italiano possa instaurare positive relazioni di collaborazione con le realtà produttive locali. In pratica si realizza un meccanismo circolare in cui l'aspetto militare è il primo elemento di contatto con tali realtà e rappresenta un importante tassello per la costruzione di relazioni stabili con quei Paesi che necessitano di supporto e di stretto contatto con Nazioni ben sviluppate e solide; rapporti capaci di accelerare la loro ricostruzione e l'acquisizione di modelli pienamente democratici in cui il mercato rappresenti fattore di moltiplicazione dei diritti e della ricchezza.

3.1. UN ESEMPIO DEL SISTEMA ITALIA : L'AEROPORTO DI GLACOVA - DJAKOVICA

In aderenza al mandato del Governo Italiano, è stata affidata all'Aeronautica Militare la realizzazione e la gestione tecnico-operativa di una struttura aeroportuale all'interno dell'area di responsabilità del contingente nazionale nella zona di Giacova, per cui dal 12 gennaio 2000 è stato costituito il 1° Reparto Operativo Autonomo (ROA), che successivamente, il 1° marzo 2006, è stato ridenominato "Reparto Distaccato del Reparto Mobile Supporto (REPADIST RMS).

L'aeroporto, denominato AMIKO (Aeronautica Militare in Kosovo), è stato inaugurato il 23 dicembre 1999. Ai primi di dicembre 2000 si sono conclusi i lavori che hanno, in particolare riguardato l'allungamento della pista a 1800 mt, l'asfaltatura della stessa e delle piazzole, rendendo così idoneo l'aeroporto all'atterraggio anche di velivoli civili.

Attualmente l'aeroporto consente l'atterraggio di aerei di grosse dimensioni come l'airbus. La pista è stata allungata a 1.800 metri nel maggio 2002 e nei progetti c'è una estensione fino a 2.400 metri. Da qui

partono tutte le informazioni meteorologiche per l'intero Kosovo, elaborate da tre operatori impegnati per tutto l'arco della giornata.

Quest'opera tutta italiana ha destato l'interesse della Nato-Kfor, che ha chiesto di stipulare un accordo per consentire l'utilizzo dell'aeroporto a tutte le nazioni operanti in teatro. Anche la municipalità di Giacovadakovica, unitamente alla sede locale della Unmik (amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite), è interessata allo sviluppo commerciale dell'aeroporto, considerato dalla popolazione locale un vero e proprio Amiko.

3.2. *RAPPORTI BILATERALI ITALIA - BALCANI*

I rapporti dell'Italia con i Paesi dell'area balcanica rappresentano una priorità "naturale" nel panorama delle linee di azione della politica estera italiana, per tradizione politica, collocazione geografica possibili vantaggi economici. Infatti, ciò che accade nelle regioni a ridosso dell'Adriatico ha immediati riflessi sia sulla sicurezza interna che sulle relazioni esterne del nostro Paese. Dopo le crisi degli anni '90, l'Italia è adesso impegnata in ogni comparto per sostenere il consolidamento delle istituzioni democratiche e la transizione verso sistemi economici di libero mercato.

La realizzazione di un assetto equilibrato della Regione costituisce un elemento essenziale di un più ampio disegno di stabilizzazione complessiva del nostro continente. La prospettiva euro-atlantica costituisce un rilevante strumento propulsivo a tale proposito. L'attenzione per i Balcani rappresenta anche una irripetibile opportunità per il Sistema Italia nel suo complesso, con particolare riferimento al settore industriale e commerciale ed alla presenza italiana in settori strategici (telecomunicazioni, infrastrutture, banche). La vicinanza geografica, l'interdipendenza in materia di sicurezza e flussi migratori, l'interesse condiviso a ridefinire la mappa della cooperazione nella regione, sono tutti elementi che concorrono a definire la rilevanza dell'intero Sud-Est europeo per l'Italia. Nonostante si sia assistito negli ultimi anni ad un sostanziale consolidamento dei processi di pacificazione in atto nella regione, anche con il concorso di un efficace concerto internazionale, è tuttavia necessario un perdurante impegno per rendere irreversibili i progressi sin qui realizzati. Le difficoltà di vari Paesi ad imboccare con determinazione la via delle riforme, la delicatezza delle sfide per risolvere gli ultimi nodi di un riassetto complessivo, particolarmente in Kosovo dimostrano quanto ancora ci sia da lavorare . Proprio per questo motivo l'esigenza di mantenere i Balcani è stata posta

al centro delle priorità della Comunità Internazionale. Nell'ambito di questo progetto, l'Italia si è impegnata nel sostenere i processi in atto nella regione con un evidente sguardo , oltre che ai problemi di politica estera e di sicurezza, al rilancio dell'economia e alle possibilità di stabilire rapporti economici con lo stesso Kosovo. Negli ultimi anni i Paesi del Sud Est Europeo hanno compiuto importanti passi in avanti sulla strada verso Bruxelles a dimostrazione del fatto che l'avvicinamento dei Balcani occidentali alle strutture euro-atlantiche risulta pienamente compatibile con il raggiungimento degli obiettivi strategici italiani : questa area infatti rappresenta per l'Italia una regione di forte e radicata presenza economica, sia in termini di interscambio commerciale che in termini di investimenti nel settore delle “public utilities” e nel settore finanziario.

A dimostrazione di ciò bisogna menzionare anche l'importanza, alla luce di recenti accordi internazionali e di prossime convenienze in campo industriale, del Segretariato del Corridoio 8, che è stato istituito a Bari 18 settembre 2003 e la cui sede ufficiale è all'interno della Fiera del Levante . Al “taglio del nastro” furono presenti tutti i Paesi interessati dalla realizzazione del sistema di trasporti multimodale che dall'Italia (Bari e Brindisi) potrà raggiungere l'area balcanica e i Paesi del Mar Nero.

4. IL CORRIDOIO 8 : UNA GRANDE RETE INFRASTRUTTURALE INTERMODALE TRANS – EUROPEA.

L'idea dei "corridoi di trasporto transeuropei" è nata con la caduta del muro di Berlino per facilitare gli scambi "multimodali" (di merci, persone, di petrolio e altri approvvigionamenti energetici, e infine di sistemi di telecomunicazione) tra l'Europa e gli stati balcanici. Si tratta di complesse reti infrastrutturali che rivestono un'importanza strategica per il nostro Paese, sia sotto il profilo geopolitico che geoeconomico.

Il Corridoio di trasporto trans-europeo 8 (Trans-European Networks-T.E.N.) si sviluppa lungo una direttrice ovest-est nell'area dell'Europa sud-orientale ponendo in collegamento i flussi di trasporto del Mar Adriatico e del Mar Ionio con quelli che interessano il Mar Nero. Il Corridoio tracciato collega in particolare i porti italiani di Bari e di Brindisi con l'Albania, l'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e con la Bulgaria. Dal porto di Durazzo (Albania) l'asse paneuropeo si dirige verso Skopje, passando attraverso Tirana (Albania), per poi proseguire verso Sofia (Bulgaria) e raggiungere quindi, i porti di Burgas e Varna sul Mar Nero. Per un totale di quasi 1.300 km di rete ferroviaria e 960 km di rete stradale.

L'accordo per la realizzazione del Corridoio 8 risale al 1991.

Questo asse di comunicazione ha assunto maggiore importanza nel sistema dei collegamenti pan-europei grazie anche alla definizione di un ulteriore corridoio che crea un nuovo collegamento diretto tra Austria e Grecia.

L'Italia ha assunto un ruolo guida, trattandosi di un'area geopolitica nevralgica per gli interessi nazionali, in gran parte economicamente depressa ed al cui sviluppo sono interessate importanti imprese pubbliche italiane e, più in generale, l'economia del nostro Mezzogiorno.

La realizzazione del Corridoio presenta una significativa valenza strategica come asse di trasporto vero e proprio che pone in collegamento con l'area balcanica i porti dell'Adriatico Meridionale (Bari, Brindisi e Taranto) e quindi le Regioni del Mezzogiorno; inoltre come strumento di integrazione economica tra queste aree geografiche favorendo lo sviluppo delle attività economico-commerciali e produttive dei paesi interessati.

Il Corridoio potrebbe inoltre svolgere un ruolo strategico non solo a livello regionale come via di comunicazione interna tra i mercati dei Paesi Balcanici, ma assumere una più ampia dimensione europea mettendo in

relazione i Paesi dell'Adriatico Orientale e del Mediterraneo con quelli che si affacciano sul Mar Nero.

L'Italia, in qualità di "*Leading Country*" dell'iniziativa, finanzia con i fondi della legge n. 84/2001 il Segretariato permanente con sede a Bari, presso la Fiera del Levante.

I compiti del Segretariato sono quelli di raccogliere, esaminare ed individuare studi di fattibilità e progetti infrastrutturali proposti dai Paesi del Tracciato nonché di agevolare i contatti con la Commissione Europea, le istituzioni finanziarie internazionali e l'imprenditoria privata per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie.

I tempi di realizzazione delle opere previste lungo l'asse del Corridoio 8 si prevedono comunque lunghi e nella maggior parte dei casi si è ancora alla fase degli studi di fattibilità.

Nel Rapporto dell'High Level Group presieduto da Loyola de Palacio, il tracciato del Corridoio è considerato parte integrante dell'Asse Transnazionale Sud Est Europa che mette in comunicazione le reti trans-europee con i paesi confinanti del vicino Oriente e con quelli dell'Estremo Oriente. Di conseguenza molti progetti stradali e ferroviari relativi al Corridoio 8 sono inseriti da quest'ultimo rapporto strategico nella lista dei progetti di breve termine da avviare prima dell'anno 2010.

Manca un coordinatore europeo per il Corridoio 8 come invece avviene per altri tracciati paneuropei, ad esempio per il Corridoio 5. A tale figura l'Italia attribuisce particolare rilievo e ha recentemente richiesto alla Commissione di identificare una personalità idonea ad espletare tale compito.

Sul piano politico-operativo per riaffermare l'importanza del Corridoio 8, nel mese di marzo 2006 si è tenuta su richiesta bulgara a Plovdiv (Bulgaria) una Conferenza dei Ministri dei Trasporti dei Paesi interessati all'iniziativa, Conferenza conclusasi con una Dichiarazione dei Ministri dei Trasporti dei Paesi del Corridoio 8 nella quale si ribadisce l'importanza prioritaria della realizzazione dello stesso e l'impegno comune ad agire in tal senso.

4.1. UN'IPOTESI CHE SPIEGA LA GUERRA COME CONFLITTO ECONOMICO PER IL CONTROLLO DEI "CORRIDOI BALCANICI" CHE COLLEGANO L'EUROPA ALL'AREA CAUCASICA E CASPIA

Un tema di particolare rilevanza in campo economico è senz'altro quello dei "corridoi" che da Oriente ad Occidente collegano il Mar Caspio ed il Caucaso al Mediterraneo, ai Balcani ed all'Europa

meridionale. Tali "corridoi" sono considerati di vitale importanza da Europa, Stati Uniti, Russia ed Iran, come canali utili a far affluire le immense riserve petrolifere della regione⁶¹ verso i paesi industrializzati. Molti studiosi credono che i "corridoi" saranno il fattore decisivo per disegnare la futura geoeconomia dell'intero continente euro - asiatico. Secondo questa ipotesi il problema sarebbe riconducibile principalmente alla volontà di alcuni Stati (i quali rappresentano gli interessi sia del proprio governo che delle proprie multinazionali) di far passare i propri oleodotti in territori sicuri, dipendenti o perlomeno controllabili da essi—escludendo perciò Iran e Russia - .

In questo quadro un grande rilievo è assegnato al ruolo del "corridoio 8"⁶², finanziato dal Fondo Monetario Internazionale, dall'Unione Europea e dalla Francia, per la realizzazione di un asse est-ovest che parta dalla costa bulgara del Mar Nero, attraverso Macedonia ed Albania meridionale, per poi raggiungere l'Adriatico nei porti di Durazzo e Valona. Da qui risulta chiaro come l'area turco- balcanica non sia seconda

⁶¹ Le riserve petrolifere di queste zone sono stimate ad un livello circa equivalente a quelle del Golfo Persico.

⁶² Altre direttrici importanti sono il "corridoio 5" che dovrebbe collegare il porto di Ancona con quello di Ploce (Bosnia) per poi raggiungere l'Ungheria ed il "corridoio 10" che dovrebbe passare da Germania ed Austria - passando per Zagabria, Belgrado e Skopie - fino ad arrivare al porto greco di Salonicco. cfr A. Negri, *Alle radici della violenza*, in aa. vv. , *La pace e la guerra. I Balcani in cerca di futuro*, Il sole 24 Ore, Milano, 1999.

al Medio Oriente a livello di connessioni cruciali con la strategia internazionale dell'accaparramento delle fonti energetiche.

Questa strategia ha sempre visto le maggiori potenze industriali, in primis gli Stati Uniti, inclini all'uso della forza per garantire la sicurezza dei trasporti, per scongiurare i rischi di una limitazione dei flussi o per evitare un eccessivo aumento dei costi : non si può dunque escludere che la componente economica - in particolare la competizione per il controllo dei "corridoi" - abbia avuto rilievo nell'indurre alla “guerra umanitaria”.

E' interessante poi analizzare l'intervento di aiuto economico fornito dai “donatori” (ovvero associazioni di profilo umanitario che si occupavano di raccogliere donazioni da inviare in Kosovo), come documentato da parte della dottrina. La prima conferenza internazionale dei donatori⁶³ dell'agosto 1999, valutando i danni subiti dal Kosovo durante la guerra in relazione alla quantita' di interventi necessari alla ricostruzione secondo i dati forniti dall'*International Management Group*, ha visto la notifica degli importi degli aiuti economici internazionali stimati dai donatori stessi: in totale le promesse di dono equivalevano a 2.08

⁶³ A. Segrè, *Programmi e strumenti della comunità internazionale per la ricostruzione economica del Kosovo: il ruolo dei donatori*, in S. Binchini e M. Dassù (a cura di), *Guida ai Paesi dell'Europa centrale orientale e balcanica*, Op. Cit., p. 93.

miliardi di dollari. La seconda conferenza⁶⁴ ha invece raccolto 1.05 miliardi di dollari, funzionali alla ricostruzione fino alla fine del 2000.

La riflessione più immediata da formulare a proposito della pratica degli aiuti internazionali riguarda senza dubbio la grande complessità del coordinamento fra le varie iniziative, la loro diversa natura ed i loro molteplici obiettivi. Si pone inoltre un accento critico sulla “*continua 'ripetizione' di assunti, condivisibili in teoria ma scarsamente applicabili in una realtà economica come quella kosovara*” riferendosi in specifico al "copia e incolla" operato sul programma della Banca Mondiale per il rilancio dell'economia rurale in Albania trasferendolo nella realtà del Kosovo⁶⁵. Un'interessante proposta per tentare di iniziare a risanare l'economia kosovara e' stata formulata dal governo italiano attraverso l'individuazione del modello *Grameen Bank*⁶⁶.

Il principio base della cosiddetta "banca del villaggio" consisterebbe nell'accordare fiducia - concretizzata in termini di prestiti monetari - a chi non ha alcuna garanzia da offrire, allo scopo di permettere a tali soggetti

⁶⁴ La seconda conferenza internazionale dei donatori si e' tenuta a Bruxelles, 17 novembre 1999.

⁶⁵ La realtà rurale kosovara e' caratterizzata dalla presenza di micro fondi parcellizzati, sotto-capitalizzati, sovra occupati e fondamentalmente orientati all'autoconsumo.

⁶⁶ M. Yunus, A. Jolis, *Baneker to the poor. The Autobiography of Mubammed Yunus of the Grameen Bank*, Aurum press, 1998.

l'avviamento di una qualsivoglia attività imprenditoriale o artigiana. Qual è, sinteticamente, il quadro teorico che definisce il microcredito? In letteratura, per indicare il complesso di organizzazioni di appoggio finanziario, legali e formalizzate, che erogano servizi in favore di settori di popolazione trascurati dalla finanza formale, si fa riferimento ai cosiddetti "sistemi di microfinanziamento, anche se spesso si utilizzano termini quali "microcredito" , "sistemi finanziari decentralizzati" : "istituzioni di microfinanziamento", "credito alle microimprese" : in altre parole, spesso si accomunano pratiche creditizie in favore di specifici target groups. Ad ogni modo, al di là delle svariate modalità applicative di tali meccanismi creditizi, questi sistemi si caratterizzano per il comune obiettivo di recupero debiti ed incremento crediti.

5. INCE

Una delle premesse fondamentali del delicato ruolo che nel corso degli anni l'Italia ha ricoperto è l'aver avviato un processo di cooperazione ed indirizzo in campo economico con alcuni paesi facenti parte dell'area dell'Europa sud-orientale creando l'InCE. L'InCE (Iniziativa Centro Europea) fu realizzato, con il nome di Iniziativa

Quadrilaterale, con l'accordo firmato a Budapest nel novembre del 1989 dai Ministri degli Esteri di quattro Paesi: Italia, Austria, Jugoslavia e Ungheria. Lo scopo dell' iniziativa era quello di dare una prima risposta, da parte di alcuni Paesi occidentali, alla richiesta di alcuni Paesi dell'ex area di influenza sovietica di avvicinarsi all'Europa occidentale. Ciò fu realizzato attraverso alcuni strumenti concreti di cooperazione in un'area geograficamente delimitata, tra cui un meccanismo in grado di favorire la cooperazione economica, tecnica e scientifica per la realizzazione di progetti specifici nei settori dei trasporti, della tutela ambientale, dell'energia, delle telecomunicazioni e del turismo; una cerniera tra le diverse organizzazioni internazionali a carattere regionale (l'Unione Europea, e l'allora esistente l'EFTA - Associazione europea di libero scambio) ed i paesi dell'Europa centro orientale.

Nel maggio del 1990, con l'ingresso della Cecoslovacchia, l'iniziativa prese il nome di Pentagonale e nel 1991, a seguito della adesione della Polonia, divenne Esagonale. Nel vertice dei Capi di Governo di Vienna (16-17 luglio 1992), si stabilì di adottare la denominazione di "Iniziativa Centro Europea" e di ammettere all'InCE, successivamente al dissolversi della Jugoslavia, la Bosnia-Erzegovina, la Croazia e la Slovenia; successivamente, a seguito della scissione della Cecoslovacchia avvenuta

il 1° gennaio 1993, vennero ammesse anche la Repubblica ceca e la Slovacchia. Al Vertice dei Capi di Governo di Budapest (17-18 luglio 1993) fu approvata la proposta di ammissione dell'Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, che divenne il decimo membro dell'Iniziativa. Nel corso del Vertice dei Ministri degli Esteri di Varsavia (6-7 ottobre 1995) fu deciso di accogliere la richiesta di adesione di 5 Paesi che godevano dello status di associati (Albania, Bielorussia, Bulgaria, Romania ed Ucraina); mentre nel vertice di Graz (8-9 novembre 1996) i Capi di Governo accolsero la richiesta di ammissione della Moldova che divenne il sedicesimo membro. Al Vertice dei Capi di Governo di Budapest (25 novembre 2000) fu infine approvata l'ammissione della Federazione Jugoslava quale diciassettesimo membro. Attualmente, i paesi membri dell'InCE sono 17: Albania, Austria, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Italia, Moldova, Polonia, Romania, Repubblica Ceca, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Ucraina, Ungheria.

Gli obiettivi principali dell'InCE sono stati (e sono) il rafforzamento della cooperazione tra i Paesi membri, il rafforzamento del processo di trasformazione economica, sociale e legislativa dei paesi

membri in transizione e l'avvio della fase di integrazione con il resto dell'Europa

L'Iniziativa ha tre dimensioni: governativa, economica (affidata principalmente alle Camere di Commercio) e parlamentare (gestita dai Parlamenti nazionali).

La dimensione governativa opera peraltro attraverso due tipi di attività, una politica ed una economica. La prima ha lo scopo di fornire ai paesi membri ed alle loro istituzioni un contesto flessibile e pragmatico per la cooperazione regionale, cercando nel contempo di preparare la futura adesione dei Paesi membri all'Unione Europea. La seconda tende a favorire i progetti di cooperazione tra i Paesi partecipanti, mobilitando risorse in grado di accrescere le possibilità di studio, finanziamento e esecuzione di progetti settoriali, nazionali e internazionali. L'azione governativa si sviluppa secondo un meccanismo di incontri con vari livelli di partecipazione istituzionale .

Per la presidenza dell'InCE si segue il principio della rotazione annuale. L'Italia ha esercitato la Presidenza di turno nel corso del 2001. Il nostro Paese ha in tale occasione curato l'organizzazione della prima Riunione dei Ministri della Giustizia e la prima edizione del Foro della Gioventù.

Per la realizzazione di progetti, l'Italia ha costituito presso la "Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo" BERS il "CEI Trust Fund", nel quale sono stati versati nel corso degli ultimi dieci anni circa 27 milioni di Euro. E' stata inoltre approvata nel 2001 l'introduzione di un contributo annuo (300.000 euro) ripartito tra tutti i Paesi membri per il finanziamento di progetti e programmi. Sono stati attuati oltre trenta progetti di assistenza tecnica associati a investimenti finanziari della stessa BERS. Tra i più significativi figurano: l'assistenza tecnica fornita nel settore elettrico in Bosnia, la realizzazione del "Master Plan" per la riabilitazione dell'aeroporto di Sarajevo, un progetto di informatizzazione nel settore dei trasporti centro-europei (CETIR), l'assistenza tecnica alla navigazione aerea in Ucraina, un ampio progetto rivolto ai mercati agricoli all'ingrosso (comprensivo di una linea di credito ad hoc), la ristrutturazione della rete idrica macedone e alcune iniziative di formazione nel settore giuridico/commerciale.

CAPITOLO SESTO

IMPEGNO ECONOMICO INTERNAZIONALE PER LA RICOSTRUZIONE IN KOSOVO : CONFLITTO DI INTERESSI O BUONA DIPLOMAZIA ECONOMICA?

1. BREVE QUADRO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA POST- BELLUM IN KOSOVO

Nonostante la costante presenza internazionale nell'area kosovara, soprattutto rivolta alla creazione di un'economia indipendente e di un mercato aperto, l'obiettivo raggiunto non ha soddisfatto le aspettative iniziali. Si è così rivelata necessaria la dipendenza nell'organizzazione e nella vigilanza in campo economico, operata proprio da quelle stesse organizzazioni internazionali il cui intento era di educazione e di ausilio per l'avviamento e la costruzione di una corretta gestione del sistema economico statale.

Dall'anno 2000, con la creazione dell'amministrazione civile delle Nazioni Unite, sono nuovamente disponibili, dopo un gap di oltre un decennio, i fondamentali dati statistici che consentono di analizzare lo

stato di *governance* e di sviluppo socio economico del Kosovo. Sebbene esistano ampi dubbi sull'accuratezza dei dati e sulla loro validità⁶⁷ il Budget del PISG (Provinional Institutions of Self Government), i rapporti commissionati da UNMIK (United Nation Mission in Kosovo), dall'Unione Europea e dalle istituzioni finanziarie internazionali consentono di tracciare un primo identikit della situazione e del livello di sostenibilità economica del Kosovo.

L'attuale situazione economica del Kosovo dopo 6 anni d'amministrazione internazionale presenta livelli di criticità ancora molto elevati e non lascia prevedere delle rosee prospettive per il futuro. Quando il processo di definizione dello status futuro sarà completato, qualunque sarà lo status che verrà deciso per il Kosovo, una delle poche certezze che è possibile avere oggi è che esso sarà difficilmente sostenibile da un punto di vista economico.

L'economia del Kosovo, difatti ha tradizionalmente sofferto d'arretratezza e di mancato sviluppo, situazione gravemente peggiorata nel corso degli anni novanta a causa delle proteste contro il governo di Belgrado, della politica di apartheid, della repressione di polizia e infine

⁶⁷ I dati pervengono per lo più da fonti governative kosovare o dai rapporti delle istituzioni internazionali presenti sul territorio

della guerra civile. Il new deal dell'economia kosovara che è stato avviato nel 1999 si basa su un'economia *fortemente dipendente* dai finanziamenti per il processo di ricostruzione, dall'arrivo di una numerosa e massiccia comunità internazionale, dalle rimesse degli emigrati, dalle tasse sui beni importati in Kosovo, dagli aiuti alla ricostruzione edilizia e infrastrutturale.

L'estrema dipendenza dei consumi della popolazione kosovara da questi fattori esogeni e volatili ha fatto sì che negli ultimi 5 anni in Kosovo non si sia instaurato nessun processo economico endogeno virtuoso ed a causa del trend decrescente degli aiuti internazionali il paese è entrato in una fase di recessione.

La crescita economica è tornata negativa negli anni 2002 e 2003 a causa della diminuzione degli aiuti internazionali⁶⁸.

Un preoccupante *punto debole dell'economia Kosovara* è l'altissimo deficit della bilancia commerciale, ovverosia la sproporzione tra il valore dei beni importati e quello dei beni esportati, con un conseguente deflusso di

⁶⁸ nel 2002 ammontavano al 36% del PIL, nel 2003 sono passati al 28% e nel 2004 si sono assestati al 23%. Nel 2004 il contributo dell'assistenza internazionale alla crescita del prodotto interno lordo è diminuito del 4,4%, nel 2005 di 1,5% e nel 2006 del 3,7%. Le stime prevedono una forte riduzione per il 2007 superiore al 7% ed un'ulteriore diminuzione di circa 2 punti percentuali per il 2008

denaro dal Kosovo verso il resto del mondo (prevalentemente paesi dell'Unione europea)⁶⁹.

Questo livello di copertura si abbassa ulteriormente se si considera che una percentuale delle esportazioni statisticamente registrate è imputabile agli acquisti di beni e servizi da parte del personale internazionale ed è pertanto destinata a ridursi nel tempo, accrescendo maggiormente il deficit della bilancia commerciale⁷⁰.

La contrazione di gran parte della spesa pubblica finanziata dall'estero è stata in parte contenuta e sostituita dall'aumento esponenziale della spesa sostenuta con il bilancio del governo del Kosovo che – mano a mano che cresceva il numero dei poteri delegati –

⁶⁹ Nel periodo 2001 – 2005 il livello delle importazioni in Kosovo è praticamente quasi raddoppiato passando da 684.5 milioni di euro a 1.180 milioni di euro. Nello stesso periodo il deficit della bilancia dei pagamenti (attenzione il deficit di bilancia dei pagamenti non è il deficit commerciale) è passato da – 673.9 milioni di euro a – 1.131 milioni di euro con un livello di copertura di appena il 4,1%. Questo vuol dire che i guadagni dalle esportazioni consentono di coprire neanche il 5% del valore dei beni importati con un conseguente impoverimento dell'economia del paese e un trasferimento di ricchezza verso l'estero.

⁷⁰ Nel 2004 il valore dei beni importati dall'estero era pari al 53% del PIL mentre il valore dei beni esportati all'estero era pari al 6% del PIL. Nel 2004 il valore dell'assistenza internazionale era pari al 23,9% del PIL, nel 2005 è sceso al 20,9%; le stime del Fondo Monetario internazionale prevedono che nel 2009 tale valore dovrebbe scendere all'8% del PIL.

Il solo budget dell'UNMIK valeva il 17,4% del PIL nel 2002, il 13,9% nel 2003, l'11,9% nel 2004. Esso è passato da un valore di 413 milioni di euro del 2000 a 368 mln di euro del 2003; l'assistenza internazionale delle NGO si è anch'essa drasticamente ridotta da 635 mln di euro del 2000 a 270 mln euro del 2003; KFOR ha visto ugualmente delle riduzioni sostanziali diminuendo il valore della propria presenza da circa 5.000 mln euro (2000) a 2.000 (2003).

vedeva crescere il proprio bilancio che è passato dai 43 milioni di euro del 2000 a 413 mln euro del 2003. La maggior parte di questa spesa è finanziato attraverso l'IVA sulle importazioni di beni, che se si dovessero ridurre a causa di una mancanza contrazione del di potere d'acquisto interno, dovuta magari ad una diminuzione della presenza internazionale, la renderebbe presto insostenibile. Una buona parte del valore restante è finanziato da aiuti diretti internazionali al bilancio pubblico.

La crescita dell'economia Kosovara dopo il 1999 è avvenuta prevalentemente nei settori legati al consumo di beni e servizi e in particolare in quello del commercio al dettaglio e all'ingrosso, nel settore della pubblica amministrazione e nel settore delle costruzioni. Uno dei settori di grande sviluppo negli anni immediatamente seguenti alla guerra è stato quello delle costruzioni con 444 milioni di euro spesi nel biennio 1999/2000 con il 21% del materiale di costruzione acquistato localmente; negli anni successivi l'importanza di questo settore si è drasticamente ridotto scendendo a meno del 10% dei valori immediatamente seguenti al conflitto.

Il settore privato in Kosovo non è decollato e la maggioranza delle aziende attive dopo il 1999 è costituito da piccole imprese scarsamente capitalizzate che si occupano di commercio o di costruzioni. Le attività

manifatturiere sono pressoché assenti, se si fa eccezione per qualche piccola azienda che produce mobili e poche altre che lavorano nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli. La zona industriale di Pristina, la più grande del paese, può ospitare 66 capannoni industriali ma di questi solo 16 sono utilizzati per la produzione e nessuno superava il numero di 3 impiegati.

Uno dei problemi dell'economia kosovara è l'alto livello di dipendenza dagli aiuti dall'esterno, non solo di tipo governativo ma anche di tipo privato. Le rimesse da parte di membri della diaspora kosovara hanno sempre costituito una voce importante dell'economia domestica: nel 2002 il Ministero delle Finanze stimava che le rimesse ammontavano alla metà del totale dei redditi delle famiglie. Naturalmente queste rimesse entrano direttamente nel circuito dei consumi e solo in minima parte sono utilizzate per l'avvio di investimenti o di attività commerciali .

**2. PARTNERSHIP ECONOMICA DELL'UNIONE EUROPEA ED
INTERVENTI RICOSTRUTTIVI NEL QUADRO DELL'ATTUALE ECONOMIA
KOSOVARA**

**2.1. IL PATTO EUROPEO DI STABILITA' DEI BALCANI – COLONIA, 10
GIUGNO 1999**

I Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Unione Europea, la Commissione Europea, i Ministri degli Esteri dell'Albania, della Bosnia e dell'Erzegovina, della Bulgaria, della Croazia, dell'Ungheria, della Romania, della Federazione Russa, della Slovenia, dell'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, della Turchia, degli Stati Uniti d'America, il Presidente in carica dell'OSCE e il rappresentante del Consiglio d'Europa in rappresentanza dei partecipanti alla Conferenza odierna sull'Europa del Sud-Est; e i Ministri degli Esteri del Canada e del Giappone, i rappresentanti delle Nazioni Unite, di UNHCR, NATO, OECD, WEU, del Fondo Monetario Internazionale, della Banca mondiale, della Banca d'investimento Europeo e della Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo, agendo entro le loro competenze, in rappresentanza degli Stati le Organizzazioni e le Istituzioni della Conferenza odierna, nonché i rappresentanti del processo Royaumont, BSEC, CEI, SECI e SEECP ,

incontratisi a Colonia il 10 giugno del 1999 hanno sviluppato l'adozione un Patto di Stabilità per l'Europa del Sud-Est. Collateralmente, i paesi dell'Europa del Sud-Est si impegnarono a lavorare all'interno della comunità internazionale per sviluppare una comune strategia per la stabilità e la crescita della regione, e di collaborare l'uno con l'altro e con i maggiori donatori al fine di attuare questa strategia. Questa opportunità avrebbe costituito il trampolino di lancio per alcune delle regioni successivamente entrate a far parte dell'Unione Europea, quindi la propria posizione avrebbe incrementato sicuramente l'impegno politico per la stabilizzazione di una pace duratura nella regione calda dei Balcani e per l'attuazione di programmi di cooperazione economica quanto più efficienti possibili. Nonostante la pesante mole di queste *partnership* istituzionali, la realizzazione di questo obiettivo si è resa possibile soltanto attraverso un approccio alla regione completo e coerente il quale ha visto come principali attori la EU, l'OSCE, il Consiglio d'Europa, l'ONU, la NATO, l'OECD, la WEU, le IFI e le iniziative regionali. Per questo sia l'Europa che gli Stati Uniti hanno considerato prioritario nelle attività transatlantiche sostenere il Patto di Stabilità, ma si è rivelato anche proficuo per il futuro il dialogo politico tra l'Unione Europea e la Federazione Russa nel considerare prioritario il Patto di Stabilità. Una

risoluzione del conflitto in Kosovo si rese così cruciale per la capacità dei vari cooperanti nel raggiungere a pieno gli obiettivi del Patto di Stabilità e per lavorare a misure stabili e a lungo termine.

Per il raggiungimento degli obiettivi proposti, i vari Stati si sono impegnati a creare un Tavolo Regionale dell'Europa del Sud-Est. Il Tavolo Regionale dell'Europa del Sud-Est ha il compito di riesaminare i progressi compiuti con il Patto di Stabilità, portandoli avanti ed indicando linee guida per sviluppare i suoi obiettivi. Il Patto di Stabilità è diretto da un Coordinatore Speciale, eletto dall'Unione Europea, dopo una consultazione con il presidente in carica dell'OSCE e gli altri partecipanti, e con l'approvazione dal presidente dell'OSCE in carica.

Il Coordinatore ha il compito di presiedere il Tavolo Regionale dell'Europa del Sud-Est e con la responsabilità di promuovere il raggiungimento degli obiettivi del Patto entro e tra i paesi singoli, supportato da appropriate strutture fatte su misura, in stretta collaborazione con i governi e le relative istituzioni dei paesi, in particolare di altri paesi associati interessati dell'Unione Europea e con importanti organizzazioni internazionali e istituzioni interessate. Il coordinatore ha inoltre il compito di fornire all'OSCE resoconti periodici

del progresso, secondo suoi procedimenti, nell'interesse del Tavolo Regionale dell'Europa del Sud-Est .

L'efficace realizzazione del Patto rimane comunque fortemente dipendente dallo sviluppo e dal rafforzamento della capacità amministrativa e istituzionale nonché della società civile dei paesi interessati - sia a livello nazionale sia a livello locale - per rinforzare il consolidamento delle strutture democratiche e per avere benefici a lungo termine per un'amministrazione efficiente e per l'assorbimento dell'assistenza internazionale alla regione. Solo in questo modo gli obiettivi economici bilaterali raggiungeranno il successo, qualora saranno supportati da presupposti di stabilità amministrativa.

Nell'ambito del piano Mobilitazione Internazionale dei donatori e nel processo di coordinamento, viene inoltre incrementato l'impegno della Banca Mondiale e dell'Unione Europea ad appoggiare la ricostruzione, la stabilizzazione e l'integrazione per la regione, gestendo e coordinando le donazioni pervenute da parte della comunità internazionali.

2.2. *THE ECONOMIC POLICY OFFICE (EPO) OF THE EU PILLAR*

Attualmente la regione Kosovara è governata dalla “missione” United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, la quale ha come finalità quella di creare un assetto statutale e di lasciarlo lentamente nelle mani di una classe dirigenziale che sia stata formata ed educata a concetti ad essi estranei (come democrazia, libertà sia formale che economica) con una forma mentis quanto più occidentale possibile. La missione ONU è composta da tre pilastri che riguardano un riparto di materie tra diversi soggetti internazionali : l’Unione Europea è attore principale nell’ambito della costruzione di un’istituzione democratica guidata dalla organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa(OSCE).

L’agenzia della politica economica (EPO) dell’ *EU Pillar*, in partnership con l’ONU e con il governo del Kosovo, ha aiutato ad implementare una sostenibile e possibilmente competitiva economia in kosovo, con una chiara influenza europeista rivolta anche all’integrazione di questo piccolo Stato ai parametri di politica-economica dettati dall’Unione Europea, occupandosi adesso della monitorizzazione delle attività precedentemente avviate. Centrali per il raggiungimento di questo obiettivo sono stati e sono gli accordi economici bilaterali e le iniziative di cooperazione con le aree situate nell’Europa Sud- orientale in cui

l'Unione Europea si è avvalsa anche di altri fondamentali *partners* come la Banca Mondiale od il Fondo Monetario Internazionale.

Le iniziative internazionali hanno avuto rilievo essenzialmente negli investimenti economici rivolti al potenziamento dell'aviazione civile, dell'energia, della protezione degli investimenti, del turismo, della liberalizzazione delle imprese ed in molti altri settori strategici in modo tale che la cooperazione tra le istituzioni locali ed internazionali fosse assistita nel percorso verso la trasformazione del Kosovo in un sistema economico moderno, rivolto ad un buon andamento interno del mercato con significativi risvolti sociali e benefici per la popolazione.

Il trasferimento della gestione economico-finanziaria interna da UNMIK⁷¹ all'Autogoverno provvisorio (PISG⁷²) si è conclusa quasi completamente nel 2004, quando alla missione UNMIK sono rimaste competenze nel solo campo del commercio internazionale, che tra l'altro è una delle attività principali dell'EPO. Nel 2005, appunto, l'EPO, si è molto impegnato ed ha molto lavorato per includere il Kosovo all'interno di importanti iniziative regionali di cooperazione economica. All'interno della cornice delineata dal Patto di Stabilità in cooperazione con la

⁷¹ United Nation Mission In Kosovo

⁷² Provisional Institution of Self-Government

Commissione Europea, l'EPO ha diretto la delegazione del Parlamento Europeo nella negoziazione per la ratifica dell'Energy Charter Treaty⁷³ (nell'ottobre 2005) e dell'accordo European Common Aviation Area.

La liberalizzazione del commercio ha offerto al Kosovo un netto miglioramento delle opportunità di esportazione ed incentivo per gli investimenti, grazie anche alla crescente stabilizzazione della politica commerciale interna. All'interno delle direttive del Patto di Stabilità⁷⁴ per la liberalizzazione del commercio è stato concluso un accordo per il libero commercio (FTA)⁷⁵ con le autorità della Macedonia, mentre già precedentemente furono conclusi negoziati con la Bosnia-Erzegovina.

Inoltre l'EPO ha favorito e diretto il processo di costituzione e la strutturazione delle attività economiche della Banca Europea degli Investimenti e della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo in Kosovo.

⁷³ ECT : L'ECT è giuridicamente vincolante per i firmatari e concerne cinque grandi aree: libertà di transito lungo condotte e reti di distribuzione; miglioramento dell'efficienza energetica; meccanismi di risoluzione delle dispute tra Stati o tra investitori privati e Stati; investimenti esteri nel campo dell'energia; libero scambio di merci, materiali ed equipaggiamenti per l'energia (secondo le regole dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, Wto). Per la UE essa rappresenta sostanzialmente un modo per estendere una parte dell'acquis communautaire, ossia il corpus giuridico, le regole dell'Unione, ai partner esterni.

⁷⁴ Patto di Stabilità per l'Europa Sud Orientale

⁷⁵ Free Trade Agreement

Nel 2006, invece, l'attività dell'EPO si è orientata verso la stesura delle norme in materia di economia estera, puntando sul consolidamento della partecipazione e della gestione dell'economia "domestica" per ottemperare alle linee guida del Patto di Stabilità per il Sud Est Europeo, in particolar modo coordinando la propria attività con quella dell'FTA.

Sempre nell'ottica di integrazione dell'economia kosovara all'interno del quadro comunitario, bisogna segnalare la costituzione della Comunità Energetica, l'incremento dell'accordo in materia di aviazione civile ed il rilancio del programma di sviluppo delle piccole imprese, in special modo nel settore dei trasporti, secondo quanto affermato dalla Carta Europea delle Piccole Imprese (ECSE), rivolgendo anche attenzione alla protezione degli investimenti e stipulando un accordo sulla doppia tassazione con i Paesi di provenienza dei maggiori investitori.

3. BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO (BERS)

La BERS è un'Istituzione Finanziaria Internazionale costituita nel 1991 per favorire la transizione dei Paesi dell'Europa centrale e orientale e dell'ex-URSS verso un'economia di mercato ed il processo di

privatizzazione dell'economia. Per la realizzazione di tale mandato la Banca, che opera in stretta collaborazione con le Istituzioni Finanziarie Internazionali e nazionali, agisce direttamente concedendo finanziamenti a medio- lungo termine e indirettamente attraverso intermediari finanziari, concedendo linee di credito e cofinanziamenti. Gli azionisti della Banca sono 62, tra cui tutti i Paesi dell'Unione Europea, i Paesi d'operazione, la Commissione Europea e la Banca Europea per gli Investimenti. E' stata attualmente avviata la procedura necessaria per riconoscere lo status di Paese d'operazione alla Mongolia. La BERS, nel suo ruolo di catalizzatore del cambiamento, incoraggia il cofinanziamento e gli investimenti stranieri diretti dei settori pubblico e privato, e promuove le PMI locali per migliorare la produttività e la congiuntura commerciale.

3.1. IL RUOLO DELL'ITALIA: UNO DEI PAESI FONDATORI DELLA BERS

L'Italia partecipa al capitale della Banca con una quota dell'8,52%, pari a quella detenuta da Francia, Germania, Regno Unito e Giappone (gli Stati Uniti detengono il 10%, Spagna, Russia e Canada il 4%, l'UE e la

BEI il 3%, gli altri 51 membri si dividono il 30% circa). L'area di intervento della Banca rappresenta una delle direttrici principali dell'interscambio commerciale e degli investimenti esteri italiani.

3.2. LINEE DIRETTRICI DELLA POLITICA ESTERA DELLA BANCA.

Le condizioni dei prestiti variano a seconda dell'andamento mercato. Sulla base del suo mandato, la Banca deve approvare progetti che possano rispondere ai tre criteri operativi della banca: *transition impact* (il progetto deve incidere positivamente sul processo di transizione); *sound banking* (il progetto deve essere finanziariamente solido) e *additionality* (il ruolo della BERS deve risultare determinante per la realizzazione del progetto e non deve essere in concorrenza con altri progetti di investitori strategici).

4. INTERVENTI NEL SETTORE ENERGETICO

Con riguardo al settore energetico , il Kosovo non ha registrato progressi per quanto riguarda l'accantonamento di nuove riserve di petrolio (o di combustibili in generale) e per ciò che attiene alla sicurezza

degli approvvigionamenti: il Kosovo non possiede sufficienti riserve di petrolio né possiede fonti di produzione interne .

Piccoli progressi sono invece stati fatti nel settore dell'elettricità : nell'ottobre 2005 sono state approvate strategie societarie in merito, ed è stato elaborato un programma di sviluppo economico e sociale per gli anni 2006-2008, il quale ha stabilito un razionale e sostenibile sfruttamento delle risorse naturali in rispetto alla tutela dell'ambiente. Il Kosovo è stato peraltro il primo firmatario non appartenente all'Unione Europea dell' *Energy Charter Treaty*.

L'agenzia per il regolamento del sistema energetico è divenuta operativa nel settembre del 2005 ed ha promulgato dei regolamenti legislativi in materia tariffaria, di gestione delle licenze e anche un codice di condotta. Il mercato dell'energia era stato però già aperto nel mese di marzo quando la distribuzione energetica su larga scala permise a tutti i consumatori di essere connessi ad una linea (molto debole) che erogava 110 kV , con possibilità di espansione qualora fosse stato necessario e possibile (si pensi ad una piccola impresa). Non è però possibile stabilire quanto dovuto dagli utenti in funzione del loro consumo a causa di un inadeguato sistema di distribuzione: infatti la distribuzione energetica in Kosovo rappresenta un problema aggravato da anni di sottoinvestimenti

e da inesistente manutenzione delle linee, oltre che dalla difficoltà pratica di poter costruire un network energetico in grado di soddisfare le esigenze di tutti gli abitanti. Una migliore situazione è rappresentata poi dalla promozione di energie alternative e rinnovabili , troppo deboli comunque per raggiungere una sorta di auto-sufficienza.

Per quanto riguarda l'energia nucleare, non è stato ancora emanato un appropriato corpo legislativo armonizzato alla legislazione comunitaria. Tutto ciò è correlato in particolar modo allo sviluppo del monitoraggio e della protezione dalle radiazioni ponderando i risvolti medici ed le applicazioni in campo industriale alle attività di controllo delle aree potenzialmente radioattive e delle fonti di radioattività (dovute anche ai residui dei munizionamenti a “basso” contenuto radioattivo dispersi nell'ambiente nel periodo bellico).

CONCLUSIONI

Concludendo, si può quindi affermare la missione italiana in Kosovo ha rappresentato una esperienza esemplificativa per dimostrare quanto un ottimo lavoro diplomatico-militare possa influire più o meno positivamente sui rapporti economici che uno Stato può stabilire in territori esteri. L'esperienza italiana , nel caso di specie, ha costituito un ottimo “biglietto da visita” per lo Stato Italiano, e le aziende che con esso hanno collaborato durante la missione, innanzi alla comunità internazionale: secondo un linguaggio caro alle imprese, si potrebbe addirittura affermare che questa esperienza è stata una buona operazione di *marketing*!

Le linee adottate dal decisore politico, quindi, hanno intrecciato ed aiutato l'avvicinarsi dei rapporti economici conseguenti all'intervento nella missione, e tutto questo può essere accolto con molto favore da parte di chi , in questo contesto, ha avuto modo di inserirsi. Purtroppo , una così meritevole operazione di diplomazia economica operata dalle forze armate, è stata oscurata dal diffondersi della 2Sindrome dei

Balcani” , che tante vittime ha generato all’interno dei corpi militari presenti nel Teatro bellico.

Una vicenda di non poco conto, se si pensa che le spese che lo Stato dovrà sostenere per risarcire vittime e superstiti saranno davvero ingenti, qualora una responsabilità fosse dimostrata e qualora le norme in materia fossero applicate tout court. Tale vicenda avrebbe potuto vivere e morire all’interno delle aule giudiziarie o del solo ambiente militare, ma così non è stato perché un insolito interessamento da parte dei mass media per le sorti patite dai militari del contingente ha fatto in modo che “la Sindrome dei Balcani” diventasse argomento conosciuto e conoscibile ai più. Un insolito interessamento che va anche al di là del mero dovere di cronaca cui i giornalisti sono chiamati ad attenersi , perché proprio i media hanno dato occasione alla collettività interessata di riflettere ed organizzarsi per portare a conoscenza della società civile , come anche del mondo politico e militare il dramma che stavano vivendo. L’Italia , con lo svilupparsi di tale questione, ha quindi iniziato ad agire seguendo l’esperienza americana , ovvero portando alla luce i propri problemi grazie alla nascita di associazioni ad hoc costituite e grazie al coinvolgimento dei media nel diffondere notizie in merito al proprio operato e alle proprie questioni. In America questa sarebbe stata chiamata attività di *lobbying* , ovvero quella

facoltà riconosciuta a gruppi portatori di comuni interessi di sollevare determinate questioni innanzi alle istituzioni competenti. Certo , nel nostro caso non si può parlare di lobbismo, perchè l'ordinamento italiano non riconosce l'attività delle lobbies e non riconosce , se non in accezioni molto negative, il concetto di lobby.

Le lobby sono dei gruppi portatori di interessi, coincidenti o contrastanti con le scelte del decisore politico ma capaci di influenzarne l'attività , e questo è da molto tempo istituzionalizzato dall'ordinamento americano , diversamente dall'Italia. Il lobbismo in Italia è una consolidata prassi diffusa all'interno del mondo politico , economico e sociale, una sottile linea di collegamento fra varie realtà apparentemente prive di comuni interessi. Ma perchè parlare di lobbies, allora, nel caso italiano? La vicenda uranio impoverito ha coinvolto tutti i Paesi che hanno operato all'interno del teatro kosovaro e prima ancora balcanico, e ogni paese ha affrontato tale questione in modo diverso: una linea comune c'è stata però , ovvero la nascita di associazioni portatrici degli interessi delle persone coinvolte nel problema. In America i veterans, ovvero i reduci delle guerre, esercitano una influenza molto notevole a livello politico e , parlando in termini politici, rappresentano un bacino elettorale piuttosto esteso : anche per questo l'amministrazione statale

americana ha accordato loro ingenti risarcimenti al fine di potersi assicurare il sostegno dei veterans nel momento del bisogno. Tutto ciò, si badi bene, bilanciato con gli interessi delle industrie produttrici di armi all'uranio impoverito o comunque sia delle industrie nucleari , in modo tale da non penalizzare in modo rilevante nessuna parte in causa e da ammortizzare il conflitto di interessi insorto..

In Italia , nonostante questo tipo di “conflitto di interessi” nel caso di specie non avrebbe avuto luogo di esistere , poiché non esistevano né associazioni di veterani di guerra né esistono industrie operanti nel settore nucleare . Invece , alcune associazioni si sono costituite proprio al fine di rendere noto il problema uranio : associazioni di militari come l'Osservatorio Nazionale del dott. Leggiero o l'ANAFVAV dell'ex ammiraglio Falco Accame, comitati quali quello sardo “Gettiamo le Basi” guidato da Mariella Cau e portatore degli interessi collegati ai problemi ambientali e di salute provocati dalla vicinanza di poligoni militari alle proprie abitazioni, e singoli giornalisti che grazie ai loro articoli hanno sempre riferito sull'evolversi della vicenda e sull'operato delle suddette associazioni. Una partita a scacchi giocata da chi sostiene che l'uranio impoverito fosse la causa dei propri mali , e da quella parte del mondo

politico e militare che sostiene il contrario: pur sempre una giocata innanzi alla società civile e resa conosciuta e conoscibile nel suo evolversi.

Un'anomalia per l'Italia, poiché un altro problema, quale quello generato dall'amianto e dall'asbestosi, è rimasto sempre rilegato nella ristretta cerchia di coloro che erano coinvolti direttamente come parti in causa, lavoratori o aziende. Bisogna allora pensare che l'oscurantismo esercitato sulla vicenda amianto sia generato da un vero conflitto di interessi che invece nel caso dell'uranio impoverito non c'è stato? Forse perché l'uranio impoverito ha coinvolto solo una collettività molto ristretta? Poniamo allora il caso che il problema uranio impoverito inizi ad interessare una collettività diffusa, poiché se si accetta la tesi secondo cui il tasso di radioattività che questo elemento sprigiona nell'ambiente e nelle risorse naturali sia nocivo per la salute similmente alla diretta esposizione, allora tutto cambierebbe. Potrebbe essere legittimati a chiedere dei risarcimenti coloro che lavorano il legno dei Balcani, conveniente e resistente ed utilizzato anche in alcune lavorazioni come quelle dei liutai veronesi: che paradosso sarebbe se anche i musicisti avanzassero delle pretese risarcitorie a causa della radioattività di quel legno! Ma, al di là delle ipotesi paradossali, dobbiamo tener conto che attualmente esistono delle persone che, avendo operato all'interno del

teatro balcanico con vesti civili in qualità di supporter umanitari alle operazioni di peacekeeping, stanno manifestando gli stessi sintomi propri della “Sindrome dei Balcani”. Come potrà reagire lo Stato davanti a questo allargamento del problema? Sicuramente sarà necessario predisporre una legge ad hoc: in questa tesi si avanza una proposta più o meno condivisibile o plausibile, ma sicuramente si rende conto di un dato di fatto molto importante, e cioè che anche i vertici delle istituzioni si stanno impegnando sul piano politico e legislativo per far fronte a questa problema, rilevante sotto il profilo della salute umana quanto dell’ambiente ; la speranza è che tutto possa essere risolto quanto prima, per assicurare anche delle corrette misure economiche e finanziarie affinché lo Stato possa far fronte a tale questione potendo contare su risorse certe, determinate e determinabili.

Matilde Giovani.

BIBLIOGRAFIA

“Relazione Preliminare Della Commissione Istituita Dal Ministro Della Difesa Sull’incidenza Di Neoplasie Maligne Tra I Militari Impiegati In Bosnia E Kosovo”, Roma 19 marzo 2001, <http://www.difesa.it>

“Relazione Preliminare della Commissione istituita dal Ministro della Difesa sull’incidenza di neoplasie maligne tra i militari impiegati in Bosnia e Kosovo”, <http://www.difesa.it>, Roma 19 marzo, 2001.

BBC World Service, *NATO Blames nations for Toxin*, 22 marzo 2000.

CASSESE ANTONIO , *Self-Determination of Peoples. A legal Reappraisal*, Cambridge, Grotius, 1995

CASSESE SABINO (diretto da) , *Dizionario di Diritto Pubblico*, vv. I, II , IV, Giuffrè , Milano 2006

Comando Logistico Interforze– Gestione Materiale e Rifiuti pericolosi – Ed. 2001

Comando Logistico Interforze - Bozza D.M. 9 Luglio 2001- Organizzazione FFAA

CRISTALDI, DI FAZIO, PONA, TAROZZI, ZUCCHETTI, *Alcune tesi e fatti sull'uranio impoverito (DU), sul suo uso nei Balcani, sulle conseguenze sulla salute di militari e popolazione*, *Giano*, 36 (sett.-dic. 2000), pp. 11-31.

D.C. BARG e H.L. GREWING, *Inhalation Class for Depleted Uranium at a Major Uranium Applications Facility*, *Health Physics*, 70 (1996),85a.

DIVERTITO STEFANIA, *Uranio, il nemico invisibile*, Infinito Edizioni , Napoli, 2005

DURANTE, *Uranio Impoverito nelle armi utilizzate nella guerra del Kosovo: esiste un rischio di contaminazione radioattiva?*, Boll. SIRR, 2 (1999) .

DURANTE, *Uranio impoverito nelle armi utilizzate nella guerra del Kosovo, un approccio scientifico al problema*. Boll. SIRR, 2 (1999)

EBINGER et Al., *Long-Term Fate Of Depleted Uranium At Aberdeen And Yuma Proving Grounds Final Report, Phase I: Geochemical Transport And Modeling*, LA-117 90-MS, DE90 012660, Los Alamos National Laboratory, New Mexico 87545, USA 1990.

FISK, Pristina: US “*Lost Count of Uranium Shells Fired in Kosovo*, in “The Independent”, 22 novembre 1999.

GIANNINI MASSIMO SEVERO, *Diritto pubblico dell'economia*, 1989

GIOIA A. , *the End of the Conflict and Post-conflict Peace-building*, Transnational Publisher, Ardsley (NY), 2005

GIUSTI MAURO, *Diritto dell'economia*, CEDAM , 2005

GRANDOLFO MARTINO ET AL , *Uranio impoverito e linfomi di Hodgkin nei soldati italiani in Bosnia e Kosovo: una possibile associazione?.*, Insetto BEN – Not. Ist. Super. Sanità; 16 (7/8), 2003.

GRASSI F. , *la partecipazione italiana ad operazioni militari. brevi considerazioni giuridico-economiche*, in Iura Oeconomica, CEDAM, 2003.

HARLEY et Al., *Depleted Uranium. A Review of the Scientific Literature as it Pertains to Gulf War Illness*, National Defense Research Institute, RAND report, vol.7, 1999.

ICRP, “*Recommendations of the International Commission on Radiological Protection*”, Publication 60, Vol. 21, Pergamon, Oxford 1991.

ICRP, *Limits for intakes of radionuclide by worker*, ICRP Publication 30, part I, supplement Pergamon

LESNA Anne Emmanuelle, *La polemique de l'uranium appauvri : nouveaux risques, perception et meditisation*, in Les Documents du C9 SD ,

Centre d'études en sciences sociales de la Defense , Parigi, 2004 in www.c2sd.sga.defense.gouv.fr

MASTRANDREA, ZANINI, Kosovo/Italia. ROBERTSON (NATO), *31.000 Ordigni all'uranio impoverito su Serbia e Montenegro*, in "Il Manifesto", 9 marzo 2000.

Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale : DD.MM. 2.10.2000 U.D.T. ; 29.12.2000 U.D.T.

Ministero Difesa - D.M. 16.4.1992 Organizzazione; D.M. 14.6.2000 n. 284

Ministero Difesa - Civilscuoladife - Compendio di normativa antinfortunistica Edizione 1998

Ministero Difesa - Civilscuoladife - Il rischio incendio - Edizione 2000

MIRA, *Ecco dove la NATO usò uranio*, in "Avvenire", 3 febbraio 2000.

NAPIER et Al., *GENII The Hanford Environmental Radiation Dosimetry Software System*, PNL-6584, Pacific Northwest Laboratories, 1990.

NIOSH, *Pocket Guide to Chemical Hazards*, US Dept. of Health and Human Services, 1994.

Norme per la bonifica dei poligoni – S.M.E. – Ispettorato dell'Arma di Artiglieria 1968

PONA, *Rischi legati all'impiego bellico dell'uranio impoverito*, ENEA CR Casaccia, 22 giugno 2000.

QUERCIA P., capitolo *La sicurezza in Kosovo*, dalla ricerca del Cespi per il CeMiSS "Il sistema Italia nei Balcani", Roma 2006.

RONZITTI NATALINO, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, III ed., Giappichelli, Torino, 2006

Scuola di Guerra Aerea - Sinossi di Antinfortunistica

Scuola Perfezionamento Sottufficiali A.M. - Antinfortunistica Ed. 1995

Sinossi di Cultura Militare Aeronautica –SGA- edizione 1989

TEN.COL.ME. ROBERTO ROSSETTI, Responsabile del Servizio di Ematologia, Policlinico Militare “Celio” di Roma, *Uranio impoverito: il mistero che non c'è!*, elaborato finale del “ Master in politica e sicurezza nel Mediterraneo allargato dal 1945 ad oggi “, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO & ISPETTORATO ALLA FORMAZIONE E ALLA SPECIALIZZAZIONE DELL’ESERCITO, Anno Accademico 2004-2005

Unione Europea, *Opinion of the group of experts established according to Article 31 of the EURATOM Treaty - Depleted Uranium*, <http://europa.eu.int/comm/environment/radprot/opinion.pdf>

UNSCEAR, *Exposures from natural radiation sources*, 48th UNSCEAR session, Vienna 1999.

ZUCCHETTI, *Caratterizzazione dell’Uranio impoverito e pericolosità per inalazione*, *Giano*, 36 (sett-dic. 2000), pp. 33-44.

SITI INTERNET CONSULTATI

<http://balkans.unep.ch/du/reports/report.html>

<http://balkans.unep.ch/press/press010116.html>

<http://europa.eu.int/comm/environment/radprot/opinion.pdf>

<http://news6.thdo.bbc.co.uk/hi/english/world/europe/newsid%5F687000/687445.stm>

<http://www.atk.com/homepage/products/>

<http://www.casd.difesa.it>

<http://www.chinfo.navy.mil/navpalib/bosnia/adriat07.html>

<http://www.consulta.it>
<http://www.dne.bnl.gov/CoN/index.html>
<http://www.infinitoedizioni.it>
<http://www.kforonline.com>
<http://www.nato.int>
<http://www.nato.int/du/docu/d010402a.htm>
<http://osservatoriomilitare.it>
<http://www.peacelink.it>
[http://www.peacelink.it/tematiche/disarmo/u238/documenti/dur
epe.pdf](http://www.peacelink.it/tematiche/disarmo/u238/documenti/dur
epe.pdf)
<http://www.uranioimpovertito.it>

APPENDICE NORMATIVA

MELIUS ABUNDARE QUAM DEFICIERE

(CRONISTORIA DELLE LEGGI CONTRO I “RISCHI DEL MESTIERE”)

LEGGE 5 AGOSTO 1927, N. 1835

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 15 LUGLIO 1926, NUMERO 1345, RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI UN INDENNIZZO PRIVILEGIATO AI MILITARI RESI INABILI IN SEGUITO AD INCIDENTI DI VOLO, E, IN CASO DI MORTE, ALLE LORO FAMIGLIE.

PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.239 DEL 15 OTTOBRE 1927.

preambolo

*VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IL SENATO E LA CAMERA DEI DEPUTATI HANNO APPROVATO;
NOI ABBLAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO
SEGUE:*

articolo unico.

è convertito in legge il r. decreto 15 luglio 1926, n. 1345, relativo alla concessione di un indennizzo privilegiato ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo, e, in caso di morte, alle loro famiglie.

ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

ART. 3 LEGGE N. 629 DEL 27 OTTOBRE 1973

- **PRESUPPOSTO SOGGETTIVO:** MILITARI DELL'ARMA DI CARABINIERI
- **PRESUPPOSTO OGGETTIVO:** “VITTIME DEL DOVERE” , CIOÈ DECEDUTI IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO PER DIRETTO EFFETTO DI FERITE O LESIONI RIPORTATE IN CONSEGUENZA DI AZIONI TERRORISTICHE O CRIMINOSE O IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO.
- **BENEFICIARI:** VEDOVA ED ORFANI, O IN MANCANZA, GENITORI E COLLATERALI, DEI MILITARI DECEDUTI

- = **BENEFICI:** A) PENSIONE PRIVILEGIATA , STABILITA IN MISURA PARI AL TRATTAMENTO COMPLESSIVO DI ATTIVITÀ, DA AGGIORNARE NEL TEMPO, SULL BASE DEL TRATTAMENTO DEL PARI GRADO DI SERVIZIO;
- B) SPECIALE ELARGIZIONE, NELLA MISURA FISSA DI LIRE 10.000.000.

LEGGE 624 DEL 28 NOVEMBRE 1975

SPECIFICA L'AUMENTO A LIRE 50.000.000 DELLA SPECIALE ELARGIZIONE DI CUI ALLA LEGGE 629/1973 A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 1975

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 DICEMBRE 1978, N. 915

TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA.

GU N. 028 SUPPL.ORD. DEL 29/01/1979

TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA

art.1. pensione, assegno o indennità di guerra

la pensione, assegno o indennità di guerra previsti dal presente testo unico costituiscono atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte dello stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto.

titolo i dei soggetti del diritto a pensione di guerra

art.2. soggetti militari o ad essi equiparati

ai militari delle forze armate, agli appartenenti ai corpi o servizi ausiliari, alle infermiere volontarie della croce rossa italiana, a coloro i quali, ai sensi del regio decreto-legge 30 marzo 1943, n.123, assumono di diritto la qualità di militarizzato, che abbiano in guerra riportato ferite o lesioni o contratto infermità, da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità lavorativa generica, e ai loro congiunti, quando dalle predette ferite, lesioni o infermità sia derivata la morte, sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, alle condizioni, nei modi stabiliti e secondo l'ordine previsto dalle norme del presente testo unico.

spetta la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, quando sussistano le altre condizioni necessarie, anche ai militari dei corpi o servizi operanti in paesi esteri o in paesi militarmente occupati o nelle ex colonie, e, in caso di morte, ai loro congiunti.

la pensione, assegno o indennità di guerra spetta, altresì, agli appartenenti a reparti militari o a corpi o servizi ausiliari impiegati, per conto dell'organizzazione delle nazioni unite, nelle zone di intervento di cui alla legge 11 dicembre 1962, n. 1746, e, in caso di morte, ai loro congiunti.

art.3. categorie speciali di soggetti militari e ad essi equiparati

hanno diritto a pensione, assegno o indennità di guerra allo stesso titolo e alle stesse condizioni dei soggetti previsti nel primo comma dell' art.2 :

- a) gli ex militari dell'esercito e della marina del cessato impero austro-ungarico, e, in caso di morte, i loro congiunti, pertinenti ai territori annessi all'Italia dopo la guerra 1915-18, purchè divenuti cittadini italiani in accoglimento di domande presentate a termini dei trattati di pace;
- b) i militari, anche volontari, del corpo di occupazione che tenne la città di Fiume dal 12 settembre 1919 al 31 dicembre 1920 e, in caso di morte, i loro congiunti, nonché i volontari che, anche successivamente e fino al 31 marzo 1922, parteciparono, nella città e nel territorio di Fiume ed in Dalmazia, a conflitti armati per la causa nazionale e, in caso di morte, i loro congiunti;
- c) i partigiani combattenti per la lotta di liberazione; i cittadini italiani che, per l'attività svolta in qualità di patrioti, abbiano ottenuto il riconoscimento delle campagne di guerra; i cittadini italiani che, successivamente all'8 settembre 1943, hanno partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari dipendenti dalle forze armate italiane o alleate; i cittadini italiani che hanno partecipato, dopo la predetta data, alla guerra di liberazione anche in territorio estero, semprechè tali partecipazioni risultino da attestazioni dei comandi delle forze armate nelle quali o al seguito delle quali gli stessi operarono e, in caso di morte, i loro congiunti;
- d) i militari che hanno prestato servizio nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana e, in caso di morte, i loro congiunti, nonché le appartenenti al corpo delle ausiliarie che abbiano riportato ferite o lesioni o contratto infermità invalidanti durante il servizio al seguito dei reparti operanti e, in caso di morte, i loro congiunti;
- e) i cittadini italiani che, dopo l'8 settembre 1943, hanno prestato servizio nelle formazioni militari organizzate dalle forze armate tedesche nelle provincie di Trieste, Gorizia, Udine, Belluno, Bolzano, Trento, Fiume, Pola e Zara e, in caso di morte, i loro congiunti;
- f) gli altoatesini e le persone residenti prima dell'1 gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali hanno fatto parte, durante la guerra 1940-45, delle forze armate germaniche o di formazioni armate da esse dipendenti e, in caso di morte, i loro congiunti, sempre che colui che chiede la pensione abbia conservato la cittadinanza italiana o l'abbia riacquistata prima della data di entrata in vigore del presente testo unico ovvero la riacquisti entro tre mesi dalla predetta data o abbia prodotto domanda a tal fine entro l'indicato termine di tre mesi.

i soggetti di cui alle lettere d),e) ed f) non hanno diritto a pensione,assegno o indennità ed,in ogni caso,ne decadono dal diritto qualora risulti che essi abbiano partecipato ad azioni,anche isolate,di terrorismo o di sevizie o qualora siano stati cancellati dai ruoli delle forze armate dello stato per il comportamento tenuto negli avvenimenti successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943;

g) gli appartenenti all'amministrazione della pubblica sicurezza,al corpo nazionale dei vigili del fuoco,all'unione nazionale protezione antiarea ed alla croce rossa italiana e,in caso di morte,i loro congiunti,purchè la loro partecipazione alle operazioni di guerra sia comprovata da dichiarazione,rilasciata dai rispettivi competenti dicasteri,dalla quale risulti che siano stati effettivamente impiegati in zone ove si siano svolte operazioni di guerra o siano state effettuate incursioni aeree o navali nemiche. per ognuna delle incursioni aeree o navali non potrà essere computato,come servizio di guerra,un periodo di tempo superiore a quindici giorni;

h) gli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale che abbiano riportato ferite o lesioni,o contratto infermità invalidanti in dipendenza dello intervento nella guerra civile di spagna e,in caso di morte,i loro congiunti.

gli invalidi di cui alla presente lettera decadono dal diritto qualora risulti,indipendentemente dalle annotazioni inserite nei fogli matricolari,la loro volontaria partecipazione al conflitto.la disposizione non si applica ai soggetti la cui invalidità sia ascrivibile alla prima categoria;

i) i cittadini italiani appartenenti a formazioni militari repubblicane in spagna nel periodo dal 18 luglio 1936 al 31 marzo 1939,e,in caso di morte, i loro congiunti;

l) i militari delle forze armate dello stato che abbiano riportato ferite o lesioni,o contratto infermità invalidanti durante il servizio prestato in estremo oriente successivamente al 6 luglio 1937 nel conflitto cino-giapponese,e, in caso di morte,i loro congiunti;

m) i militari già appartenenti ai reparti indigeni dei cessati governi coloniali,e,in caso di morte,i loro congiunti,purchè trasferitisi in italia e divenuti cittadini italiani;

n) i cittadini che,non verificandosi nei loro confronti le condizioni per la militarizzazione di diritto,siano stati militarizzati,con apposito provvedimento,dalla competente autorità e,in caso di morte,i loro congiunti.i soggetti di cui alla presente lettera possono conseguire pensione,assegno o indennità di guerra soltanto quando l'invalidità o la morte derivino da azioni belliche.

art.4.

dipendenza da causa di servizio di guerra dell'invalidità o della morte

la morte o l'invalidità dà diritto a pensione, assegno o indennità di guerra, quando le ferite, le lesioni o le infermità che l'hanno determinata siano state riportate od aggravate per causa del servizio di guerra.

si presumono dipendenti dal servizio di guerra, salvo prova contraria, le ferite, le lesioni o infermità riportate od aggravate in occasione della prestazione di servizio di guerra in reparti operanti nonché in corpi o servizi operanti in paesi esteri o in paesi militarmente occupati o nelle ex colonie. la presunzione di cui al presente comma opera anche nel caso di servizio prestato nelle circostanze di cui all'ultimo comma del precedente art.2 .

non si considerano reparti operanti quelli dichiarati tali soltanto perché destinati a speciali servizi, o perché designati per particolari impieghi, salvo che siano stati impegnati effettivamente in azioni di combattimento e per il periodo in cui tali azioni ebbero luogo.

si presumono dipendenti da causa di servizio le malattie epidemico-contagiose contratte durante la prestazione del servizio militare in tempo di guerra.

art.5.

dipendenza da causa di servizio di guerra dell'invalidità o della morte conseguenti allo stato di prigionia

la morte o l'invalidità determinate da ferite, lesioni o infermità, riportate o aggravate durante lo stato di prigionia presso il nemico, si presumono dipendenti da causa di servizio di guerra, salvo prova contraria.

ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico di guerra non si tiene conto del servizio militare trascorso in prigionia quando, dalla documentazione in atti, risulti che il militare sia stato catturato per cause a lui imputabili a titolo di dolo o colpa grave e tali circostanze vengano confermate dalla competente autorità militare.

art.6.

dipendenza da causa di servizio attinente alla guerra dell'invalidità o della morte

spetta la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra anche quando l'invalidità o la morte siano state determinate da ferite, lesioni o infermità, riportate o aggravate per causa di servizio attinente alla guerra.

sono considerati servizi attinenti alla guerra quelli che esistono soltanto durante lo stato di guerra, ovvero quelli che, per lo straordinario sviluppo dovuto alle esigenze belliche, presentano maggiori pericoli o richiedono maggiori fatiche che non in tempo di pace.

sono anche considerati attinenti alla guerra i servizi resi dai militari richiamati e da quelli che, per ragioni di età o di salute, in tempo di pace sarebbero stati liberi o esonerati dagli obblighi di leva. in tali casi è sempre necessario, per il riconoscimento del diritto a pensione, assegno o indennità, che i militari siano stati sottoposti a servizi particolarmente gravosi in rapporto alle loro condizioni individuali.

in tutti i casi considerati nel secondo e terzo comma del presente articolo, la circostanza che il militare non sia stato sottoposto a servizio particolarmente gravoso in rapporto alle condizioni fisiche individuali, o che il servizio non abbia presentato maggiori pericoli o richiesto maggiori fatiche che in tempo di pace, deve essere dimostrata da parte dell'ufficio che respinge la domanda di pensione, assegno o indennità di guerra. ai fini dell'applicazione del presente comma, l'ufficio è tenuto ad accertare le circostanze di tempo e di luogo in cui il servizio militare è stato prestato e provvede previo parere dei competenti organi medico-legali.

il servizio prestato in uffici, che non siano al seguito di truppe operanti, non si considera come servizio di guerra o attinente alla guerra, salvo nel caso in cui l'invalidità o la morte derivino da azioni belliche.

ai militari addetti in stabilimenti, cantieri o lavori esercitati o assunti da enti pubblici o da privati, ancorchè vi abbiano prestato servizio in qualità di comandati, si applicano le disposizioni in materia di pensioni di guerra, quando trattisi di decesso o invalidità direttamente derivanti da azioni belliche.

art.7.

esclusione per dolo o colpa grave ovvero per cause naturali della dipendenza da causa di guerra per i soggetti militari ed equiparati.

non spetta pensione, assegno o indennità nei casi in cui l'invalidità o la morte siano state causate da dolo o colpa grave del militare oppure quando derivino da fatti che non abbiano relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra.

non hanno relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra le infermità, dovute ai comuni fattori etiologici, che si sarebbero ugualmente manifestate o aggravate ancorchè il militare non si fosse trovato in servizio. ai fini dell'applicazione del presente comma, l'ufficio che respinge la domanda deve fornire la prova che il servizio prestato non abbia

esercitato, nell'insorgere o nel decorso delle invalidità, alcuna nociva influenza.

art.8. soggetti civili

sono liquidate pensioni, assegni o indennità di guerra ai cittadini italiani divenuti invalidi ed ai congiunti dei cittadini italiani morti per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta e immediata della invalidità o del suo aggravamento, o della morte.

sono considerati fatti di guerra, agli effetti del presente testo unico, i fatti ovunque avvenuti, ad opera di forze armate nazionali od estere, sia alleate che nemiche, e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra o che, pur non essendo coordinati alla preparazione e alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse.

sono considerate dipendenti da fatti di guerra anche la morte o l'invalidità determinate da ferite o lesioni riportate in occasione di azioni belliche nel tentativo di sottrarsi all'offesa nemica.

è sempre presunta la dipendenza da fatto di guerra quando l'invalidità o la morte derivino da lesioni da arma da fuoco di origine bellica o da esplosione di un ordigno bellico provocata da un minorenne, nonché la lesione da arma da fuoco di origine bellica o da scoppi di ordigni bellici provocati da terzi, salvo il diritto di rivalsa dello stato verso i responsabili.

sono liquidate pensioni, assegni o indennità di guerra anche nei casi di morte o di invalidità derivanti da privazioni, sevizie o maltrattamenti, subiti durante l'internamento in paese estero o comunque ad opera di forze nemiche.

sono liquidate, altresì, pensioni, assegni o indennità di guerra ai personali addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento di ordigni esplosivi bellici, svolte alle dipendenze o per conto dell'autorità statale, che abbiano riportato, a causa dello scoppio di tali ordigni, ferite o lesioni e, in caso di morte, ai loro congiunti, salvo che vi sia stato dolo o colpa grave.

art.9. categorie speciali di civili

hanno diritto a pensione, assegno o indennità di guerra allo stesso titolo ed alle stesse condizioni dei soggetti previsti nel primo comma dell' art.8 :

a) i cittadini italiani e fiumani divenuti mutilati od invalidi per fatti di guerra avvenuti nella città e nel territorio di fiume e in dalmazia dal 12 settembre 1919 al 31 marzo 1922 e, in caso di morte, i loro congiunti;

- b)** i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per fatti ovunque avvenuti, dall'1 settembre 1939 al 10 giugno 1940, ad opera di forze armate nazionali od estere e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra o che, pur non essendo coordinati alla preparazione ed alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse e, in caso di morte, i loro congiunti;
- c)** i cittadini italiani divenuti invalidi a causa di privazioni, sevizie o maltrattamenti comunque subiti all'estero, dall'1 settembre 1939 al 10 giugno 1940, in occasione di guerra e, in caso di morte, i loro congiunti;
- d)** i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate in azioni aventi movente politico, singole o collettive, nei territori delle ex colonie italiane, dalla data di occupazione straniera di ciascuna di esse fino alla data stabilita con decreto del presidente della repubblica, in esecuzione della legge 24 luglio 1951, n.660, e i loro congiunti nel caso che da tali ferite o lesioni sia derivata la morte;
- e)** i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate, nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto stato, ad opera di elementi slavi in occasione di azioni, singole o collettive, aventi movente politico dalla data del 10 giugno 1940 fino alla data del 31 dicembre 1954 e i loro congiunti quando da tali ferite o lesioni sia derivata la morte;
- f)** i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i congiunti dei cittadini deceduti in occasione o in conseguenza dei fatti medesimi;
- g)** i cittadini italiani perseguitati politici o razziali, divenuti invalidi per lesioni o infermità contratte in conseguenza delle persecuzioni o in relazione alla necessità di sfuggire alle persecuzioni o congiunti di tali cittadini deceduti in conseguenza dei medesimi fatti. A detti cittadini si applicano le norme della legge 10 marzo 1955, n.96, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto non incompatibili con il presente testo unico;
- h)** i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate in occasione di operazioni di bonifica di mine o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine nelle quali, dalla data di liberazione delle singole provincie fino alla data del 24 maggio 1946, siano stati impiegati direttamente da autorità civili o per conto di autorità alleate ovvero da privati su immobili di loro proprietà e i congiunti dei cittadini deceduti per tali ferite o lesioni;
- i)** i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite, lesioni o infermità riportate nelle circostanze previste dalla legge 28 maggio 1973, n.296, e, in caso di morte, i loro congiunti.

titolo ii della pensione assegno o indennità di guerra

art.11. pensione, assegno o indennità

il militare che, per effetto di ferite, lesioni od infermità riportate o aggravate per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ed il cittadino che, per

causa dei fatti di guerra indicati negli articoli 8 e 9, abbiano subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili ad una delle categorie di cui all'annessa tabella a hanno diritto a pensione vitalizia se la menomazione non sia suscettibile col tempo di miglioramento o ad assegno temporaneo se la menomazione ne sia suscettibile.

il trattamento economico spettante per le categorie di invalidità di cui al comma precedente è stabilito dalla tabella c annessa al presente testo unico.

qualora la menomazione fisica sia una di quelle contemplate nell'allegata tabella b, è corrisposta una indennità per una volta tanto, in una misura pari ad una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità della menomazione fisica. quando sussistano più menomazioni che diano titolo ciascuna ad indennità per una volta tanto, il trattamento spettante allo invalido è determinato in base alla riduzione della capacità lavorativa generica risultante dal complesso delle menomazioni stesse, fermo restando il limite massimo di cinque annualità ove, per il complesso delle invalidità, non spetti pensione od assegno temporaneo.

le infermità non esplicitamente elencate nelle tabelle a e b debbono ascrivarsi alle categorie che comprendono infermità equivalenti tenendo conto di quanto indicato nei criteri di applicazione delle tabelle a e b allegati al presente testo unico.

qualora ad uno stesso soggetto siano pertinenti una pensione o un assegno temporaneo ai sensi della tabella a ed una indennità per una volta tanto ai sensi della tabella b, le due attribuzioni si effettuano distintamente e sono cumulabili. l'ammontare dei due trattamenti non potrà in alcun caso superare la misura del trattamento complessivo che sarebbe spettato allo invalido qualora le infermità classificate alla tabella b fossero state ascritte all'ottava categoria della tabella a.

art.12. norme generali sull'assegno temporaneo

l'assegno temporaneo è liquidato per un periodo di tempo non inferiore a due anni né superiore a quattro.

entro i sei mesi anteriori alla scadenza dell'assegno, il mutilato o l'invalido è sottoposto ad accertamenti sanitari e, secondo l'esito di questi, l'assegno stesso viene convertito in pensione, se l'invalidità sia ancora ascrivibile ad una delle categorie previste dalla tabella a, ovvero in indennità per una volta tanto, qualora l'invalidità risulti invece ascrivibile alla tabella b. ove la menomazione non venga più riscontrata ovvero risulti non classificabile non compete, alla scadenza dell'assegno temporaneo, ulteriore trattamento.

l'invalido affetto da lesioni o infermità per le quali abbia fruito di assegno temporaneo ha diritto a conseguire trattamento vitalizio qualora dette lesioni o infermità siano riconosciute, anche in epoca successiva alla scadenza, ascrivibili ad una delle categorie previste dalla tabella a annessa al presente testo unico.

il provvedimento da adottare alla scadenza dell'assegno temporaneo deve essere emanato entro due anni dalla data della scadenza medesima o da quella di emissione del provvedimento di liquidazione dell'assegno stesso, qualora tale ultima data sia posteriore a quella della scadenza.

qualora l'assegno temporaneo sia stato conferito per lesione o infermità previste dalla tabella e annessa al presente testo unico ed alla scadenza dell'assegno l'invalidità sia riconosciuta migliorata sì da dar luogo alla liquidazione di un trattamento inferiore a quello precedentemente attribuito, cui non acceda assegno di superinvalidità, all'invalido viene conservato immutato il trattamento economico precedente per un biennio e la pensione nella misura inferiore decorre dalla data di scadenza del biennio medesimo, salvo che all'invalido sia riconosciuto il diritto a più favorevole assegnazione a seguito degli ulteriori accertamenti sanitari da effettuarsi dopo la predetta data.

art.13. proroga dell'assegno temporaneo

qualora alla scadenza del periodo di assegno temporaneo non sia compiuto il procedimento per la nuova valutazione dell'invalidità, il pagamento dell'assegno è prorogato a cura della competente direzione provinciale del tesoro, per un periodo massimo di tre anni in base agli atti della relativa liquidazione. trascorso un biennio dalla scadenza dell'assegno temporaneo, la direzione provinciale del tesoro deve inviare apposita segnalazione alla direzione generale delle pensioni di guerra che, ove non possa farsi luogo alla tempestiva emanazione dell'ulteriore provvedimento, autorizza il pagamento dell'assegno, a titolo di proroga, anche oltre il predetto termine triennale.

nei casi di mutamento di categoria con assegnazione di categoria inferiore, la somma corrisposta per proroga è imputata al nuovo trattamento economico limitatamente, però, all'importo delle rate maturate della minore categoria. oltre tale limite non si fa luogo a recupero.

nel caso in cui allo invalido non venga liquidato, per conseguita guarigione, ulteriore trattamento, la somma corrisposta a titolo di proroga non è ripetibile.

art.14. grandi invalidi di guerra

ai titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è attribuita la qualifica di grandi invalidi di guerra.

art.15. assegni spettanti ai grandi invalidi

in aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo, gli invalidi affetti da lesioni o infermità elencate nella tabella e, annessa al presente testo unico, hanno diritto ad un assegno per superinvalidità, non reversibile, nella misura indicata nella tabella stessa.

agli invalidi affetti da lesioni o infermità o da complesso di menomazioni fisiche che diano titolo alla prima categoria di pensione e che non siano contemplate nella tabella e compete, in aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo, un assegno integrativo, non reversibile, in misura pari alla metà dell'assegno di superinvalidità previsto nella lettera h della tabella e.

art.16.

assegni di cumulo dovuti agli invalidi di prima categoria per coesistenza di infermità o mutilazioni dipendenti da causa di guerra.

nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla prima categoria della tabella a coesistano altre infermità, al mutilato o invalido è dovuto un assegno per cumulo di infermità, non reversibile, secondo quanto stabilito e nella misura indicata dall'annessa tabella f.

quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano due o più infermità, l'assegno per cumulo, di cui al comma precedente, viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidità coesistenti, secondo quanto stabilito dalla tabella f-1 allegata al presente testo unico. la eventuale differenza in decimi, di cui al primo comma del successivo art.17, derivante dall'applicazione dei criteri della predetta tabella f-1, dovrà essere calcolata sulla base degli assegni per cumulo previsti dalla tabella f rispettivamente per coesistenza di una infermità di prima categoria e per coesistenza di una infermità di seconda categoria.

quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano una o più invalidità ugualmente ascrivibili alla prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, dovrà tenersi conto, ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo, di ciascuna delle infermità che si aggiungono a quella che dà titolo alla pensione di guerra, secondo gli importi stabiliti dall'annessa tabella f.

l'assegno per cumulo si aggiunge a quello per superinvalidità quando anche la superinvalidità derivi da cumulo di infermità.

art.17.

trattamento complessivo e assegni di cumulo dovuti agli invalidi per coesistenza di infermità o mutilazioni, di categorie inferiori alla prima, dipendenti da causa di guerra.

qualora con una invalidità di seconda categoria coesistano altre infermità minori, senza però che nel complesso si raggiunga, in base a quanto previsto dall'annessa tabella f-1, un'invalidità di prima categoria, è corrisposto un assegno per cumulo, non reversibile, non superiore ai cinque decimi né inferiore ai due decimi della differenza fra il trattamento economico della prima categoria e quello della seconda categoria di cui l'invalido fruisce in relazione alla gravità delle minori infermità coesistenti tenendo conto dei criteri informativi della predetta tabella f-1.

qualora con una invalidità di seconda categoria coesista altra infermità ascrivibile alla quinta categoria è liquidato il trattamento pensionistico di prima categoria secondo quanto previsto dall'annessa tabella f-1.

ove con una invalidità di seconda categoria coesista altra infermità ascrivibile alle categorie quarta, terza, o seconda, all'invalido compete, secondo quanto stabilito dall'allegata tabella f-1, la pensione di prima categoria più un assegno per cumulo nella misura prevista dalla tabella f, rispettivamente per la coesistenza di una infermità di ottava, settima, e sesta categoria.

nel caso di coesistenza di due infermità o mutilazioni ascrivibili a categoria dalla terza all'ottava della tabella a, all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle invalidità medesime, secondo quanto previsto dall'annessa tabella f-1.

art.18.

criteri per la valutazione complessiva nei casi di coesistenza di più di due infermità

in tutti i casi in cui debba procedersi alla valutazione complessiva di più di due infermità, ciascuna delle quali ascrivibile a categoria prevista dalla tabella a, la valutazione medesima è effettuata aggiungendo alla categoria alla quale è ascritta l'invalidità più grave quella risultante dal cumulo delle altre invalidità, a partire dalle infermità meno gravi, determinato in base ai criteri di cui all'annessa tabella f-1.

art.19. perdita totale o parziale dell'organo superstite

quando il militare o il civile, già affetto per causa estranea alla guerra da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, perda in tutto o in parte per causa di guerra l'organo superstite, la pensione o l'assegno si liquida

in base alla categoria corrispondente all'invalidità complessiva risultante dalla lesione dei due organi.

lo stesso trattamento compete all'invalido che dopo aver conseguito pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, venga a perdere, per causa estranea alla guerra, in tutto o in parte l'organo superstite.

nel caso di perdita di arti, le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche quando si tratti di arti omolaterali o controlaterali di diversa funzione, tenendo conto di quanto indicato nei criteri di applicazione delle tabelle a e b allegati al presente testo unico.

le indennità dovute all'invalido da enti pubblici, da istituti o da privati per le lesioni non di guerra di cui ai commi precedenti sono detratte dall'importo dell'assegno nei modi stabiliti dal sesto comma del successivo art.30 ovvero sospese o versate in conto entrate del tesoro, ai sensi del settimo comma dello stesso articolo.

nei casi di cui al secondo comma del presente articolo l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. uguale decorrenza viene stabilita per le liquidazioni effettuate in applicazione del terzo comma del presente articolo quando la perdita totale o parziale dell'arto per causa estranea alla guerra avvenga posteriormente alla decorrenza dalla quale è stato liquidato o spetti il trattamento pensionistico per la menomazione riportata a causa di guerra.

art.20. assegno di incollocabilità

ai mutilati ed agli invalidi di guerra, con diritto a pensione o ad assegno delle categorie dalla seconda alla ottava, che siano incollocabili ai sensi dell'art.3, lettera b), della legge 3 giugno 1950, n.375, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di guerra, possano riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, è attribuito, in aggiunta alla pensione o all'assegno temporaneo di guerra, e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento corrispondente a quello previsto per gli ascritti alla prima categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella e, lettera h, esclusa l'indennità di assistenza e di accompagnamento, e quello complessivo di cui sono titolari.

gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità, e per la durata di questo, vengono assimilati, a tutti gli effetti, agli invalidi ascritti alla prima categoria. resta impregiudicata la facoltà di chiedere la revisione della

pensione o dell'assegno per aggravamento dell'invalidità di guerra, ai sensi del successivo art.24 .

L'assegno di incollocabilità è liquidato per periodi di tempo non inferiori a due anni né superiori a quattro. Entro i sei mesi anteriori alla scadenza di ciascun periodo, l'invalido è sottoposto ad accertamenti sanitari ai fini dell'eventuale ulteriore liquidazione dello assegno. Qualora all'invalido sia riconosciuto il diritto allo assegno di incollocabilità per periodi complessivamente superiori ad anni otto, anche se non continuativi, l'assegno stesso viene liquidato fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età senza ulteriori accertamenti sanitari. È in facoltà dello interessato, ove ritenga che l'invalidità non sia più tale da riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, di chiedere, in qualsiasi momento, di essere sottoposto ad accertamenti sanitari da parte del collegio medico provinciale, di cui al comma successivo, perché sia constatata la cessazione dello stato di incollocabilità ai fini degli adempimenti occorrenti per l'eventuale iscrizione nelle liste di collocamento. Il collegio medico provinciale è tenuto, in ogni caso, a dare immediata comunicazione dell'esito degli accertamenti sanitari alla direzione generale delle pensioni di guerra.

La incollocabilità è riconosciuta previo parere del collegio medico provinciale di cui all' art.7 della legge 3 giugno 1950, n.375 ,e successive modificazioni ed integrazioni, la cui composizione, esclusivamente per l'esame dei casi di cui al presente articolo, viene integrata con il presidente della commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio o con un sanitario, componente la predetta commissione, designato dal presidente stesso.

(...).

LEGGE 13 AGOSTO 1980, N. 466

SPECIALI ELARGIZIONI A FAVORE DI CATEGORIE DI DIPENDENTI PUBBLICI E DI CITTADINI VITTIME DEL DOVERE O DI AZIONI TERRORISTICHE

(PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 22 AGOSTO 1980, N. 230)

Articolo 1
Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624, all'art. 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, è aggiunto il seguente comma: <<Per vittime del dovere ai sensi del precedente comma s'intendono i soggetti di cui all'art. 1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonché quelli deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a

operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso>>.

Articolo 2
La speciale elargizione di cui all'art. 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, successivamente integrata con legge 28 novembre 1975, n. 624, è elevata a lire 100 milioni e si applica anche alle famiglie dei vigili del fuoco e dei militari delle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, vittime del dovere. A tal fine, per la individuazione delle vittime del dovere valgono i criteri indicati nell'art. 1 della presente legge, facendosi riferimento, per quanto riguarda i vigili del fuoco, alle funzioni proprie di istituto. La speciale elargizione è dovuta altresì, nella stessa misura di cui al primo comma e con la stessa decorrenza prevista dal successivo art. 10, anche alle altre categorie di personale alle quali sia stata estesa per effetto di disposizioni di legge.

Articolo 3
Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, è concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni.

Articolo 4
L'elargizione di lire 100 milioni è altresì concessa alle famiglie o ai soggetti colpiti, se l'evento di morte o di invalidità, secondo le disposizioni di cui ai precedenti articoli, concerne vigili urbani, nonché qualsiasi persona che, legalmente richiesta, presti assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Articolo 6
La speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine:
1) coniuge superstite e figli se a carico;
2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
3) genitori;
4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.

Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile .

Articolo 7
La speciale elargizione di cui alla presente legge è esente da IRPEF.

Articolo 8
Il contributo nelle spese funerarie per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attività di servizio, previsto dall'art. 286 del vigente regolamento del Corpo, modificato con decreto legislativo 16 febbraio 1948, n. 134, e con l'art. 2 della L. 22 febbraio 1968, n. 101, è corrisposto fino a lire un milione.

Articolo 9
Le modalità di attuazione della presente legge saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro del tesoro.

Articolo 10
I benefici di cui ai precedenti articoli hanno effetto dal 1° gennaio 1969. Il beneficio di cui all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e successive modificazioni, è esteso ai familiari degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti nelle circostanze indicate nell'articolo 1 della legge stessa, nel periodo compreso tra il 10 gennaio 1961 e il 31 dicembre 1968. Il beneficio di cui al precedente comma è corrisposto secondo le modalità indicate nell'articolo 6 della presente legge .

Articolo 11
La speciale elargizione prevista dall'art. 1 della L. 21 dicembre 1978, n. 862, è elevata, con effetto dalla data di cui all'art. 5 della legge predetta, a lire 100 milioni ed è esente da IRPEF. Le provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, vittima di azioni criminose, e degli aventi causa, restano disciplinate dalle disposizioni contenute nella citata legge 21 dicembre 1978, n. 862.

Articolo 12
[Il coniuge superstite ed i figli dei soggetti appartenenti alle categorie di cui agli articoli 3, 4, 5 e 11 della presente legge hanno, ciascuno, diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e della legge 10 gennaio 1977, n. 285, e successive modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi] .

Articolo

13

All'onere derivante nell'anno 1980 dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 45 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGGE 18 MAGGIO 1982, n. 301

NORME A TUTELA DEL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO PER CONTO DELL'ONU IN ZONE DI INTERVENTO

GU n. 148 del 01/06/1982

ART. 1.

al personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento sono applicabili, nel periodo di effettiva presenza in dette zone ed indipendentemente dall'uso di mezzi aerei di linea, le norme di cui all'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, quale risulta modificato ed integrato dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417.

ART. 2.

all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 80 milioni annue, nell'anno 1982 si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario.

il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

la presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

LEGGE 6 OTTOBRE 1986, N. 656

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA NORMATIVA SULLE PENSIONI DI GUERRA.

Art. 1

Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra

1. Nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1981, n. 834, i commi primo, secondo e terzo sono abrogati; in sostituzione di quanto ivi stabilito si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi 2 e 3.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1985, gli importi di cui alle tabelle C, G, M, N e S, degli assegni di cumulo di cui alla tabella F, degli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; dell'indennità per una volta tanto di cui al terzo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915; dell'indennità di assistenza e di accompagnamento e relativa integrazione di cui all'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981; dell'assegno integrativo per gli invalidi di 1ª categoria di cui all'articolo 15, dell'assegno per cumulo di cui al primo comma dell'articolo 17, dell'assegno di incollocabilità di cui ai commi primo e undicesimo dell'articolo 20, dell'assegno di maggiorazione di cui all'articolo 39 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978; della maggiorazione e l'assegno, previsti, rispettivamente, dagli articoli 62 e 64 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, gli assegni previsti dagli articoli 4 e 8 della presente legge, vigenti alla medesima data del 1° gennaio 1985, o a quella fissata dalla presente legge, sono adeguati automaticamente, mediante l'attribuzione di assegno aggiuntivo annuo risultante dall'applicazione, sugli importi di cui sopra, dell'indice di variazione previsto dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni.

3. L'adeguamento automatico di cui al precedente comma 2 non compete sugli assegni aggiuntivi attribuiti ai sensi del comma stesso, nè su altri assegni o indennità, spettanti ai titolari di pensioni di guerra diversi da quelli sopra espressamente indicati. Il medesimo adeguamento non si applica a categorie diverse da quelle dei pensionati di guerra, per le quali continuano ad applicarsi le norme previgenti.

Art. 2

Pensioni e assegni

1. Le tabelle C, E, G, M, N ed S, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834, sono sostituite per l'anno 1985 dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge. Con la stessa decorrenza è istituita l'allegata tabella T.

2. Gli assegni aggiuntivi maturati a tutto il 31 dicembre 1984 per effetto dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sugli importi indicati dalle tabelle di cui al precedente comma 1 nonché dalla tabella F, sono conglobati negli importi medesimi. Con decorrenza dal 1° gennaio 1986 le nuove tabelle C, E, F, G, M, N, S e T sono quelle allegate alla presente legge. L'assegno di maggiorazione di lire 474.000 annue, di cui al primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, passa a lire 625.680 per effetto di tale conglobamento.

3. Il limite di reddito, nei casi in cui sia previsto come condizione per il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici di guerra, stabilito in lire 5.200.000 dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è elevato a lire 7.500.000 con decorrenza dal 1° gennaio 1985.

4. Nei «Criteri per l'applicazione delle tabelle A e B» riportati alla fine della tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, il titolo anzidetto è sostituito dal seguente:

"Criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E".

5. Nei criteri di cui al precedente comma 4, il primo capoverso della lettera a) è sostituito dal seguente:

"Il criterio dell'equivalenza previsto dal quarto comma dell'articolo 11 del presente testo unico, applicabile per le tabelle A e B, non va esteso alle infermità elencate nella tabella E, avendo detta elencazione carattere tassativo, salvo nei casi previsti dalla lettera B, numero 2), e dalla lettera F, numero 8). In tali lettere B, numero 2), ed F, numero 8), vanno compresi i tumori maligni a rapida evoluzione e le malattie renali gravi in trattamento emodialitico protratto a seconda che, assieme all'assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, esista o meno la necessità della continua o quasi continua degenza a letto".

Art. 12

Funzionamento delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra e della Commissione medica superiore

1. L'ultimo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dai seguenti:

"Il personale della segreteria della Commissione medica superiore è fornito dalla Direzione generale delle pensioni di guerra da cui dipende amministrativamente. Alla direzione della segreteria della Commissione è assegnato un funzionario dei servizi amministrativi, di qualifica non superiore alla ottava.

Il Ministro del tesoro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanerà, con proprio decreto, le norme relative al funzionamento e alle procedure della Commissione medica superiore e delle Commissioni mediche periferiche di guerra ai fini di un maggiore coordinamento e snellimento della loro attività".

Art. 18

Modifica della denominazione della Direzione generale delle pensioni di guerra

1. La denominazione della Direzione generale delle pensioni di guerra è così modificata: «Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari».

2. Alla suddetta Direzione generale potranno essere attribuiti, per una migliore omogeneità, altri compiti concernenti materia affine o collegata a quella di competenza, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro competente per i compiti da trasferire. Con il medesimo decreto saranno stabiliti i tempi e le modalità del trasferimento.

Art. 19

Revoca e modificazione dei provvedimenti. Notificazione degli stessi

1. L'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

"Art. 82. - I provvedimenti di conferimento di pensione od assegno di guerra emanati dal direttore generale possono essere revocati o modificati prima dell'approvazione da parte del Comitato di liquidazione quando ricorrano le circostanze di cui al precedente art. 81 del presente testo unico. In tal caso il provvedimento di revoca o di modifica del direttore generale è sottoposto all'approvazione del Comitato di liquidazione.

I provvedimenti di conferimento di pensione od assegno di guerra possono, altresì, essere revocati o modificati dal direttore generale sia prima che dopo l'approvazione del Comitato di liquidazione, ma prima che abbiano avuto esecuzione, qualora vengano ravvisati motivi di legittimità o di merito. Il nuovo provvedimento viene trasmesso per l'approvazione al Comitato di liquidazione.

All'infuori dei casi di cui ai precedenti commi, i provvedimenti di conferimento di pensione od assegno di guerra possono essere revocati o modificati per i motivi e secondo le modalità stabilite dagli artt. 81 e 112 del presente testo unico salvo i casi in cui sia diversamente stabilito dal testo unico stesso."

LEGGE 8 AGOSTO 1996, N. 428

“CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1996, N. 346, CONCERNENTE PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA MISSIONE DI PACE IN BOSNIA”.

PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 193 DEL 19 AGOSTO 1996

Art. 2.

1. Al contingente militare partecipante alle operazioni nella “ex” Jugoslavia di cui all’articolo 1, e’ attribuito, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed altri assegni a carattere fisso e continuativo e con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali della “ex” Jugoslavia e fino alla data di uscita dai territori o dalle acque territoriali stesse, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996, il trattamento di missione all’estero previsto dalle norme vigenti per la “ex” Jugoslavia con l’indennità’ di missione ridotta all’ottanta per cento.
2. Al personale militare, non inquadrato nel contingente di cui al comma 1, impiegato a qualsiasi titolo nei territori della “ex” Jugoslavia o nell’area balcanica per operazioni comunque connesse con la crisi jugoslava, e’ attribuito il trattamento di missione previsto dalle norme vigenti per i servizi isolati all’estero.
3. Al personale della missione di monitoraggio della Comunità europea ed al personale della missione di polizia civile dell’U.E.O. a Mostar, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e’ attribuito, in luogo del trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, il trattamento di missione all’estero di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive integrazioni e modificazioni, con l’indennità’ di missione ridotta all’ottanta per cento od intera a seconda dell’appartenenza o meno al contingente militare di cui al comma 1.
4. Al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 viene attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, raggugliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore o gradi corrispondenti.

6. In caso di decesso del personale militare di cui al presente articolo per causa di servizio, connesso all'espletamento della missione nella "ex" Jugoslavia, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

LEGGE 4 MARZO 1997, N. 62

“ RATIFICA ED ESECUZIONE DEL MEMORANDUM D’INTESA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LE NAZIONI UNITE RELATIVO ALL’USO DA PARTE DELLE NAZIONI UNITE DI LOCALI DI INSTALLAZIONI MILITARI IN ITALIA PER IL SOSTEGNO DELLE OPERAZIONI DI MANTENIMENTO DELLA PACE, UMANITARIE E QUELLE AD ESSE RELATIVE, FATTO A ROMA IL 23 NOVEMBRE 1994”

PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 69 DEL 24 MARZO 1997 -
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 60

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative, fatto a Roma il 23 novembre 1994.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XXV del Memorandum stesso.

LEGGE 4 APRILE 1997, N. 93

“ NORME DI ATTUAZIONE E MODIFICHE DELLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1995, N. 496, CONCERNENTE LA CONVENZIONE SULLA PROIBIZIONE DELLO SVILUPPO, PRODUZIONE, IMMAGAZZINAGGIO ED USO DI ARMI CHIMICHE E SULLA LORO DISTRUZIONE, CON ANNESSI, ADOTTATA A PARIGI IL 13 GENNAIO 1993”

PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 80 DEL 7 APRILE 1997

Art. 1.

1. Agli effetti delle disposizioni che seguono:
a) per “legge” si intende la legge 18 novembre 1995, n. 496;
b) per “convenzione” si intende la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993.

Art. 2.

All'articolo 4, comma 1, della legge, le parole: “L'importazione e l'esportazione” sono sostituite dalle seguenti: “Le esportazioni”, ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Dopo tre anni dalla data di entrata in vigore della convenzione, i composti chimici di cui alla tabella 2 dell'annesso sui composti chimici della convenzione potranno essere trasferiti solo tra Stati parte”.

LEGGE 20 GIUGNO 1997, N. 174

“CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 1997, N. 108 RECANTE PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE INIZIATIVE INTERNAZIONALI IN FAVORE DELL'ALBANIA”.

PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 144 DEL 23 GIUGNO 1997

Art. 2

Regime giuridico, economico e assicurativo del personale militare.

1. Al personale del contingente militare italiano di cui all'articolo 1, impegnato in operazioni all'interno del territorio o delle acque territoriali albanesi, e' attribuito, in aggiunta allo stipendio o alla paga, nonché agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il trattamento di missione all'estero, nella misura intera, previsto dalle norme vigenti con riferimento all'Albania, a decorrere dalla data di ingresso nelle predette zone e fino alla data di uscita dalle medesime.
2. Al personale militare, non inquadrato nel contingente di cui al comma 1, impiegato a qualsiasi titolo all'estero per l'espletamento di attività comunque connesse con la missione in Albania di cui al comma 1 dell'articolo 1, e'

attribuito il trattamento di missione previsto dalle norme vigenti per i servizi isolati all'estero.

3. Contro i rischi comunque connessi all'impiego nel territorio o nelle acque territoriali albanesi, al personale di cui ai commi 1 e 2 e' riconosciuta la copertura assicurativa prevista dalla legge 18 maggio 1982, n. 301; il massimale assicurativo minimo e' ragguagliato al trattamento economico del grado di sergente maggiore o gradi corrispondenti.

4. In caso di decesso del personale militare di cui al presente articolo per causa di servizio, connessa all'espletamento della missione in Albania, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Le provvidenze di cui al presente comma si cumulano, nei limiti stabiliti dalle disposizioni che le concernono, con la copertura assicurativa di cui al comma 3, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni.

5. Al personale militare di cui al presente articolo si applica il codice penale militare di pace. Al medesimo personale, ai fini del rilascio del passaporto di servizio, non si applicano le norme di cui all'articolo 3, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

6. Il personale militare in servizio presso le sale e le cellule operative delle Forze armate operanti nel territorio nazionale ed il personale dell'unità di crisi del Ministero degli affari esteri, impegnato per le esigenze previste dal presente decreto, sono autorizzati, per il periodo di detto impegno, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario anche in deroga ai limiti stabiliti dalla vigente normativa, nei limiti di assegnazione dei pertinenti capitoli di bilancio.

6-bis. In relazione alle esigenze connesse alle - operazioni in Albania, il premio di disattivazione per gli operai artificieri del Ministero della difesa e' determinato nella stessa misura spettante al personale militare.

6-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6-bis , valutato in lire 150 milioni per il 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

LEGGE 25 LUGLIO 1997, N. 239

“CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 GIUGNO 1997, N. 144 RECANTE: “AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UN CONTINGENTE DELL’ARMA DEI CARABINIERI ALLA FORZA DI POLIZIA INTERNAZIONALE (IPTF) IN BOSNIA”.

PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 174 DEL 28 LUGLIO 1997

Art. 3.

1. Al personale del contingente italiano di cui all’articolo 2, in materia di trattamento economico, si applicano le disposizioni dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1 luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.

2. Al personale militare, non inquadrato nel contingente di cui al comma 1, impiegato a qualsiasi titolo nei territori della Bosnia-Erzegovina per operazioni comunque connesse all’attività’ della IPTF, e’ attribuito il trattamento previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.

3. Al personale militare di cui al comma 1 e 2 si applicano, altresì, le disposizioni previste dall’articolo 2, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto-legge 1 luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.

4. Contro i rischi comunque connessi all’impiego nel territorio, al personale di cui ai commi 1 e 2 e’ riconosciuta la copertura assicurativa prevista dalla legge 18 maggio 1982, n. 301; il massimale assicurativo minimo e’ raggugliato al trattamento economico del grado di sergente maggiore o gradi corrispondenti.

LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 260

“CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 LUGLIO 1997, N. 214, RECANTE PROSECUZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE INIZIATIVE INTERNAZIONALI IN FAVORE DELL’ALBANIA”

PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 182 DEL 6 AGOSTO 1997

Art. 1.

1. A decorrere dall'11 luglio 1997 e fino al 12 agosto 1997, e' autorizzata l'ulteriore prosecuzione della partecipazione di un contingente militare delle Forze armate italiane alla Forza multinazionale di protezione in Albania, in attuazione della risoluzione n. 1114, in data 19 giugno 1997, del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. Al contingente di cui al comma 1, anche in materia di trattamento economico, si applicano le disposizioni del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

LEGGE 18 DICEMBRE 1997, N. 439

“PROROGA DI TERMINI RELATIVI AD IMPEGNI INTERNAZIONALI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E NORME IN MATERIA DI PERSONALE MILITARE IMPEGNATO IN MISSIONI ALL'ESTERO”

PUBBLICATA NELLA *GAZZETTA UFFICIALE* N. 298 DEL 23 DICEMBRE 1997

Art. 2.

1. Al personale militare di cui all'articolo 1 e' attribuito, con decorrenza dalla data di uscita dal territorio nazionale e fino alla data di rientro nel territorio stesso, il trattamento di missione all'estero, di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, nella misura intera. Allo stesso personale viene, altresì, attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, raggugliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.

2. Al personale militare si applicano, altresì, le norme di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legge 20 giugno 1994, n. 397, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 482.

3. L'articolo 1 della legge 18 maggio 1982, n. 301, e' sostituito dal seguente:
”Art. 1. - 1. Al personale militare in servizio all'estero per conto dell'ONU o impiegato in operazioni umanitarie, per la difesa degli interessi esterni del Paese, e di contributo alla sicurezza internazionale, nel periodo di effettiva presenza nelle zone di intervento e per la durata dello stesso si applicano l'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e l'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi connessi all'impiego in dette zone o comunque derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione. Gli eventuali oneri che dovessero derivare dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle ordinarie disponibilità di bilancio dei Ministeri competenti”.

LEGGE 13 MARZO 1998, N. 42

“CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 13 GENNAIO 1998, N. 1, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI COOPERAZIONE TRA ITALIA E ALBANIA NEL SETTORE DELLA DIFESA, NONCHÉ PROROGA DELLA PERMANENZA DI CONTINGENTI MILITARI ITALIANI IN BOSNIA-ERZEGOVINA. PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL GRUPPO DI OSSERVATORI TEMPORANEI AD HEBRON.”

PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 61 DEL 14 MARZO 1998

Art. 1.

5. Al personale di cui al comma 2 e' attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, nonché agli altri assegni a carattere fisso o continuativo, il trattamento previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. Allo stesso personale, dal momento della costituzione della delegazione italiana di esperti, e' attribuito il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità' speciale di cui all'articolo 3 della legge stessa, nella misura del 140 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

6. Al personale militare di cui al comma 3 e' attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, nonché agli altri assegni a carattere fisso o continuativo, il trattamento previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

7. Al personale militare di cui al comma 4 e' attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, nonché agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il trattamento previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, allorché e' impegnato nelle acque territoriali albanesi, fino al 31 gennaio 1998, entro i limiti temporali previsti dallo scambio di lettere tra i Ministri degli affari esteri italiano ed albanese, avvenuto il 30 ottobre 1997.

8. Al personale civile comunque impiegato in territorio albanese e' attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, il trattamento previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

9. Contro i rischi comunque connessi all'impiego in territorio o nelle acque albanesi territoriali e interne, nei confronti del personale di cui al comma 5, qualora ad esso non sia attribuito il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e del personale di cui ai commi 6, 7 e 8, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439.

10. Al personale militare e civile di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. Al

personale militare di cui ai commi 6 e 7 si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 5, del predetto decreto-legge.

11. Per le finalità di cui al presente articolo e' autorizzata la cessione a titolo gratuito alle autorità albanesi di beni e servizi, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

Art. 2.

1. Il termine del 31 dicembre 1997, stabilito dall'articolo 4-bis del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1997, n. 72, relativo alla presenza di un contingente militare delle Forze armate italiane nei territori della ex Jugoslavia, e' prorogato fino al 29 giugno 1998, fermo quanto previsto dal decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, anche in materia di trattamento economico. Contro i rischi connessi all'impiego, al personale, del contingente si applicano le norme di cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439.

Art. 3.

1. Per le finalità ribadite con la risoluzione delle Nazioni Unite n. 1144 del 1997, la permanenza del contingente dell'Arma dei carabinieri a BRCKO (Bosnia-Erzegovina) di cui al decreto-legge 5 giugno 1997, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1997, n. 239, e' prorogata, con effetto dal 19 novembre 1997, per la durata di sei mesi, eventualmente prorogabili. Restano ferme le restanti disposizioni del citato decreto-legge. Contro i rischi connessi all'impiego, al personale del contingente si applicano le norme di cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439.

Art. 3-bis.

1. Il termine di scadenza relativo alla partecipazione del contingente di 31 unità militari italiani al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron (Temporary International Presence in Hebron - TIPH), previsto dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 439, e' prorogato al 30 luglio 1998.

2. Al personale appartenente al contingente militare di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 18 dicembre 1997, n. 439.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 2.261 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGGE 23 APRILE 1998, N. 132

“RATIFICA ED ESECUZIONE DELLO SCAMBIO DI NOTE RELATIVO AL RINNOVO DELL’ACCORDO PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA FORZA MULTINAZIONALE ED OSSERVATORI (FMO), EFFETTUATO A ROMA IL 16 DICEMBRE 1996 E IL 21 MARZO 1997”

PUBBLICATA NELLA *GAZZETTA UFFICIALE* N. 105 DEL 8 MAGGIO 1998

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di note relativo al rinnovo dell'accordo per la partecipazione italiana alla Forza multinazionale ed osservatori (FMO), effettuato a Roma il 16 dicembre 1996 e il 21 marzo 1997.

LEGGE 30 LUGLIO 1998, N. 290

“RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO IV SULLE ARMI LASER ACCECANTI, FATTO A VIENNA IL 13 OTTOBRE 1995, E DEL PROTOCOLLO II SULLA PROIBIZIONE O RESTRIZIONE DELL’USO DELLE MINE, TRAPPOLE ED ALTRI ORDIGNI, COME EMENDATO A GINEVRA IL 3 MAGGIO 1996, CON DICHIARAZIONE FINALE, ENTRAMBI ADOTTATI NEL CORSO DELLA CONFERENZA DI REVISIONE, QUALI ATTI ADDIZIONALI ALLA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 10 OTTOBRE 1980 SULLA PROIBIZIONE O LA LIMITAZIONE DI TALUNE ARMI CONVENZIONALI AVENTI EFFETTI DANNOSI O INDISCRIMINATI”.

PUBBLICATA NELLA *GAZZETTA UFFICIALE* N. 193 DEL 20 AGOSTO 1998 - SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 140

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare il Protocollo IV sulle armi *laser* accecanti, fatto a Vienna il 13 ottobre 1995, ed il Protocollo II sulla proibizione o restrizione dell'uso delle mine, trappole ed altri ordigni, come emendato a Ginevra il 3 maggio 1996, con dichiarazione finale, entrambi adottati nel corso della Conferenza di revisione, quali atti addizionali alla Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione di talune armi convenzionali aventi effetti dannosi o indiscriminati.

LEGGE 3 AGOSTO 1998, N. 270

“DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE MILITARE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI”

PUBBLICATA NELLA *GAZZETTA UFFICIALE* N. 185 DEL 10 AGOSTO 1998

Art. 7.

1. Contro i rischi comunque connessi all'impiego del personale di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, si applicano le norme previste dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439.
2. Al personale di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

LEGGE 18 FEBBRAIO 1999, N. 48

“RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 13 OTTOBRE 1995”

PUBBLICATA NELLA *GAZZETTA UFFICIALE* N. 55 DELL'8 MARZO 1999

Art. 3.

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato in lire 1.544 milioni per l'anno 1998, in lire 1.406 milioni per l'anno 1999 ed in lire 1.544 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGGE 29 MARZO 1999, N. 77

“CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 1999, N. 12, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI RELATIVE A MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE.”

PUBBLICATA NELLA *GAZZETTA UFFICIALE* N. 74 DEL 30 MARZO 1999

Art. 1.

1. E' autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di 150 *unità* alla missione in Kosovo di osservatori dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1203 del 24 ottobre 1998.

E' autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di 250 militari da inviare in Macedonia in appoggio alla missione di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Al personale di cui all'articolo 1 è attribuito, in aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nel territorio o nelle acque territoriali della ex Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento di missione all'estero previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con corresponsione dell'indennità di missione, per tutta la durata del periodo, nella misura intera per il personale di cui al medesimo articolo 1, comma 1, e ridotta all'ottanta per cento per il personale di cui all'articolo 1, comma 2. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301.

2. Il trattamento economico ed assicurativo previsto dal comma 1 continua ad essere attribuito al personale militare impossibilitato a prestare servizio perché in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.

3. Al personale di cui all'articolo 1, in caso di decesso per causa di servizio connessa all'espletamento della missione nel Kosovo, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità, per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti

civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. I trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

LEGGE 18 GIUGNO 1999, N. 186

“CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 APRILE 1999, N. 110, RECANTE AUTORIZZAZIONE ALL’INVIO IN ALBANIA ED IN MACEDONIA DI CONTINGENTI ITALIANI NELL’AMBITO DELLA MISSIONE NATO PER COMPITI UMANITARI E DI PROTEZIONE MILITARE, NONCHÉ RIFINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA ITALIANO DI AIUTI ALL’ALBANIA E DI ASSISTENZA AI PROFUGHI”.

PUBBLICATA NELLA *GAZZETTA UFFICIALE* N. 144 DEL 22 GIUGNO 1999

Art. 1.

1. *Allo scopo di fornire assistenza alle missioni internazionali per il supporto alla pace ed aiuto ai profughi del Kosovo, e' autorizzata, a decorrere dal 15 febbraio 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un ulteriore contingente di 800 militari e, a decorrere dal 1 giugno 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un ulteriore contingente di 1.800 militari alle operazioni in Macedonia di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77.*

2. *E' autorizzata, a decorrere dal 1 aprile 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di 2.500 militari alla forza multinazionale NATO operante in Albania, allo scopo di soccorrere i profughi del Kosovo e, in particolare, di approntare campi di accoglienza e ospedali da campo e di garantire il regolare afflusso e la distribuzione degli aiuti umanitari, nonche' le necessarie condizioni di sicurezza per le missioni internazionali di supporto alla pace nel territorio albanese .*

3. *Al personale di cui ai commi 1 e 2, e' attribuito, in aggiunta allo stipendio, ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali dell'Albania e della "ex" Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento di missione all'estero di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con corresponsione dell'indennita' di missione ridotta all'80% per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301; allo stesso personale, si applicano, altresì, le disposizioni recate dall'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 6, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12,*

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77. di anzianita'.

LEGGE 2 AGOSTO 1999, N. 269

“CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 17 GIUGNO 1999, N. 180, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI NEI TERRITORI DELLA EX JUGOSLAVIA, IN ALBANIA E AD HEBRON, NONCHE' AUTORIZZAZIONE ALL' INVIO DI UN ULTERIORE CONTINGENTE DI MILITARI DISLOCATI IN MACEDONIA PER LE OPERAZIONI DI PACE NEL KOSOVO”.

PUBBLICATA NELLA *GAZZETTA UFFICIALE* N. 185 DEL 9 AGOSTO 1999

Art. 2.

1. Per le finalita' previste nella risoluzione ONU n. 1244 del 10 giugno 1999, e' autorizzata, a decorrere dal 15 giugno 1999 e fino al 30 settembre 1999, la partecipazione di un ulteriore contingente di 2.650 militari alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, *convertito con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186.*

2. Al personale di cui al comma 1 e' attribuito, in aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali della “ex” Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 30 settembre 1999, il trattamento di missione all'estero previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con corresponsione dell'indennita' di missione ridotta all'80% per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301.

2 -bis. Al medesimo personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perche' in stato di prigionia o disperso, continuano ad essere attribuiti il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 2, nonche' lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso e' computato per intero ai fini del trattamento di pensione e con determina detrazioni di anzianita'. **In caso di decesso per causa di servizio, connesso all'espletamento della missione in Kosovo ed in Macedonia, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidita' per la medesima causa si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidita' si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 2 del presente articolo, nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno**

1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 giugno 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Al personale militare di cui al comma 1 del presente articolo si applica il codice penale militare di pace. Foro competente e' il Tribunale militare di Roma. Al medesimo personale, ai fini del rilascio del passaporto di servizio, non si applicano le norme di cui all'articolo 3, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185. 2 -ter. Al comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come da ultimo sostituito dall'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, dopo le parole: "Per il coniuge superstite e per i figli del personale" sono inserite le seguenti: "delle Forze armate,".

Art. 4.

Allo scopo di uniformare il trattamento economico di missione corrisposto al personale militare italiano impiegato per medesime finalita' umanitarie e di pace, ma con trattamenti economici diversi, in Paesi contigui della stessa area balcanica e con possibilita' d'impiego indistintamente in uno dei Paesi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad aggiornare le diarie di missione all'estero, previste dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 27 agosto 1998, relative ai Paesi della ex Jugoslavia ed all'Albania, equiparandole a quelle stabilite per la Bosnia Herzegovina e per la Repubblica federale jugoslava.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 GENNAIO 2000, N.1

RIPUBBLICAZIONE DEL TESTO DEL DECRETO-LEGGE 7 GENNAIO 2000, N. 1 (IN GAZZETTA UFFICIALE - SERIE GENERALE - N. 4 DEL 7 GENNAIO 2000), COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 7 MARZO 2000, N. 44 (IN GAZZETTA UFFICIALE - SERIE GENERALE - N. 55 DEL 7 MARZO 2000), RECANTE

**"DISPOSIZIONI URGENTI PER PROROGARE LA PARTECIPAZIONE MILITARE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE",
CORREDATO DELLE RELATIVE NOTE.**

Art.

2.

Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace

1. I termini previsti dalle vigenti disposizioni relative alla partecipazione di personale militare alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, a Hebron ed in Kosovo sono prorogati fino al 30 giugno 2000.
2. E' altresì autorizzata fino alla stessa data del 30 giugno 2000 la

partecipazione del personale dei ruoli del Ministero dell'interno alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo, ivi impegnato a decorrere dall'11 agosto 1999.

3. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n. 487, relativo alla partecipazione di personale militare alla missione di pace a Timor Est, e' prorogato fino al 31 marzo 2000.

4. A decorrere dal 1o gennaio 2000 al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 l'indennita' di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e' corrisposta nella misura del novanta per cento per tutta la durata del periodo.

5. Salvo quanto disposto dal comma 4, al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Albania, nonche' al personale di cui al comma 2;

b) gli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania ed a Hebron;

c) l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia, nonche' al personale di cui al comma 2;

d) l'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n. 487, al personale militare che partecipa alla missione di pace a Timor Est.

6. Il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia entro un limite complessivo di 5 miliardi, in relazione alle esigenze di acquisizione di un campo di prefabbricati per le necessita' alloggiative della componente del Corpo dei carabinieri operante in Kosovo (MSU). (6-bis). Per il completamento dei programmi italiani a sostegno delle forze di polizia albanesi fino al 30 giugno 2000, e' autorizzata la spesa di lire 18 miliardi per l'anno 2000, da iscrivere in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Riferimenti

normativi:

- Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n. 487 (Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonche' autorizzazione all'invio di un contingente di militari in Indonesia ed in Australia per la missione internazionale di pace a Timor Est), e' il seguente:

"Art. 3. - 1. Per le finalita' previste dalla risoluzione ONU n. 1264 del 15 settembre 1999, e' autorizzata, a decorrere dal 20 settembre 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di seicento militari alla missione di pace a Timor Est.

2. Al personale di cui al comma 1 e' attribuito, in aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali dell'Indonesia e dell'Australia e fino alla data di uscita dagli stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento di missione all'estero previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, con corresponsione dell'indennita' di missione ridotta all'80 per cento per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, e successive modificazioni.

3. Al medesimo personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perche' in stato di prigionia o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 2, nonche' lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso e' computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianita'. In caso di decesso per causa di servizio connesso all'espletamento della missione di cui al presente articolo, si applica l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n.308. In caso di invalidita' per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. I trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidita' si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 2, nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n.308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

4. Al personale militare di cui al presente articolo si applica il codice penale militare di pace. Foro competente e' il tribunale militare di Roma. Allo stesso personale, ai fini del rilascio del passaporto di servizio, non si applica l'art. 3, primo comma, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185".

- Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (in Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1926, n. 134), reca: "Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero".

- Il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186 (Autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonche' rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi), e' il seguente: "3. Al personale di cui ai commi 1 e 2, e' attribuito, in aggiunta allo stipendio, ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo,

con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali dell'Albania e della "ex" Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento di missione all'estero di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con corresponsione dell'indennita' di missione ridotta all'80% per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301; allo stesso personale, si applicano, altresì, le disposizioni recate dall'art. 2, commi 2, 3, 4 e 6, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77".

- Il testo degli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77 (Disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace), e' il seguente:

"Art. 3-bis. - 1-2. (Omissis).
3. Al personale appartenente ai contingenti di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dal decreto-legge 1o luglio 1996, n.346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.4. Per le finalita' e nei termini temporali stabiliti dal comma 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, in deroga alle disposizioni della legge di contabilita' generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economica, senza limiti di spesa, entro un limite complessivo di lire 2.000 milioni".

"Art. 3-quater. - 1. (Omissis).
2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico prevista dall'art. 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42.
3. Nel quadro delle attivita' di cui al comma 1 e' autorizzata la partecipazione alla missione MAPE di personale del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. In materia di trattamento economico si applicano le disposizioni previste dell'art. 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42".

"Art. 3-quinquies. - 1. (Omissis).
2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dal decreto-legge 1o luglio 1996 n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428".

"Art. 3-sexies. - 1. (Omissis).
2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dall'art. 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42".

"Art. 3-septies - 1. Contro i rischi comunque connessi all'impiego del personale di cui agli articoli 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si applicano le disposizioni sul trattamento assicurativo previste dall'art. 3,

commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 482.

2. Al personale di cui agli articoli 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si applicano le disposizioni previste dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174".

- Il testo dell'art. 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269 (Disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e a Hebron, nonché autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo), è il seguente: "2. Al personale di cui al comma 1 è attribuito, in aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali della "ex" Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 30 settembre 1999, il trattamento di missione all'estero previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con corresponsione dell'indennità di missione ridotta all'80% per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301. 2-bis. Al medesimo personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di prigionia o disperso, continuano ad essere attribuiti il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 2, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e con determina detrazioni di anzianità. In caso di decesso per causa di servizio, connesso all'espletamento della missione in Kosovo ed in Macedonia, si applica l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità per la medesima causa si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 2 del presente articolo, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 giugno 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Al personale militare di cui al comma 1 del presente articolo si applica il codice penale militare di pace. Foro competente è il tribunale militare di Roma. Al medesimo personale, ai fini del rilascio del passaporto di servizio, non si applicano le norme di cui all'art. 3, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185".

Art.

3.

Copertura

finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 6-bis, per l'anno

2000 valutato in lire 18 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 commi da 1 a 6 per l'anno 2000, valutati complessivamente in lire 491,932 miliardi, si provvede:

a) quanto a lire 130 miliardi, mediante utilizzo degli accantonamenti per l'anno 2000 del fondo speciale di parte corrente, di cui alla tabella A della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che vengono ridotti come da elenco allegato n. 1;

b) quanto a lire 90 miliardi, mediante riduzione degli importi, stabiliti per l'anno 2000 nella tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, di cui alle leggi elencate nell'allegato n. 2;

c) *quanto a lire 161,932 miliardi, con l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;*

c-bis) quanto a lire 110 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo Stato dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), iscritta nell'unita' previsionale di base 7.1.2.14 "8 per mille IRPEF Stato" - cap. 3870 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti

normativi:

- La legge 23 dicembre 1999, n. 488 (in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2000), reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)".

- Il testo dell'art. 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "63. Per le spese connesse con interventi militari all'estero, anche di carattere umanitario, autorizzati dal Parlamento, correlati ad accordi internazionali, puo' essere adottata la procedura di cui all'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del tesoro. Nessuna indennita' e' dovuta agli obiettori di coscienza in servizio civile impiegati in missioni umanitarie all'estero. Al personale militare interessato e' corrisposto, in aggiunta allo stipendino o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il seguente trattamento economico accessorio:

a) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti, se in servizio isolato;

b) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per il Paese

di destinazione con possibilita', se facente parte di un contingente, di riduzione dell'indennita' di missione fino al massimo del 50 per cento da effettuare, in fianzione delle condizioni ambientali ed operative, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministero del tesoro".

- Il testo dell'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), e' il seguente:

"Art. 48. - Le quote di cui all'art. 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamita' naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettivita' nazionale o di Paesi del terzo mondo".

LEGGE 7 MARZO 2000, N. 44

“CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 GENNAIO 2000, N. 1, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER PROROGARE GLI INTERVENTI IN FAVORE DELL’ALBANIA E LA PARTECIPAZIONE MILITARE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE”

PUBBLICATA NELLA *GAZZETTA UFFICIALE* N. 55 DEL 7 MARZO 2000

Art. 2.

(Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace)

1. I termini previsti dalle vigenti disposizioni relative alla partecipazione di personale militare alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, a Hebron ed in Kosovo sono prorogati fino al 30 giugno 2000.

2. E' altresì autorizzata fino alla stessa data del 30 giugno 2000 la partecipazione del personale dei ruoli del Ministero dell'interno alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo, ivi impegnato a decorrere ivi impegnato a decorrere dall'11 agosto 1999.

3. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n. 487, relativo alla partecipazione di personale militare alla missione di pace a Timor Est, e' prorogato fino al 31 marzo 2000

4. A decorrere dal 1° gennaio 2000 al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 l'indennita' di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e' corrisposta nella misura del novanta per cento per tutta la durata del periodo.

5. Salvo quanto disposto dal comma 4, al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Albania, nonche' al personale di cui al comma 2;

b) gli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania ed a Hebron;

c) l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia, nonche' al personale di cui al comma 2;

d) l'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n. 487, al personale militare che partecipa alla missione di pace a Timor Est.

6. Il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia entro un limite complessivo di 5 miliardi, in relazione alle esigenze di acquisizione di un campo di prefabbricati per le necessita' alloggiative della componente del Corpo dei carabinieri operante in Kosovo (MSU).

6-bis). Per il completamento dei programmi italiani a sostegno delle forze di polizia albanesi fino al 30 giugno

LEGGE 18 AGOSTO 2000, N. 236

“DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA”

PUBBLICATA NELLA *GAZZETTA UFFICIALE* N. 201 DEL 29 AGOSTO 2000

Art.

3.

(Assegno di superinvalidità).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai grandi invalidi di guerra affetti dalle invalidità di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e alla lettera A-*bis*), numeri 1) e 2), della Tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è corrisposto un assegno di superinvalidità, non reversibile, in sostituzione degli assegni di integrazione di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 21 del citato testo unico, e successive modificazioni, e in misura pari alla somma di tali assegni.

2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, all'assegno di superinvalidità di cui al medesimo comma 1, spettante ai grandi invalidi di guerra elencati nell'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono conglobate le ulteriori integrazioni ivi previste in loro favore.

3. All'assegno di superinvalidità previsto dal presente articolo si applica l'adeguamento di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.

LEGGE 23-12-2000 N. 388

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001).

PUBBLICATA NELLA GAZZ. UFF. 29 DICEMBRE 2000, N. 302, S.O.

82. Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

1. Al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonché ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è assicurata, a decorrere dal 1° gennaio 1990, l'applicazione dei benefici previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407⁷⁶.

2. Non sono ripetibili le somme già corrisposte dal Ministero dell'interno a titolo di risarcimento dei danni, in esecuzione di sentenze, anche non definitive, in favore delle persone fisiche costituite nei procedimenti penali riguardanti il gruppo criminale denominato «Banda della Uno bianca». Il Ministero dell'interno è autorizzato, fino al limite complessivo di 6.500 milioni di lire, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni altra lite in corso con le persone fisiche danneggiate dai fatti criminosi commessi dagli appartenenti al medesimo gruppo criminale.

⁷⁶ Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 3, D.L. 28 novembre 2003, n. 337.

3. Il Ministero della difesa è autorizzato, fino al limite complessivo di 10 miliardi di lire, in ragione di 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni lite in corso con le persone fisiche che hanno subito danni a seguito del naufragio della nave «Kaider I Rades A451» avvenuto nel canale di Otranto il 28 marzo 1997.

4. Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, ai superstiti di atti di terrorismo, che per effetto di ferite o lesioni abbiano subito una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comunque abbia comportato la cessazione dell'attività lavorativa, sono soggetti a riliquidazione tenendo conto dell'aumento previsto dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. I benefici di cui alla medesima legge n. 302 del 1990, spettanti ai familiari delle vittime di atti di terrorismo, in assenza dei soggetti indicati al primo comma dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, competono, nell'ordine, ai seguenti soggetti in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle o infine ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico.

5. I benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1967.

6. Per la concessione di benefici alle vittime della criminalità organizzata si applicano le norme vigenti in materia per le vittime del terrorismo, qualora più favorevoli.

7. All'articolo 11 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, al comma 1, dopo le parole: «l'eventuale involontario concorso» sono inserite le seguenti: «, anche di natura colposa».

8. Le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano anche in presenza di effetti invalidanti o letali causati da attività di tutela svolte da corpi dello Stato in relazione al rischio del verificarsi dei fatti delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge medesima.

9. Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche» sono inserite le seguenti: «e della criminalità organizzata»;

b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo» sono inserite le seguenti: «e della criminalità organizzata»⁷⁷.

DECRETO LEGISLATIVO 26 MAGGIO 2000, N. 241

⁷⁷ Vedi, anche, la L. 3 agosto 2004, n. 206

"ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/29/EURATOM IN MATERIA DI PROTEZIONE SANITARIA DELLA POPOLAZIONE E DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DERIVANTI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI"

PUBBLICATO NELLA *GAZZETTA UFFICIALE* N. 203 DEL 31 AGOSTO 2000 -
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 140
(RETTIFICA *GAZZETTA UFFICIALE* N. 68 DEL 22 MARZO 2001)

1. Il titolo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' sostituito dal seguente:

"Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti."

Art. 2.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

"b) a tutte le pratiche che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti provenienti da una sorgente artificiale o da una sorgente naturale nei casi in cui i radionuclidi naturali siano o siano stati trattati per le loro proprieta' radioattive fissili o fertili e cioe':

1) alla produzione, trattamento, manipolazione, detenzione, deposito, trasporto, importazione, esportazione, impiego, commercio, cessazione della detenzione, raccolta e smaltimento di materie radioattive;

2) al funzionamento di macchine radiogene;

3) alle lavorazioni minerarie secondo la specifica disciplina di cui al capo IV;"

b) al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

"b-*bis*) alle attivita' lavorative diverse dalle pratiche di cui ai punti 1, 2 e 3 che implicano la presenza di sorgenti naturali di radiazioni, secondo la specifica disciplina di cui al capo III-*bis*;

b-*ter*) agli interventi in caso di emergenza radiologica o nucleare o in caso di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza oppure di una pratica o di un'attivita' lavorativa non piu' in atto, secondo la specifica disciplina di cui al capo X;"

c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-*bis*. Il presente decreto non si applica all'esposizione al radon nelle abitazioni o al fondo naturale di radiazioni, ossia non si applica ne' ai radionuclidi contenuti nell'organismo umano, ne' alla radiazione cosmica presente al livello del suolo, ne' all'esposizione in superficie ai radionuclidi presenti nella crosta terrestre non perturbata. Dal campo di applicazione sono escluse le operazioni di aratura, di scavo o di riempimento effettuate nel corso di attivita' agricole o di costruzione, fuori dei casi in cui dette operazioni siano svolte nell'ambito di interventi per il recupero di suoli contaminati con materie radioattive.";

d) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-*bis*. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2 le condizioni di applicazione sono quelle fissate negli allegati I e I-*bis*. 2-*ter*. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro

i termini di applicazione dell'articolo 10-ter, commi 1 e 3, secondo la procedura di cui al comma 2, i valori dei livelli di azione di cui all'allegato I-bis, paragrafo 4, sono aggiornati in base alle indicazioni dell'Unione europea e agli sviluppi della tecnica.".

Art. 3.

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' sostituito dal seguente:

"Art.

2.

Principi concernenti le pratiche

1. Nuovi tipi o nuove categorie di pratiche che comportano un'esposizione alle radiazioni ionizzanti debbono essere giustificati, anteriormente alla loro prima adozione o approvazione, dai loro vantaggi economici, sociali o di altro tipo rispetto al detrimento sanitario che ne puo' derivare.

2. I tipi o le categorie di pratiche esistenti sono sottoposti a verifica per quanto concerne gli aspetti di giustificazione ogniqualvolta emergano nuove ed importanti prove della loro efficacia e delle loro conseguenze.

3. Qualsiasi pratica deve essere svolta in modo da mantenere l'esposizione al livello piu' basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici e sociali.

4. La somma delle dosi derivanti da tutte le pratiche non deve superare i limiti di dose stabiliti per i lavoratori esposti, gli apprendisti, gli studenti e gli individui della popolazione.

5. Il principio di cui al comma 4 non si applica alle seguenti esposizioni:

a) esposizione di pazienti nell'ambito di un esame diagnostico o di una terapia che li concerne;

b) esposizione di persone che coscientemente e volontariamente collaborano a titolo non professionale al sostegno e all'assistenza di pazienti sottoposti a terapia o a diagnosi medica;

c) esposizione di volontari che prendono parte a programmi di ricerca medica o biomedica, essendo tale esposizione disciplinata da altro provvedimento legislativo;

d) esposizioni disciplinate in modo particolare dal presente decreto e dai relativi provvedimenti applicativi.

6. In applicazione dei principi generali di cui ai commi 3 e 4, con i decreti di cui all'articolo 1, comma 2, sono esentate dalle disposizioni del presente decreto, senza ulteriori motivazioni, le pratiche che soddisfino congiuntamente il principio di cui al comma 1, ed i seguenti criteri di base:

a) i rischi radiologici causati agli individui dalla pratica devono essere sufficientemente ridotti da risultare trascurabili ai fini della regolamentazione;

b) l'incidenza radiologica collettiva della pratica deve essere sufficientemente ridotta da risultare trascurabile ai fini della regolamentazione nella maggior parte delle circostanze;

c) la pratica deve essere intrinsecamente senza rilevanza radiologica, senza probabilita' apprezzabili che si verifichino situazioni che possono condurre all'inosservanza dei criteri definiti nelle lettere a) e b).".

Art. 4.

1. Gli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono sostituiti dal seguente:

"Art.

4.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) acceleratore: apparecchio o impianto in cui sono accelerate particelle e che emette radiazioni ionizzanti con energia superiore a un mega electron volt (1 MeV);

b) apprendista: persona che riceve in un'impresa un'istruzione e una formazione allo scopo di esercitare un mestiere specifico;

c) attivazione: processo per effetto del quale un nuclide stabile si trasforma in radionuclide, a seguito di irradiazione con particelle o con raggi gamma ad alta energia del materiale in cui e' contenuto;

d) attivita' (A): quoziente di dN diviso per dt in cui dN e' il numero atteso di transizioni nucleari spontanee di una determinata quantita' di un radionuclide da uno stato particolare di energia in un momento determinato, nell'intervallo di tempo dt;

e) autorita' competente: quella indicata nelle specifiche disposizioni;

f) becquerel (Bq): nome speciale dell'unita' di attivita' (A); un becquerel equivale ad una transizione per secondo.

g) combustibile nucleare: le materie fissili impiegate o destinate ad essere impiegate in un impianto sono inclusi l'uranio in forma di metallo, di lega o di composto chimico (compreso l'uranio naturale), il plutonio in forma di metallo, di lega o di composto chimico ed ogni altra materia fissile che sara' qualificata come combustibile con decisione del Comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

h) contaminazione radioattiva: contaminazione di una matrice, di una superficie, di un ambiente di vita o di lavoro o di un individuo, prodotta da sostanze radioattive. Nel caso particolare del corpo umano, la contaminazione radioattiva include tanto la contaminazione esterna quanto la contaminazione interna, per qualsiasi via essa si sia prodotta;

i) datore di lavoro di impresa esterna: soggetto che, mediante lavoratori di categoria A, effettua prestazioni in una o piu' zone controllate di impianti, stabilimenti, laboratori, installazioni in genere, gestiti da terzi; non rientrano nella presente definizione i soggetti la cui attivita' sia la sola a determinare la costituzione di una o piu' zone controllate presso le installazioni dei terzi, ai quali soggetti si applicano le disposizioni generali del presente decreto;

l) detrimento sanitario: stima del rischio di riduzione della durata e della qualita' della vita che si verifica in una popolazione a seguito dell'esposizione a radiazioni ionizzanti. Essa include la riduzione derivante da effetti somatici, cancro e gravi disfunzioni genetiche;

m) dose: grandezza radioprotezionistica ottenuta moltiplicando la

dose assorbita (D) per fattori di modifica determinati a norma dell'articolo 96, al fine di qualificare il significato della dose assorbita stessa per gli scopi della radioprotezione;

n) dose assorbita (D): energia assorbita per unita' di massa e cioe' il quoziente di dE diviso per dm, in cui dE e' l'energia media ceduta dalle radiazioni ionizzanti alla materia in un elemento volumetrico e dm la massa di materia contenuta in tale elemento volumetrico; ai fini del presente decreto, la dose assorbita indica la dose media in un tessuto o in organo. L'unita' di dose assorbita e' il gray;

o) dose efficace (E): somma delle dosi equivalenti nei diversi organi o tessuti, ponderate nel modo indicato nei provvedimenti di applicazione, l'unita' di dose efficace e' il sievert;

p) dose efficace impegnata(E(t)): somma delle dosi equivalenti impegnate nei diversi organi o tessuti $H_T(t)$ risultanti dall'introduzione di uno o piu' radionuclidi, ciascuna moltiplicata per il fattore di ponderazione del tessuto w_T la dose efficace impegnata E(t) e' definita da:

$$E(t) = \sum_T w_T H_T(t)$$

dove t indica il numero di anni per i quali e' effettuata l'integrazione; l'unita' di dose efficace impegnata e' il sievert;

q) dose impegnata: dose ricevuta da un organo o da un tessuto, in un determinato periodo di tempo, in seguito all'introduzione di uno o piu' radionuclidi;

r) dose equivalente (H_T): dose assorbita media in un tessuto o organo T, ponderata in base al tipo e alla qualita' della radiazione nel modo indicato nei provvedimenti di applicazione; l'unita' di dose equivalente e' il sievert;

s) dose equivalente impegnata: integrale rispetto al tempo dell'intensita' di dose equivalente in un tessuto o organo T che sara' ricevuta da un individuo, in quel tessuto o organo T, a seguito dell'introduzione di uno o piu' radionuclidi; la dose equivalente impegnata e' definita da:

(Vedere formula a pag. 79 della Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22-3-2001)

per una singola introduzione di attivita' al tempo t_0 dove t_0 e' il tempo in cui avviene l'introduzione, $H_T(t)$ e' l'intensita' di dose equivalente nell'organo o nel tessuto T al tempo t , t e' il periodo di tempo, espresso in anni, su cui avviene l'integrazione; qualora t non sia indicato, si intende un periodo di 50 anni per gli adulti e un periodo fino all'eta' di 70 anni per i bambini; l'unita' di dose equivalente impegnata e' il sievert;

t) emergenza: una situazione che richiede azioni urgenti per proteggere lavoratori, individui della popolazione ovvero l'intera popolazione o parte di essa;

u) esperto qualificato: persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di

carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione. La sua qualificazione e' riconosciuta secondo le procedure stabilite nel presente decreto;

v) **esposizione:** qualsiasi esposizione di persone a radiazioni ionizzanti. Si distinguono:

1) **l'esposizione esterna:** esposizione prodotta da sorgenti situate all'esterno dell'organismo;

2) **l'esposizione interna:** esposizione prodotta da sorgenti introdotte nell'organismo;

3) **l'esposizione totale:** combinazione dell'esposizione esterna e dell'esposizione interna;

z) **esposizione accidentale:** esposizione di singole persone a carattere fortuito e involontario.

2. Inoltre si intende per:

a) **esposizione d'emergenza:** esposizione giustificata in condizioni particolari per soccorrere individui in pericolo, prevenire l'esposizione di un gran numero di persone o salvare un'installazione di valore e che puo' provocare il superamento di uno dei limiti di dose fissati per i lavoratori esposti;

b) **esposizione parziale:** esposizione che colpisce soprattutto una parte dell'organismo o uno o piu' organi o tessuti, oppure esposizione del corpo intero considerata non omogenea;

c) **esposizione potenziale:** esposizione che, pur non essendo certa, ha una probabilita' di verificarsi prevedibile in anticipo;

d) **esposizione soggetta ad autorizzazione speciale:** esposizione che comporta il superamento di uno dei limiti di dose annuale fissati per i lavoratori esposti, ammessa in via eccezionale solo nei casi indicati nel decreto di cui all'articolo 82;

e) **fondo naturale di radiazioni:** insieme delle radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti naturali, sia terrestri che cosmiche, sempreche' l'esposizione che ne risulta non sia accresciuta in modo significativo da attivita' umane;

f) **gestione dei rifiuti:** insieme delle attivita' concernenti i rifiuti: raccolta, cernita, trattamento e condizionamento, deposito, trasporto, allontanamento e smaltimento nell'ambiente;

g) gray (Gy): nome speciale dell'unita' di dose assorbita

-1

$$1 \text{ Gy} = 1 \text{ J Kg}^{-1}$$

i fattori di conversione da utilizzare quando la dose assorbita e' espressa in rad sono i seguenti:

-2

$$1 \text{ rad} = 10^{-2} \text{ Gy}$$

$$1 \text{ Gy} = 100 \text{ rad};$$

h) gruppi di riferimento (gruppi critici) della popolazione: gruppi che comprendono persone la cui esposizione e' ragionevolmente omogenea e rappresentativa di quella degli individui della popolazione maggiormente esposti, in relazione ad una determinata fonte di esposizione;

i) incidente: evento imprevisto che provoca danni ad un'installazione o ne perturba il buon funzionamento e puo' comportare, per una o piu' persone, dosi superiori ai limiti;

l) intervento: attivita' umana intesa a prevenire o diminuire l'esposizione degli individui alle radiazioni dalle sorgenti che non fanno parte di una pratica o che sono fuori controllo per effetto di un incidente, mediante azioni sulle sorgenti, sulle vie di esposizione e sugli individui stessi;

m) introduzione: attivita' dei radionuclidi che penetrano nell'organismo provenienti dall'ambiente esterno;

n) lavoratore esterno: lavoratore di categoria A che effettua prestazioni in una o piu' zone controllate di impianti, stabilimenti, laboratori, installazioni in genere gestiti da terzi in qualita' sia di dipendente, anche con contratto a termine, di una impresa esterna, sia di lavoratore autonomo, sia di apprendista o studente;

o) lavoratori esposti: persone sottoposte, per l'attivita' che svolgono, a un'esposizione che puo' comportare dosi superiori ai pertinenti limiti fissati per le persone del pubblico. Sono lavoratori esposti di categoria A i lavoratori che, per il lavoro che svolgono, sono suscettibili di ricevere in un anno solare una dose superiore a uno dei pertinenti valori stabiliti con il decreto di cui all'articolo 82; gli altri lavoratori esposti sono classificati in categoria B;

p) limiti di dose: limiti massimi fissati per le dosi derivanti dall'esposizione dei lavoratori, degli apprendisti, degli studenti e delle persone del pubblico alle radiazioni ionizzanti causate dalle attivita' disciplinate dal presente decreto. I limiti di dose si applicano alla somma delle dosi ricevute per esposizione esterna nel periodo considerato e delle dosi impegnate derivanti dall'introduzione di radionuclidi nello stesso periodo;

q) livelli di allontanamento: valori, espressi in termini di concentrazioni di attivita' o di attivita' totale, in relazione ai quali possono essere esentati dalle prescrizioni di cui al presente decreto le sostanze radioattive o i materiali contenenti sostanze radioattive derivanti da pratiche soggette agli obblighi previsti dal decreto;

r) livello di intervento: valore di dose oppure valore derivato, fissato al fine di predisporre interventi di radioprotezione;

s) materia radioattiva: sostanza o insieme di sostanze radioattive contemporaneamente presenti. Sono fatte salve le particolari definizioni per le materie fissili speciali, le materie grezze, i minerali quali definiti dall'articolo 197 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e cioe' le materie fissili speciali, le materie grezze e i minerali nonche' i combustibili nucleari;

t) materie fissili speciali: *il plutonio 239, l'uranio 233, l'uranio arricchito in uranio 235 o 233; qualsiasi prodotto contenente uno o più' degli isotopi suddetti e le materie fissili che saranno definite dal Consiglio delle Comunità europee; il termine "materie fissili speciali" non si applica alle materie grezze;*
u) materie grezze: *l'uranio contenente la mescolanza di isotopi che si trova in natura, l'uranio in cui il tenore di uranio 235 sia inferiore al normale, il torio, tutte le materie summenzionate sotto forma di metallo, di leghe, di composti chimici o di concentrati, qualsiasi altra materia contenente una o più' delle materie summenzionate con tassi di concentrazione definiti dal Consiglio delle Comunità europee;*
v) matrice: *qualsiasi sostanza o materiale che può essere contaminato da materie radioattive; sono ricompresi in tale definizione le matrici ambientali e gli alimenti;*
z) matrice ambientale: *qualsiasi componente dell'ambiente, ivi compresi aria, acqua e suolo.*

3. Inoltre, si intende per:

a) medico autorizzato: *medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti, la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalità stabilite nel presente decreto;*
b) minerale: *qualsiasi minerale contenente, con tassi di concentrazione media definita dal Consiglio delle Comunità europee, sostanze che permettano di ottenere attraverso trattamenti chimici e fisici appropriati le materie grezze;*
c) persone del pubblico: *individui della popolazione, esclusi i lavoratori, gli apprendisti e gli studenti esposti in ragione della loro attività' e gli individui durante l'esposizione di cui all'articolo 3, comma 5;*
d) popolazione nel suo insieme: *l'intera popolazione, ossia i lavoratori esposti, gli apprendisti, gli studenti e le persone del pubblico;*
e) pratica: *attività' umana che è suscettibile di aumentare l'esposizione degli individui alle radiazioni provenienti da una sorgente artificiale, o da una sorgente naturale di radiazioni, nel caso in cui radionuclidi naturali siano trattati per le loro proprietà' radioattive, fissili o fertili, o da quelle sorgenti naturali di radiazioni che divengono soggette a disposizioni del presente decreto ai sensi del capo III-bis. Sono escluse le esposizioni dovute ad interventi di emergenza;*
f) radiazioni ionizzanti o radiazioni: *trasferimento di energia in forma di particelle o onde elettromagnetiche con lunghezza di onda non superiore a 100 nm o con frequenza non minore di 3Hz in grado di produrre ioni direttamente o indirettamente;*
g) riciclo: *la cessione deliberata di materiali a soggetti al di fuori dell'esercizio di pratiche di cui ai capi IV, VI e VII, al fine del reimpiego dei materiali stessi attraverso lavorazioni;*
h) riutilizzo: *la cessione deliberata di materiali ai soggetti di cui alla lettera g) al fine del loro reimpiego diretto, senza lavorazioni;*

- i) rifiuti radioattivi: qualsiasi materia radioattiva, ancorche' contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, di cui non e' previsto il riciclo o la riutilizzazione;
- l) servizio riconosciuto di dosimetria individuale: struttura riconosciuta idonea alle rilevazioni delle letture dei dispositivi di sorveglianza dosimetrica individuale, o alla misurazione della radioattivita' nel corpo umano o nei campioni biologici. L'idoneita' a svolgere tali funzioni e' riconosciuta secondo le procedure stabilite nel presente decreto;
- m) sievert (Sv): nome speciale dell'unita' di dose equivalente o di dose efficace. Se il prodotto dei fattori di modifica e' uguale a 1;

-1

$$1 \text{ Sv} = 1 \text{ J kg}^{-1}$$

quando la dose equivalente o la dose efficace sono espresse in rem valgono le seguenti relazioni:

-2

$$1 \text{ rem} = 10^{-2} \text{ Sv}$$

$$1 \text{ Sv} = 100 \text{ rem};$$

- n) smaltimento: collocazione dei rifiuti, secondo modalita' idonee, in un deposito, o in un determinato sito, senza intenzione di recuperarli;
- o) smaltimento nell'ambiente: immissione pianificata di rifiuti radioattivi nell'ambiente in condizioni controllate, entro limiti autorizzati o stabiliti dal presente decreto;
- p) sorgente artificiale: sorgente di radiazioni diversa dalla sorgente naturale di radiazioni;
- q) sorgente di radiazioni: apparecchio generatore di radiazioni ionizzanti (macchina radiogena) o materia radioattiva, ancorche' contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, dei quali, ai fini della radioprotezione, non si puo' trascurare l'attivita', o la concentrazione di radionuclidi o l'emissione di radiazioni;
- r) sorgente naturale di radiazioni: sorgente di radiazioni ionizzanti di origine naturale, sia terrestre che cosmica;
- s) sorgente non sigillata: qualsiasi sorgente che non corrisponde alle caratteristiche o ai requisiti della sorgente sigillata;
- t) sorgente sigillata: sorgente formata da materie radioattive solidamente incorporate in materie solide e di fatto inattive, o sigillate in un involucro inattivo che presenti una resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di impiego, dispersione di materie radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili;
- u) sorveglianza fisica: l'insieme dei dispositivi adottati, delle valutazioni, delle misure e degli esami effettuati, delle indicazioni fornite e dei provvedimenti formulati dall'esperto qualificato al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione;
- v) sorveglianza medica: l'insieme delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, dei provvedimenti sanitari adottati dal

medico, al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori esposti;

z) sostanza radioattiva: ogni specie chimica contenente uno o più radionuclidi di cui, ai fini della radioprotezione, non si può trascurare l'attività o la concentrazione.

4. Inoltre, si intende per:

a) uranio arricchito in uranio 235 o 233: l'uranio contenente sia l'uranio 235, sia l'uranio 233, sia questi due isotopi, in quantità tali che il rapporto tra la somma di questi due isotopi e l'isotopo 238 sia superiore al rapporto tra isotopo 235 e l'isotopo 238 nell'uranio naturale;

b) vincolo: valore di grandezza radioprotezionistica, fissato per particolari condizioni ai sensi del presente decreto, ai fini dell'applicazione del principio di ottimizzazione;

c) zona classificata: ambiente di lavoro sottoposto a regolamentazione per motivi di protezione contro le radiazioni ionizzanti. Le zone classificate possono essere zone controllate o zone sorvegliate. E' zona controllata un ambiente di lavoro, sottoposto a regolamentazione per motivi di protezione dalle radiazioni ionizzanti, in cui si verificano le condizioni stabilite con il decreto di cui all'articolo 82 ed in cui l'accesso è segnalato e regolamentato. E' zona sorvegliata un ambiente di lavoro in cui può essere superato in un anno solare uno dei pertinenti limiti fissati per le persone del pubblico e che non è zona controllata.".

Art. 5.

1. Dopo il capo III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è inserito il seguente:

"Capo III-bis
ESPOSIZIONI DA ATTIVITÀ LAVORATIVE CON PARTICOLARI
SORGENTI NATURALI
DI RADIAZIONI

Art.

10-bis

Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle attività lavorative nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni naturali conduce ad un significativo aumento dell'esposizione dei lavoratori o di persone del pubblico, che non può essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione. Tali attività comprendono:

a) attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del radon o del toron o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in particolari luoghi di lavoro quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque, in tutti i luoghi di lavoro sotterranei;

b) attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del radon o del toron, o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in luoghi di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a) in zone ben

individuate o con caratteristiche determinate;
c) attività lavorative implicanti l'uso o lo stoccaggio di materiali abitualmente non considerati radioattivi, ma che contengono radionuclidi naturali e provocano un aumento significativo dell'esposizione dei lavoratori e, eventualmente, di persone del pubblico;

d) attività lavorative che comportano la produzione di residui abitualmente non considerati radioattivi, ma che contengono radionuclidi naturali e provocano un aumento significativo dell'esposizione di persone del pubblico e, eventualmente, dei lavoratori;

e) attività lavorative in stabilimenti termali o attività estrattive non disciplinate dal capo IV;

f) attività lavorative su aerei per quanto riguarda il personale navigante.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1 sono quelle cui siano addetti i lavoratori di cui al capo VIII.

Art.

10-ter

Obblighi dell'esercente

1. Nei luoghi di lavoro nei quali si svolgono le attività lavorative di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettera a), l'esercente, entro ventiquattro mesi dall'inizio dell'attività, procede alle misurazioni di cui all'allegato I-bis, secondo le linee guida emanate dalla Commissione di cui all'articolo 10-septies.

2. Nei luoghi di lavoro nei quali si svolgono le attività lavorative di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettera b), in zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate individuati dalle regioni e province autonome, ai sensi dell'articolo 10-sexies, ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon, l'esercente procede, entro ventiquattro mesi dall'individuazione o dall'inizio dell'attività, se posteriore, alle misurazioni di cui all'allegato I-bis secondo le linee guida emanate dalla Commissione di cui all'articolo 10-septies e a partire dai locali seminterrati o al piano terreno.

3. Nei luoghi di lavoro nei quali si svolgono le attività lavorative di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettere c), d), limitatamente a quelle indicate nell'allegato I-bis, ed e), l'esercente, entro ventiquattro mesi dall'inizio della attività, effettua una valutazione preliminare sulla base di misurazioni effettuate secondo le indicazioni e le linee guida emanate dalla Commissione di cui all'articolo 10-septies. Nel caso in cui le esposizioni valutate non superino il livello di azione di cui all'allegato I-bis, l'esercente non è tenuto a nessun altro obbligo eccettuata la ripetizione delle valutazioni con cadenza triennale o nel caso di variazioni significative del ciclo produttivo. Nel caso in cui risulti superato il livello di azione, l'esercente è tenuto ad effettuare l'analisi dei processi lavorativi impiegati, ai fini della valutazione dell'esposizione alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori, ed eventualmente di gruppi di riferimento della popolazione, sulla base della normativa vigente, delle norme di buona tecnica e, in particolare, degli orientamenti tecnici emanati in sede comunitaria. Nel caso in cui risulti superato l'80 per cento

del livello di azione in un qualsiasi ambiente cui le valutazioni si riferiscano, l'esercente e' tenuto a ripetere con cadenza annuale le valutazioni secondo le indicazioni e le linee guida emanate dalla Commissione di cui all'articolo 10-*septies*.

4. Per le misurazioni previste dai commi 1 e 2, l'esercente si avvale di organismi riconosciuti ai sensi dell'articolo 107, comma 3, o, nelle more dei riconoscimenti, di organismi idoneamente attrezzati, che rilasciano una relazione tecnica contenente il risultato della misurazione.

5. Per gli adempimenti previsti dal comma 3, l'esercente si avvale dell'esperto qualificato. L'esperto qualificato comunica, con relazione scritta, all'esercente: il risultato delle valutazioni effettuate, i livelli di esposizione dei lavoratori, ed eventualmente dei gruppi di riferimento della popolazione, dovuti all'attivita', le misure da adottare ai fini della sorveglianza delle esposizioni e le eventuali azioni correttive volte al controllo e, ove del caso, alla riduzione delle esposizioni medesime.

Art.

10-*quater*

Comunicazioni e relazioni tecniche

1. In caso di superamento dei livelli di azione di cui all'articolo 10-*quinquies*, gli esercenti che esercitano le attivita' di cui all'articolo 10-*bis*, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), inviano una comunicazione in cui viene indicato il tipo di attivita' lavorativa e la relazione di cui all'articolo 10-*ter*, commi 4 e 5, alle Agenzie regionali e delle province autonome competenti per territorio, agli organi del Servizio sanitario nazionale competenti per territorio e alla Direzione provinciale del lavoro.

2. La Direzione provinciale del lavoro trasmette i dati di cui al comma 1 al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini del loro inserimento in un archivio nazionale che il Ministero stesso organizza avvalendosi delle strutture esistenti e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio; detto Ministero a richiesta, fornisce tali dati alle autorita' di vigilanza e ai ministeri interessati.

3. Le comunicazioni e le relazioni di cui al comma 1 sono inviate entro un mese dal rilascio della relazione.

Art.

10-*quinquies*

Livelli di azione

1. Per i luoghi di lavoro di cui all'articolo 10-*bis*, comma 1, lettere a) e b), le grandezze misurate non devono superare il livello di azione fissato in allegato I-*bis*.

2. Nel caso in cui le grandezze di cui al comma 1 non superino il livello di azione ma siano superiori all'80 per cento del livello di azione, l'esercente assicura nuove misurazioni nel corso dell'anno successivo.

3. Nel caso di superamento del livello di azione di cui all'allegato I-*bis*, l'esercente, avvalendosi dell'esperto qualificato, pone in essere azioni di rimedio idonee a ridurre le grandezze misurate al di sotto del predetto livello, tenendo conto del principio di ottimizzazione, e procede nuovamente alla misurazione al fine di verificare l'efficacia delle suddette azioni. Le operazioni sono completate entro tre anni dal rilascio della

relazione di cui all'articolo 10-ter, comma 4, e sono effettuate con urgenza correlata al superamento del livello di azione. Ove, nonostante l'adozione di azioni di rimedio, le grandezze misurate risultino ancora superiori al livello prescritto, l'esercente adotta i provvedimenti previsti dal capo VIII, ad esclusione dell'articolo 61, commi 2 e 3, lettera g), dell'articolo 69 e dell'articolo 79, commi 2 e 3, fintanto che ulteriori azioni di rimedio non riducano le grandezze misurate al di sotto del predetto livello di azione, tenendo conto del principio di ottimizzazione.

4. Le registrazioni delle esposizioni di cui al comma 3 e le relative valutazioni di dose sono effettuate con le modalita' indicate nell'allegato I-bis o nell'allegato IV, ove applicabile. Nel caso in cui il lavoratore sia esposto anche ad altre sorgenti di radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 1, comma 1, le dosi dovute ai due diversi tipi di sorgenti sono registrate separatamente, fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 72, 73 e 96.

5. L'esercente non e' tenuto alle azioni di rimedio di cui al comma 3 se dimostra, avvalendosi dell'esperto qualificato, che nessun lavoratore e' esposto ad una dose superiore a quella indicata nell'allegato I-bis; questa disposizione non si applica agli esercenti di asili-nido, di scuola materna o di scuola dell'obbligo.

6. Per i luoghi di lavoro di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettere c), d) ed e), fermo restando l'applicazione dell'articolo 23, se dall'analisi di cui all'articolo 10-ter risulta che la dose ricevuta dai lavoratori o dai gruppi di riferimento della popolazione supera i rispettivi livelli di azione di cui all'allegato I-bis, l'esercente adotta, entro tre anni, misure volte a ridurre le dosi al di sotto di detti valori e, qualora, nonostante l'applicazione di tali misure, l'esposizione risulti ancora superiore ai livelli di azione, adotta le misure previste dal capo VIII e dal capo IX, sulla base dei presupposti previsti negli stessi capi.

7. Le registrazioni delle esposizioni di cui al comma 6 e le relative valutazioni di dose sono effettuate con le modalita' indicate nell'allegato I-bis e nell'allegato IV, ove applicabile.

8. Nel caso in cui risulta che l'esposizione dei lavoratori o dei gruppi di riferimento della popolazione non supera i livelli di azione di cui all'allegato I-bis, l'esercente esegue un controllo radiometrico, qualora variazioni del processo lavorativo o le condizioni in cui esso si svolge possano far presumere una variazione significativa del quadro radiologico.

Art. 10-sexies
Individuazione delle aree ad elevata probabilita' di alte concentrazioni di attivita' di radon

1. Sulla base delle linee guida e dei criteri emanati dalla Commissione di cui all'articolo 10-septies, le regioni e le province autonome individuano le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata probabilita' di alte concentrazioni di attivita' di radon, di cui all'articolo 10-ter, comma 2; a tal fine:

a) qualora siano gia' disponibili dati e valutazioni tecnico-scientifiche, le regioni e le province autonome sottopongono alla Commissione i metodi ed

i criteri utilizzati per un parere sulla congruenza rispetto a quelli definiti a livello nazionale;

b) in alternativa, le regioni e le province autonome effettuano apposite campagne di indagine nei rispettivi territori.

2. La individuazione di cui al comma 1 e' aggiornata ogni volta che il risultato di nuove indagini lo renda necessario.

3. L'elenco delle zone individuate ai sensi dei commi 1 e 2 e' pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art.

10-septies

Sezione speciale della Commissione tecnica per le esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni

1. Nell'ambito della Commissione tecnica di cui all'articolo 9 e' istituita una sezione speciale per le esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni con i seguenti compiti:

a) elaborare linee-guida sulle metodologie e tecniche di misura piu' appropriate per le misurazioni di radon e toron in aria e sulle valutazioni delle relative esposizioni;

b) elaborare criteri per l'individuazione di zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata probabilita' di alte concentrazioni di attivita' di radon;

c) elaborare criteri per l'individuazione, nelle attivita' lavorative di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 10-bis, delle situazioni in cui le esposizioni dei lavoratori, o di gruppi di riferimento della popolazione, siano presumibilmente piu' elevate e per le quali sia necessario effettuare le misurazioni per la valutazione preliminare di cui all'articolo 10-ter, comma 3, nonche' linee guida sulle metodologie e tecniche di misura appropriate per effettuare le opportune valutazioni;

d) formulare proposte di adeguamento della normativa vigente in materia;

e) formulare proposte ai fini della adozione omogenea di misure correttive e di provvedimenti e volte ad assicurare un livello ottimale di radioprotezione nelle attivita' disciplinate dal presente capo;

f) fornire indicazioni sui programmi dei corsi di istruzione e di aggiornamento per la misura del radon e del toron e per l'applicazione di azioni di rimedio;

g) formulare indicazioni per la sorveglianza e per gli interventi di radioprotezione ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti per il personale navigante.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, la Commissione ha accesso e si avvale anche dei dati di cui all'articolo 10-quater, comma 1, nonche' delle comunicazioni e delle relazioni di cui all'articolo 10-octies, comma 2, lettera c). La Commissione, entro un anno dal proprio insediamento, emana le linee guida ed i criteri di cui al comma 1, lettere a) e b), e, entro due anni, i criteri e le linee guida di cui al medesimo comma, lettera c). I criteri e le linee guida saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. La Commissione di cui al comma 1 e' composta da ventuno esperti in materia, di cui:

a) uno designato dal Ministero della sanita';

- b) uno designato dal Ministero dell'ambiente;
- c) uno designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- d) uno designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- e) uno designato dal Ministero dei trasporti e della navigazione;
- f) uno designato dal Ministero delle politiche agricole e forestali;
- g) cinque designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- h) due designati dall'ANPA;
- i) due designati dall'ISPESL;
- j) due designati dall'Istituto superiore di sanita';
- l) uno designato dall'ENAC;
- m) uno designato dall'ENEA in quanto Istituto della metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti;
- n) uno designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile;
- o) uno designato dal Ministero dell'interno - Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. Le spese relative al funzionamento della Sezione speciale di cui al comma 1 sono poste a carico dell'ANPA, ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 61, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili.

Art.

10-*octies*

Attivita' di volo

1. Le attivita' lavorative di cui all'articolo 10-*bis*, comma 1, lettera f), che possono comportare per il personale navigante significative esposizioni alle radiazioni ionizzanti sono individuate nell'allegato I-*bis*.

2. Nelle attivita' individuate ai sensi del comma 1, il datore di lavoro provvede a:

- a) programmare opportunamente i turni di lavoro, e ridurre l'esposizione dei lavoratori maggiormente esposti;
- b) fornire al personale pilota istruzioni sulle modalita' di comportamento in caso di aumentata attivita' solare, al fine di ridurre, per quanto ragionevolmente ottenibile, la dose ai lavoratori; dette istruzioni sono informate agli orientamenti internazionali in materia;
- c) trasmettere al Ministero della sanita' le comunicazioni in cui e' indicato il tipo di attivita' lavorativa e la relazione di cui all'articolo 10-*ter*, il Ministero, a richiesta, fornisce tali dati alle autorità di vigilanza e ai ministeri interessati.

3. Alle attivita' di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del capo VIII, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 61, comma 3, lettere a) e g), all'articolo 62, all'articolo 63, all'articolo 79, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), e lettera c), e commi 2, 3, 4 e 7, all'articolo 80, comma 1, lettera a), e lettere d) ed e), limitatamente alla sorveglianza fisica della popolazione, nonche' all'articolo 81, comma 1, lettera a). La sorveglianza medica dei lavoratori di cui al comma 1, che non siano suscettibili di superare i 6 mSv/anno di dose efficace, e' assicurata, con periodicitá almeno annuale, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, al decreto del Ministro dei trasporti e della

navigazione del 15 settembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 128 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 1995, ed alla legge 30 maggio 1995, n. 204, con oneri a carico del datore di lavoro.
4. Nei casi di cui al comma 1, la valutazione delle dosi viene effettuata secondo le modalita' indicate nell'allegato I-bis".

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' inserito il seguente:

"Art.

18-bis

Beni di consumo

1. L'aggiunta intenzionale, sia direttamente che mediante attivazione, di materie radioattive nella produzione e manifattura di beni di consumo, nonche' l'importazione o l'esportazione di tali beni, e' soggetta ad autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministeri della sanita', dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'ANPA.

2. Con il decreto di cui all'articolo 18, comma 5, sono determinate le disposizioni procedurali per il rilascio, la modifica e la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1.

3. Copia dei provvedimenti relativi al rilascio, alla modifica ed alla revoca dell'autorizzazione e' inviata dall'amministrazione che emette il provvedimento alle altre amministrazioni, agli organismi tecnici consultati nel procedimento e all'ANPA.

4. Il provvedimento di autorizzazione puo' esonerare, in tutto o in parte, il consumatore finale dagli obblighi previsti dal presente decreto."

Art. 7.

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA, sono indicate le modalita' di registrazione, nonche' le modalita' ed i termini per l'invio del riepilogo, particolari disposizioni possono essere formulate per le materie di cui all'articolo 23.";

b) il comma 5 e' soppresso.

Art. 8.

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. I soggetti che effettuano il trasporto di cui al comma 1 sono tenuti ad inviare all'ANPA un riepilogo dei trasporti effettuati con l'indicazione delle materie trasportate. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA, sono stabiliti i criteri applicativi di tale disposizione, le modalita', i termini di compilazione e di invio del riepilogo suddetto, nonche' gli eventuali esoneri."

Art. 9.

1. L'articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' sostituito dal seguente:

"Art.

22.

Comunicazione preventiva di pratiche

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni e fuori dei casi per i quali la predetta legge o il presente decreto prevedono specifici provvedimenti autorizzativi, chiunque intenda intraprendere una pratica, comportante detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti, deve darne comunicazione, trenta giorni prima dell'inizio della detenzione, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, agli organi del Servizio sanitario nazionale, e, ove di loro competenza, all'Ispettorato provinciale del lavoro, al Comandante di porto e all'Ufficio di sanita' marittima, nonche' alle agenzie regionali e delle province autonome di cui all'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, indicando i mezzi di protezione posti in atto. L'ANPA puo' accedere ai dati concernenti la comunicazione preventiva di pratiche, inviati alle agenzie predette.

2. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 le pratiche in cui le sorgenti di radiazioni soddisfino una delle condizioni di cui alle lettere

seguenti:

a) le quantita' di materie radioattive non superino in totale le soglie di esenzione determinate ai sensi del comma 5;

b) la concentrazione di attivita' di materie radioattive per unita' di massa non superi le soglie determinate ai sensi del comma 5;

c) gli apparecchi contenenti materie radioattive anche al di sopra delle quantita' o delle concentrazioni di cui alle lettere a) o b), purché soddisfino tutte le seguenti condizioni:

1) siano di tipo riconosciuto ai sensi dell'articolo 26;

2) siano costruiti in forma di sorgenti sigillate;

3) in condizioni di funzionamento normale, non comportino, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio, un'intensita' di dose superiore a 1 mSv h^{-1} ;

4) le condizioni di eventuale smaltimento siano state specificate nel provvedimento di riconoscimento di cui all'articolo 26;

d) gli apparecchi elettrici, diversi da quelli di cui alla lettera e), che soddisfino tutte le seguenti condizioni:

1) siano di tipo riconosciuto ai sensi dell'articolo 26;

2) in condizioni di funzionamento normale, non comportino, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio un'intensita' di dose superiore a 1 mSv h^{-1} ;

e) l'impiego di qualunque tipo di tubo catodico destinato a fornire immagini visive, o di altri apparecchi elettrici che funzionano con una differenza di potenziale non superiore a 30 kV, purché cio', in condizioni di funzionamento normale, non comporti, ad una distanza di 0,1 m da un

qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio, un'intensita' di dose superiore a 1

f) materiali contaminati da materie radioattive risultanti da smaltimenti autorizzati che siano stati dichiarati non soggetti a ulteriori controlli dalle autorita' competenti ad autorizzare lo smaltimento.

3. I detentori delle sorgenti oggetto delle pratiche di cui al comma 1 e di quelli per cui la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, o il presente decreto prevedono specifici provvedimenti autorizzativi devono provvedere alla registrazione delle sorgenti detenute, con le indicazioni della presa in carico e dello scarico delle stesse.

4. Con uno o piu' decreti del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, sentita l'ANPA, sono stabiliti i modi, le condizioni e le quantita' ai fini della registrazione delle materie radioattive, i modi e le caratteristiche ai fini della registrazione delle macchine radiogene.

5. Con il decreto di cui all'articolo 18, comma 5, sono determinate le quantita' e le concentrazioni di attivita' di materie radioattive di cui al comma 2, lettere a) e b), e le modalita' di notifica delle pratiche di cui al comma 1."

Art. 11.

1. Al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le parole: "sentita l'ANPA" sono sostituite dalle seguenti: "sentite l'ANPA e le regioni territorialmente competenti".

Art. 12.

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:

"Particolari disposizioni per l'allontanamento dei rifiuti";

b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. L'allontanamento di materiali destinati ad essere smaltiti, riciclati o riutilizzati in installazioni, ambienti o, comunque, nell'ambito di attivita' a cui non si applichino le norme del presente decreto, se non e' disciplinato dai rispettivi provvedimenti autorizzativi, e' comunque soggetto ad autorizzazione quando detti rifiuti o materiali contengano radionuclidi con tempi di dimezzamento fisico maggiore o uguale a settantacinque giorni o in concentrazione superiore ai valori determinati ai sensi dell'articolo 1. I livelli di allontanamento stabiliti negli atti autorizzatori debbono soddisfare ai criteri fissati con il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, che terra' conto anche degli orientamenti tecnici forniti in sede comunitaria.";

c) al comma 2, dopo la parola "autonome" sono soppresse le seguenti: ", entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1,".

Art. 13.

1. All'articolo 61 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le lettere g) ed h) sono sostituite dalle seguenti:
"g) provvedere affinché siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione;
h) fornire al lavoratore esposto i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto qualificato, che lo riguardino direttamente, nonché assicurare l'accesso alla documentazione di sorveglianza fisica di cui all'articolo 81 concernente il lavoratore stesso.";
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-*bis*. I soggetti di cui al comma 1 comunicano tempestivamente all'esperto qualificato e al medico addetto alla sorveglianza medica la cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore esposto."

Art. 14.

1. L'articolo 64 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è sostituito dal seguente:

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 68 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è inserito il seguente:

"Art.

68-*bis*

Scambio di informazioni

"1. Su motivata richiesta di autorità competenti anche di altri paesi appartenenti all'Unione europea o di soggetti, anche di detti paesi, che siano titolari di incarichi di sorveglianza fisica o medica della radioprotezione del lavoratore, il lavoratore trasmette alle autorità o ai soggetti predetti le informazioni relative alle dosi ricevute. La richiesta delle autorità o dei soggetti di cui sopra deve essere motivata dalla necessità di effettuare le visite mediche prima dell'assunzione oppure di esprimere giudizi in ordine all'idoneità a svolgere mansioni che comportino la classificazione del lavoratore in categoria A oppure, comunque, di tenere sotto controllo l'ulteriore esposizione del lavoratore."

Art. 16.

1. All'articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il periodo dalle parole: "che le espongono" alla fine è sostituito dal seguente: "in zone classificate o, comunque, ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza."

Art. 17.

1. All'articolo 74 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I lavoratori e il personale di intervento previsto nei piani di cui al capo X devono essere preventivamente resi edotti, oltre che dei rischi connessi all'esposizione, anche del fatto che, durante l'intervento possano essere sottoposti ad esposizione di emergenza e, conseguentemente, dotati di adeguati mezzi di protezione in relazione alle circostanze in cui avviene l'intervento medesimo.";

b) nel comma 3 le parole: "le modalita' e i livelli di esposizione di emergenza dei soccorritori di protezione civile e dei volontari." sono sostituite dalle seguenti: "le modalita' e i livelli di esposizione dei lavoratori e del personale di intervento."

Art. 20.

1. All'articolo 89, comma 1, lettera b), e all'articolo 90, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le parole: "Ispettorato medico centrale del lavoro" sono sostituite dalla seguente: "ISPESL".

2. All'articolo 90, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dopo la parola "emergenza" sono inserite le seguenti: "ovvero soggette ad autorizzazione speciale".

Art. 21.

1. Al comma 6 dell'articolo 96 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le parole da: "nonche'" alla fine del comma sono soppresse.

Art. 22.

1. Al comma 2 dell'articolo 99 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' a realizzare e mantenere un livello ottimizzato di protezione dell'ambiente."

Art. 23.

1. All'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dopo le parole: "dandone annualmente comunicazione al Ministero della sanita'" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", anche ai fini delle indicazioni da adottare affinche' il contributo delle pratiche all'esposizione dell'intera popolazione sia mantenuto entro il valore piu' basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici e sociali."

Art. 24.

1. All'articolo 107 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica, le parole: "Apparecchi di misura individuali" sono sostituite dalle seguenti: "Servizi riconosciuti di dosimetria individuale";
b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: "d-bis) rilevamenti con apparecchi, diversi da quelli di cui al comma 3, a lettura diretta assegnati per la rilevazione di dosi; d-ter) rilevamenti con apparecchi impiegati per la sorveglianza radiometrica su rottami o altri materiali metallici di risulta, di cui all'articolo 157.";
c) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Gli organismi che svolgono attivita' di servizio di dosimetria individuale e quelli di cui all'articolo 10-ter, comma 4, devono essere riconosciuti idonei nell'ambito delle norme di buona tecnica da istituti previamente abilitati; nel procedimento di riconoscimento si tiene conto dei tipi di apparecchi di misura e delle metodiche impiegate."

Art. 25.

2. Dopo l'articolo 114 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il titolo del capo X: "STATO DI EMERGENZA NUCLEARE" e' sostituito dal seguente: "INTERVENTI".

Art. 26.

1. L'articolo 115 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' sostituito dal seguente:

"Art. 115.

Campo di applicazione Livelli di intervento - Livelli di intervento derivati

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alle situazioni determinate da eventi incidentali negli impianti nucleari di cui agli articoli 36 e 37, negli altri impianti di cui al capo VII, nelle installazioni di cui all'articolo 115-ter, comma 1, nonche' da eventi incidentali che diano luogo o possano dar luogo ad una immissione di radioattivita' nell'ambiente, tale da comportare dosi per il gruppo di riferimento della popolazione superiori ai valori stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 2 e che avvengano:

- a) in impianti al di fuori del territorio nazionale;
- b) in navi a propulsione nucleare in aree portuali;
- c) nel corso di trasporto di materie radioattive;
- d) che non siano preventivamente correlabili con alcuna specifica area del territorio nazionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, sentiti l'ANPA, l'Istituto superiore di sanita', l'Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, sono stabiliti, in relazione agli orientamenti comunitari ed internazionali in materia, livelli di intervento per la pianificazione degli interventi in condizioni di emergenza e per l'inserimento nei piani di intervento di cui all'articolo 115-quater, comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'interno, sentita l'ANPA, l'ISPEL e l'ISS, sono stabiliti per l'aria, le acque ed il suolo, i livelli di riferimento derivati corrispondenti ai livelli di riferimento in termini di dose stabiliti con il decreto di cui al comma 2; i corrispondenti livelli derivati sono stabiliti per le sostanze alimentari e le bevande, sia ad uso umano che animale, e per altre matrici con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita l'ANPA, l'ISPEL e l'ISS.

4. Con i decreti di cui al comma 3 vengono anche stabiliti i valori di rilevanti contaminazioni per le matrici di cui allo stesso comma per i quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 115-quinquies".

Art. 27.

1. Dopo l'articolo 115 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono inseriti i seguenti:

"Art. 115-bis

Principi generali per gli interventi

1. Ai fini delle decisioni in ordine all'eventuale attuazione ed all'entita' di interventi in caso di emergenza radiologica, oppure in caso di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza radiologica o di una pratica che non sia piu' in atto devono essere rispettati i seguenti principi generali:

- a) un intervento e' attuato solo se la diminuzione del detrimento sanitario dovuto alle esposizioni a radiazioni ionizzanti e' tale da giustificare i danni e i costi, inclusi quelli sociali, dell'intervento;

b) il tipo, l'ampiezza e la durata dell'intervento sono ottimizzati in modo che sia massimo il vantaggio della riduzione del detrimento sanitario, dopo aver dedotto il danno connesso con l'intervento;

c) alle operazioni svolte in caso di intervento non si applicano i limiti di dose di cui all'articolo 96, commi 1, lettera a), e 3, salvo quanto previsto nell'articolo 126-*bis*, in caso di esposizione prolungata;

d) i livelli di intervento in termini di dose, stabiliti ai sensi dell'articolo 115, comma 2, sono utilizzati ai fini della programmazione e dell'eventuale attuazione degli interventi; detti livelli non costituiscono limiti di dose.

Art.

115-ter

Esposizioni potenziali

1. Nelle pratiche con materie radioattive che siano soggette a provvedimenti autorizzativi previsti nei capi IV, VI, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 31, e nell'articolo 52 del capo VII, nonché nell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, i soggetti richiedenti l'emanazione di detti provvedimenti provvedono ad eseguire, avvalendosi anche dell'esperto qualificato, le valutazioni preventive della distribuzione spaziale e temporale delle materie radioattive disperse o rilasciate, nonché delle esposizioni potenziali relative ai lavoratori e ai gruppi di riferimento della popolazione nei possibili casi di emergenza radiologica.
2. Le valutazioni di cui al comma 1 sono eseguite facendo riferimento alle raccomandazioni in materia dei competenti organismi comunitari ed internazionali.
3. Le valutazioni di cui al comma 1 sono oggetto della registrazione di cui all'articolo 81, comma 1, lettera e). Dette valutazioni sono altresì unite alla documentazione prodotta ai fini dell'emanazione dei provvedimenti autorizzativi di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui lavoratori o individui dei gruppi di riferimento della popolazione possano ricevere, a seguito di esposizioni potenziali in installazioni di cui all'articolo 29, dosi superiori ai livelli determinati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, le amministrazioni competenti al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 29 stesso, dispongono l'inclusione della pratica nei piani di cui all'articolo 115-*quater*, comma 1. Le predette amministrazioni inseriscono, a tale scopo, apposite prescrizioni nel nulla osta e inviano copia del provvedimento autorizzativo, insieme a tutte le valutazioni relative alle esposizioni potenziali, alle autorità di cui all'articolo 115-*quater*, ai fini della predisposizione dei piani di intervento.
5. Ferma restando la disposizione di cui al comma 4, le installazioni soggette agli altri provvedimenti autorizzativi di cui al comma 1 sono sempre incluse nei piani di intervento. L'amministrazione che rilascia il provvedimento di cui al comma 1 ne invia copia alle autorità di cui all'articolo 115-*quater*, ai fini della predisposizione dei piani stessi.
6. L'attività delle nuove installazioni per cui è necessaria la

predisposizione di piani di intervento non puo' iniziare prima che le autorita' di cui all'articolo 115-*quater* abbiano approvato i piani stessi.

Art.

115-*quater*

Approvazione dei piani di intervento Preparazione degli interventi

1. I piani di intervento relativi alle installazioni di cui all'articolo 115-*ter* sono approvati secondo le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. I piani di intervento di cui al comma 1, sono elaborati, anche con riferimento all'interno degli impianti, alla luce dei principi generali di cui all'articolo 115-*bis*, tenendo presenti i livelli di intervento stabiliti ai sensi dell'articolo 115, comma 2. Detti piani sono oggetto di esercitazioni periodiche la cui frequenza e' stabilita nei piani predetti, in relazione alla tipologia delle installazioni ed all'entita' delle esposizioni potenziali.

3. I piani di intervento di cui al comma 1 prevedono, ove occorra:

a) la creazione di squadre speciali di intervento in cui e' assicurata la presenza delle competenze necessarie, di tipo tecnico, medico o sanitario;

b) le modalita' per assicurare ai componenti delle squadre di cui alla lettera

a) una formazione adeguata agli interventi che esse sono chiamati a svolgere.

Art.

115-*quinquies*

Attuazione degli interventi

1. Qualora nelle installazioni di cui all'articolo 115-*ter*, comma 1, si verificano eventi che possano comportare emissioni e dispersioni di radionuclidi all'esterno dell'installazione, che determinino rilevanti contaminazioni dell'aria, delle acque, del suolo e di altre matrici in zone esterne al perimetro dell'installazione, gli esercenti sono tenuti ad informare immediatamente:

a) il prefetto, il comando provinciale dei vigili del fuoco, gli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio, le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e l'ANPA nel caso si tratti delle attivita' di cui agli articoli 29 e 30;

b) le amministrazioni di cui alla lettera a), nonche' il comandante del compartimento marittimo e l'ufficio di sanita' marittima quando gli eventi stessi interessino gli ambiti portuali e le altre zone di demanio marittimo e di mare territoriale, nel caso si tratti delle attivita' soggette ad altri provvedimenti autorizzativi previsti nel presente decreto e nella legge 31 dicembre 1962, n. 1860.

2. Gli esercenti le installazioni di cui al comma 1 in cui si verificano gli eventi di cui allo stesso comma sono altresì tenuti a prendere tutte le misure atte a ridurre la contaminazione radioattiva nelle zone esterne al perimetro dell'installazione in modo da limitare il rischio alla popolazione.

3. Il prefetto, ricevuta l'informazione di cui al comma 1, ne da' immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e al Presidente della Giunta regionale.

4. Nell'attuazione dei piani di intervento le decisioni rispettano i principi generali di cui all'articolo 115-*bis*, tenendo conto delle caratteristiche reali dell'emergenza radiologica in relazione ai livelli indicativi di intervento di cui all'articolo 115, comma 2, con azioni relative:

- a) alla sorgente, al fine di ridurre o arrestare l'emissione e la dispersione di radionuclidi all'esterno dell'installazione, nonché l'esposizione esterna dovuta ai radionuclidi medesimi;
- b) all'ambiente, per ridurre il trasferimento di sostanze radioattive agli individui;
- c) agli individui interessati dall'emergenza radiologica, ai fini della riduzione della loro esposizione e dell'adozione di eventuali provvedimenti sanitari nei loro confronti.

5. Le autorità responsabili dell'attuazione dei piani di cui all'articolo 115-*quater* curano l'organizzazione degli interventi, nonché la valutazione e la registrazione dell'efficacia degli stessi e delle conseguenze dell'emergenza radiologica.

6. Alle installazioni ed agli eventi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della sezione II del capo X."

Art. 28.

1. Dopo l'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono inseriti i seguenti:

"Art.

126-*bis*

Interventi nelle esposizioni prolungate

1. Nelle situazioni che comportino un'esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza radiologica oppure di una pratica non più in atto o di un'attività lavorativa, di cui al capo III-*bis*, che non sia più in atto, le autorità competenti per gli interventi ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 225, adottano i provvedimenti opportuni, tenendo conto dei principi generali di cui all'articolo 115-*bis*, delle necessità e del rischio di esposizione, e, in particolare quelli concernenti:

- a) la delimitazione dell'area interessata;
- b) l'istituzione di un dispositivo di sorveglianza delle esposizioni;
- c) l'attuazione di interventi adeguati, tenuto conto delle caratteristiche reali della situazione;
- d) la regolamentazione dell'accesso ai terreni o agli edifici ubicati nell'area delimitata, o della loro utilizzazione.

2. Per i lavoratori impegnati negli interventi relativi alle esposizioni prolungate di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al capo VIII.

Art. 126-*ter*

Collaborazione con altri Stati

1. Nella predisposizione dei piani di intervento di cui al presente capo si tiene altresì conto delle eventuali conseguenze di emergenze radiologiche e nucleari sul territorio nazionale che possano interessare altri Stati, anche non appartenenti all'Unione europea.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile stabilisce opportuni contatti di collaborazione con altri Stati, anche non appartenenti all'Unione europea, che possano essere interessati da eventuali emergenze verificatesi nel territorio nazionale, al fine di agevolare la predisposizione e l'attuazione di misure di radioprotezione di detti Stati.

Art.

126-*quater*

Particolari disposizioni per le attività di protezione civile e di polizia giudiziaria

1. In casi di necessità e di urgenza nel corso delle attività di protezione civile svolte sotto la direzione dell'autorità responsabile dell'attuazione dei piani di intervento, nonché nel corso delle attività di polizia giudiziaria non si applicano gli obblighi di denuncia, di comunicazione, di autorizzazione o di nulla osta previsti nel presente decreto e nella legge 31 dicembre 1962, n. 1860, per le sorgenti di radiazioni ionizzanti."

Art. 29.

1. All'articolo 146 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: "3-*bis*. I titolari di nulla osta o di autorizzazioni rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, o della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, i quali esercitano pratiche esenti da nulla osta o da autorizzazione ai sensi delle disposizioni del presente decreto o della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono tenuti, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse, a comunicare alle Amministrazioni che li avevano rilasciati il venir meno delle condizioni di assoggettamento a tali provvedimenti. Le Amministrazioni provvedono alla revoca dei provvedimenti autorizzativi, accertata la sussistenza dei presupposti per la revoca stessa.

3-*ter*. Le Amministrazioni competenti, ai sensi del comma 2, ad emettere i provvedimenti di conversione o convalida inviano copia di detti provvedimenti alle amministrazioni che avevano emesso gli atti autorizzatori convertiti o convalidati; queste ultime provvedono alle revoche necessarie.

3-*quater*. Coloro che al momento della data di entrata in vigore delle disposizioni del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 27 esercitano le pratiche di cui all'articolo 115-*ter* devono inviare, entro centottanta giorni da tale data, alle autorità individuate nei piani di intervento di cui all'articolo 115-*quater* le valutazioni di cui all'articolo 115-*ter* stesso.

3-*quinqüies*. I provvedimenti di conversione o di convalida di cui al comma 2 contengono anche le prescrizioni relative allo smaltimento dei rifiuti eventualmente autorizzato ai sensi del previgente articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

3-*sexies*. I titolari esclusivamente di provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi dell'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, ove non soggetti ad altri provvedimenti in materia di nulla osta all'impiego ai sensi dell'articolo 27, devono richiedere l'autorizzazione allo smaltimento ai sensi dell'articolo 30.

3-*septies*. Le autorità competenti al rilascio dei provvedimenti autorizzativi, di convalida o di conversione, nonché di revoca relativi all'impiego di categoria B, inviano all'ANPA, secondo le modalità indicate nei provvedimenti applicativi di cui all'articolo 27, copia di tali provvedimenti."

Art. 30.

1. All'articolo 148 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-*bis*. Per gli impianti nucleari per i quali sia stata inoltrata istanza di disattivazione ai sensi dell'articolo 55, in attesa della relativa autorizzazione, possono essere autorizzati, ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, particolari operazioni e specifici interventi, ancorche' attinenti alla disattivazione, atti a garantire nel modo piu' efficace la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione."

Art. 31.

1. All'articolo 149 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-*bis*. Negli articoli 9 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, sono soppresse le parole: "e non superato 45 anni di eta'".

Art. 32.

1. All'articolo 150 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-*bis*. Negli elenchi istituiti ai sensi degli articoli 78 e 88 confluiscono con le loro eventuali limitazioni anche i soggetti di cui al comma 2, nonche' quelli che abbiano conseguito l'abilitazione entro il 31 dicembre 2000".
b) i commi 5 e 6 sono soppressi.

Art. 33.

1. Dopo l'articolo 152 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' inserito il seguente:

Art. 34.

1. All'articolo 154 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Le norme del presente decreto non si applicano allo smaltimento di rifiuti radioattivi nell'ambiente, ne' al loro conferimento a terzi ai fini dello smaltimento, ne' comunque all'allontanamento di materiali destinati al riciclo o alla riutilizzazione, quando detti rifiuti o materiali contengano solo radionuclidi con tempo di dimezzamento fisico inferiore a settantacinque giorni e in concentrazione non superiore ai valori determinati ai sensi dell'articolo 1, sempre che lo smaltimento avvenga nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
3. I dati relativi ad ogni smaltimento o ad ogni conferimento di rifiuti a terzi, e ad ogni altro allontanamento di materiali, effettuati ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2, che dimostrino il rispetto delle condizioni ivi stabilite, debbono essere registrati e trasmessi, su richiesta, all'Agenzia regionale o della provincia autonoma, di cui all'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio ed all'ANPA.";
b) dopo il comma 3, e' inserito, infine, il seguente:

"3-bis. Fuori dei casi di cui al comma 2, l'allontanamento da installazioni soggette ad autorizzazioni di cui ai capi IV, VI e VII di materiali contenenti sostanze radioattive, destinati ad essere smaltiti, riciclati o riutilizzati in installazioni, ambienti o, comunque, nell'ambito di attivita' ai quali non si applichino le norme del presente decreto, e' soggetto ad apposite prescrizioni da prevedere nei provvedimenti autorizzativi di cui ai predetti capi. I livelli di allontanamento da installazioni di cui ai capi IV, VI e VII di materiali, destinati ad essere smaltiti, riciclati o riutilizzati in installazioni, ambienti o, comunque, nell'ambito di attivita' ai quali non si applichino le norme del presente decreto debbono soddisfare ai criteri fissati con il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, ed a tal fine tengono conto delle direttive, delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti dall'Unione europea."

1-ter. L'esercente che omette di informare le autorita' di cui all'articolo 115-quinquies, comma 1, lettere a) e b), o di prendere le misure di cui all'articolo 115-quinquies, comma 2, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venti milioni a lire cento milioni".
5. Dopo l'articolo 142 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' inserito il seguente:

"Art. 142-bis

Contravvenzioni al capo III-bis

1. L'esercente che viola gli obblighi di cui agli articoli 10-ter, 10-quater e 10-quinquies e' punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire venti milioni.
2. Il datore di lavoro che viola gli obblighi di cui all'articolo 10-octies, comma 2, e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni."

Art. 36.

1. Gli allegati I, III, IV e V del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono rispettivamente sostituiti dagli allegati al presente decreto I, III, IV e V.

Art. 37.

1. La Sezione speciale della Commissione prevista dal comma 1 dell'articolo 10-septies del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, introdotto dall'articolo 5, comma 1, al presente decreto, si insedia entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.
2. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, introdotto dall'articolo 5, comma 1, al presente decreto, si applica diciotto mesi dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.
3. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, introdotto dall'articolo 5, comma 1, al presente decreto, si applica trentasei mesi dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.
4. Per le attivita' di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 10-ter, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, introdotto dall'articolo 5, comma 1, al presente decreto, gia' esistenti alle date di applicazione degli stessi commi, i

termini ivi previsti decorrono rispettivamente da quelli previsti ai commi 2 e 3.

5. La prima individuazione delle zone ad elevata probabilita' di alte concentrazioni di attivita' di radon di cui all'articolo 10-*sexies*, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, introdotto dall'articolo 5, comma 1, al presente decreto, avviene comunque entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*".

Art. 38.

1. Coloro che hanno prodotto domanda ai fini dell'accertamento della capacita' tecnica e professionale per l'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 78 e 88 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, hanno diritto a sostenere le relative prove con le modalita' vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 39.

1. Le spese relative alle procedure concernenti le attivita' da effettuarsi, ai sensi del presente decreto, da parte delle amministrazioni competenti, sono a carico dei soggetti richiedenti non pubblici, secondo quanto disposto dall'articolo 5 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, sulla base del costo effettivo del servizio reso.

2. Con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe per le attivita' di cui al comma 1 e le relative modalita' di versamento.

3. Le spese derivanti dalle procedure concernenti le attivita' da effettuarsi ai sensi del presente decreto, da parte delle regioni e delle province autonome, sono a carico dei soggetti richiedenti non pubblici, sulla base del costo effettivo del servizio reso.

Art. 40.

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate per il bilancio dello Stato.

Art. 41.

1. E' abrogato l'articolo 101 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Art. 42.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

LEGGE 17 FEBBRAIO 2001, N. 34

“RATIFICA ED ESECUZIONE DELL’ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA PER L’ASSISTENZA ITALIANA NELLA DISTRUZIONE DEGLI *STOCK* DI ARMI CHIMICHE NELLA FEDERAZIONE RUSSA, FATTO A MOSCA IL 20 GENNAIO 2000”.

PUBBLICATA NELLA *GAZZETTA UFFICIALE* N. 54 DEL 6 MARZO 2001

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli *stock* di armi chimiche nella Federazione russa, fatto a Mosca il 20 gennaio 2000.

LEGGE 28 FEBBRAIO 2001, N. 27

“CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2000, N. 393, RECANTE PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE MILITARE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE, NONCHÉ DEI PROGRAMMI DELLE FORZE DI POLIZIA ITALIANE IN ALBANIA”

(PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 50 DEL 1 MARZO 2001)

Art. 4-bis.

Monitoraggio sanitario

1. E' disposta la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque titolo hanno operato od operano nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo, in relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria, nonche' di tutto il personale della pubblica amministrazione, incluso quello a contratto, che ha prestato o presta servizio, nei predetti territori, presso le rappresentanze diplomatiche o uffici ad esse collegati, e dei familiari che con loro convivono o hanno convissuto. I relativi accertamenti sanitari sono svolti a titolo gratuito presso qualsiasi struttura sanitaria militare o civile.

2. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalita', le condizioni e i criteri per l'attuazione del presente articolo e per gli eventuali controlli sulle sostanze alimentari importate dai territori indicati al comma 1.

3. Il Governo trasmette quadrimestralmente al Parlamento una relazione del Ministro della difesa e del Ministro della sanita' sullo stato di salute del personale militare e civile italiano impiegato nei territori della ex Jugoslavia.

Art. 4-ter.

Disposizioni per il personale militare e della Polizia di Stato che abbia contratto infermita' in servizio

1. Il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermita' idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilita' puo', a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinari di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

2. Il personale trattenuto alle armi, di cui al comma 1, e' computato nei contingenti di personale in ferma volontaria stabiliti dalle leggi sostanziali e di bilancio.

3. Al personale militare e della Polizia di Stato in servizio permanente, che presti o abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e che abbia contratto le infermita' nei termini e nei modi di cui al comma 1, non e' computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione delle stesse infermita', a meno che queste comportino inidoneita' permanente al servizio.

4. Nei confronti del personale di cui al commi 1 e 3, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per le infermita' di cui al comma 1, riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi ed a carico, qualora unici superstiti, i benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288.

Art. 5

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4-bis, valutato in lire 25.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'inter-no per lire 7.000 milioni nell'anno 2001 e per lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, nonche' l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione per lire 18.000 milioni nell'anno 2001 e per lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis. – (Monitoraggio sanitario). – 1. È disposta la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque titolo hanno operato od operano nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo, in relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria, nonché di tutto il personale della pubblica amministrazione, incluso quello a contratto, che ha prestato o presta servizio, nei predetti territori, presso le rappresentanze diplomatiche o uffici ad esse collegati, e dei familiari che con loro convivono o hanno convissuto. I relativi accertamenti sanitari sono svolti a titolo gratuito presso qualsiasi struttura sanitaria militare o civile.

1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri per l'attuazione del presente articolo e per gli eventuali controlli sulle sostanze alimentari importate dai territori indicati al comma 1.

3. Il Governo trasmette quadrimestralmente al Parlamento una relazione del Ministro della difesa e del Ministro della sanità sullo stato di salute del personale militare e civile italiano impiegato nei territori della ex Jugoslavia.

ART. 4-TER. – (DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE MILITARE E DELLA POLIZIA DI STATO CHE ABBA CONTRATTO INFERMITÀ IN SERVIZIO). –

1. Il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità può, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

2. Il personale trattenuto alle armi, di cui al comma 1, è computato nei contingenti di personale in ferma volontaria stabiliti dalle leggi sostanziali e di bilancio.

3. Al personale militare e della Polizia di Stato in servizio permanente, che presti o abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e che abbia contratto le infermità nei termini e nei modi di cui al comma 1, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione delle stesse infermità, a meno che queste comportino inidoneità permanente al servizio.

4. Nei confronti del personale di cui ai commi 1 e 3, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per le infermità di cui al comma 1, riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi ed a carico, qualora unici superstiti, i benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4-*bis*, valutato in lire 25.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per lire 7.000 milioni nell'anno 2001 e per lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, nonché l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione per lire 18.000 milioni nell'anno 2001 e per lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

LEGGE 28 AGOSTO 2001, N.339

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 LUGLIO 2001, N. 294, RECANTE PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE MILITARE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE, NONCHÉ PROSECUZIONE DEI PROGRAMMI DELLE FORZE DI POLIZIA ITALIANE IN ALBANIA

PUBBLICATA SULLA *GAZZETTA UFFICIALE* N. 201 DEL 30 AGOSTO 2001.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COORDINATO CON LA LEGGE DI
CONVERSIONE

PUBBLICATO NELLA *GAZZETTA UFFICIALE* N. 201 DEL 30 AGOSTO 2001

Art.1.

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace.

1. Il termine previsto dagli articoli 1, comma 1, e 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea, è prorogato fino al 31 dicembre 2001. Fino alla stessa data è prorogata la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44.

2. Limitatamente ai giorni di permanenza nel territorio ovvero nelle acque territoriali dei Paesi teatro delle operazioni, al personale di cui al comma 1 è corrisposta l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo. Detta indennità è corrisposta dal 1 luglio al 31 dicembre 2001 in lire, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1 gennaio-31 maggio 2001. *Al personale di cui al comma 1, durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore per l'impiego all'estero, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, e' corrisposta un'indennita' giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.*

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Albania;
- b) gli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e a Hebron;
- c) l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia e al personale di cui al secondo periodo del comma 1;
- d) gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228;
- e) le disposizioni di cui alle lettere c) e d), fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, in materia di riduzione delle indennità nel caso di contributi e sovvenzioni da parte di organismi internazionali, al personale militare che partecipa alla missione internazionale di pace in Etiopia ed Eritrea.

4. Per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dal comma 1, il Ministero della

difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro un limite complessivo di lire 5.000 milioni, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 4, in relazione alle esigenze di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di acquisizione di apparati di comunicazione per le attività aeree del settore di competenza italiano presso l'aeroporto di Dakovica.

Art.2.

Prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania

1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305, fino al 31 dicembre 2001 è autorizzata la spesa di lire 14.915 milioni. *I predetti programmi saranno prioritariamente indirizzati a potenziare le capacità delle Forze di polizia albanesi nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata operante in Albania e nel controllo dei flussi migratori illegalmente diretti verso il territorio della Repubblica italiana.*

2. Per le finalità di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento è assicurato dal Ministero dell'interno. Il trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, è corrisposto in lire, dal 1 luglio 2001 al 31 dicembre 2001, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1 gennaio-31 maggio 2001. Resta fermo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, in materia di presentazione al Parlamento di una relazione del Governo sugli interventi in Albania.

Art.2-bis.

Disposizioni di convalida

1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito delle missioni di cui agli articoli 1 e 2.

Art.3-bis.

Modifica all'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, è inserito il seguente:
"3-bis. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3 è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera".

LEGGE 27 FEBBRAIO 2002, N. 15

“CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N. 451, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD OPERAZIONI MILITARI INTERNAZIONALI.”

PUBBLICATA NELLA *GAZZETTA UFFICIALE* N. 49 DEL 27 FEBBRAIO 2002

Art. 1. Proroga della partecipazione militare italiana a operazioni internazionali

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea, è prorogato fino al 31 marzo 2002. Fino alla stessa data è prorogato il termine per la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui al medesimo articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 294 del 2001.

2. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 348, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 406, relativo alla partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia, è prorogato fino al 31 marzo 2002.

3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1 dicembre 2001, n. 421, *convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6*, relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata “Enduring Freedom” e al connesso intervento internazionale denominato ISAF (*International Security Assistance Force*) è prorogato fino al 31 marzo 2002.

Art.2. Indennità di missione

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale è corrisposta, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. L'indennità è corrisposta in euro, sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1 giugno al 30 novembre 2001. *Per il personale che partecipa all'operazione di cui all'articolo 1, comma 3, la misura del*

90 per cento è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale militare e della Polizia di Stato è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.

3. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.

Art.3.

Trattamento assicurativo e pensionistico

1. Al personale militare e della Polizia di Stato è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, raggugliandosi il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.

2. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.

Art.4.

Personale in stato di prigionia o disperso

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.

LEGGE 15 GIUGNO 2002, N. 116

“CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 APRILE 2002, N. 64, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA

PROSECUZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD OPERAZIONI MILITARI INTERNAZIONALI”

PUBBLICATA NELLA *GAZZETTA UFFICIALE* N. 140 DEL 17 GIUGNO 2002

Art. 1.
Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni internazionali

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea è differito al 31 dicembre 2002. Alla stessa data è differito il termine per la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui al medesimo articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 451 del 2001.

2. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia, è differito al 31 dicembre 2002.

3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata "*Enduring Freedom*", nell'ambito degli impegni militari attualmente assunti, è differito al 31 dicembre 2002.

4. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo all'intervento internazionale denominato "International Security Assistance Force" (I.S.A.F.), è differito al 31 dicembre 2002.

5. Il termine previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, è differito al 31 dicembre 2002.

6. Il termine previsto dall'articolo 14-bis del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione

europea nei territori della ex Jugoslavia (EUMM), è differito al 31 dicembre 2002.

7. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

LEGGE 18 MARZO 2003, N. 42

“CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 GENNAIO 2003, N. 4, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PROSECUZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD OPERAZIONI MILITARI INTERNAZIONALI. MODIFICHE AL CODICE PENALE MILITARE DI GUERRA “

PUBBLICATA NELLA *GAZZETTA UFFICIALE* N. 66 DEL 20 MARZO 2003

Art. **2-ter.**
Disposizioni in materia di personale militare

1. *All'articolo 34, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: “nello svolgimento di attività operative” è inserita la seguente: “ovvero”.*

2. *All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, le parole da: “individuate” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “, individuate con decreto del Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui all'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 14 novembre 2000, n. 331”.*

LEGGE 11 AGOSTO 2003, N. 231

“DIFFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A OPERAZIONI INTERNAZIONALI”

PUBBLICATA NELLA *GAZZETTA UFFICIALE* N. 197 DEL 26 AGOSTO 2003

Art. **1.**
(Termini relativi alla partecipazione italiana a operazioni internazionali)

1. È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle seguenti operazioni internazionali:

- a) Joint Forge in Bosnia;
- b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e Kosovo;
- c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom;
- d) NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;

- e) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
- f) Albit, Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania;
- g) Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2);
- h) United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE).

2. È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale *EU Concordia* in Macedonia.

3. È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale *Enduring Freedom* e alla missione *Active Endeavour* ad essa collegata.

4. È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale *International Security Assistance Force-ISAF*.

5. È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM.

6. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di 358.355.586 euro.

Art.2.

(Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a operazioni internazionali)

1. È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK).

2. È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.

3. È autorizzata, per l'anno 2003, l'ulteriore spesa di 331.144 euro per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata EUPM, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42.

4. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 4.994.414 euro.

Art. **5.**
(Rinvii normativi)

1. Salvo quanto previsto dalla presente legge, si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 10, 13, 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Art. **6.**
(Valutazione del servizio prestato in operazioni internazionali)

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni e delle operazioni internazionali di cui alla presente legge, sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

Art. **7.**
(Indennità di missione)

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 1, commi 1, 2, 3 e 4, 2, comma 1, e 3 è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, e per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, comma 5, e 2, comma 3, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

4. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 2, comma 2, si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

LEGGE 19 AGOSTO 2003, N. 251

“RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA PORTOGHESE ED IL REGNO DI SPAGNA RECANTE LO STATUTO DI «EUROFOR», FATTO A ROMA IL 5 LUGLIO 2000”

PUBBLICATA NELLA *GAZZETTA UFFICIALE* N. 209 DEL 9 SETTEMBRE 2003

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato tra la Repubblica italiana, la Repubblica francese, la Repubblica portoghese ed il Regno di Spagna recante lo Statuto di «EUROFOR», fatto a Roma il 5 luglio 2000.

D.L. 28-11-2003 N. 337

DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DELLE VITTIME MILITARI E CIVILI DI ATTENTATI TERRORISTICI ALL'ESTERO.

PUBBLICATO NELLA *GAZZ. UFF.* 28 NOVEMBRE 2003, N. 277 E CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL'ART. 1, L. 24 DICEMBRE 2003, N. 369 (*GAZZ. UFF.* 12 GENNAIO 2004, N. 8), ENTRATA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA SUA PUBBLICAZIONE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere specifiche provvidenze di carattere economico per le famiglie delle vittime civili italiane decedute in conseguenza dei recenti attentati terroristici a Nassiriya e Istanbul, nonché di adeguare le misure di sostegno economico in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime per servizio e del dovere e dei loro familiari, in relazione ad eventi accaduti anche all'estero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

1. 1. Alle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati avvenuti a Nassiriya in data 12 novembre 2003, e ad Istanbul in data 15 novembre 2003, sono concessi la speciale elargizione di cui all'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, da corrispondere a decorrere dal primo giorno successivo alla data dell'evento, nonché il diritto al collocamento obbligatorio previsto all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, e il beneficio delle borse di studio previsto all'articolo 4, comma 1, della medesima legge, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse ivi previste .

1-bis. Ai civili, cittadini italiani, che per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui al comma 1 abbiano riportato una invalidità permanente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni. Qualora l'invalidità permanente risulti non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa si applicano, altresì, le disposizioni di cui al citato articolo 2 della legge n. 407 del 1998.

1-ter. Per gli eventi indicati al comma 1-bis, la misura di ogni punto percentuale di invalidità riscontrata ai sensi del citato articolo 1 della legge n. 302 del 1990, in relazione alla diminuita capacità lavorativa, è elevata a 2.000 euro, per un importo massimo erogabile di 200.000 euro.

2. I benefici di cui al comma 1, esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono corrisposti ai familiari superstiti individuati secondo le modalità dell'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

3. Per il conferimento dei benefici previsti dal presente articolo, gli interessati devono presentare, nel termine di decadenza di due anni successivi alla data dell'evento, apposita domanda al Prefetto della provincia di residenza, ovvero alla competente Autorità diplomatico-consolare, per la successiva trasmissione al Ministero dell'interno .

4. Per l'attuazione del presente articolo è prevista la spesa di 1.004.088 euro per l'anno 2003 e di 54.000 euro a decorrere dall'anno 2004 .

2. 1. Per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui agli articoli 1, 4 e 8 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e successive modificazioni, all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, all'articolo 5 della legge 3 giugno 1981, n. 308, sono elevate ad euro 200.000 .

2. Per l'attuazione del presente articolo è prevista la spesa di 2.944.000 euro per l'anno 2003 e di 2.491.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

3. 1. Il comma 1 dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, compreso il personale appartenente agli organismi di informazione e sicurezza, ovvero ai superstiti dello stesso personale, le disposizioni di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e alla legge 23 novembre 1998, n. 407, si applicano anche per eventi occorsi al di fuori del territorio nazionale .

2. Per l'attuazione del presente articolo è prevista la spesa di 22.500 euro per l'anno 2003 e di 346.000 euro a decorrere dall'anno 2004

4. 1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, valutati in 3.970.588 euro per l'anno 2003 ed in 2.855.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri .

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

LEGGE 12 MARZO 2004, N. 68

“CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 GENNAIO 2004, N. 9, RECANTE PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A OPERAZIONI INTERNAZIONALI. DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE VITTIME MILITARI E CIVILI DI ATTENTATI TERRORISTICI ALL’ESTERO”

PUBBLICATA NELLA *GAZZETTA UFFICIALE* N. 65 DEL 18 MARZO 2004

Art.

13-ter.

Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria

1. E’ autorizzata la spesa di euro 1.175.330 per l’anno 2004, per la realizzazione di uno studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all’accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle operazioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute.

LEGGE 28 APRILE 2004, N. 131

“RATIFICA ED ESECUZIONE DELL’EMENDAMENTO ALL’ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE SULLA PROIBIZIONE O LIMITAZIONE DELL’USO DI ALCUNE ARMI CONVENZIONALI CHE POSSONO ESSERE CONSIDERATE ECCESSIVAMENTE DANNOSE O AVENTI EFFETTI INDISCRIMINATI (CCW) DEL 10 OTTOBRE 1980, ADOTTATO A GINEVRA IL 21 DICEMBRE 2001”

PUBBLICATA NELLA *GAZZETTA UFFICIALE* N. 121 DEL 25 MAGGIO 2004

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Emendamento all’articolo 1 della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell’uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente dannose o aventi effetti indiscriminati (CCW) del 10 ottobre 1980, adottato a Ginevra il 21 dicembre 2001.

LEGGE 30 LUGLIO 2004, N.207

“CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2004, N. 160, RECANTE PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI”

PUBBLICATA NELLA *GAZZETTA UFFICIALE* N. 188 DEL 12 AGOSTO 2004

Art. 4.
Termini relativi alla partecipazione di personale militare e civile a missioni internazionali

1. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, relativo alla partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq. *Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di Euro 284.984.563 per l'anno 2004.*

Art. 7.
Indennita' di missione

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui *all'articolo 4, comma 1*, e' corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennita' e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. La misura dell'indennita' di cui al comma 1, per il personale militare appartenente al contingenti di cui *all'articolo 4, comma 1*, e' calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3. L'indennita' di cui al comma 1, calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, e' corrisposta al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 6, comma 2, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

LEGGE 30 LUGLIO 2004, N. 208

“PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI “

PUBBLICATA NELLA *GAZZETTA UFFICIALE* N. 188 DEL 12 AGOSTO 2004

Art. 1.

(Termini relativi alla partecipazione di personale militare e civile a missioni internazionali).

E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, relativo alla partecipazione alla missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 41.529.254 per l'anno 2004.

2. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale International Security Assistance Force-ISAF. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 74.405.479 per l'anno 2004.

3. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alle seguenti missioni internazionali: a) Joint Forge in Bosnia e missione Over the Horizon Force ad essa collegata; b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e in Kosovo; c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom; d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo; e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di euro 191.175.425 per l'anno 2004.

5. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 546.664 per l'anno 2004.

6. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 581.439 per l'anno 2004.

7. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.628.398 per l'anno 2004.

8. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione ai processi di pace in corso per la Somalia ed il Sudan. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 127.721 per l'anno 2004.

Art. 2.

(Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a missioni internazionali)

1. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.055.187 per l'anno 2004.
2. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 4.213.903 per l'anno 2004.
3. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.734.632 per l'anno 2004.
4. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL Proxima. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 407.436 per l'anno 2004.

Art. 3.

(Disposizioni particolari per alcune missioni internazionali)

1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata la spesa di euro 1.240.205 per il secondo semestre dell'anno 2004.
2. Per il sostegno logistico di una compagnia di fanteria albanese da inserire nel contingente militare italiano impiegato nella missione internazionale in Albania, è autorizzata la spesa di euro 83.329 per il secondo semestre dell'anno 2004.

Art. 4.

(Indennità di missione)

Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 1, commi 1, 2, 3, 6, 7 e 8, e 2, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, nonché per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui agli articoli 1, comma 5, e 2, commi 3 e 4, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

4. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 2, comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

Art. 8.

1. *(Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria)*

E' autorizzata l'ulteriore spesa di euro 800.000 per l'anno 2004, per la realizzazione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.

LEGGE 21 MARZO 2005, N. 39

“DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI”

PUBBLICATA NELLA *GAZZETTA UFFICIALE* N. 67 DEL 22 MARZO 2005

ART.

1.

(Partecipazione di personale militare a missioni internazionali)

1. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *Enduring Freedom* e alle missioni *Active Endeavour* e *Resolute Behaviour* a essa collegate. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 30.564.931.

2. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *International Security Assistance Force-ISAF*. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 74.436.206.

3. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alle seguenti missioni internazionali:

a) *Over the Horizon Force* in Bosnia;

b) *Multinational Specialized Unit (MSU)* in Kosovo;

c) *Joint Guardian* in Kosovo e FYROM e *NATO Headquarters Skopje (NATO HQS)* in FYROM;

d) *United Nations Mission* in Kosovo (UNMIK) e *Criminal Intelligence Unit (CIU)* in Kosovo;

e) *Albania 2* e *NATO Headquarters Tirana (NATO HQT)* in Albania.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 155.134.732, comprensiva degli oneri relativi alla partecipazione di personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito italiano.

5. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 604.901.

6. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2)*. Per le

finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 641.667.

7. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea* (UNMEE). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 2.117.625.

8. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione ai processi di pace in corso per il Sudan. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 85.238.

ART. 2.
(Operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina)

1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2005, la partecipazione all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 41.654.078.

ART. 3.
(Sostegno logistico alla compagnia di fanteria rumena).

1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, nei limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 3, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 1.806.563.

ART. 4.
(Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi).

1. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.

ART. 5.
(*Partecipazione di personale delle Forze di polizia a missioni internazionali*).

1. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione *United Nations Mission* in Kosovo (UNMIK). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 1.054.277.

2. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 4.211.384.

3. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 1.739.398.

4. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL *Proxima*. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 405.722.

ART. 6.
(*Trattamento assicurativo*).

1. Al personale dell'Esercito impiegato nella regione sudanese del Darfur nell'ambito della missione di monitoraggio del cessate il fuoco dell'Unione Africana è attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 401.

ART. 7.
(*Indennità di missione*).

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 1, commi 1, 2, 3, 6, 7 e 8, 2 e 5, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di

missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, nonché per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, comma 5, e 5, commi 3 e 4, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

4. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 5, comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

DECRETO LEGISLATIVO 6 OTTOBRE 2005, N. 216

"DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 LUGLIO 1997, N. 264, IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELL'AREA CENTRALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA, A NORMA DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 27 LUGLIO 2004, N. 186"

PUBBLICATO NELLA *GAZZETTA UFFICIALE* N. 249 DEL 25 OTTOBRE 2005

Art.

1.

Riorganizzazione dei compiti nei settori delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva

1. E' istituita la Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva. Ad essa sono trasferiti i compiti in materia di pensioni, di equo indennizzo e di riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio riguardanti il personale militare, attribuiti alla Direzione generale per il personale militare dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, nonché i compiti di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, e agli articoli 2, comma 1, lettera f), e 5, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, e successive modificazioni.

2. Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1, e' soppressa la Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari.

Art. 2.
Riorganizzazione dei compiti nei settori del commissariato militare e dei servizi generali

1. Sono istituite la Direzione generale di commissariato e la Direzione generale dei servizi generali con compiti, rispettivamente, di cui all'articolo 25 e all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.

2. Contestualmente all'istituzione delle direzioni generali di cui al comma 1, e' soppressa la Direzione generale di commissariato e dei servizi generali, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264.

3. Ai fini del presente articolo, per assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, agli oneri derivanti dall'istituzione di una nuova posizione dirigenziale generale si provvede ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. Ove si ricorra alla compensazione con tre posti di livello dirigenziale effettivamente coperti, il nuovo incarico può essere attribuito successivamente alla soppressione dei suddetti posti in organico.

Art. 3.
Modalità di attuazione

1. Le strutture ordinarie e le competenze delle unità dirigenziali nell'ambito delle direzioni generali di cui agli articoli 1 e 2, sono stabilite con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264.

LEGGE 9 DICEMBRE 2005, N. 276

"RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI SERBIA E MONTENEGRO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 19 NOVEMBRE 2003"

PUBBLICATA NELLA *GAZZETTA UFFICIALE* N. 3 DEL 4 GENNAIO 2006.

ART. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri di Serbia e

Montenegro sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 19 novembre 2003.

ART. 2.
(*Ordine di esecuzione*).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

ART. 3.
(*Copertura finanziaria*)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 10.225 annui ad anni alterni a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGGE 4 AGOSTO 2006, N. 247

"DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI "

PUBBLICATA NELLA *GAZZETTA UFFICIALE* N. 186 DELL'11 AGOSTO 2006

Art. 1.

(*Interventi umanitari, di stabilizzazione, di ricostruzione e di cooperazione*)

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 33.320.634 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 39-*VICES BIS* del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella risoluzione delle Nazioni Unite n. 1637 dell'8 novembre 2005, le attività operative della missione di cui al comma 1 sono finalizzate alla realizzazione o prosecuzione di interventi nei settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla

legge 1° agosto 2003, n. 219, e di iniziative concordate con il Governo iracheno e destinate, prioritariamente:

a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione;

b) al sostegno istituzionale e tecnico;

c) alla formazione nei settori della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, della informatizzazione e della gestione dei servizi pubblici;

d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;

e) al sostegno dei mezzi di comunicazione.

3. Al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad è affidata la direzione *in loco* della missione di cui al comma 1.

4. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

5. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche a enti e organismi specializzati e a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Gli incarichi e i contratti di cui al precedente periodo sono affidati a enti od organismi e stipulati con persone di nazionalità irachena, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistono le professionalità richieste.

6. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al comma 1 si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 2 e 3-*bis*, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

7. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

8. Lo stanziamento di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è incrementato, per l'anno 2006, della somma di euro 200.000.

9. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 181.070 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso l'Ambasciata d'Italia a Baghdad. Il relativo trattamento economico è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

10. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Afghanistan e

Sudan, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 17.500.000 a integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C - Ministero degli affari esteri della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Detti interventi sono finalizzati alla realizzazione di iniziative destinate, tra l'altro, al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione.

11. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 2.000.000, da iscriverne in apposito capitolo di bilancio nell'ambito dell'unità previsionale di base 12.1.2.2 del Ministero degli affari esteri per la partecipazione dell'Italia ai Fondi fiduciari della NATO destinati all'assistenza e al reinserimento nella vita civile del personale militare in esubero in Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro.

12. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 199.895 per lo svolgimento in Italia del corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui all'articolo 39-*vicies bis*, commi 7 e 8, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

13. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 12, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfetari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliera e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici.

14. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 5.010.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni di cui alla presente legge, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali.

Art. 2.

(Missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia)

1. È autorizzata la spesa di euro 130.430.101 per la fase di rientro, entro l'autunno 2006, del contingente militare che partecipa alla missione internazionale in Iraq, denominata *Antica Babilonia*, di cui all'articolo 39-*vicies bis*, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 550.268 per la proroga della partecipazione di esperti militari italiani alla riorganizzazione dei Ministeri della difesa e dell'interno iracheni, nonché alle attività di formazione e addestramento del personale delle Forze armate irachene, di

cui all'articolo 39-*vicies bis*, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

3. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 135.583.381 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Afghanistan, denominata *International Security Assistance Force* (ISAF), di cui all'articolo 39-*vicies semel*, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

4. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 25.569.180 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione multinazionale nel Golfo arabico già denominata *Resolute Behaviour*, operante nel quadro della missione *Enduring Freedom*, e alla missione nel Mediterraneo *Active Endeavour*, a essa collegata, di cui all'articolo 39-*vicies semel*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

5. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 95.174.625 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni internazionali, di cui all'articolo 39-*vicies semel*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, di seguito elencate:

a) *Multinational Specialized Unit* (MSU), in Kosovo;

b) *Joint Enterprise*, nell'area balcanica;

c) *Criminal Intelligence Unit* (CIU), in Kosovo;

d) *Albania 2*, in Albania.

6. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 28.861.078 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 39-*vicies semel*, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, nel cui ambito opera la missione denominata *Integrated Police Unit* (IPU).

7. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 641.286 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, che partecipa alla missione denominata *Joint Enterprise*, di cui all'articolo 39-*vicies semel*, comma 19, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

8. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 45.665 per la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione in Kosovo, denominata *European Union Planning Team* (EUPT), di cui all'azione comune 2006/304/PESC del Consiglio, del 10 aprile 2006.

9. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 761.702 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale denominata *Temporary International Presence in Hebron* (TIPH 2), di cui all'articolo 39-*vicies semel*, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre

2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

10. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 510.598 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata *European Union Border Assistance Mission in Rafah* (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 39-*vicies semel*, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

11. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 167.692 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nella regione del Darfur in Sudan, denominata AMIS II, di cui all'articolo 39-*vicies semel*, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

12. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 201.296 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di polizia dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL *Kinsbasa*, di cui all'articolo 39-*vicies semel*, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

13. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 4.523.032 per la partecipazione di personale militare alla missione militare a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUFOR RD CONGO, di cui all'azione comune 2006/319/PESC del Consiglio, del 27 aprile 2006.

14. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 126.303 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata *United Nations Peacekeeping Force in Cipro* (UNFICYP), di cui all'articolo 39-*vicies semel*, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

15. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 95.432 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK), di cui all'articolo 39-*vicies semel*, comma 3, lettera *d*), del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

16. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 482.804 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione ISAF.

17. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 582.293 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK), di cui all'articolo 39-*vicies semel*, comma 20, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

18. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 4.159.702 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in

Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 39-*vicies semel*, comma 21, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

19. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 581.491 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata EUPM, di cui all'articolo 39-*vicies semel*, comma 22, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

20. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 136.754 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alle attività per l'istituzione di una missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione delle frontiere e dei controlli doganali in Moldavia e Ucraina, di cui all'articolo 39-*vicies semel*, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

21. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 31.828 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata *European Union Police Mission for the Palestinian Territories* (EUPOL COPPS), di cui all'azione comune 2005/797/PESC del Consiglio, del 14 novembre 2005, con compiti di assistenza alla polizia civile palestinese.

22. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 102.708, determinata ai sensi dell'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, per l'invio in Afghanistan di un funzionario diplomatico con l'incarico di consigliere diplomatico del comandante del contingente militare che partecipa alla missione ISAF, di cui all'articolo 39-*vicies semel*, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

23. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni di cui alla presente legge è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali:

a) misura del 98 per cento al personale militare che partecipa alle missioni MSU, *Joint Enterprise, Albania 2* e ALTHEA, nei Balcani, TIPH 2 ed EUBAM Rafah, in Medio Oriente, nonché al personale del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato che partecipa alla missione UNMIK in Kosovo;

b) misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale militare che partecipa alle missioni *Antica Babilonia* in Iraq, *Enduring Freedom, Active Endeavour* e ISAF in Afghanistan, nonché al personale dell'Arma dei

carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul;

c) misura intera al personale della Polizia di Stato che partecipa alla missione in Moldavia e Ucraina e alla missione EUPOL COPPS;

d) misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale militare che partecipa alle missioni CIU ed EUPT, nei Balcani, AMIS II, EUPOL *Kinshasa* ed EUFOR RD CONGO, in Africa, UNFICYP, a Cipro, e al personale dell'Arma dei carabinieri che partecipa alla missione EUPM, in Bosnia-Erzegovina;

e) misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale che, nell'ambito della missione *Antica Babilonia* in Iraq, è impiegato nella *NATO Training Mission* (NTM), agli esperti militari impiegati in Iraq, nonché al personale militare impiegato in Bahrain e nella cellula nazionale interforze operante a Tampa, se non usufruiscono, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti;

f) misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al consigliere diplomatico del comandante del contingente militare che partecipa alla missione ISAF, in Afghanistan.

24. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

25. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 8.747 per l'attribuzione del trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia e del Consolato generale.

26. Al personale militare che partecipa alle missioni di cui alla presente legge si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

27. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno o afgano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni *Antica Babilonia*, *Enduring Freedom*, *Active Endeavour* e ISAF, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

28. Per i reati di cui al comma 27 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.

29. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali

d'armamento, di equipaggiamenti individuali e di materiali informatici e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 3.

30. I mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, su disposizione degli ispettorati o comandi logistici di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti. Con decreto del Ministro della difesa si provvede a disciplinare le modalità attuative.

31. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito al Governo iracheno sei motovedette del Corpo delle capitanerie di porto dismesse alla data di entrata in vigore della presente legge.

32. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui alla presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

33. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, nell'anno 2006 possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.

34. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni militari internazionali di cui alla presente legge si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

35. È autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 300.000 per la prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, pari complessivamente a euro 488.119.565 per l'anno 2006, si provvede, quanto a euro 457.858.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, quanto a euro 30.261.565, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai sottoindicati Ministeri, nella misura di seguito specificata:

a) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a euro 10.039.565;

b) Ministero degli affari esteri, quanto a euro 2.000.000;

c) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quanto a euro 3.700.000;

d) Ministero dell'interno, quanto a euro 8.800.000;

e) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, quanto a euro 682.000;

f) Ministero delle politiche agricole e forestali, quanto a euro 5.040.000.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009

Previsione di bilancio 2007 (per capo Teulada)

Senato

7. Alle spese di cui alle unità revisionali di base « Accordi ed organismi internazionali » (interventi), specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO, e « Ammodernamento e rinnovamento » (funzionamento) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 2007, le comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

8. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unità previsionali di base « Accordi e organismi internazionali » (interventi) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal

Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, disposizioni contenute nel secondo e terzo n. 496. 9. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2007, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento di bilancio e affari finanziari » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Arma dei Carabinieri ».

DDLF07

Art. 113

(Fondo per le esigenze di investimento per la difesa)

1. Per il finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia nel settore dell'industria nazionale ad elevato contenuto tecnologico è istituito un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 1.700 milioni di euro per l'anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l'anno 2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali. Dall'anno 2010, per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, e alla Corte dei conti, sono individuati, nell'ambito della predetta pianificazione i programmi in esecuzione o da avviare con le disponibilità del fondo, disponendo delle conseguenti variazioni di bilancio. Con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità e le procedure di assunzione di spesa anche a carattere pluriennale per i programmi derivati da

accordi internazionali.

PREVISIONE DI BILANCIO 2007

CAMERA

Art. 15.

(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2007, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base

« Ricerca scientifica » (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Dipartimento dell'innovazione » dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2007, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, nonché per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.

6. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri della salute, dell'interno e della difesa, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri della salute, dell'interno e della difesa il «Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area Bosnia-Erzegovina e Kosovo, nonché per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area» iscritto nell'ambito dell'unità revisionale di base «Missioni internazionali di pace» di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento dell'innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2007.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione

del Ministero della salute per l'anno finanziario 2007, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

SENATO

ART. 15. (Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative).(Tabella n. 15).

Per le modifiche apportate alla Tabella n. 15 si vedano la Seconda nota di variazioni (stampato n. 1747-ter) e la Terza nota di variazioni (stampato n. 1747-quater).

6. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri della salute, dell'Interno e della difesa, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unita` revisionali di base degli stati di previsione dei Ministeri della salute, dell'interno e della difesa il « Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area Bosnia-Erzegovina e Kosovo,nonche' per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area »iscritto nell'ambito dell'unita` revisionale di base « Missioni internazionali di pace » di pertinenza del centro di responsabilita` « Dipartimento dell'innovazione » dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2007.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze,su proposta del Ministro della salute,e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unita` previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2007, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

TABELLA B

Unita` previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro:

1.2.3.1 « Fondo unico da ripartire – investimenti universita` e ricerca » (cap. 7000);
Segretariato generale: 3.2.3.1 « Ricerca scientifica » (cap. 7101).

Maxiemendamentamento versione 11 dicembre

11 Dicembre 2006 – 1702 – 5ª Commissione

18.3177

Formisano

Dopo il comma 492, inserire il seguente:
«492-bis. Gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216 sono soppressi, conseguentemente viene ripristinata la Direzione generale di commissariato e di servizi generali di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264».

18.3178

Bulgarelli, Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio, Pellegatta, Donati, Rossi Fernando, Tibaldi, Silvestri

Dopo il comma 492, aggiungere il seguente:
«492-bis. Una quota pari al 30 per cento delle risorse stanziare, nell'ambito del bilancio dello stato, a favore della ricerca nel settore militare e` destinata ad interventi:
a) di bonifica ambientale e sanitaria di tutte le aree, sia dismesse che attive, di pertinenza dei poligoni di tiro e delle servitu` militari, nonche` a specifici interventi diretti alla tutela delle popolazioni residenti nelle aree adiacenti in occasione di attivita` militari che comportino la sperimentazione o l'utilizzo di armi e sistemi di armamento. In considerazione della concentrazione di aree di pertinenza e servitu` militari, in sede di prima applicazione del presente comma, e` data prioritita` agli interventi nella regione Sardegna;
b) di bonifica ambientale e sanitaria nelle aree interessate da conflitti a seguito dei quali siano state autorizzate missioni internazionali e di assistenza umanitaria con la partecipazione di personale militare e civile italiano;
c) di monitoraggio sulle condizioni sanitarie delle popolazioni delle aree di cui alla lettera b) e dei cittadini italiani che, a qualunque titolo

hanno operato od operano in relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria e loro familiari, conviventi o congiunti, con particolare

riferimento agli effetti dell'uranio impoverito, delle polveri sottili e delle radiazioni ionizzanti.

Dall'applicazione della presente misura non devono derivare nuovi oneri per il bilancio dello Stato. Con decreto del ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare di concerto con i ministri dell'economia e delle finanze, della difesa, della salute sono stabilite la programmazione, i tempi e le modalita` degli interventi di cui al presente comma. Il ministro dell'economia e delle finanze e` altresì autorizzato ad apportare tutte le modifiche al bilancio necessarie, con esclusione degli stanziamenti predeterminati per legge, al fine di garantire l'invarianza finanziaria

18.3180 (testo 2)

Bulgarelli, Ripamonti, Palmeri, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio, Pellegatta, Donati, Rossi Fernando, Tibaldi, Silvestri

Dopo il comma 492, aggiungere il seguente:

«492-bis. E` autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009 finalizzata ad interventi sanitari che si rendano eventualmente necessari in favore di personale affetto di infermita` letali ovvero da invalidita` o inabilita` permanente nonche` al monitoraggio delle condizioni sanitarie del personale militare e civile italiano impiegato e delle popolazioni abitanti in aree interessate da conflitti per i quali siano in corso missioni internazionali e di assistenza umanitaria, nonche` in poligoni di tiro nazionali, e nelle zone adiacenti, nei quali siano sperimentati munizionamento e sistemi di armamento».

Conseguentemente, al comma 800, tabella A, alla voce: Ministero degli esteri, apportare le seguenti modifiche:

2007: - 10.000;

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

18.3180

Bulgarelli, Ripamonti, Palmeri, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio, Pellegatta, Donati, Rossi Fernando, Tibaldi, Silvestri

Dopo il comma 492, aggiungere il seguente:

«492-bis. Una quota pari al 30 per cento delle risorse stanziata, nell'ambito del bilancio dello stato, a favore della ricerca nel settore militare e` destinata ad interventi:

a) di bonifica ambientale e sanitaria di tutte le aree, sia dismesse che attive, di pertinenza dei poligoni di tiro e delle servitu` militari, nonche` a specifici interventi diretti alla tutela delle popolazioni residenti nelle

aree adiacenti in occasione di attività militari che comportino la sperimentazione

o l'utilizzo di armi e sistemi di armamento. In considerazione della concentrazione di aree di pertinenza e servitù militari, in sede di prima applicazione del presente comma, è data priorità agli interventi nella regione Sardegna;

b) di bonifica ambientale e sanitaria nelle aree interessate da conflitti a seguito dei quali siano state autorizzate missioni internazionali e di assistenza umanitaria con la partecipazione di personale militare e civile italiano;

c) di monitoraggio sulle condizioni sanitarie delle popolazioni delle aree di cui alla lettera b) e dei cittadini italiani che, a qualunque titolo hanno operato od operano in relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria e loro familiari, conviventi o congiunti, con particolare

riferimento agli effetti dell'uranio impoverito, delle polveri sottili e delle radiazioni ionizzanti.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare di concerto con i ministri dell'economia e delle finanze, della difesa, della salute sono stabilite la programmazione, i tempi e le modalità degli interventi di cui al presente comma».

18.3181

Bordon

Dopo il comma 493, inserire il seguente:

«493-bis. Il Fondo per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 3 della legge 21 marzo 2001, n. 84, è incrementato dell'importo di euro 10 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009, per le finalità della legge.».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

DISEGNO DI LEGGE N. 1183 maxiemendamento

898.	492. Per il finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia nel settore dell'industria nazionale ad elevato contenuto tecnologico è istituito un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della	Art. 113 (Fondo per
------	--	---------------------------

	<p>difesa, con una dotazione di 1.700 milioni di euro per l'anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l'anno 2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali. Dall'anno 2010, per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, e alla Corte dei conti, sono individuati, nell'ambito della predetta pianificazione, i programmi in esecuzione o da avviare con le disponibilità del fondo, disponendo delle conseguenti variazioni di bilancio. Con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità e le procedure di assunzione di spesa anche a carattere pluriennale per i programmi derivati da accordi internazionali.</p>	<p><i>esigenze difesa nazionale</i></p>
899.	<p>492-bis. Gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216 sono soppressi, conseguentemente viene ripristinata la Direzione generale di commissariato e di servizi generali di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264</p>	<p><i>Em. 18. Formisa</i></p>
900.	<p>492-bis Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa è istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di 25 milioni di euro, destinato alle bonifiche delle aree militari, sia dismesse che attive, e di pertinenza dei poligoni militari di tiro, nonché delle unità navali, effettuate d'intesa con il Ministero dell'ambiente, anche mediante l'impiego del genio militare. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministero dell'ambiente, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e finanze, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al presente comma</p>	<p><i>Em. 317 3179 -3 relatore</i></p>
901.	<p>492-ter Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa è istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di 20 milioni di euro, destinato alla ristrutturazione e all'adeguamento degli arsenali militari, comprese le darsene interne, e degli stabilimenti militari. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e finanze; si provvede alla ripartizione del fondo di cui al presente comma.</p>	<p><i>Em. 317 3179 -3 relatore</i></p>
903.	<p>492-quinquies Per l'anno 2007, le dotazioni delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa concernenti investimenti fissi lordi (categoria 21) sono ridotte, in maniera lineare,</p>	<p><i>Em. 317 3179 -3180</i></p>

	di 50 milioni di euro	relatore
904.	492.bis E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 finalizzata ad interventi sanitari che si rendano eventualmente necessari in favore di personale affetto di infermità letali ovvero da invalidità o inabilità permanente nonché al monitoraggio delle condizioni sanitarie del personale militare e civile italiano impiegato e delle popolazioni abitanti in aree interessate da conflitti per i quali siano in corso missioni internazionali e di assistenza umanitaria, nonché in poligoni di tiro nazionali, e nelle zone adiacenti, nei quali siano sperimentati munizionamento e sistemi di armamento	Em. 18. Relatore

Finanziaria 2007

566. Al fine di dare continuità alle attività di sorveglianza epidemiologica, prevenzione e sperimentazione di cui alla legge 19 gennaio 2001, n. 3, gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono autorizzati a procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica all'uopo rideterminata e del finanziamento complessivo deliberato annualmente dal CIPE, integrato dalla quota parte della somma di cui al terzo periodo del presente comma. Nelle procedure di assunzione si provvede prioritariamente alla stabilizzazione del personale precario, che sia in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 ovvero che sia stato in servizio per almeno tre anni anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge purché abbia superato o superi prove selettive di natura concorsuale. A far data dal 2007 lo stanziamento annuo della legge 19 gennaio 2001, n. 3, è rideterminato in euro 30.300.000. Il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti gli Istituti zooprofilattici sperimentali, definisce con apposito programma annuale le attività da svolgere nonché i criteri e i parametri di distribuzione agli stessi di quota parte del predetto stanziamento.

567. E' autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di euro 6 milioni da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttivita' del personale delle aree funzionali in servizio presso il Ministero degli affari esteri in relazione all'incremento dei compiti ad esso assegnati e connessi al supporto delle missioni umanitarie, di stabilizzazione e di ricostruzione in atto, di cui alla legge 4 agosto 2006, n. 247, e al decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, ivi incluse la gestione e l'amministrazione degli interventi.

568. Una quota delle maggiori entrate di ciascun anno provenienti dalla applicazione della tariffa consolare di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, certificate con decreto del Ministro degli affari esteri, nel limite di 10 milioni di euro annui, e' destinata al funzionamento e alla razionalizzazione delle sedi all'estero.

569. L'articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e' abrogato.

570. Gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonche' dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, sono ridotti del 15 per cento in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2007.

1310. L'articolo 5 della legge 25 luglio 2000, n. 209, e' sostituito dal seguente: "Art. 5. - (Catastrofi internazionali, gravi crisi umanitarie e iniziative della comunita' internazionale). - 1. I crediti d'aiuto accordati dall'Italia al Paese o ai Paesi interessati possono essere annullati o convertiti nei casi:
a) di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie al fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte;
b) di iniziative promosse dalla comunita' internazionale a fini di sviluppo per consentire l'efficace partecipazione italiana a dette iniziative".

1330. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito con una dotazione di 29 milioni di euro per l'anno 2007, un fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di base del centro di responsabilita' "Arma dei carabinieri" del medesimo stato di previsione.

Decreto-legge 31 gennaio 2007, n.4

"Proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali"

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2007
(Rettifica G.U. n. 26 del 1 febbraio 2007)

Capo II
Missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia

Art. 3.
Missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia

12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 192.060 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 2, comma 15, della legge n. 247 del 2006.

Art. 4.
Disposizioni in materia di personale

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto e' corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali:

a) misura del 98 per cento al personale militare che partecipa alle missioni UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, MSU, Joint Enterprise, Albania 2 e ALTHEA, nei Balcani, TIPH 2 ed EUBAM Rafah, in Medio Oriente, nonche' al personale del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato che partecipa alla missione UNMIK in Kosovo;

b) misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale militare che partecipa alla missione ISAF in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti, nonche' al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul;

c) misura intera al personale della Polizia di Stato che partecipa alla missione EUPOL COPPS, in Palestina;

d) misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale militare che partecipa alle missioni AMIS II ed EUPOL Kinshasa in Africa, UNFICYP, a Cipro,

al personale militare impiegato nell'ambito del Military Liason Office della missione Joint Enterprise, al personale dell'Arma dei carabinieri che partecipa alla missione EUPM, in Bosnia-Erzegovina;

e) misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale militare impiegato in Iraq, in Bahrain e nella cellula nazionale interforze operante a Tampa, se non usufruiscono, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

2. All'indennità di cui al comma 1 non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

3. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

4. Per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, e' corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185% dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente, e a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

5. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

Capo

III

Disposizioni finali

Art.

7.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, pari complessivamente a 1.030 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede:

a) quanto a 1.000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) quanto a 20 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE
31 GENNAIO 2007, N. 4, RECANTE PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE
ITALIANA A MISSIONI UMANITARIE E INTERNAZIONALI**

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, pari complessivamente a 1.030 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede:

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, pari complessivamente a **1.050,550** milioni di euro per l'anno 2007, si provvede:

a) quanto a 1.000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

a) *identica*;

b) quanto a 20 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) *identica*;

c) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

c) quanto a **24,550** milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

c-bis) quanto a 6 milioni di euro mediante utilizzo del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. *Identico.*

